CAMERA DEI DEPUTATI

758. **MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2026**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige *pubblicati nei Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 759 del 5 novembre 2026, n. 762 del 10 novembre 2026 e n. 763 dell'11 novembre 2026*

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	10
Giunta per le autorizzazioni	»	11
Commissioni Riunite (III Camera e 3ª Senato)	»	15
Commissioni Riunite (III e IV)	»	16
Commissioni Riunite (VIII e IX)	»	17
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	22
Giustizia (II)	»	35
Affari esteri e comunitari (III)	»	64
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	65

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 81.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU; Misto-Sud chiama Nord: Misto-SCN.

FINANZE (VI) . . . . . *Pag.* 93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . » 109
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . » 247
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . » 250
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 261
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 262
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 267
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 280
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . . » 314
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 315
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . . » 316
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . . » 317
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» . . . . . » 319
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 . » 321

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 323

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile (C. 3159 Governo) (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali (C. 3068 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 4 novembre 2026. – Presidenza del vicepresidente Alfonso COLUCCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

C. 3159 Governo.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 3159 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 10 articoli per un totale di 23 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 distinte finalità: 1) potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; 2) potenziamento delle iniziative in materia di pubbliche manifestazioni; 3) potenziamento delle iniziative per il contrasto alla criminalità minorile;

il provvedimento si innesta nell'ambito dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge contenente "modifiche in materia di imputabilità del minore" (C. 3080), il cui esame in sede referente è

cominciato alla Camera dei deputati il 28 settembre 2026; di tale provvedimento il decreto-legge in esame riproduce integralmente i contenuti agli articoli 1, comma 1 (con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge C.3080) e 3, comma 1, lettera *a)* (con riferimento all'articolo 2 del citato disegno di legge);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuno dei 16 commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 2, inserisce un nuovo terzo comma all'articolo 419 del codice penale, che introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale, stabilendo un aumento di pena da un terzo alla metà, per il delitto di devastazione e saccheggio commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito; al riguardo, si segnala che il vigente secondo comma del medesimo articolo 419 c.p. già prevede una circostanza aggravante ad effetto comune, comportante un aumento della pena fino a un terzo, nell'ipotesi di fatti commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito; in proposito, tenendo conto della parziale sovrapposizione delle due fattispecie di reato, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita in particolare con riferimento al coordinamento con il secondo comma dell'articolo 419 c.p., che, come ricordato, prevede un'aggravante minore per una fattispecie che appare di maggiore gravità, includendo anche il saccheggio di armi;

l'articolo 1, al comma 3, introduce un secondo comma all'articolo 420 del codice penale, relativo alla fattispecie delittuosa di attentato a impianti di pubblica utilità, prevedendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento di pena da un terzo alla metà, se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; il medesimo articolo, al comma 4, lettera *b)*, inserisce, invece, nel codice penale il nuovo articolo 420-*bis*, relativo alla fattispecie delittuosa della violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, per la quale viene prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale, con aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso in cui gli atti offensivi siano diretti contro infrastrutture energetiche o relative a servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici, o beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, destinati a pubblico servizio o a pubblica utilità; attesa la parziale sovrapposizione delle due fattispecie di reato, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di assicurare un migliore coordinamento con la disposizione di cui al comma 4, lettera *b)* del nuovo articolo 420-*bis*;

l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 19 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, estendendo ai minori ultrasedicenni la disciplina in tema di custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 275, comma 3, secondo periodo del codice di procedura penale; quest'ultima disposizione, in particolare, stabilisce che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a talune fattispecie delittuose di particolare gravità è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi comprovanti l'insussistenza di esigenze cautelari; per effetto di tale rinvio, nei confronti dei minori di età pari o superiore a sedici anni, imputati per i delitti indicati dalla norma, il giudice è chiamato a disporre la custodia in carcere, salvo che emergano elementi idonei a escludere le esigenze cautelari; in proposito, si osserva che il primo comma dello stesso articolo 19 del d.P.R. n. 448 del 1988 stabilisce che nel disporre le misure cautelari nei confronti di un minore il giudice debba tenere conto

anche dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto; la formulazione della disposizione potrebbe quindi essere approfondita, anche per evitare incertezze applicative, al fine di chiarire i rapporti tra il meccanismo della presunzione di necessità della misura cautelare e l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, di cui pure il giudice deve tenere conto ai sensi del primo comma del menzionato articolo 19;

l'articolo 5, al comma 7, in relazione alla possibilità prevista per il soggetto privato, danneggiato dalle condotte previste al comma 1, di presentare ricorso per decreto ingiuntivo, dispone, al secondo periodo, che la consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni, da questi presentata, sia considerata "prova scritta" ai sensi dell'articolo 634 c.p.c.; al riguardo, si osserva che il richiamato articolo 634 c.p.c. definisce i requisiti della prova scritta per l'accesso al procedimento monitorio indicando idonei documenti e scritture contabili, categorie nelle quali non rientrano gli atti elaborati in via unilaterale da una delle parti, fra i quali la relazione tecnica di parte, che riveste il ruolo di mera allegazione difensiva avente carattere tecnico; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di coordinare lo speciale regime probatorio ivi previsto con la disciplina generale prevista dall'articolo 634 c.p.c., ciò anche ai fini della determinazione del danno da liquidare;

l'articolo 7, al comma 1, inserisce il comma 3-*ter* all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, estendendo l'ambito applicativo dell'istituto dell'accompagnamento e del trattenimento temporaneo presso gli uffici di polizia non oltre le dodici ore già previsto al comma 1, introdotto, come il resto dell'articolo, dal decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23; al riguardo, si rileva che quest'ultima disposizione circoscrive l'operatività della misura alle sole specifiche operazioni di polizia disposte in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza del possesso di materiali atti a offendere e condizionando l'intervento dell'autorità a presupposti legati alla sussistenza di segnalazioni di polizia o condanne nei cinque anni precedenti per specifiche categorie di illeciti e purché si sia "in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica"; la disposizione in esame ne estende l'applicazione allo svolgimento di specifiche operazioni di polizia "destinate alla prevenzione di reati in aree caratterizzate da un consistente afflusso di persone", senza peraltro fare riferimento, fra i requisiti per l'adozione del provvedimento, alla presenza dell'attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, precisato invece nella fattispecie di cui al comma 1, cui pure però la disposizione si richiama; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di assicurare un miglior coordinamento con la disposizione di cui al comma 1 nell'individuazione dei presupposti oggettivi e delle circostanze di fatto idonee a giustificare l'adozione del provvedimento; inoltre, a fronte dell'estensione della portata applicativa del trattenimento temporaneo, permane l'esigenza di chiarire caratteristiche e finalità degli accertamenti da svolgersi conseguenti al fermo, come già richiesto nel parere reso nella seduta del Comitato per la legislazione del 20 aprile 2026, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 (C. 2886);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione:

dell'articolo 1, comma 2, che inserisce un nuovo terzo comma all'articolo

419 del codice penale, al fine di assicurare un migliore coordinamento con il secondo comma dell'articolo 419 c.p., che prevede un'aggravante minore per una fattispecie che appare di maggiore gravità, includendo anche il saccheggio di armi;

dell'articolo 1, comma 3, che introduce un secondo comma all'articolo 420 del codice penale, al fine di assicurare un migliore coordinamento con la disposizione di cui al comma 4, lettera *b)* del nuovo articolo 420-*bis*;

dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, al fine di chiarire i rapporti tra il meccanismo della presunzione di necessità della misura cautelare e l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, di cui pure il giudice deve tenere conto ai sensi del primo comma dell'articolo 19 del d.P.R. n. 448 del 1988;

dell'articolo 5, comma 7, al fine di coordinare lo speciale regime probatorio ivi previsto con la disciplina generale prevista dall'articolo 634 c.p.c., ciò anche ai fini della determinazione del danno da liquidare;

dell'articolo 7, comma 1, al fine di assicurare un miglior coordinamento con la disposizione di cui al comma 1 nell'individuazione dei presupposti oggettivi e delle circostanze di fatto idonee a giustificare l'adozione del provvedimento, nonché al fine di chiarire caratteristiche e finalità degli accertamenti da svolgersi conseguenti al fermo. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.46.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 4 novembre 2026. – Presidenza del vicepresidente Alfonso COLUCCI.

La seduta comincia alle 13.46.

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.
C. 3068 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge n. 3068 e abbinate e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega, di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d)*, della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano in particolare: la lettera *q)*, che si limita a prevedere la facoltà, per i consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali, di adottare regolamenti di organizzazione finalizzati a rendere più rapida ed efficiente la gestione della funzione giurisdizionale, senza ulteriormente precisare le direttrici cui conformare tale disciplina; la lettera *bb)*, numero 1), nonché i numeri 3), 4), 5) e 6), che individuano ambiti di intervento concernenti, rispettivamente, le modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli albi professionali e al registro

delle imprese, il conferimento e l'esecuzione degli incarichi professionali, gli obblighi di informazione nei confronti della clientela, il regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e gli obblighi assicurativi, senza specificare adeguatamente i principi e i criteri cui il Governo deve attenersi nella relativa disciplina;

l'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, il riordino per ciascuna professione delle incompatibilità con l'esercizio di altre attività; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

l'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, numero 5), stabilisce che tutte le attività non indicate dalla legge come riservate a una o più professioni siano libere e possano essere svolte da tutti i professionisti; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di precisare la portata dell'espressione "tutti i professionisti", anche in relazione all'articolo 1, comma 1, che definisce l'ambito di applicazione come quello delle professioni di cui all'allegato A, così da circoscrivere con maggiore precisione l'ambito di applicazione del criterio direttivo;

l'articolo 2, comma 1, lettera *bb)*, numero 7), prevede interventi sul regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti, facendo riferimento anche agli enti di previdenza di diritto privato relativi a professioni non contemplate nell'allegato A; in proposito, considerato che l'articolo 1, comma 1, circoscrive la delega agli ordinamenti delle professioni indicate nel medesimo allegato, la formulazione potrebbe essere approfondita al fine di precisare la portata del richiamo agli enti previdenziali relativi alle ulteriori professioni, anche con riguardo agli effetti che l'esercizio della delega è destinato a produrre nei loro confronti;

la lettera *bb)*, numero 7), del medesimo comma 1, dell'articolo 2, demanda al Governo la definizione di un regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti coerente con quello previsto per i modelli societari adottati, mentre la successiva lettera *cc)* prevede l'applicazione alle medesime società dei regimi fiscali previsti per tali modelli societari, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; la formulazione delle due disposizioni potrebbe essere approfondita al fine di chiarirne il coordinamento e di delimitare con maggiore precisione l'ambito applicativo di ciascuno dei due criteri direttivi;

l'articolo 2, comma 2, stabilisce che le disposizioni attuative eventualmente previste dai decreti legislativi siano adottate mediante regolamenti dei consigli nazionali delle singole professioni ovvero mediante regolamenti governativi o ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1 (regolamenti di esecuzione), comma 2 (regolamenti di delegificazione) e comma 3 (regolamenti ministeriali) della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo le procedure richiamate dalla medesima disposizione; al riguardo, si segnala la necessità di approfondire la formulazione, al fine di precisare i presupposti per il ricorso ai diversi strumenti regolamentari, nonché i rispettivi ambiti di intervento, assicurando un più chiaro coordinamento con le specifiche previsioni dell'articolo 2, comma 1, che già demandano a regolamenti dei consigli nazionali la disciplina di determinate materie; si segnala, inoltre, la necessità di approfondire la formulazione della disposizione alla luce del citato articolo 17, comma 2, della legge 1988 n. 400 che, nel delineare la procedura di delegificazione, stabilisce che la legge debba indicare le norme vigenti da intendersi abrogate con l'entrata in vigore del regolamento delegato, oltre a determinare le norme generali regolatrici della materia;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 3, prevede che "gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari", mentre il precedente comma 2 stabilisce che "i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione"; al riguardo, in assenza di precisazioni sul fatto che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere solo successivamente all'acquisizione del parere del consiglio nazionale di ciascuna professione, si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il periodo successivo della medesima disposizione prevede, inoltre, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di trenta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

l'articolo 1, comma 4 prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione delle delega prevista al comma 1, possa adottare disposizioni integrative e correttive; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 16 settembre 2026 sul disegno di legge C. 2646); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

l'articolo 1, comma 5, stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1, fra le altre cose, rechino disposizioni di coordinamento anche attraverso l'eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata, sembrando fare riferimento alla produzione di testi unici compilativi e non al conferimento di un'ulteriore delega per la redazione di testi unici di riordino; la disposizione potrebbe, pertanto, essere approfondita, facendo espresso rinvio all'articolo 17-*bis* della legge 1988 n. 400, che disciplina espressamente la procedura per l'emanazione, da parte del Governo, di tale tipologia di testi unici;

il testo del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

sostituire all'articolo 1, comma 4, le parole: "dell'ultimo dei", con le seguenti: "di ciascuno dei";

precisare i presupposti e gli ambiti di intervento dei diversi strumenti regolamentari previsti all'articolo 2 comma 2, oltre a indicare, quando si intenda fare ricorso ai regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 1988, n. 400, le norme vigenti da intendersi abrogate con l'entrata in vigore del regolamento delegato e le norme generali regolatrici della materia;

formula altresì, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2, comma 1, lettera *q), bb),* numero 1), nonché i numeri 3), 4), 5) e 6), al fine di distinguere con maggiore chiarezza gli oggetti dell'intervento legislativo dai principi e criteri direttivi e di precisare le indicazioni sostanziali alle quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;

dell'articolo 2, comma 1, lettera *c),* numero 5), precisando la portata dell'espressione "tutti i professionisti" in relazione all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione;

dell'articolo 2, comma 1, lettera *l*), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di riordino e semplificazione normativa;

dell'articolo 2, comma 1, lettera *bb),* numero 7), chiarendo la portata del richiamo agli enti previdenziali relativi a professioni non contemplate nell'allegato A;

dell'articolo 2, comma 1, lettere *bb),* numero 7), e *cc),* assicurando un più chiaro coordinamento tra i criteri direttivi concernenti il regime fiscale delle società tra professionisti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 3, assicurando l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, nonché prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

dell'articolo 1, comma 5, facendo espresso rinvio all'articolo 17-*bis* della legge 1988 n. 400, che disciplina espressamente la procedura per l'emanazione, da parte del Governo, dei testi unici compilativi. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03 10

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03

Mercoledì 4 novembre 2026.

Il Comitato si è riunito dalle 19.10 alle 19.35.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano *(Seguito dell'esame e rinvio)* 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 8.45.

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'ulteriore seguito dell'esame di un'istanza trasmessa dalla Procura di Milano.

Al riguardo rammenta che, nella seduta dell'8 ottobre scorso, la Giunta – su proposta del relatore, collega Iaia – ha deliberato a maggioranza di svolgere un'ulteriore integrazione istruttoria e segnatamente di chiedere alla Procura di Milano di chiarire se dai dispositivi sottoposti a sequestro siano state estratte comunicazioni riferibili a deputati attualmente in carica, ancorché risalenti a un periodo antecedente all'inizio del mandato parlamentare.

Con una nota del 21 ottobre scorso, pervenuta alla Camera il 23 ottobre, la Procura ha risposto a tale richiesta, che naturalmente è a disposizione dei colleghi per la consultazione presso gli Uffici della Giunta.

Invita quindi il relatore ad illustrare i contenuti di tale risposta.

Dario IAIA, *relatore*, con riferimento al caso di specie, ritiene necessario tornare sulla questione che aveva già sottoposto all'attenzione della Giunta nella seduta del 16 settembre scorso e che ha successivamente dato luogo alla richiesta di chiarimenti da lei trasmessa alla Procura della Repubblica di Milano l'8 ottobre.

Dall'esame della documentazione inviata dalla Procura il 5 agosto e, in particolare, del verbale delle operazioni tecniche del 17 febbraio 2026, sembra emergere che – dopo aver cancellato le copie-forensi realizzate il 28 gennaio 2026 in cui erano state inizialmente memorizzate « per errore » tutte le comunicazioni digitali dei parlamentari segnalati dal dottor Sala – i periti informatici abbiano comunque riversato nella nuova copia-fine le comunicazioni relative ai medesimi deputati e senatori, limitatamente, però, a quelle intercorse anteriormente alla loro proclamazione alla carica parlamentare e, dunque, prima della fine di settembre o dell'inizio di ottobre del 2022.

Ricorda che su tale specifico passaggio aveva già prospettato alcune perplessità di

ordine costituzionale, che il più recente riscontro della Procura, a suo avviso, non consente ancora di considerare superate.

Nel sottolineare che uno dei principali dubbi riguarda l'ambito temporale di operatività della garanzia prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, reputa che uno degli aspetti che la Giunta è chiamata ad approfondire riguardi la necessità o meno di un'autorizzazione della Camera di appartenenza anche in relazione a comunicazioni scambiate prima dell'elezione, qualora il loro sequestro avvenga quando il soggetto ricopre già la carica di parlamentare.

Come anticipato nella sua relazione del 16 settembre scorso, sussistono, a suo giudizio, seri argomenti per ritenere che la sola anteriorità cronologica della comunicazione non sia decisiva per escludere l'operatività della prerogativa in questione. La guarentigia, infatti, non sembra posta a tutela di un determinato periodo storico della vita del parlamentare, bensì a presidio dell'attuale esercizio del mandato rispetto a determinati atti invasivi dell'autorità giudiziaria. Ciò che rileva, in questa prospettiva, è l'intrusione che si realizza nel momento in cui l'interessato svolge il mandato rappresentativo e la corrispondenza viene coattivamente acquisita da parte dell'autorità giudiziaria, non il momento remoto nel quale quella corrispondenza si è formata.

Tutto ciò premesso, evidenzia che, proprio per evitare di affrontare una questione costituzionale sulla base di un presupposto fattuale descritto solo dal verbale delle operazioni tecniche redatto dalla Polizia giudiziaria che la Giunta, nella seduta dell'8 ottobre scorso, ha ritenuto necessario rivolgere alla Procura una specifica richiesta di chiarimenti. Precisamente, si chiedeva all'autorità requirente se fossero state effettivamente estratte comunicazioni inviate o ricevute da deputati attualmente in carica e risalenti a un periodo precedente all'assunzione del mandato, in particolare anteriore all'ottobre 2022. In caso di risposta affermativa, si chiedeva inoltre di indicare quali deputati fossero interessati e a quali date risalissero le relative comunicazioni.

Come già specificato dal presidente, fa presente che a tale richiesta la Procura ha risposto con una nota del 21 ottobre scorso, pervenuta alla Camera il 23 ottobre.

Il riscontro contiene certamente una precisazione rilevante, ma non sembra, a suo avviso, esaurire la domanda formulata dalla Giunta. La Procura afferma infatti che l'Ufficio « non ha, allo stato, preso visione, né tantomeno acquisito al fascicolo delle indagini preliminari, alcuna comunicazione riferibile a persone di cui all'art. 68 Cost.. Si rimane peraltro in attesa di risposta in ordine alla richiesta di questa Procura datata 29 aprile 2026, atteso che il termine di decorso delle indagini non è sospeso ».

Con tale precisazione il pubblico ministero ribadisce di non aver preso conoscenza del contenuto delle comunicazioni e che queste ultime non sono state formalmente acquisite al fascicolo delle indagini. Tuttavia, segnala che il contenuto della risposta non corrisponde all'oggetto della richiesta della Giunta.

Ricorda, infatti, che la richiesta in questione riguardava un momento logicamente e tecnicamente anteriore: se le comunicazioni precedenti all'inizio del mandato fossero già state estratte, selezionate, copiate o comunque riversate nell'ambito delle operazioni informatiche compiute sui dispositivi sequestrati.

Fa presente che, come più volte emerso nell'ambito dei lavori della Giunta, occorre necessariamente tenere distinti tre momenti, che non possono essere considerati equivalenti, vale a dire: 1. l'estrazione tecnica del dato (e segnatamente delle comunicazioni digitali) dalla memoria del dispositivo; 2. la successiva presa visione del suo contenuto da parte dell'autorità o della polizia giudiziaria; 3. infine, l'acquisizione formale di quel dato al fascicolo delle indagini e quindi coinvolgimento nel sequestro.

Rispetto ai predetti tre momenti, osserva che la risposta della Procura si pronuncia espressamente sul secondo e sul terzo, non fornendo chiarimenti, invece, il

primo. Pertanto, in assenza di precisazioni al riguardo, reputa che occorra fare affidamento sul solo verbale delle operazioni tecniche del 17 febbraio, nel quale la PG attesta di aver estratto e riversato nella copia-fine la messaggistica dei parlamentari indicati dal dottor Sala, antecedente all'inizio del mandato.

Rileva come, accanto ai profili tecnici appena esaminati, la risposta della Procura lasci poi aperte almeno due questioni di carattere più propriamente giuridico-costituzionale di cui la Giunta ha discusso nelle precedenti sedute. Prima di formulare una definitiva proposta di deliberazione alla Giunta in una prossima seduta, ritiene opportuno ricordarle brevemente.

La prima riguarda la base normativa stessa della richiesta formulata dalla Procura. Sul punto, ricorda, infatti, che, come già emerso nelle precedenti sedute, gli inquirenti hanno chiesto alla Camera di essere autorizzati ad « accedere » e a « prendere visione » dell'eventuale corrispondenza parlamentare presente nel dispositivo sequestrato appartenente al terzo, escludendo espressamente di voler procedere, almeno per il momento, a un « sequestro ».

A tal proposito, tuttavia, ritiene opportuno ribadire che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 prevedono la necessità dell'autorizzazione della Camera competente solo in caso di richiesta di esecuzione di atti investigativi tipici, tra cui il « sequestro della corrispondenza » del parlamentare. Non delineano, invece, una distinta e autonoma fattispecie autorizzatoria avente ad oggetto la mera « consultazione » o « presa di visione » della medesima.

Osserva che tale aspetto assume particolare rilievo alla luce del « modulo procedurale » delineato dalla Corte costituzionale, dapprima con la sentenza n. 170 del 2023 (punto 5.1. in diritto) e, successivamente, con la sentenza n. 111 del 2026 (punto 24 in diritto).

Ricorda che, come più volte evidenziato in questa sede, tali pronunce delineano una procedura articolata essenzialmente in due fasi. In una prima fase, l'autorità giudiziaria può compiere una limitata attività di « riscontro », anche attraverso un « esame sommario », finalizzata ad accertare se determinati dati costituiscano effettivamente comunicazioni provenienti da un parlamentare o a lui dirette. Una volta accertata tale circostanza, si apre una seconda fase, cioè quella della estrazione dal dispositivo e quindi della lettura dei dati (e segnatamente della corrispondenza), che, però, è subordinata all'ottenimento della autorizzazione preventiva della Camera competente.

Ciò che appare difficilmente collocabile all'interno di questo schema è dunque l'introduzione di una terza fase autonoma: quella nella quale la Camera autorizzi preventivamente l'autorità giudiziaria alla semplice presa di visione di un insieme di dati, affinché quest'ultima possa soltanto in un momento successivo stabilire se vi siano effettivamente comunicazioni parlamentari, valutarne la rilevanza investigativa ed eventualmente presentare una seconda richiesta di autorizzazione finalizzata alla loro acquisizione e sequestro.

Evidenzia, inoltre, che, a suo avviso, la seconda questione cui prima faceva cenno è connessa alla prima.

La Procura afferma, infatti, di non avere verificato l'effettiva presenza, nei dispositivi sequestrati, di comunicazioni di o con parlamentari e di non avere neppure accertato la riconducibilità ai parlamentari medesimi delle utenze indicate dal dottor Sala, ritenendo che tale verifica possa essere compiuta soltanto attraverso l'esame concreto del materiale escluso.

Si pone, pertanto, a suo giudizio, una questione logicamente antecedente a quella relativa all'acquisizione della corrispondenza. Si domanda, infatti, quale sarebbe l'oggetto concreto sul quale la Camera sarebbe chiamata a deliberare laddove l'autorità giudiziaria, a differenza della Giunta, ritenga di non poter svolgere autonomamente alcuna verifica, neppure sommaria, circa l'effettiva riconducibilità delle comunicazioni a un parlamentare.

Rammenta, a tale riguardo, che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, infatti, non attribuisce alla Camera una competenza generale su qualunque dato

contenuto nel dispositivo di un soggetto che dichiari di avere intrattenuto rapporti con membri del Parlamento, ma le conferisce solo il potere di autorizzare, tra l'altro, il sequestro della « corrispondenza del parlamentare ». Coerentemente, le sentenze n. 170 del 2023 e n. 111 del 2026 collocano l'attivazione della garanzia costituzionale nel momento in cui, all'esito di un sommario esame, sia stato riscontrato che si è in presenza di messaggi del parlamentare o a lui diretti.

A suo avviso, ne consegue che quando la Camera viene investita della richiesta, deve potersi ritenere, con un ragionevole grado di certezza, che il materiale cui essa si riferisce abbia effettivamente natura di « corrispondenza parlamentare ». In caso contrario, l'organo parlamentare sarebbe chiamato a pronunciarsi su un insieme indeterminato di dati, senza poter stabilire se essi ricadano nella sfera costituzionalmente protetta oppure consistano in comunicazioni tra soggetti estranei al Parlamento nelle quali compaiano incidentalmente un nominativo o un numero telefonico indicato dal proprietario del dispositivo.

In conclusione, segnala che, sulla base di quanto appreso da contatti informali con il relatore della medesima questione presso l'omologa Giunta del Senato, l'esame presso l'altro ramo del Parlamento dovrebbe riprendere il prossimo 11 novembre e, con ogni probabilità, concludersi in Giunta tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.

Si riserva pertanto di sottoporre alla Giunta una proposta definitiva in una prossima seduta.

Devis DORI, *presidente*, nel confermare quanto illustrato dal relatore circa la tempistica dell'esame della medesima questione presso l'omologa Giunta del Senato, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della richiesta ad una successiva seduta che potrà avere luogo anche nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3ª (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Coordinatore della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, Fabrizio Saggio, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026, trasmessa ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 (Doc. CCXXXIII, n. 3) 15

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente della 3ª Commissione del Senato della Repubblica, Maurizio GASPARRI.

Audizione informale del Coordinatore della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, Fabrizio Saggio, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026, trasmessa ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 (Doc. CCXXXIII, n. 3).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud 16

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 4 novembre 2026.

Incontro con l'Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.30 alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 167/2026: Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ». C. 3119 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 17

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 167/2026: Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ».
C. 3119 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente,* non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea da lunedì 9 novembre e che, pertanto, le Commissioni dovrebbero concludere l'esame in sede referente nella giornata odierna.

Ricorda altresì che nella seduta del 21 ottobre scorso sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative.

Avverte che, alla scadenza del relativo termine, sono state presentate richieste di riesame delle inammissibilità di alcune proposte emendative e che le Presidenze ritengono di dover confermare il giudizio di inammissibilità di tali proposte.

Invita dunque i relatori, deputati Pizzimenti e Raimondo, a formulare i pareri relativi alle proposte emendative presentate.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore per la IX Commissione,* anche a nome del relatore per la VIII Commissione, deputato Pizzimenti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesca GHIRRA (AVS) interviene sull'emendamento Bonelli 1.1, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Iaria 1.3, dicendosi contraria al metodo seguito dal Governo di disporre il 28 settembre 2026 il differimento delle limitazioni alla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel

appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 », che sarebbero divenute operative il successivo 1° ottobre 2026, a scadenza ormai prossima. Ricorda che sulla qualità dell'aria si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, accertando la violazione dei relativi limiti da parte dell'Italia, senza che nelle regioni interessate sia stato dato seguito a tale accertamento. Pur essendo consapevole delle difficoltà di attuazione della misura, si dichiara sorpresa per il fatto che il Governo si sia limitato a disporre la proroga senza proporre al contempo misure di sostegno per la sostituzione dei veicoli che non potranno più circolare dal prossimo anno. Preannuncia che gli altri emendamenti presentati mirano a contenere i danni del provvedimento.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.3, identico all'emendamento Bonelli 1.1, contesta al Governo di non aver proposto nei quattro anni trascorsi nessuna soluzione al problema dei veicoli « EURO 5 »; si tratta infatti di un problema politico, ambientale, sanitario ed economico. Insiste sottolineando che non sono state valutate proposte, non ideologiche, finalizzate alla creazione di un nuovo mercato italiano dell'automobile, neanche di fronte all'invasione di campo da parte della Cina; non sono state implementate le possibilità di sostituzione del parco veicolare o di introduzione di agevolazioni fiscali. Aggiunge che, nonostante risulti acquisito che l'auto elettrica rappresenti la soluzione più efficiente dal punto di vista economico ed ambientale, il Governo sta promuovendo il biocarburante, che invece non risulta efficace per via del particolato che comunque emette nell'atmosfera, ancorché in misura inferiore rispetto al diesel.

Conclude quindi ribadendo che il Governo non ha fatto nulla nei quattro anni a disposizione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bonelli 1.1 e Iaria 1.3, nonché l'emendamento Ilaria Fontana 1.4.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra la finalità dell'emendamento Bonelli 1.5, di cui è cofirmataria, di contenere le ripercussioni negative del differimento disposto sulle città, prevedendo che la proroga non si applichi nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti. È infatti necessario tenere in debita considerazione sia i problemi economici che le esigenze di salute.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.5.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.6, di cui è cofirmataria, evidenzia come la proposta costituisca una modifica di buon senso, ritenendo necessario che la proroga in discussione sia anche l'ultima. Sottolinea, infatti, l'esigenza di fornire rassicurazioni circa la prospettiva delle politiche che il Governo intende attuare sulla questione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonelli 1.6 e 1.7.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ferrari 1.8, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, ponendo in particolare l'attenzione su un aspetto che, a suo avviso, il provvedimento in esame non affronta, ossia l'individuazione dei soggetti chiamati a verificare l'effettiva efficacia delle misure alternative al blocco dei veicoli diesel EURO 5.

Ricorda, infatti, che il provvedimento, nel prorogare di un anno l'entrata in vigore della misura, lascia ferma la possibilità per le regioni di adottare misure compensative alternative, senza tuttavia chiarire quali controlli siano previsti sulla loro attuazione e sui risultati conseguiti.

Evidenzia, pertanto, che la proposta intende garantire scadenze certe e conseguenze chiare, prevedendo la trasmissione di un'apposita relazione sulle misure adottate, sulla riduzione delle emissioni attesa e sui dati di monitoraggio disponibili. Nel fare presente che, in caso di scostamento dagli obiettivi, si prevede un termine di

trenta giorni per l'adozione di misure integrative regionali, evidenzia che, nel caso in cui lo scostamento persista, si applicherebbe la limitazione strutturale prevista dal provvedimento. Sottolinea che tale meccanismo consentirebbe, nell'eventualità in cui le misure compensative alternative si rivelassero insufficienti, di adottare tempestivamente i necessari interventi correttivi, senza dover attendere un ulteriore anno.

Conclude rilevando che la proposta non comporta oneri economici né limita la libertà decisionale delle regioni, consentendo tuttavia di garantire risultati verificabili ai cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferrari 1.8, Santillo 1.9 e Bonelli 1.10.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.11, sottolinea la necessità di prevedere un meccanismo che consenta di verificare l'efficacia delle misure compensative alternative che le regioni possono adottare nei rispettivi territori.

Evidenzia, pertanto, che la proposta emendativa interviene in tal senso, prevedendo la pubblicazione, da parte delle regioni, dei dati relativi al monitoraggio delle misure adottate, al fine di verificare se le stesse abbiano effettivamente determinato una riduzione delle emissioni.

Si interroga, quindi, sulle ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo, considerato che si tratta della pubblicazione di dati che dovrebbero già essere nella disponibilità delle regioni e che consentirebbe di garantire ai cittadini una maggiore trasparenza.

Invita, pertanto, il Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sul punto, valutando eventualmente l'accantonamento della proposta emendativa in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, prende atto della contrarietà dei relatori e del rappresentante del Governo all'accantonamento dell'emendamento Santillo 1.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Santillo 1.11, L'Abbate 1.12, Bonelli 1.13, Ilaria Fontana 1.14 e Simiani 1.16.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.17, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, volte a prevedere la trasmissione alle Camere di una relazione periodica sullo stato di attuazione delle misure concernenti la circolazione dei veicoli *diesel* Euro 5. Esprime perplessità per il sistematico parere contrario espresso dai relatori e dal Governo su proposte emendative di analogo tenore, evidenziando come tale adempimento consentirebbe alle Commissioni competenti in materia di trasporti e ambiente di monitorare l'attuazione delle misure adottate e di valutarne gli effetti sotto il profilo ambientale. Ritenendo pertanto incomprensibili le ragioni di tale contrarietà, rivolge al sottosegretario Ferrante una richiesta di chiarimenti al riguardo.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Morfino 1.17, di cui è cofirmatario, sottolinea come la proposta emendativa non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e sia volta a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità dei dati relativi agli effetti delle misure adottate. Osserva, infatti, che i dati attualmente disponibili risultano frammentati e disomogenei, anche in ragione delle diverse modalità di raccolta adottate dalle regioni della Pianura Padana, rendendo difficoltosa un'analisi complessiva e scientificamente attendibile.

Ritiene pertanto necessario promuovere una raccolta centralizzata e omogenea delle informazioni, anche attraverso un'apposita struttura, al fine di fornire ai decisori politici strumenti oggettivi per valutare l'efficacia delle politiche ambientali. Sottolinea, inoltre, come una rilevazione sistematica dei dati consentirebbe di monitorare nel medio e lungo periodo l'impatto delle politiche ambientali adottate dai diversi Governi, valutandone l'effettiva efficacia sulla base di elementi oggettivi. Richiama, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni del Presidente della regione Piemonte, che avrebbe riconosciuto il contributo degli in-

terventi incentivati attraverso il cosiddetto « superbonus » alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Morfino 1.17.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.19, ne illustra le finalità, volte a prevedere lo stanziamento di risorse per il triennio 2027-2029 destinate al finanziamento di progetti di mobilità sostenibile promossi dagli enti locali e dalle città metropolitane. Evidenzia come la proposta sia volta ad affiancare alle restrizioni alla circolazione dei veicoli *diesel* Euro 5 misure alternative in materia di mobilità, consentendo agli enti locali di realizzare investimenti di carattere strutturale. Sottolinea, pertanto, l'esigenza che il provvedimento in esame non si limiti a disciplinare i divieti di circolazione, ma rappresenti anche un'occasione per promuovere e rafforzare le politiche di mobilità sostenibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Curti 1.19.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.20, ne richiama le finalità, volte a ripristinare la precedente dotazione del Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento per il miglioramento della qualità dell'aria nella Pianura Padana. Evidenzia come il differimento delle limitazioni alla circolazione dei veicoli *diesel* Euro 5, accompagnato dalla riduzione delle risorse destinate al miglioramento della qualità dell'aria, rischi di aggravare le criticità ambientali del bacino padano, caratterizzato da una particolare conformazione geografica che favorisce il ristagno degli inquinanti. Ricorda, al riguardo, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per il reiterato superamento dei limiti relativi alle concentrazioni di particolato PM10 e biossido di azoto, nonché i più stringenti valori limite previsti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria a decorrere dal 2030.

Sottolinea, pertanto, la necessità di ripristinare le risorse precedentemente stanziate, per un importo complessivo di circa 239 milioni di euro nel triennio, al fine di consentire alle regioni interessate di adottare interventi efficaci per il miglioramento della qualità dell'aria. Osserva, infatti, come la possibilità riconosciuta alle regioni di introdurre misure compensative in alternativa alle limitazioni della circolazione debba essere accompagnata dalla disponibilità delle risorse necessarie alla loro attuazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Evi 1.20.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.26, ne illustra le finalità, volte a sostenere i comuni e gli enti locali nell'affrontare le criticità del trasporto pubblico locale e le conseguenze derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, prevedendo misure di sostegno in favore delle famiglie, con particolare riferimento a quelle con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro. Evidenzia come la proposta preveda uno stanziamento di risorse che reputa sostenibile e necessario, anche alla luce delle difficoltà che già interessano il settore del trasporto pubblico locale, aggravate dalla carenza di finanziamenti e dal mancato adeguamento del relativo Fondo nazionale. Ritiene, pertanto, che la misura risponda a un'esigenza di equità sociale e di sostegno ai territori, favorendo il ricorso al trasporto pubblico quale alternativa alla mobilità privata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ghio 1.26.

Antonio FERRARA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.03, ne richiama le finalità, volte a rafforzare il monitoraggio degli effetti delle misure adottate dalle regioni in alternativa alle limitazioni alla circolazione dei veicoli *diesel* Euro 5 nel bacino padano. Osserva come il differimento di un anno delle predette limitazioni, pur rispondendo alle esigenze delle

famiglie e delle attività economiche, debba essere accompagnato da strumenti idonei a verificare l'effettivo miglioramento della qualità dell'aria e l'equivalenza, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, delle misure alternative adottate dalle regioni.

Evidenzia, pertanto, che la proposta prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, destinato a finanziare attività straordinarie di monitoraggio da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali e le autorità sanitarie territoriali. Precisa che la durata triennale del finanziamento consentirebbe di valutare gli effetti delle misure adottate anche successivamente alla scadenza della proroga, individuando eventuali criticità e la necessità di interventi correttivi. Fa presente, inoltre, che il riparto delle risorse sarebbe demandato a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, mentre alla copertura finanziaria si provvederebbe mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Sottolinea, infine, come la proposta consentirebbe di fornire ai cittadini e alle istituzioni elementi oggettivi per valutare l'efficacia degli interventi adottati, auspicando pertanto che i relatori e il Governo vogliano riconsiderare il parere contrario espresso.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.03.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione, nonché i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Fa presente che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Pizzimenti e Raimondo, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Emendamenti C. 3106-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 22

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 23

Attribuzione alla regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 3161 Governo.

Attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 3162 Governo.

Attribuzione alla regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 3163 Governo.

Attribuzione alla regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 3164 Governo *(Esame congiunto e rinvio)* 23

Sui lavori della Commissione 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Emendamenti C. 3106-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3106-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 162 del 2026, recante « Disposizioni urgenti per il sostegno eco-

nomico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale ».

Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

La Commissione approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Forza Italia, entra a far parte della Commissione il deputato Enrico Costa. Comunica altresì che, per il Gruppo Misto, il deputato Fabrizio Sala ha cessato di far parte della Commissione, nella quale sostituiva il deputato Barelli, facente parte del Governo.

Attribuzione alla regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 3161 Governo.

Attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 3162 Governo.

Attribuzione alla regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 3163 Governo.

Attribuzione alla regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 3164 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda, preliminarmente, che nella seduta pomeridiana di ieri l'Assemblea, facendo seguito alla richiesta avanzata dal Governo di fissare le date di deliberazione finale della Camera sui disegni di legge in questione, ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento, in quanto provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, ha proceduto alle relative deliberazioni sulla base delle proposte formulate dal Presidente della Camera tenuto conto degli orientamenti prevalenti, non essendosi registrato un accordo unanime in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo.

In particolare, fa presente che l'Assemblea ha deliberato di fissare per mercoledì 20 gennaio 2027 la conclusione della discussione in Assemblea del disegno di legge C. 3164 (Veneto), per giovedì 21 gennaio 2027 la conclusione della discussione del disegno di legge C. 3161 (Liguria), per mercoledì 27 gennaio 2027 la conclusione della discussione del disegno di legge C. 3162 (Lombardia) e per giovedì 28 gennaio 2027 la conclusione della discussione del disegno di legge C. 3163 (Piemonte).

Avverte, quindi, che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione dei provvedimenti e all'avvio della discussione.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, intervenendo anche a nome dei deputati Alessandro Colucci, relatore del disegno di legge C. 3161, Paolo Emilio Russo, relatore del disegno di legge C. 3163, e Urzì, relatore del disegno di legge C. 3164, ricorda pre-

liminarmente che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata e sentiti gli enti locali, possano essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (cosiddetti « autonomia differenziata » o « regionalismo differenziato »).

Tali forme e condizioni particolari di autonomia possono concernere tutte le materie di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e tre materie di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera *l)*); norme generali sull'istruzione (lettera *n)*); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera *s)*).

La legge dello Stato adottata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata.

L'attribuzione di tali forme e condizioni particolari di autonomia dovrà comunque avvenire nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali (cosiddetto « federalismo fiscale »).

Segnala, quindi, che l'esame dei disegni di legge cui è chiamata in questa fase la Commissione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 86 del 2024.

La legge n. 86 del 2024 reca, infatti, le disposizioni per l'attuazione del richiamato articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Ricorda, a tal proposito, che sulla legge è successivamente intervenuta la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della stessa.

In particolare, l'articolo 2 della citata legge definisce la procedura per l'adozione delle intese. In particolare, l'atto di iniziativa è deliberato dalla regione, secondo le forme previste dalla propria autonomia statutaria sentiti gli enti locali, ed è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest'ultimo acquisisce il parere dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni e, decorso il termine, avvia comunque il negoziato per la stipula dell'intesa. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa le Camere sull'avvio del negoziato.

Lo schema di intesa preliminare è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; alla riunione partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Lo schema di intesa preliminare è quindi trasmesso alla Conferenza unificata, che si esprime entro sessanta giorni.

Decorso tale termine, lo schema di intesa preliminare è trasmesso « alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessato ». Nel caso di specie, gli schemi di intesa preliminare relativi all'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono stati trasmessi alle Camere il 17 aprile 2026.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari e comunque decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Se il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene di non conformarsi, integralmente o parzialmente, agli atti di indirizzo parlamentari riferisce sul punto alle Camere con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione.

Lo schema di intesa definitivo è quindi trasmesso alla regione interessata, che lo approva secondo le modalità previste dalla propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali interessati. Entro i quarantacinque giorni successivi lo schema di intesa definitivo, corredato da relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio

dei ministri. Il Consiglio dei ministri delibera, quindi, un disegno di legge al quale è allegata l'intesa definitiva; alla riunione partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata. L'intesa definitiva è sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale interessata.

Successivamente, il disegno di legge – cui è allegata l'intesa – è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che configura quella in questione come una legge rinforzata, prescrivendo che ciascuna Camera la approvi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Ricorda, in proposito, che la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale ha chiarito che l'ultimo periodo dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – secondo cui « la legge [di differenziazione] è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata » – va inteso nel senso di non prevedere una legge di mera approvazione dell'intesa da parte del Parlamento, giacché, in caso contrario, oltre a determinarsi un irrigidimento del procedimento di differenziazione (che potrebbe chiudersi solo con l'approvazione o la bocciatura dell'intesa), si svuoterebbe il ruolo delle Camere. Come la Corte stessa ha rilevato, la legge di differenziazione è, infatti, abilitata a derogare al riparto costituzionale di competenza, privando le Camere del loro ordinario potere legislativo, con riferimento a una determinata regione e a determinate funzioni. Inoltre, la stessa legge è deputata a disciplinare il finanziamento delle funzioni trasferite, incidendo quindi sul cuore delle competenze parlamentari, cioè sulla gestione delle risorse pubbliche.

Per tali ragioni, sebbene la lettera dell'ultimo periodo dell'articolo 116, terzo comma, non sia univoca, la *ratio* di tale disposizione, inserita nel sistema costituzionale, conduce ad escludere che essa intenda attribuire alle Camere un potere di mera approvazione o rifiuto dell'intesa (« prendere o lasciare »), precludendo la possibilità di introdurre emendamenti. Naturalmente – ha aggiunto la Corte – essendo la legge di differenziazione caratterizzata da una « condizionalità » derivante dall'intesa, qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all'accordo concluso, esso dovrebbe essere rinegoziato tra il Governo e la regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura.

L'articolo 7 della legge n. 86 del 2024 stabilisce che le intese devono anche indicare la loro durata, che non può comunque essere superiore a dieci anni. Alla scadenza del termine, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza. Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. È, altresì, stabilito che, con le stesse modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi regolamenti. Ciascuna intesa può, inoltre, prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. Peraltro, la cessazione dell'intesa può in ogni caso essere deliberata – sempre con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta – in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla regione, dell'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP).

Anche al fine di sottolineare il pieno coinvolgimento del Parlamento, contrariamente a quanto affermato da alcuni deputati di opposizione nel corso della discussione tenutasi nella seduta pomeridiana

dell'Assemblea nella giornata di ieri in sede di deliberazione in ordine ai termini per la conclusione della discussione in Assemblea dei disegni di legge in esame, ricostruisce brevemente l'*iter* che ha condotto alla presentazione degli stessi.

A questo riguardo, ricorda che nella riunione del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2024 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato l'avvenuta trasmissione al Governo della richiesta di avvio del negoziato sulle intese da parte delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Il Ministro ha, inoltre, informato la Conferenza Stato-regioni, la quale ne ha preso atto nella seduta del 12 settembre 2024, e le Camere, con nota trasmessa in data 25 settembre 2024.

I negoziati sono stati quindi avviati il 3 ottobre 2024 e gli schemi di intesa preliminare – l'uno riguardante le materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e l'altro riguardante la « tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica » – sono stati approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 febbraio 2026 e trasmessi alle Camere il 17 aprile 2026.

A tale proposito, evidenzia che le materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » rientrano nelle cosiddette « materie no-LEP », ovvero materie in cui l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La « tutela della salute » rientra, invece, tra le cosiddette « materie LEP », ovvero quelle per le quali il trasferimento di competenze potrà avvenire solo subordinatamente all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La legge n. 86 del 2024 richiede, infatti, all'articolo 4, che il trasferimento ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP sia effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.

Quanto all'esame parlamentare degli schemi di intesa preliminare, svolto inizialmente nelle Commissioni di merito e poi in Assemblea, sia alla Camera sia al Senato, ricorda che esso ha visto la trasmissione, da parte del Governo, di due schemi di intesa preliminare per ciascuna delle quattro regioni interessate: da un lato, uno schema di intesa relativo all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie « no-LEP » « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa »; dall'altro, uno schema di intesa relativo, invece, alla materia LEP « tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica ».

L'esame parlamentare degli schemi di intesa preliminare è stato avviato, in Commissione Affari costituzionali, in data 12 maggio 2026 e ha visto lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni di docenti di diritto costituzionale ed esperti nella materia regionale, oltre che – come prescritto dalla legge n. 86 del 2024 – dei Presidenti delle Giunte delle regioni interessate. A seguito dell'approvazione di una relazione per l'Assemblea lo scorso 16 luglio, quest'ultima ha approvato, nelle sedute del 21 e del 22 luglio, atti di indirizzo distinti per singola regione e recanti un contenuto identico. Contestualmente, il Senato ha approvato a sua volta atti di indirizzo di identico contenuto nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2026. Rileva, a tal riguardo, che gli impegni contenuti nei predetti atti di indirizzo sono stati recepiti nelle intese definitive, all'esito dell'ulteriore negoziato promosso dal Governo con le regioni interessate.

All'esito di tale negoziato, il 30 luglio 2026 gli schemi di intesa definitivi sono stati trasmessi alle regioni che, anzitutto, li hanno sottoposti, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, alla valutazione degli enti locali, registrando il parere favorevole, a maggioranza, dei rispettivi Consigli delle autonomie locali. Gli schemi sono stati quindi approvati, per

quanto concerne le regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte, con distinte deliberazioni dei relativi Consigli regionali, rispettivamente nelle date del 3, 9, 10 e 22 settembre 2026.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 13 ottobre 2026, ha quindi approvato, in via definitiva, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, gli schemi di intesa, che sono stati contestualmente sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Nella medesima seduta il Consiglio dei ministri ha, altresì, deliberato i disegni di legge in esame – ai quali sono state allegate le intese definitive, l'una relativa alle materie « no-LEP » « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » e l'altra relativa alla materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica » – che sono stati trasmessi alla Camera in data 22 ottobre 2026.

Venendo, quindi, alla illustrazione puntuale del contenuto degli identici disegni di legge in esame, essi constano di 2 articoli e di 2 allegati, recanti questi ultimi i testi delle intese.

L'articolo 1 prevede l'attribuzione alla regione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e sulla base di quanto previsto dalla legge n. 86 del 2024, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dalle intese di cui agli allegati 1 e 2 ai disegni di legge.

L'articolo 2 reca le disposizioni finali. In particolare, il comma 1 richiama il principio di leale collaborazione che deve informare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte in sede di attuazione delle intese allegate ai presenti disegni di legge. In base al comma 2, la legge potrà essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Passando all'esame del contenuto degli allegati, fa presente che l'Allegato 1 riguarda le materie « professioni », « protezione civile » e « previdenza complementare e integrativa ».

Nel dettaglio, l'articolo 1, che integra l'intero contenuto del Titolo I (Disposizioni generali), individua l'oggetto e il contenuto dell'attribuzione regionale di ulteriori forme di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli enti, nonché dei principi posti dagli articoli 3 (principio di uguaglianza), 5 (unità e indivisibilità della Repubblica e riconoscimento e promozione delle autonomie locali), 81 (equilibrio del bilancio dello Stato), 117 (riparto di competenze tra Stato e Regioni), 118 (principio di sussidiarietà e attribuzione delle funzioni amministrative), 119 (autonomia finanziaria degli enti territoriali) e 120 (divieto di ostacolare la libera circolazione tra le Regioni e potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni) della Costituzione. Come anticipato, le materie oggetto delle intese rientrano nelle cd. « materie no-LEP ». In base alla legge n. 86 del 2024, dunque, le competenze riferite a tali specifiche materie possono essere oggetto di trasferimento senza previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Per quanto riguarda il Titolo II (Attribuzione di funzioni), segnala che l'articolo 2, che apre il Capo I sulla protezione civile, autorizza il Presidente della Regione, in caso di eventi calamitosi di rilevanza regionale, a emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga, fatte salve specifiche eccezioni, alla vigente normativa statale, nel rispetto di determinati limiti sostanziali (tra cui l'imprescindibile rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea) e procedurali. Sul piano procedurale, in particolare, le ordinanze, oltre a dover essere specificamente motivate, anche con riferimento alle disposizioni che si intendono derogare, sono soggette ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, che ne stabilisce durata (che non può andare oltre lo stato di emergenza e, in ogni caso, ai due anni dalla deliberazione dello stesso) e ampiezza e può, peraltro, disporne la revoca. È prevista, inoltre, al ricorrere di gravi e comprovate ragioni d'urgenza, una procedura speciale che consente al Presidente della Regione l'emana-

zione dell'ordinanza regionale senza la previa autorizzazione statale, differendo quest'ultima a un momento successivo, la quale potrà se del caso determinare la cessazione di ulteriori effetti data della deliberazione negativa, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati *medio tempore*. Tali ordinanze possono poi autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse per l'attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell'emergenza. È previsto, infine, che una direttiva del Presidente del Consiglio provvederà a definire i tempi e le procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale e a definire le linee guida non vincolanti finalizzate all'individuazione delle disposizioni statali di prassi derogabili dalla Regione in regime di emergenza.

L'articolo 3 dispone che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della regione, il Commissario delegato di protezione civile è individuato nel Presidente della regione o, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Viene inoltre precisato che a tale Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4 disciplina l'attribuzione alla Regione di potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, individuando al comma 1 le funzioni oggetto di attribuzione, relative al reclutamento – con possibilità di attivare procedure d'urgenza per assunzioni a tempo determinato – alla valorizzazione del personale – con possibilità di istituire apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato – e alla formazione degli operatori. Il comma 2 stabilisce che l'esercizio delle funzioni avvenga nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 5 estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 138 del codice della strada, che disciplina il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espressamente equiparati, prevedendo modalità peculiari in materia di immatricolazione, documenti di circolazione, abilitazione alla guida e impiego dei mezzi per finalità istituzionali.

In continuità con quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024, l'articolo 6 reca una disposizione transitoria con la quale si prevede che l'ordinanza regionale di protezione civile non può derogare a norme statali concernenti funzioni afferenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, se in tale materia non sono stati previamente determinati i LEP.

L'esame del contenuto del Capo II, concernente la materia « professioni » – che ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente – deve anzitutto dare conto delle relazioni di sussidiarietà delle varie regioni. Partendo dalla Regione Liguria, si segnala che la relativa relazione, per giustificare la richiesta di maggiore autonomia, fa leva sulla conformazione morfologica del territorio, sulla compresenza di un'industria pesante tradizionale e di settori marittimi, sulla necessità di valorizzare l'artigianato locale, il turismo culturale ed esperienziale, l'occupazione giovanile e femminile e la cosiddetta *Blue Economy*.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, invece, la relazione fa leva sul peso demografico, sulla dinamicità del tessuto delle piccole e medie imprese e sulla necessità di agevolare la competitività dei settori ad alto tasso di innovazione tecnologica – come quelli legati alla transizione ambientale e digitale –, nonché sulla valorizzazione delle professioni della montagna.

Il Piemonte, invece, nella sua relazione fa leva sulla necessità di supportare la transizione e la riconversione del sistema produttivo verso la sostenibilità, di mitigare

le disparità retributive e di accesso alle professioni, e di focalizzare l'attenzione sulla formazione di nuove competenze e figure professionali, anche trasversali, essenziali per la produzione di nuovi beni e servizi.

Infine, per quanto concerne il Veneto, la relazione si focalizza sui dati del comparto turistico e sull'evoluzione del settore agricolo verso pratiche sostenibili. La Regione mira infatti a colmare un vuoto legislativo che interessa oltre 15.000 operatori, allo scopo di regolamentare attività legate al territorio. Tra le professioni citate figurano operatori nel turismo rurale, guide ambientali, operatori termali, promotori enogastronomici, esperti di turismo esperienziale e artigiani della tradizione, nonché figure legate all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alle discipline olistiche e naturopatiche.

Fa presente, quindi, che l'articolo 7, comma 1, attribuisce alla Regione funzioni normative e amministrative finalizzate alla disciplina delle professioni di rilievo regionale, ad esclusione (comma 2) delle professioni ordinistiche e delle professioni sanitarie e le relative attività tipiche. Il comma 3 introduce la nozione di « professione di rilievo regionale », individuando tre requisiti cumulativi che devono sussistere congiuntamente, che si sostanziano nella condizione che si tratti di un'attività economica diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione, esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e riguardante attività che presentano un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione e della relativa economia, e che richiedono, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale. Il comma 4 subordina l'esercizio delle professioni di rilievo regionale all'iscrizione in un apposito elenco istituito dalla Regione, mentre il comma 5 individua i limiti che la Regione deve rispettare nel disciplinare le professioni di rilievo regionale, stabilendo che il loro esercizio non può essere subordinato a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza, che non può essere impedito o reso più gravoso l'esercizio di dette professioni per i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera e che la disciplina regionale non può avere ad oggetto attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato. Il comma 6, infine, disciplina il caso specifico dell'iscrizione nell'elenco regionale di soggetti che esercitano in maniera stabile nel territorio di un'altra regione la professione regionale disciplinata ai sensi del comma 1, ovvero una professione ad essa affine, in conformità alla normativa statale o regionale, stabilendo che per tali soggetti la Regione è tenuta ad accertare il possesso dei requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 3.

Per via della necessità di garantire un'adeguata risposta alla complessità economica e territoriale della regione, l'articolo 8 attribuisce alle Regioni la qualifica di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali estere, sia per i cittadini europei ed equiparati, sia per quelli provenienti da Paesi terzi, previa eventuale integrazione della formazione.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'esercizio delle funzioni normative e amministrative attribuite alla Regione in materia di professioni di rilievo regionale, di cui al Titolo II, Capo II, delle intese.

Passando alle disposizioni del Capo III, fa presente che l'articolo 10 trasferisce alla Regione specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in particolare della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo 5 dicembre 2025, n. 252, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 dispone che la Regione promuova forme di

previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, mentre la lettera *b)* prevede che la Regione disciplini esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale. Il comma 2 prevede, poi, che, in relazione a tali funzioni, alla Regione spetti la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale, con riferimento al personale dipendente dalla Regione medesima, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale.

Con riguardo alle disposizioni del Titolo III, che si compone degli articoli da 11 a 13 e reca disposizioni comuni, evidenzia che l'articolo 11 istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi delle intese in esame, la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali in conformità alle previsioni di cui all'articolo 5 della legge n. 86 del 2024, che ne disciplina la composizione.

L'articolo 12 prevede che la citata Commissione paritetica provveda annualmente alle verifiche circa gli oneri finanziari derivanti dall'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nonché alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intesa, dalla quale non devono discendere, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Venendo alle disposizioni finali contenute nel Titolo IV, rileva che l'articolo 14, comma 1, fissa in dieci anni la durata dell'intesa, mentre il comma 2 ne disciplina il rinnovo tacito alla scadenza del decennio, per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza. Sottolinea che il riferimento al permanere delle « condizioni richieste » – ossia delle condizioni che hanno consentito l'originaria sottoscrizione dell'intesa – non presente negli schemi di intese preliminari esaminati dalle Camere, è stato inserito nel testo dell'intesa definitiva in recepimento di uno specifico indirizzo contenuto nelle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati il 21 e 22 luglio 2026 (lettera *c)* del dispositivo).

L'articolo 15, infine, prescrive che all'intesa sia allegato l'elenco di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024, ai sensi del quale l'intesa individua, in apposito allegato, le disposizioni di legge statali che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore della legge regionale attuativa dell'intesa medesima. Segnala che, come precisato nella relazione illustrativa dei disegni di legge, la cessazione di efficacia di tali disposizioni è limitata al periodo di vigenza dell'intesa; al venir meno di questa, esse riprendono vigore. Ricorda, inoltre, che le Camere, negli atti di indirizzo parlamentari, hanno impegnato il Governo a procedere all'individuazione, ove esistenti, delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, ai fini dell'inserimento in apposito allegato allo schema di intesa definitiva, come previsto dal citato articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024.

In particolare, si tratta delle seguenti disposizioni: con riguardo al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, sono oggetto di abrogazione l'articolo 25, commi 7 – nella parte in cui, a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione, consente di individuare il commissario delegato in un soggetto diverso dal Presidente della regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, da altra persona indicata dal medesimo Presidente – e 11 – nella parte in cui, in relazione alle emergenze di esclusiva rilevanza regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, consente di derogare esclusi-

vamente a disposizioni legislative regionali vigenti – e l'articolo 27, nella parte in cui prevede l'apertura di contabilità speciali esclusivamente in riferimento alle emergenze di rilievo nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*; con riguardo al testo unico in materia di pubblico impiego, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2001, da un lato, limitatamente alle specifiche fattispecie previste dall'articolo 4 dell'intesa, gli articoli 35, comma 4, e 40, comma 2, e, dall'altro lato, con riguardo alla materia « previdenza complementare e integrativa », gli articoli 40 e 46, nella parte in cui, con riferimento al personale dipendente della Regione, degli enti locali del territorio regionale e del Sistema sanitario regionale, non riconoscono alla Regione medesima la rappresentanza negoziale per la stipula di contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale; limitatamente alle specifiche fattispecie previste dall'articolo 4 dell'intesa, l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, l'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006, e l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, concernenti i limiti assunzionali e di spesa previsti dalla legislazione statale vigente; con riguardo al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'articolo 138, commi 11 – nella parte in cui non include la Protezione civile della Regione tra le istituzioni alle quali si applicano le disposizioni su veicoli e conducenti delle Forze armate – e 11-*bis* – nella parte in cui non include i veicoli della Protezione civile della regione tra quelli che possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del medesimo decreto legislativo; con riguardo alla materia « professioni », l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2006, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa regionale possa essere esercitata esclusivamente sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

Passando all'illustrazione dei contenuti dell'allegato 2, fa presente che esso reca il testo dell'intesa definitiva concernente l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, della Costituzione, nella materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica ».

L'articolo 1 reca l'oggetto e il contenuto dell'intesa. In particolare, l'intesa ha ad oggetto l'attribuzione – ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica », nel rispetto del principio di leale collaborazione, nonché dei principi posti dagli articoli 3 (principio di uguaglianza), 5 (unità e indivisibilità della Repubblica e riconoscimento e promozione delle autonomie locali), 81 (equilibrio del bilancio dello Stato), 117 (riparto di competenze tra Stato e Regioni), 118 (principio di sussidiarietà e attribuzione delle funzioni amministrative), 119 (autonomia finanziaria degli enti territoriali) e 120 (divieto di ostacolare la libera circolazione tra le Regioni e potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni) della Costituzione.

Rileva, a tal riguardo, che il testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione non richiama un'unica materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica » bensì due distinte materie: « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

La tutela della salute rientra, nell'impianto delineato dalla legge n. 86 del 2024, tra le cosiddette « materie LEP », per le quali il trasferimento di competenze potrà avvenire solo subordinatamente all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Al tempo stesso, ricorda che nel settore della salute risultano già da tempo operativi i livelli essenziali di assistenza (LEA) disciplinati dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) dei disegni di legge in esame ricorda che la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale (punto 9.2 del Considerato in diritto) ha

evidenziato che nella materia « tutela della salute » i LEP (livelli essenziali delle prestazioni) sono stati già determinati attraverso la definizione dei LEA, aggiornati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Da ciò discende l'equiparazione tra i LEA e i LEP, in quanto i primi costituiscono *standard* minimi di prestazione da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, individuati nella materia « tutela della salute »; tale equiparazione è stata confermata dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 697, della legge n. 199 del 2025).

La legge n. 86 del 2024 stabilisce, all'articolo 4, che il trasferimento, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.

La materia « coordinamento della finanza pubblica » rientra invece, nell'impianto della legge n. 86, nelle cosiddette « materie no-LEP ».

Al riguardo, ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2024 ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra « materie LEP » e « materie no-LEP »; in particolare, la Corte ha segnalato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come « no-LEP », i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia « no-LEP », ma incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (Considerato in diritto 15.2).

L'articolo 2 reca i principi e le finalità, prevedendo che l'intesa, nel rispetto dei principi della garanzia uniforme nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), dell'accesso equo e uniforme alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, ha per oggetto misure per assicurare maggiore autonomia alla Regione (comma 1). Inoltre, specifica che tale maggiore autonomia, nel garantire la neutralità degli effetti correlati per lo Stato e le altre Regioni, inclusi quelli riguardanti la mobilità sanitaria, non deve incidere nei seguenti ambiti: finanziamento del Servizio sanitario nazionale; criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali; criteri dei relativi riparti e modalità di erogazione delle risorse (comma 2).

L'articolo 3 reca disposizioni sulla gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria. In particolare, la Regione potrà: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio e nel rispetto dei principi relativi alla definizione del sistema tariffario di cui all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, all'articolo 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) e all'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) (lettera *a)*); gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale (lettera *b)*); istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari (lettera *c)*); destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, e delle norme vigenti in materia di personale (lettera *d)*); allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata da parte del Comitato perma-

nente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (lettera *e)*).

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, secondo quanto previsto dal comma 1, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro della salute, da tre rappresentanti della Regione, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Il comma 2 dispone che ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 3 stabilisce che al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 concerne le verifiche e il monitoraggio, prevedendo che la Commissione paritetica provveda annualmente alle verifiche sull'attuazione dell'Intesa nel rispetto dell'articolo 8 della legge n. 984 del 2024 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo e terzo periodo. La Commissione è, pertanto, chiamata a provvedere alle verifiche circa gli oneri finanziari implicati dall'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nonché alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 reca la durata e le condizioni di efficacia dell'intesa. Il comma 1 fissa in dieci anni la durata dell'intesa, condizionandone, altresì, l'efficacia alla permanenza di un duplice presupposto sostanziale, vale a dire l'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e la corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Il comma 2 prevede che alla scadenza l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prime della scadenza.

L'articolo 8 rinvia all'allegato elenco – previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024 – per l'individuazione delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. Segnala che, come precisato nella relazione illustrativa dei disegni di legge, la cessazione di efficacia di tali disposizioni è limitata al periodo di vigenza dell'intesa; al venir meno di questa, le disposizioni di legge statale riprendono vigore. Ricorda, inoltre, che le Camere, negli atti di indirizzo parlamentari, hanno impegnato il Governo a procedere all'individuazione, ove esistenti, delle disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, ai fini dell'inserimento in apposito allegato allo schema di intesa definitiva, come previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024.

Si tratta delle seguenti disposizioni: al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), l'articolo 8-*sexies* (*Remunerazione*), a esclusione delle norme che individuano i principi di definizione del sistema tariffario, della coerenza con i dati di costo dei fattori produttivi e delle caratteristiche della remunerazione a funzione e del vincolo al valore complessivo delle stesse; alla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), l'articolo 20, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), l'articolo 5-*bis* (*Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico*), e correlati accordi di programma, nelle parti in cui non consentono alla Regione di gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del servizio sanitario regionale, fatta salva in ogni caso la relativa compatibilità con le funzioni centrali di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei flussi finanziari, da esercitarsi nell'am-

bito degli accordi di programma; alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, nella parte in cui non consentono di allocare in altri ambiti di spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali risultassero dal monitoraggio di livello nazionale eventuali economie da efficientamento; infine, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), il titolo II (Principi contabili generali e applicati per il sistema sanitario), nella parte in cui non consente alla regione di allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero dal monitoraggio di livello nazionale economie di efficientamento in relazione alla singola finalità.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, comunica che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà stabilita l'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento alla proposta di legge costituzionale C. 2942, recante « Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta », di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede referente nella seduta dello scorso 7 ottobre, fa presente come fossero state sollevate perplessità in ordine alla formulazione del testo, laddove si prevede che la legge regionale disciplini le modalità di elezione diretta degli « organi di governo » delle province e delle città metropolitane. Osserva infatti come, sulla base di tale formulazione, sembrerebbe prevedersi l'elezione diretta anche delle Giunte, il che introdurrebbe un inopportuno elemento di eccessiva rigidità nel sistema di governo. Riferisce di aver fatto presente la questione, su richiesta del Movimento 5 Stelle, alla Presidente della Regione e che quest'ultima ha condiviso il rilievo sollevato. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di presentare una proposta emendativa volta a espungere le parole « di governo » dal testo dell'articolo 1 della proposta di legge costituzionale, informandone preventivamente la Presidente della Regione, al fine di consentire l'adozione, da parte del Consiglio regionale, di un atto che esprima l'assenso della Regione su tale proposta di modifica.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 36

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense. Atto n. 450 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 36

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 42

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico) 46

SEDE REFERENTE:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 38

ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione) 54

ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate) 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 40

5-05925 Ascari e altri: Chiarimenti sulla morte di Roberto Gonzales a seguito della sua scarcerazione e iniziative per garantire ai detenuti il reinserimento sociale e lavorativo dal momento della loro uscita dall'istituto di pena 40

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 58

5-05926 Enrico Costa e Bellomo: Elementi in ordine al numero di provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e per errori giudiziari liquidati nel 2025, nonché in ordine alle relative spese sostenute dallo Stato e alla percentuale di domande rigettate in rapporto al totale di quelle presentate 40

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 60

5-05927 Dori: Chiarimento in relazione alle vicende giudiziarie inerenti al caso di Monica Busetto ed eventuali iniziative 41

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 62

5-05928 Gianassi: Intendimenti del Governo in ordine all'adozione di una legge che istituisca il codice dei crimini internazionali 41

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 63

AVVERTENZA 41

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente,* comunica che, a far data da martedì 3 novembre 2026, il deputato Enrico Costa ha cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense.
Atto n. 450.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore,* avverte che il termine per l'espressione del parere scade il 26 novembre 2026 ma, come già anticipato anche nella precedente seduta, lo schema è corredato di una nota del Ministero della giustizia in cui si evidenzia l'esigenza di acquisire in tempi rapidi i prescritti pareri parlamentari, motivandone le ragioni.

Ricorda che martedì 3 novembre si è svolto il ciclo di audizioni programmato ed è stato richiesto di fornire il contributo scritto entro la medesima giornata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1),* specificando che essa è stata elaborata anche alla luce del parere espresso nella seduta odierna dall'omologa Commissione Giustizia del Senato, oltre che dei contributi acquisiti nel corso della fase istruttoria, con particolare attenzione ai temi sollevati dal Consiglio nazionale forense.

Avverte inoltre che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2),* che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere testé formulata in qualità di relatore.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ritiene infatti che, nonostante sia consapevole e condivida i motivi che rendono necessario una sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento, non sia comunque opportuno procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere, senza che vi siano stati i dovuti approfondimenti e un'adeguata fase di dibattito.

In particolare, andava sicuramente garantito un tempo sufficiente per valutare le numerose osservazioni e i preziosi contributi pervenuti dai soggetti intervenuti nel ciclo di audizioni e da coloro che hanno trasmesso alla Commissione una memoria.

Evidenzia che la proposta di parere formulata dal presidente recepisce solo in parte tali osservazioni e, a suo giudizio, ciò potrebbe dipendere non tanto da una precisa volontà, quanto, piuttosto, dall'impossibilità materiale di soffermarsi su ogni aspetto problematico sollevato dagli avvocati e operatori del settore.

Quindi, illustra brevemente il contenuto della proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo *(vedi allegato 2)*, corredata da una lunga lista di condizioni che, a suo giudizio, meglio interpretano e recepiscono le numerose perplessità giunte all'attenzione della Commissione.

Ribadendo, dunque, l'astensione del proprio gruppo sul voto sulla proposta di parere formulata dal presidente, sottolinea che sarebbe un peccato pregiudicare il lavoro che, sia in fase preliminare sia in sede parlamentare di approvazione della legge di delega, è finora stato contraddistinto da un impegno comune delle forze politiche.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore. Condivide, infatti, le critiche in ordine alle modalità di lavoro della Commissione appena sollevate dalla collega Serracchiani in fatto di tempi

di esame del provvedimento. Tempi che, peraltro, non le hanno neanche consentito di formulare una proposta alternativa di parere da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Tiene comunque a precisare in questa sede le osservazioni che, a suo giudizio, mancano nella proposta di parere del presidente e che il suo gruppo ritiene, invece, fondamentali.

Si riferisce, in particolare, al contributo offerto dall'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) che ha rilevato, in primo luogo, come, mentre per le società tra professionisti sono previste adeguate garanzie, le medesime garanzie non vengano riprodotte nella disciplina delle società tra avvocati e ciò nonostante il monito della sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2026.

Tali garanzie devono essere riportate all'articolo 16 dello schema di decreto e consistono nella previsione di requisiti di onorabilità del socio non avvocato, con l'esclusione del socio che, già avvocato, è stato radiato dall'albo per motivi disciplinari o per aver riportato condanne ostative di iscrizione all'albo; nella esclusione dei soci investitori dall'organo di gestione e dalla rappresentanza; nella previsione dell'attività forense quale oggetto sociale esclusivo della società tra avvocati; nella previsione dell'obbligo di informare per iscritto il cliente, al primo contatto, della presenza e dell'identità dei soci non professionisti e dei conflitti di interesse che possono derivarne; nella previsione dell'opponibilità del segreto professionale agli altri soci, escludendo per i soci non professionisti i diritti di informazione e consultazione relativi agli incarichi; nel divieto di incarichi in conflitto di interessi con il socio non professionista e di promozione dei suoi prodotti presso i clienti; e, infine, nell'estensione di tali nuovi requisiti alle società già iscritte.

Evidenzia che, come segnalato dall'UNCC, tali previsioni sono richieste dalle vicende concrete e dai contenziosi già esistenti nella prassi applicativa, tra le quali è stato richiamato il caso di una società tra avvocati, avente quale socio non professionista una compagnia assicurativa, che proponeva ai propri clienti la sottoscrizione di polizze di tutela legale a condizioni vantaggiose grazie alla *partnership* con la compagnia stessa.

Ebbene, sembrerebbe che lo schema di decreto non sia idoneo ad arginare simili situazioni di evidente conflitto di interesse e violazione del principio di indipendenza dell'avvocato.

In secondo luogo, nella proposta di parere del relatore non viene presa in considerazione la riflessione, anch'essa avanzata dall'UNCC, circa la definizione delle attività riservate all'avvocato, radicata intorno al fatto che tra di esse figura la consulenza e assistenza legale stragiudiziale solamente « ove connessa all'attività giurisdizionale ». In particolare, le Camere Civili ne contestano la formulazione e ritengono sia necessario chiarire come la regola valga anche nei casi in cui la consulenza e l'assistenza siano prestate anche in assenza di una effettiva instaurazione del giudizio ovvero quando nell'eventuale giudizio instaurato la difesa venga affidata ad un avvocato diverso da quello che ha prestato l'attività di consulenza o assistenza.

Sempre l'UNCC segnala come nel provvedimento non vi siano disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della professione. Tale assenza non si può ignorare dal momento che, nonostante la legge di delega non detti criteri sul punto, è nel frattempo stato adottato il decreto legislativo 7 ottobre 2026 n. 179, che adegua il nostro ordinamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto *AI Act*). Il presente schema di decreto sembra quindi non ben raccordarsi con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 179: una soluzione avrebbe invece potuto essere quella di delegare al codice deontologico la previsione della relativa disciplina.

Infine, ribadendo il voto di astensione del suo gruppo, conclude con una nota di soddisfazione: lo schema di decreto legislativo, all'articolo 18, sembra riprendere, parola per parola, la disciplina sulla monocommittenza formulata nella proposta di legge C. 594 D'Orso. Criticabile invece, a suo avviso, la disciplina sulla collaborazione continuativa che, tra le altre cose, essendo più evanescente di quella della monocommittenza, rischia di ingenerare non pochi contenziosi. In particolare, è lecito aspettarsi che coloro che attualmente lavorano in regime di colla-

borazione continuativa porteranno all'attenzione del giudice la rivalutazione del loro rapporto di collaborazione al fine di farsi riconoscere le maggiori garanzie previste per i professionisti in regime di monocommittenza.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ritiene che le numerose osservazioni presenti nella proposta di parere del Presidente – che avrebbero potuto essere anche di più se ci fosse stato il tempo di approfondire ogni contributo offerto nel ciclo di audizioni – siano il segno evidente di un testo che presenta notevoli criticità.

Contesta, ad esempio, la non perfetta corrispondenza dello schema decreto alla legge di delega: ciò è tanto più scoraggiante se si considera che, invece, i lavori della riforma – ivi incluso il procedimento di adozione della legge di delega – sono stati contraddistinti da un impegno serio ed approfondito di tutte le forze politiche.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal Presidente *(vedi allegato 1)*.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, risulta preclusa la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo del Partito Democratico, che non sarà pertanto posta in votazione.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, procede all'espressione dei pareri sulle proposte emendative accantonate nella giornata di ieri.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Enrico Costa 2.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 2.7.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Varchi 2.03 e Bisa 2.04 e dell'articolo aggiuntivo Gianassi 2.05.

Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Varchi 2.06 e Bisa 2.07.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Varchi 2.08, 2.09, 2.010, 2.011, 2.012, 2.013 e 2.014, nonché degli identici articoli aggiuntivi Varchi 2.016 e Bisa 2.017.

Conferma l'accantonamento agli articoli aggiuntivi Giorgianni 2.020 e 2.025 a propria firma, riservandosi di presentarne una riformulazione.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bisa 3.9 e Varchi 3.10.

Invita la presentatrice al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Kelany 4.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Kelany 4.5 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 4.6.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Russo Paolo Emilio 4.01.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Kelany 4.04.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Panizzut 4.05, Morrone 4.06, Iezzi 4.07 e Kelany 4.012.

Il sottosegretario Alberto BALBONI esprime parere conforme a quello del re-

latore, esprimendo, altresì, parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 4.6 del relatore.

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede di accantonare l'emendamento Enrico Costa 2.3, come riformulato.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Enrico Costa 2.3, come riformulato.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione sull'emendamento 2.7 del relatore, riconoscendo come sia certamente migliorativo del testo del decreto-legge, nella parte in cui attribuisce carattere temporaneo a tale disposizione.

La Commissione approva l'emendamento 2.7 del relatore *(vedi allegato 4)*.

Ingrid BISA (LEGA) chiede di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Varchi 2.03 e Bisa 2.04.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Varchi 2.03 e Bisa 2.04.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 2.05 e approva gli identici articoli aggiuntivi Varchi 2.06 e Bisa 2.07 *(vedi allegato 4)*.

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede di accantonare gli articoli aggiuntivi Varchi 2.08, 2.09, 2.010, 2.011, 2.012, 2.013 e 2.014, nonché gli identici articoli aggiuntivi Varchi 2.016 e Bisa 2.017.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Varchi 2.08, 2.09, 2.010, 2.011, 2.012, 2.013 e 2.014, nonché degli identici articoli aggiuntivi Varchi 2.016 e Bisa 2.017.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bisa 3.9 e Varchi 3.10 *(vedi allegato 4)*.

Maria Carolina VARCHI (FDI) chiede di accantonare l'emendamento Kelany 4.4.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Kelany 4.4.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Kelany 4.5 e l'emendamento 4.6 del relatore *(vedi allegato 4)* e respinge l'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 4.01.

Ingrid BISA (LEGA) dichiara che il suo gruppo non parteciperà alla votazione sull'articolo aggiuntivo Kelany 4.04.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Kelany 4.04 *(vedi allegato 4)*.

Ingrid BISA (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Panizzut 4.05.

Maria Carolina VARCHI (FDI) invita il relatore a valutare se procedere all'accantonamento anche dell'articolo aggiuntivo Panizzut 4.05 nonché dei successivi articoli aggiuntivi Morrone 4.06, Iezzi 4.07 e Kelany 4.012, dal momento che l'andamento dei lavori odierni non consentirà di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

Al riguardo, ritiene che vi sia l'esigenza, condivisa, di avanzare alla Presidenza della Camera la richiesta di un rinvio dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente previsto per martedì 10 novembre, al giorno successivo.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, concorde il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Panizzut 4.05, Morrone 4.06, Iezzi 4.07 e Kelany 4.012.

Inoltre, con riferimento alla ipotesi di rinvio della discussione generale in Assem-

blea, assicura che la questione sarà posta all'attenzione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Tommaso Antonino CALDERONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05925 Ascari e altri: Chiarimenti sulla morte di Roberto Gonzales a seguito della sua scarcerazione e iniziative per garantire ai detenuti il reinserimento sociale e lavorativo dal momento della loro uscita dall'istituto di pena.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto BALBONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Stefania ASCARI (M5S), replicando, esprime il proprio profondo dispiacere e rammarico per i tragici esiti della vicenda denunciata che è, a suo avviso, emblema del fatto che è necessario maggiore supporto da parte dello Stato alle persone che escono dagli istituti di pena. In particolare, sottolinea che tale supporto deve essere tempestivo e concreto, al fine di prevenire tali tragedie.

5-05926 Enrico Costa e Bellomo: Elementi in ordine al numero di provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e per errori giudiziari liquidati nel 2025, nonché in ordine alle relative spese sostenute dallo Stato e alla percentuale di domande rigettate in rapporto al totale di quelle presentate.

Enrico COSTA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto BALBONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Enrico COSTA (FI-PPE), replicando, dichiara che ritiene preoccupanti i dati forniti dal Ministero, in quanto sarebbe auspicabile che il numero di casi di ingiusta detenzione fosse molto più basso. Ricevere infatti un risarcimento non consente comunque di cancellare quanto avvenuto e i relativi danni alla vita dei soggetti interessati.

Nonostante i rigetti delle richieste siano ancora superiori al numero di accoglimenti, rileva tuttavia che riscontra un incremento del dato relativo all'accoglimento della richiesta rispetto ai dati relativi agli anni scorsi. Il precedente dato era, infatti, superiore al 70 per cento anche in ragione del fatto che – in modo assolutamente non condivisibile – per rigettare una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione era sufficiente che l'imputato si avvalesse legittimamente della sua facoltà di non rispondere nel corso del processo. Per superare tale ingiustificata tendenza, è stato necessario approvare una specifica disposizione.

Alla luce dei dati riportati, è però evidente che è ancora necessario intervenire sul tema in particolare al fine di escludere che il rigetto avvenga non solo in caso di dolo, il che è giustificabile, ma anche in caso di colpa

grave del richiedente, spesso ravvisata nelle sue frequentazioni.

5-05927 Dori: Chiarimento in relazione alle vicende giudiziarie inerenti al caso di Monica Busetto ed eventuali iniziative.

Devis DORI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto BALBONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(allegato 7)*.

Devis DORI (AVS), replicando, precisa che con l'interrogazione presentata non intende né interferire con l'attività della magistratura né esprimere giudizi sugli esiti della stessa, a differenza di quanto fatto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle scorse settimane.

Si dichiara tuttavia soddisfatto per il fatto che il sottosegretario ha dichiarato che le interrogazioni da lui presentate hanno contribuito a mantenere alta l'attenzione sul caso segnalato, che è, a suo avviso, particolarmente grave dato che al momento sono detenute contemporaneamente due diverse persone per il medesimo reato, senza che sia contestato il concorso.

5-05928 Gianassi: Intendimenti del Governo in ordine all'adozione di una legge che istituisca il codice dei crimini internazionali.

Rachele SCARPA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Alberto BALBONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Rachele SCARPA (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto non è stata indicata una data precisa in cui il testo verrà effettivamente presentato alle Camere, come invece richiesto nell'interrogazione. Sottolinea che, dato che i lavori della Commissione di studio istituita nel 2022 sembrano essersi arenati, sarebbe a suo avviso opportuno che di tale tematica inizino ad occuparsi direttamente le Camere. L'adozione di tale normativa è infatti fondamentale affinché si possano evitare vicende come quella Almasri o correttamente gestire casi di crimini dei coloni di rilevanza internazionale che avvengono in Cisgiordania che non fanno onore alla storia diplomatica dell'Italia, che – come ricordato anche dal Sottosegretario – è stata tra i promotori dello Statuto di Roma.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
C. 1822, approvata dal Senato.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense. Atto n. 450.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la riforma organica dell'ordinamento forense, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 28 luglio 2026, n. 137 (Atto n. 450);

premesso che il decreto in esame si compone di 95 articoli, suddivisi in sei titoli, e di una tabella allegata ed è destinato a sostituire integralmente la disciplina recata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e ad assorbire la disciplina dell'elezione dei consigli dell'ordine recata dalla legge 12 luglio 2017, n. 113;

rilevato che:

a) l'articolo 1 è dedicato alla libertà ed indipendenza dell'avvocato e correla tali valori alla garanzia del rispetto dei principi dello Stato di diritto; in particolare, il comma 2 reca un riferimento alla « dignità sociale della professione », che sarebbe opportuno sostituire con il riferimento alla « funzione » sociale della professione;

b) l'articolo 16, che disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria, al comma 7 dispone che le società di cui al comma 1 del medesimo articolo, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione « società tra avvocati » o « società tra professionisti »; al riguardo, appare preferibile precisare che l'indicazione « società tra avvocati » si riferisce alle società nelle quali tutti i soci professionisti siano avvocati, e che l'indicazione « società tra professionisti » è invece da riferire ai casi in cui tra i soci siano presenti anche professionalità diverse da quella dell'avvocato;

c) al medesimo articolo 16, comma 10, appare opportuno limitare il riferimento ivi previsto ai soli « ricavi », sopprimendo il richiamo alle « vendite » ed anche alle « prestazioni »;

d) all'articolo 21, occorre prevedere, in analogia a quanto già disposto dall'articolo 11 della legge professionale vigente, l'esenzione espressa dall'obbligo di formazione anche per gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo;

e) l'articolo 27, comma 1, andrebbe integrato al fine di prevedere che – in sede di istituzione presso il Consiglio nazionale forense di un archivio centrale delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni da albi, elenchi e registri adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina – siano raccolte nel medesimo archivio anche le richieste di citazione a giudizio disciplinare; ciò in quanto un iscritto che ha ricevuto una citazione a giudizio disciplinare potrebbe cancellarsi nelle more del procedimento al fine di sottrarsi al procedimento, estinguendolo, per poi reiscriversi all'Albo; in tali circostanze, è opportuno che il Consiglio di disciplina competente possa aver traccia delle richieste di citazione a giudizio disciplinare in caso di reiscrizione, per poter valutare se continuare il relativo procedimento;

f) all'articolo 28, comma 1, lettera *g)*, con riguardo ai riferimenti agli illeciti penali ivi elencati, appare opportuno richiamare la fattispecie punita dall'articolo 615-*ter* del codice penale (« Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ») solo nella sua ipotesi aggravata, di cui al secondo comma del citato articolo;

g) all'articolo 32, comma 3, appare opportuno consentire l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori anche agli avvocati che, pur non avendo maturato entro il termine previsto dalla disciplina transitoria vigente i requisiti richiesti dalla previgente normativa, abbiano comunque raggiunto un'anzianità di iscrizione all'albo ordinario prossima a quella prescritta, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento maturato dai professionisti e di evitare disparità di trattamento nei confronti di coloro che non hanno potuto beneficiare della disciplina derogatoria per un limitato scostamento temporale;

h) l'articolo 33, comma 1 – laddove si prevede che le prestazioni delle avvocature pubbliche possano essere rese esclusivamente in favore dell'ente presso cui i professionisti risultano assunti con contratto di lavoro subordinato – appare introdurre una disposizione eccessivamente generica, che omette di considerare la disciplina speciale prevista per gli enti locali dall'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che andrebbe invece salvaguardata;

i) all'articolo 36, comma 4, appare opportuno prevedere che il comitato pari opportunità degli avvocati sia costituito presso ciascun ordine degli avvocati, quale ente istituzionale, e non presso il consiglio dell'ordine, quale organo di autogoverno e di rappresentanza, da cui è indipendente;

j) l'articolo 51, al comma 3, prevede una disciplina relativo alla durata della ineleggibilità nel periodo successivo allo svolgimento del mandato, pari a sei anni per chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere; al riguardo, non essendovi una specifica prescrizione della legge delega in materia, tale termine appare un eccessivo e irragionevole sacrificio del diritto di elettorato passivo;

k) l'articolo 57, comma 3, dello schema di decreto disciplina la composizione del Consiglio nazionale forense e prevede che ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegga un componente e che ciascun distretto di Corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegga un consigliere ogni diecimila iscritti, fino ad un massimo di 3; al riguardo, con riferimento all'elezione dei consiglieri nei distretti con numero di iscritti pari o superiore a diecimila, l'attuale formulazione potrebbe creare equivoci interpretativi relativi alla nomina del secondo consigliere, potendo essere letta in senso strettamente incrementale, facendo sorgere il dubbio che il secondo consigliere spetti soltanto al raggiungimento di 20.000 iscritti, anziché già oltre la soglia dei 10.000; pertanto, al fine di evitare che la norma possa non essere coerente con la legge delega, occorre modificare il comma 3 specificando che ogni distretto di corte di appello ha diritto ad eleggere un consigliere e che, oltre al detto consigliere, i distretti che hanno più di 10.000 iscritti eleggono un secondo consigliere, e che i distretti con più di 20.000 iscritti eleggono un terzo consigliere; in ogni caso, il numero complessivo di consiglieri in rappresentanza di un certo distretto non può essere superiore a 3; inoltre va corretta la errata formulazione per cui « in ogni caso il terzo eletto deve appartenere ad un genere diverso, quando i primi due appartengono al medesimo genere », in conformità con il principio espresso dall'articolo 51 della Costituzione che impone infatti che già il secondo eletto debba essere di genere diverso da quello del primo eletto; va infine introdotto anche il principio per cui i consiglieri che rappresentano il medesimo distretto debbono provenire da ordini circondariali diversi;

l) l'articolo 65, comma 9, prevede, al secondo periodo, che l'abilitazione al patrocinio possa durare al massimo cinque anni e non possa protrarsi « oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti »; al riguardo, poiché tale termine dovrebbe coincidere con il termine massimo entro cui può essere richiesto il certificato di compiuta pratica, e cioè sei anni dalla data di iscrizione nel registro, appare opportuno specificare tale termine;

m) l'articolo 68, comma 1, lettera *f)*, numero 5), inserisce il diritto ecclesiastico tra le materie che devono essere impartite nel corso di formazione obbligatorio; al riguardo, fermo restando che tale materia rientra comunque tra le materie di esame ai sensi dell'articolo 69, comma 3, lettera *b)*, appare opportuno espungere tale materia tra i contenuti del corso di formazione obbligatoria per i tirocinanti, in quanto non pienamente coerente con la finalità pratica del corso;

n) l'articolo 81, comma 4, disciplina l'obbligo di notificazione nell'ambito del giudizio disciplinare; al riguardo, appare opportuno, in primo luogo, limitare tale obbligo ai soli soggetti legittimati all'impugnazione e, in secondo luogo, sostituire il riferimento alla notificazione alla procura della Repubblica del tribunale dell'ordine dell'iscritto con il corretto riferimento al « circondario » del tribunale (correzione che andrebbe apportata altresì all'articolo 84, comma 1, e all'articolo 85, comma 9);

o) l'articolo 85, al comma 8, reca la disciplina della fase di deliberazione della decisione utilizzando l'impropria formulazione: « principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi »; al riguardo, sarebbe opportuno riferire la nozione di gravità all'ambito delle sanzioni, adottando quindi la locuzione « principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, applicando le corrispondenti sanzioni, anche se più gravi »; inoltre, la prescrizione, ivi contenuta, di un termine a difesa nel caso di riconduzione a fattispecie che prevede sanzione più grave risulta asistematica – oltre che inapplicabile ai casi concreti – e andrebbe quindi soppressa;

p) l'articolo 93, comma 5, nella parte in cui richiama i Consigli dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale forense, andrebbe integrato con il richiamo anche ai Consigli distrettuali di disciplina, in analogia con quanto già previsto all'articolo 71, comma 4;

q) il medesimo articolo 93, comma 5, secondo cui ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51 e 57, si tiene conto di quelli svolti anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, a prescindere dalla durata delle cariche di componente del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale forense, andrebbe modificato in coerenza con il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), paragrafo 1), dettato dalla citata legge di delega 28 luglio 2026, n. 137 che prevede sia consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità:

a) all'articolo 1, comma 2, di sostituire la parola: « dignità », con la seguente: « funzione »;

b) all'articolo 16, comma 7, di sostituire le parole: « o "società tra professionisti" », con le seguenti: « , quando i soci professionisti siano solo avvocati, o "società tra professionisti" quando tra i soci vi siano anche professionisti diversi dall'avvocato »;

c) al medesimo articolo 16, comma 10, di sopprimere le parole: « delle vendite e delle prestazioni »;

d) all'articolo 21, di prevedere, in analogia a quanto già disposto dall'articolo 11 della legge professionale vigente, l'esenzione espressa dall'obbligo di formazione anche per gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo;

e) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: « modalità telematica, », di aggiungere le seguenti: « delle citazioni a giudizio disciplinare, » e al comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: « disciplina dei dati relativi », di aggiungere le seguenti: « alle citazioni a giudizio disciplinare e »;

f) all'articolo 28, comma 1, lettera g), dopo le parole: « 615-*ter* », di aggiungere le seguenti: « , secondo comma »;

g) all'articolo 32, comma 3, di consentire l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori anche agli avvocati che, pur non avendo maturato entro il termine previsto dalla disciplina transitoria vigente i requisiti richiesti dalla previgente normativa, abbiano comunque raggiunto un'anzianità di iscrizione all'albo ordinario prossima a quella prescritta, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento maturato dai professionisti e di evitare disparità di trattamento nei confronti di coloro che non hanno potuto beneficiare della disciplina derogatoria per un limitato scostamento temporale;

h) all'articolo 33, comma 1, di specificare che la nuova disposizione si applica fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007;

i) all'articolo 36, comma 4, di sopprimere le parole: « consiglio dell' »;

j) all'articolo 51, comma 3, di sostituire la parola: « sei », con la seguente: « tre »;

k) all'articolo 57, comma 3, di sostituire i periodi dal secondo al settimo con i seguenti: « Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a 10.000 eleggono un componente. Gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello che hanno un numero complessivo di iscritti da 10.000 a 20.000 eleggono un secondo consigliere, obbligatoriamente di genere diverso, iscritto ad un ordine circondariale diverso dal primo; gli ordini facenti parte dei distretti di corte di appello che hanno complessivamente più di 20.000 iscritti eleggono un terzo consigliere iscritto ad un ordine circondariale diverso dai primi due. In ogni caso, il numero complessivo dei consiglieri di ciascun distretto non può essere superiore a tre. In tutti i consigli dell'ordine dei distretti, il voto è comunque sempre espresso per un solo candidato e risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto, nel rispetto della differenza di genere e del diverso ordine di appartenenza, chi ne abbia avuto a seguire il numero maggiore e terzo eletto, nel rispetto del diverso ordine di appartenenza, chi abbia avuto a seguire il numero maggiore di voti. A parità di voti risulta sempre eletto, nel rispetto della quota di genere, il candidato più anziano per iscrizione all'albo di cui all'articolo 32. In caso di pari anzianità nell'albo, risulta eletto il più anziano per età »;

l) all'articolo 65, comma 9, dopo le parole: « l'iscrizione nel registro dei praticanti, », di aggiungere le seguenti: « pari a sei anni dalla data di iscrizione nel registro medesimo, »;

m) all'articolo 68, comma 1, lettera *f)*, n. 5), di sopprimere le parole: « diritto ecclesiastico »;

n) all'articolo 81, comma 4, dopo le parole: « alla procura della Repubblica presso il », di aggiungere le seguenti: « circondario del » e di sopprimere le seguenti parole: « alla procura generale del distretto »; analoga correzione andrebbe apportata all'articolo 84, comma 1, e all'articolo 85, comma 9;

o) all'articolo 85, comma 8, secondo periodo, di sostituire le parole: « , anche se più gravi, ed applicare le sanzioni corrispondenti », con le seguenti: « ed applicare le corrispondenti sanzioni, anche se più gravi » e di sopprimere il terzo e il quarto periodo;

p) all'articolo 93, comma 5, di sostituire le parole: « 51 e 57 » con le seguenti: « 51, 57 e 71 » e di sostituire le parole: « o del Consiglio nazionale forense » con le seguenti: « , del Consiglio nazionale forense e del consiglio distrettuale di disciplina »;

q) al medesimo articolo 93, comma 5, di sostituire le parole da: « a prescindere dalla durata » fino alla fine del periodo con le seguenti: « È consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto svolgimento inferiore alla metà della sua durata naturale più un giorno, per qualsiasi motivo ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense. Atto n. 450.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (A.G. n. 450), attuativo della delega per la riforma dell'ordinamento forense di cui alla legge 28 luglio 2026, n. 137;

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame intende dar corso alla delega conferita al Governo con la legge 28 luglio 2026, n. 137;

considerato che, tuttavia, l'impianto complessivo del provvedimento presenta rilevanti profili di criticità e incongruenze operative che rischiano di pregiudicare il rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, la tutela dei diritti fondamentali, l'autonomia dell'avvocatura, l'affidamento dei giovani tirocinanti e la stessa sostenibilità finanziaria degli enti locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riferimento al titolo primo, recante disposizioni generali, si osserva quanto segue: l'articolo 1 dello schema è dedicato alla libertà ed indipendenza dell'avvocato e correla tali valori alla garanzia del rispetto dei principi dello Stato di diritto. In particolare, al comma 2 prevede che « L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione ». Fermo restando che il rispetto della dignità sociale è principio generale dell'ordinamento, appare opportuno valorizzare il concetto di « funzione sociale » della professione, in modo da segnalare il ruolo indispensabile degli avvocati per la difesa e la promozione dei diritti non solo nella giurisdizione, ma più in generale nella società nel suo complesso. Si propone pertanto di sostituire alla parola « dignità » la parola « funzione »;

2. l'articolo 2, comma 2 dello schema di decreto legislativo stabilisce le finalità generali dell'ordinamento forense; si ritiene necessario integrare la norma inserendo una specifica lettera *d)* volta a sancire espressamente la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della professione forense. Tale modifica consente di recuperare e valorizzare l'importante previsione già contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, riaffermando che l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato costituiscono presupposti indefettibili ed essenziali per l'effettività del diritto di difesa e la tutela dei diritti dei cittadini anche prevedendo che l'articolo 2, comma 2, venga novellato come segue: « L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; tutela l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; promuove l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con

criteri di valorizzazione del merito; garantisce e tutela l'autonomia e l'indipendenza degli avvocati, quali condizioni indispensabili dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti »;

3. inoltre, in materia di Iscrizione all'Albo per ex magistrati e Avvocati dello Stato, con riferimento all'articolo 2, comma 1, con riferimento ai requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati in favore di coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato (ordinario, militare, amministrativo, contabile, tributario) o di Avvocato dello Stato, si ravvisa l'opportunità, in via subordinata, di tipizzare con precisione i titoli di studio necessari per l'accesso e di specificare i limiti al regime sanzionatorio disciplinare pregresso, al fine di garantire uniformità di applicazione e chiarezza nell'accesso alla professione, prevedendo che, all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*: possono essere iscritti all'albo coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, di magistrato tributario in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) oppure della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'ordinamento anteriore al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di avvocato dello Stato e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari più gravi della censura, salva la riabilitazione nei casi di censura. L'iscritto, nei successivi tre anni, non può esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

4. In merito all'ambito delle attività riservate, si condivide pienamente e si intende rafforzare la necessaria salvaguardia delle prerogative difensive dell'Avvocatura. Occorre, infatti, scongiurare qualsiasi fenomeno di erosione delle competenze professionali a vantaggio di soggetti privi di un'idonea qualificazione ordinamentale. In quest'ottica, la ricomprensione della consulenza legale stragiudiziale svolta in forma continuativa e organizzata tra le attività di competenza degli avvocati – laddove rivolta alla prevenzione o alla composizione di controversie attinenti a diritti ed interessi suscettibili di tutela giurisdizionale – si pone come un presidio ineludibile a tutela della collettività, garantendo al cittadino un'assistenza tecnica qualificata e terzo-indipendente fin dalla fase pre-contenziosa. Si propone pertanto di integrare espressamente al comma 3 la riserva per i procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione, precisando al comma 4 che la connessione all'attività giurisdizionale sussiste ogni qual volta la consulenza abbia ad oggetto diritti o obblighi suscettibili di tutela giurisdizionale. Strettamente connessa a tale esigenza è la riaffermazione della specificità dell'accesso alla professione: si ribadisce l'opportunità di eliminare qualsiasi ipotesi residua di iscrizione all'Albo esente da esame di Stato per ex magistrati o professori universitari, o in subordine di espungere la salvezza della riabilitazione nei casi di censura disciplinare, al fine di assicurare la pari dignità dei percorsi di accesso e la rigorosa verifica della preparazione forense;

5. Sotto il profilo economico e prestazionale, si accoglie con favore il superamento del margine di discrezionalità nell'emissione del parere di congruità da parte dei Consigli dell'Ordine, il cui rilascio viene configurato dallo schema di decreto come un atto dovuto. Tuttavia, affinché venga attuata concretamente la finalità di accelerazione del recupero dei crediti indicata dai principi della legge delega, si ritiene indispensabile compiere un ulteriore passo coordinato: prevedere che il compenso determinato secondo i parametri ministeriali si presuma per legge adeguato (al comma 1) e che il parere di congruità – ove rilasciato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio *ex* legge n. 241 del 1990 e regolarmente notificato al debitore – acquisti diretta efficacia di titolo esecutivo in assenza di tempestiva opposizione nei quaranta giorni (al comma 10). Inoltre, per evitare interpretazioni restrittive sull'autonomia negoziale in merito alla pattuizione percentuale sul risultato conseguito, si propone di sopprimere il divieto di cui al

secondo periodo del comma 3 o, in alternativa, di chiarire che resta sempre consentito il compenso parametrato in misura percentuale sul risultato ottenuto. Si suggerisce infine di circoscrivere la solidarietà professionale di cui al comma 7 alle sole prestazioni rese dagli avvocati nei tre anni precedenti la definizione della controversia;

6. L'articolo 16 disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria. Il comma 7 dispone che « Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" o "società tra professionisti" ». Appare più corretto precisare che l'indicazione « società tra avvocati » si riferisca alle società nelle quali tutti i soci professionisti siano avvocati, e che l'indicazione « società tra professionisti » vada riferita ai casi in cui tra i soci siano presenti anche professionalità diverse da quella dell'avvocato. L'articolo 16 comma 10 dispone inoltre che « Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del medesimo esercizio ». Apparrebbe opportuno sopprimere il riferimento alle vendite, più appropriato ad un contesto di azienda commerciale. Inoltre, in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture forensi complesse, occorre bilanciare la flessibilità organizzativa evidenziata da ASLA con la tutela del professionista collaboratore. Si reputa indispensabile prevedere un congruo preavviso per il mancato rinnovo del contratto (6 mesi per la monocommittenza, 3 mesi per le collaborazioni); garantire la cadenza periodica e di regola mensile del compenso; riconoscere il diritto al rimborso delle spese di formazione specialistica concordata o richiesta dal committente; circoscrivere il patto di non concorrenza alla non sollecitazione della clientela e dei collaboratori; inserire una clausola espressa di tutela dell'autonomia intellettuale dell'avvocato collaboratore, esente da direttive vincolanti sulle valutazioni giuridiche e sulle scelte tecniche di causa.

7. Sul piano dell'assetto istituzionale e ordinamentale, si riafferma la natura specifica dei Consigli dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense quali enti pubblici non economici ad appartenenza necessaria ed enti esponenziali della categoria forense, soggetti alla sola vigilanza del Ministro della Giustizia e non assimilabili alla PA generale (articolo 35, comma 3). In coerenza con tale inquadramento, si sottolinea la necessità di preservare in capo al CNF la potestà regolamentare in materia di specializzazioni (articolo 25, comma 1 e articolo 58) e di disciplina del tirocinio (articolo 65, comma 14), evitando deleghe a regolamenti governativi di natura ministeriale. In materia di Scuole Forensi e Formazione (articoli 52, 68 e 23) appare esservi una sovrapposizione tra il regolamento del CNF (richiamato dall'articolo 52 per l'organizzazione delle scuole forensi) e il regolamento ministeriale (previsto dall'articolo 68 per i criteri organizzativi, accreditamento e selezione docenti). Occorrerebbe dunque delimitare con chiarezza i rispettivi ambiti per evitare conflitti tra fonti; mancano indicazioni espresse nella delega circa uno specifico regolamento sulla Scuola Superiore e sulla verifica finale per l'accesso alle giurisdizioni superiori. L'articolo 58, comma 1, lettera *b)*, consente al CNF di adottare regolamenti, « ove occorra », per il funzionamento degli Ordini. La delega non riproduce questa formula. Un possibile fondamento generale può essere individuato nelle funzioni di coordinamento e indirizzo dei COA contemplate dalla lettera *v)*, n. 6); tale riferimento deve però essere confrontato con la potestà regolamentare riconosciuta direttamente agli Ordini dalla lettera *s)*, n. 1). La delimitazione è resa ancora più significativa dal n. 8.2) della lettera *s)*, che affida il funzionamento delle commissioni dei COA a un regolamento interno dell'Ordine. Il coordinamento nazionale deve pertanto essere interpretato in modo da rendere riconoscibile l'ambito dell'autonomia

locale. La formula « ove occorra » richiede una precisazione circa gli oggetti e le condizioni dell'intervento regolamentare del CNF, soprattutto quando esso incida su profili che la delega rimette agli Ordini. L'articolo 36, comma 4, dello schema trova fondamento nella lettera *s)*, n. 4), che rimette al regolamento del CNF le modalità elettorali, il funzionamento e le forme di finanziamento dei Comitati. Tuttavia, il solo richiamo alle « modalità elettorali » è assolutamente insufficiente atteso che nulla è specificato relativamente a elettorato attivo (tutti gli iscritti all'albo come per le elezioni del COA o solo i consiglieri come per le elezioni del CDD ?) per cui ogni previsione regolamentare rischia di incorrere nel vizio di mancanza del principio di delega ai fini della normazione secondaria affidata al CNF. Sotto il profilo elettorale e organizzativo, si segnala l'esigenza di escludere dall'elettorato attivo e passivo tutti gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione a qualsiasi titolo o per qualsiasi causa (articoli 38, 41, 43), con previsione per la candidatura al COA (articolo 43) del requisito della regolarità contributiva.

8. La tempistica prevista dall'articolo 40, comma 1, lettera *b)* secondo cui le elezioni devono essere convocate « di regola » entro il 10 dicembre dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio uscente e svolgersi entro il 31 gennaio successivo, rende impossibile che il mandato stesso possa avere la prescritta durata triennale; anomalia questa che si potrebbe evitare solo prevedendo che le operazioni elettorali debbano esaurirsi prima del 31 dicembre con il conseguente insediamento del Consiglio neoeletto fin dal 1 gennaio successivo. Si consideri peraltro che fin tanto che non sarà stato emanato il decreto legislativo (che dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) le operazioni elettorali dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni vigenti (legge 247/2012 e 113/2017) con la conseguenza che entro il prossimo 10 dicembre ogni presidente del COA, previa apposita delibera consiliare, dovrà indire le elezioni indicando le date di svolgimento nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle candidature tanto per la composizione delle commissioni elettorali quanto per la composizione dell'insediando nuovo Consiglio. Conseguentemente, ove il decreto legislativo intervenga successivamente alla formale indizione delle elezioni, esse non potranno che svolgersi sulla base di tutte le norme attualmente vigenti (comprese quelle relative alla durata quadriennale del mandato ed alla ineleggibilità di chi abbia già svolto due mandati consecutivi) differendosi alla successiva elezione l'applicabilità delle nuove disposizioni attuative della legge delega. La delega stabilisce che i CDD siano eletti dai « nuovi » Consigli insediati (entro il 31 dicembre del primo anno di consiliatura). Tuttavia, in mancanza di un intervento immediato, i presidenti dei COA dovrebbero indire le elezioni con le vecchie norme entro il 14 dicembre 2026, facendo votare i consigli uscenti in palese contrasto con i principi della delega.

9. L'articolo 57, comma 3, dello schema di decreto presenta due rilevanti criticità applicative e sistematiche che richiedono un tempestivo intervento di modifica. La prima criticità riguarda la disciplina della rappresentanza dei distretti di corte d'appello in seno al Consiglio nazionale forense. La formula attualmente impiegata (« elegge un consigliere ogni diecimila iscritti ») si presta a equivoci interpretativi laddove intesa in senso rigidamente moltiplicativo o incrementale. Tale formulazione, infatti, rischia di far sorgere il dubbio che l'attribuzione del secondo consigliere presupponga il raggiungimento effettivo della soglia dei 20.000 iscritti (e del terzo a 30.000), escludendo così i distretti che superano la soglia dei 10.000 iscritti senza toccare la quota dei 20.000. Al fine di evitare incertezze ed eliminare profili di incoerenza con i criteri previsti dalla legge delega [lettera *v)*, n. 2], si rende necessario riformulare la disposizione specificando con chiarezza le soglie di accesso ai seggi.

La seconda criticità attiene alle garanzie di riequilibrio di genere. La previsione secondo cui « In ogni caso il terzo eletto deve appartenere ad un genere diverso, quando i primi due appartengono al me-

desimo genere » risulta palesemente erronea e non conforme al dettato dell'articolo 51 della Costituzione. Il principio costituzionale di pari opportunità impone, infatti, che il meccanismo di riequilibrio operi già a partire dall'elezione del secondo componente, garantendo che quest'ultimo sia di genere diverso dal primo laddove sia superata la rappresentanza monogenere. Per le ragioni sopra esposte, si formula la seguente proposta di modifica all'articolo 57, comma 3: « 3. Ciascun distretto di corte d'appello elegge un componente del Consiglio nazionale forense. I distretti di corte d'appello nei quali il numero complessivo degli iscritti agli albi sia superiore a 10.000 eleggono un secondo consigliere; i distretti nei quali il numero complessivo degli iscritti sia superiore a 20.000 eleggono un terzo consigliere. In ogni caso, ciascun distretto non può eleggere più di tre consiglieri. Ove il distretto abbia diritto a eleggere più di un componente, il secondo eletto deve appartenere a un genere diverso rispetto al primo ed essere iscritto ad un ordine circondariale diverso. »;

10. Con riguardo all'articolo 65, comma 6 (Compenso del praticante): la Proposta prevedeva che, decorsi sei mesi, al praticante potesse essere riconosciuto con contratto un compenso commisurato all'apporto professionale. La previsione non è riprodotta: si propone che il compenso, a riconoscimento espresso del valore dell'attività svolta, debba essere riconosciuto dopo sei mesi. Si propone di reinserire la seguente previsione: Art. 65, comma 6 – testo dello schema con le modifiche proposte: « 6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, al praticante deve essere riconosciuto con apposito contratto un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio. » (Triveneto) Art. 65, comma 14 (Disciplina dello svolgimento del tirocinio): La legge delega non riserva al Ministro della giustizia la disciplina del tirocinio; si propone pertanto di riprendere la Proposta, che attribuiva la potestà regolamentare al CNF;

11. Con riguardo all'articolo 65, comma 14, alinea – testo dello schema con le modifiche proposte: « 14. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, adottato sentito il Il Consiglio nazionale forense con proprio regolamento disciplina: »

12. Con riguardo all'articolo 68, comma 1, lettera *c)* (Scuole forensi, docenti): Tra i docenti delle scuole forensi sono indicati i « ricercatori e professori di ruolo nelle università in materie giuridiche ». Nella Proposta si precisava « purché iscritti nell'Albo degli avvocati ». Si propone di riprendere questa indicazione, attesa l'importanza di privilegiare l'esperienza professionale nella formazione dei futuri giuristi pratici.

13. Con riguardo all'articolo 68, comma 1, lettera *c)* – testo dello schema con le modifiche proposte: « *c)* i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera *b)*, assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'albo, tra ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, purché iscritti nell'albo degli avvocati, nonché tra altri esperti in materie utili per la formazione; che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari; » (Triveneto) Art. 68, commi 2 e 3 (Scuole forensi, verifiche): Si propone di riprendere, per ragioni di semplificazione, nonché in difetto di contrarie indicazioni nella legge delega, l'opzione, fatta propria dalla Proposta, di una sola prova finale, in luogo di quella dello schema, che prevede una verifica intermedia e una prova finale; con il conseguente coordinamento del comma 3.

14. Pur esprimendo apprezzamento per la scelta di salvaguardare le posizioni pendenti e in corso di svolgimento tramite la norma transitoria di cui all'articolo 70 dello schema di decreto legislativo, si ri-

tiene opportuno evidenziare una rilevante criticità in ordine alla decisione di sopprimere, a regime, il valore formativo dello stage presso gli uffici giudiziari ai fini del compimento della pratica forense: tale scelta nasce da un'interpretazione eccessivamente restrittiva del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *aa)*, numero 4, della legge delega, il quale esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto alla pratica ordinaria. Tuttavia, la vera ratio di tale divieto è quella di impedire la creazione di percorsi integralmente alternativi o sostitutivi della pratica svolta presso un avvocato. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 non costituisce affatto una modalità sostitutiva: esso è da sempre configurato come un semplice modulo integrativo che si inserisce nel percorso pratico senza azzerare né la pratica forense sul campo né la frequenza dei corsi di formazione obbligatori. Inoltre, restano pienamente fermi i limiti stabiliti dalla disciplina vigente, che fissano la durata massima di tale stage in dodici mesi e impongono in ogni caso lo svolgimento di almeno sei mesi di pratica presso un avvocato o presso un'Avvocatura pubblica. Sotto il profilo formativo, privare a regime lo stage giudiziario di ogni valore per l'accesso alla professione forense significa disperdere un'esperienza di altissimo valore per i praticanti, i quali hanno l'opportunità di approfondire dall'interno le dinamiche processuali, impoverendo al contempo la proficua sinergia tra avvocatura e giurisdizione. Per queste ragioni, si propone di integrare l'articolo 64 dello schema di decreto legislativo con un apposito comma che mantenga e faccia espressamente salva la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari *ex* articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, nei limiti dei dodici mesi già previsti e con l'obbligo di completare almeno sei mesi presso uno studio legale o un'avvocatura pubblica. La disciplina di dettaglio di tale istituto potrà essere efficacemente rimessa a un successivo regolamento ministeriale, adottato previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense, sulla falsa riga del modello già sperimentato con l'articolo 44 della legge n. 247 del 2012.

15. In tema di tirocinio pratico (Articolo 65), si reputa doveroso ripristinare il diritto del praticante a percepire un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro. Inoltre, l'articolo 65, comma 9, prevede, al secondo periodo, che l'abilitazione al patrocinio possa durare al massimo cinque anni e non possa protrarsi « oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti »; orbene, lo schema di decreto legislativo non fissa tale termine; esso dovrebbe tuttavia coincidere con il termine massimo entro cui può essere richiesto il certificato di compiuta pratica, e cioè sei anni dalla data di iscrizione nel registro; infatti, decorso infruttuosamente tale termine, l'iscrizione nel registro dei praticanti rimane senza alcun effetto e non corrisponde a un interesse apprezzabile; si propone, pertanto, di modificare l'articolo 65, comma 9, secondo periodo, dello schema di decreto aggiungendo, dopo le parole: « oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti » le seguenti: « pari a sei anni dalla data di iscrizione nel registro medesimo »;

16. l'articolo 33, comma 1, dello schema di decreto legislativo stabilisce che le prestazioni svolte dalle avvocature pubbliche possano essere rese « esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato »; tale formulazione rigida si pone in diretto contrasto con l'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce espressamente agli enti locali la facoltà di istituire uffici unici di avvocatura in forma associata (tramite convenzione) per svolgere attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio a favore di tutti gli enti convenzionati. La mancata salvaguardia di tale facoltà genererebbe conseguenze critiche, quali l'impossibilità operativa e rimessione dei mandati, gli uffici unici costituiti tra enti locali (province, città metropolitane, comuni e società « in house » integralmente pubbliche) non po-

trebbero più prestare assistenza o consulenza agli enti convenzionati, un aggravio di costi per la finanza pubblica, poiché i comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, sarebbero costretti a esternalizzare il contenzioso e la consulenza a professionisti del libero foro, con un inevitabile e consistente incremento di spesa. L'aumento dei costi violerebbe direttamente il principio della legge di delega (articolo 3, legge n. 137 del 2026), che impone l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si propone dunque, al fine di preservare l'operatività degli uffici unici di avvocatura degli enti locali ed evitarne il blocco delle funzioni, di aggiungere all'articolo 33, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in fine le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »;

17. l'articolo 79 dello schema introduce poteri del CNF relativi all'acquisizione di informazioni, controlli ispettivi e pronunce di decadenza dei componenti dei CDD. Tali poteri amministrativi non trovano un espresso e specifico criterio direttivo nella legge delega n. 137/2026, rendendo necessaria una verifica sul loro fondamento sistematico e sulla continuità con la previgente disciplina (articolo 63 della legge n. 247 del 2012);

18. Infine, in materia di procedimento disciplinare (Titolo V), si ritiene fondamentale garantire la massima imparzialità del giudizio prevedendo che la designazione della sezione giudicante e la nomina del consigliere istruttore siano effettuate dall'adunanza plenaria del CDD secondo stringenti criteri di automaticità, rotazione e trasparenza (articolo 81, comma 6), assicurando la trasmissione degli atti a una sezione diversa in caso di fatto nuovo o diverso emerso in dibattimento (articolo 85, comma 5) ed eliminando le distonie in tema di esecutività delle sanzioni e di riabilitazione. L'articolo 85, comma 8, dello schema di decreto disciplina la fase di deliberazione della decisione nel procedimento disciplinare, introducendo la possibilità per la sezione decidente di riqualificare il fatto contestato. L'analisi della norma evidenzia due rilevanti criticità, sia sul piano della precisione lessicale sia su quello dell'applicabilità pratica. In primo luogo, si rileva un'improprietà concettuale laddove il testo dispone che il fatto possa essere ricondotto a « principi o canoni deontologici [...] anche se più gravi ». Nell'ordinamento deontologico non esistono principi « più gravi » in senso assoluto; la gravità attiene esclusivamente al regime sanzionatorio edittale. Si rende quindi necessario un aggiustamento formale che riferisca la maggiore gravità alle sanzioni applicabili e non ai principi in sé. In secondo luogo, la disposizione stabilisce che, qualora la riqualificazione comporti una sanzione più grave, debba essere concesso all'incolpato un termine a difesa non inferiore a venti giorni con rinvio della decisione. Tale meccanismo risulta del tutto asistematico e inapplicabile in concreto per due motivi: il Codice Deontologico Forense vigente non associa sanzioni fisse alle singole violazioni, ma opera tramite limiti edittali, circostanze aggravanti e attenuanti. Nel procedimento disciplinare forense, il consigliere istruttore non formula una richiesta sanzionatoria preventiva (a differenza del Pubblico Ministero nel processo penale); manca quindi un parametro di riferimento iniziale rispetto al quale calcolare la « maggiore gravità » individuata dal collegio in sede di decisione. Si propone dunque la soppressione del capoverso. Atteso che l'articolo 87, relativo all'impugnazione delle decisioni del CDD, limita la legittimazione alle parti del giudizio disciplinare – ovvero all'incolpato, al procuratore della Repubblica del circondario del tribunale dell'ordine di iscrizione – escludendo la legittimazione del procuratore generale del distretto di Corte di appello, occorre, in primo luogo, sopprimere il riferimento a quest'ultimo dai soggetti cui notificare la delibera di archiviazione. In secondo luogo, il riferimento alla notificazione alla procura della Repubblica « del tribunale dell'ordine dell'iscritto » è improprio. L'espressione va integrata con quella corretta (utilizzata, per esempio, dagli articoli 26 e 28 della bozza in esame) « del circondario » del tribunale (improprietà che ricorre altresì negli arti-

coli 80, comma 1; 84, comma 1; 85, comma 9).

19. Sull'articolo 93, comma 5, si osserva quanto segue: l'articolo 71 reca la disciplina dei Consigli distrettuali di disciplina (di seguito anche CDD), stabilendo al quarto comma, analogamente a quanto prescritto per i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e per il Consiglio nazionale forense, che « Il mandato ha durata triennale. I consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte ». Il titolo VI della bozza di decreto legislativo, concernente le disposizioni transitorie e finali, all'articolo 93, comma 5 richiama, tuttavia, solo i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e il Consiglio nazionale forense: occorre dunque integrare la disposizione includendovi i CDD.

Gianassi.

ALLEGATO 3

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari sono assicurate la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la conoscenza delle modalità di esecuzione della pena ».

2.3. *(Nuova formulazione)* Enrico Costa.

ALLEGATO 4

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: All'articolo 21 *fino alle parole:* La sessione *con le seguenti*: In deroga all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, al fine di valutare l'efficacia di un percorso formativo dei magistrati ordinari che comprenda anche la partecipazione all'attività giurisdizionale nel secondo grado di merito, per i magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso indetto con il decreto del Ministro della giustizia 22 ottobre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 83 del 24 ottobre 2025, la sessione del tirocinio.

Conseguentemente, sostituire le parole: ordinario in tirocinio. » *con le seguenti:* ordinario in tirocinio ».

2.7. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi e di conferimenti di incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)

1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ».

2. All'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16 »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale ivi previsto, il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni ».

*** 2.06.** Varchi.

*** 2.07.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 3.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali » sono sostituite dalle seguenti: « alle procure distrettuali di magi-

strati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia ».

2-*ter*. All'articolo 183-*quater* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis*. Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

*** 3.9.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

*** 3.10.** Varchi.

ART. 4.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: « alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice competente per la convalida »;

b) all'articolo 6-*quater*, comma 3, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in quanto compatibili. Si applica altresì l'articolo 3, comma 1, lettera *c-ter)*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 »;

1-*ter*. All'articolo 10-*ter*, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, numero 6), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il fermo di cui al comma 2-*quinquies* non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4.5. Kelany.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « del medesimo regolamento, » è inserita la seguente: « anche »;

b) all'articolo 26-*ter*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per il riconoscimento della protezione internazionale » è inserita la seguente: « anche »;

c) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 42, paragrafo 1, e 43 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 *aggiungere le seguenti:* , e al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

4.6. Il Relatore

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « protezione internazionale » sono inserite le seguenti: « nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies* e 27-*sexies* ».

4.04. Kelany, Varchi.

ALLEGATO 5

5-05925 Ascari e altri: Chiarimenti sulla morte di Roberto Gonzales a seguito della sua scarcerazione e iniziative per garantire ai detenuti il reinserimento sociale e lavorativo dal momento della loro uscita dall'istituto di pena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Con riferimento alla vicenda di Roberto Luis Gonzalez, sono in corso le indagini da parte della competente Autorità Giudiziaria, per l'accertamento delle cause del decesso.

Sappiamo che il Gonzalez aveva fatto ingresso nell'istituto di Modena il 12 maggio 2025, per scontare una condanna di due anni e un mese per maltrattamenti in famiglia e/o verso fanciulli, minaccia e lesione personale, ed è stato scarcerato il 19 agosto 2026.

Durante la detenzione ha partecipato attivamente alle attività trattamentali, in particolare a quelle teatrali con il Teatro dei Venti, anche all'esterno ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Dal 1° giugno 2026 e fino alla scarcerazione ha svolto un tirocinio presso la mensa « Self-service Ghirlandina », nell'ambito del Servizio per l'inserimento lavorativo del comune di Modena.

In vista del fine pena, e in attuazione della circolare del 9 marzo 2026 sulla prevenzione degli autolesionismi, il caso è stato esaminato dall'*équipe* dimittendi il 22 giugno 2026 e segnalato al Centro Servizi per l'inclusione e la marginalità sociale del comune di Modena.

È stato inoltre richiesto l'intervento del Programma Territori per il reinserimento, finanziato dalla Cassa delle Ammende, per reperire un'accoglienza temporanea dopo la detenzione.

Il 18 agosto 2026, la Direzione ha segnalato il detenuto all'Ufficio di esecuzione penale esterna di Modena, ai sensi dell'articolo 46 dell'ordinamento penitenziario, per l'assistenza *post*-penitenziaria di competenza. Nel fascicolo del detenuto non risultavano comunque problematiche di natura sanitaria.

Il giorno successivo l'Ufficio ha attivato i Carabinieri e i servizi sociali competenti per territorio. Secondo il riscontro dei Carabinieri, l'interessato aveva dichiarato che avrebbe avuto un domicilio e un'attività lavorativa a Modena. Gli erano stati forniti i recapiti dell'U.E.P.E., con l'invito a contattarlo per accedere all'assistenza *post*-penitenziaria.

L'interessato non ha tuttavia contattato l'Ufficio né richiesto sostegno; anche i servizi sociali hanno segnalato l'assenza di contatti dopo la scarcerazione. Non sono stati attivati i servizi sanitari, in mancanza di informazioni su patologie o particolari condizioni di salute.

Dalla ricostruzione acquisita non emergono criticità amministrative o organizzative nell'attività dell'U.E.P.E., che ha agito tempestivamente.

È bene precisare che un percorso individualizzato di sostegno richiede comunque l'adesione dell'interessato e non può essere imposto coattivamente.

Alla luce degli interventi illustrati, non vi è stata, quindi, alcuna sottovalutazione: le istituzioni hanno posto in essere, nell'ambito delle rispettive competenze, tutto quanto era nei loro poteri per favorire il reinserimento sociale del detenuto.

Quanto alle misure generali, il Ministero sta attuando l'Azione 4 AMA ES del Piano « Una giustizia più inclusiva », finanziato dal Programma Nazionale « Inclusione e lotta alla povertà » 2021-2027,

per accompagnare le persone in uscita dal carcere o in esecuzione penale esterna verso l'inclusione sociale e lavorativa.

Sono state sottoscritte 18 convenzioni per progetti regionali che prevedono una presa in carico integrata, il coinvolgimento dei servizi territoriali e del terzo settore e sostegni abitativi temporanei.

All'Azione sono destinati circa 75 milioni di euro, provenienti dal Fondo Sociale Europeo Plus e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L'obiettivo è superare gli ostacoli al reinserimento, rafforzare le misure di comunità e contribuire alla riduzione del sovraffollamento, nel rispetto della finalità rieducativa della pena.

ALLEGATO 6

5-05926 Enrico Costa e Bellomo: Elementi in ordine al numero di provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e per errori giudiziari liquidati nel 2025, nonché in ordine alle relative spese sostenute dallo Stato e alla percentuale di domande rigettate in rapporto al totale di quelle presentate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Per una tempestiva trasmissione al Parlamento nel mese di gennaio 2026, la relazione sull'applicazione delle misure cautelari personali e sul riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è stata predisposta necessariamente sulla base dei dati disponibili al 31 ottobre 2025.

I tempi estremamente ristretti non consentivano, infatti, di completare la rilevazione degli ultimi due mesi dell'anno, che richiedeva il preventivo consolidamento delle registrazioni presso le Corti d'appello, avvenuto soltanto nei primi mesi del 2026: i dati, infatti, sono stati trasmessi al Ministero nell'aprile di quest'anno.

È quindi oggi possibile offrire un quadro aggiornato e sostanzialmente completo, nonché ricostruire il periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2025.

Nel corso del 2025, le Corti d'appello hanno iscritto complessivamente 1.196 richieste di riparazione per ingiusta detenzione, rispetto alle 1.154 del 2024, con un incremento del 3,6 per cento.

Dei procedimenti definiti:

647, pari al 42,9 per cento, si sono conclusi con l'accoglimento della domanda;

771, pari al 51,1 per cento, si sono conclusi con il rigetto;

91, pari al 6 per cento, sono stati definiti in altro modo, per inammissibilità, incompetenza territoriale o cause analoghe.

Le ordinanze di accoglimento divenute irrevocabili nel corso dell'anno sono state 576, a fronte delle 507 del 2024 e delle 465 del 2023.

Per quanto riguarda la riparazione per errore giudiziario, che effettivamente non costituiscono oggetto della Relazione, nel 2025 risultano iscritte 13 domande e definiti 14 procedimenti.

Dei procedimenti definiti:

7 si sono conclusi con l'accoglimento della domanda, rispetto alle 3 del 2024 e alle 6 del 2023;

6 si sono conclusi con il rigetto, rispetto alle 11 del 2024 e alle 4 del 2023;

1 è stato definito in altro modo, per inammissibilità, incompetenza territoriale o cause analoghe, rispetto alle 2 del 2024 e alle 2 del 2023.

È stato, infine, acquisito presso il Ministero dell'economia e finanze anche il dato relativo alle liquidazioni per ingiusta detenzione.

Nell'anno 2025, gli importi liquidati sono stati pari ad euro 28.677.663,65, con un importo medio per ordinanza di euro 44.255, somma sostanzialmente in linea con la spesa del triennio precedente e confermativa del netto calo già registrato nelle annualità precedenti.

Nel dettaglio, anche nel 2025 le Corti di Appello che hanno fatto registrare i maggiori esborsi sono state quelle di: Palermo con euro 3.506.237, Reggio Calabria con euro 8.749.125 e Catanzaro con euro 4.983.260.

Al di là dei dati, il collega ha posto una questione di indubbio rilievo istituzionale: chi sia stato ingiustamente coinvolto in un procedimento penale e, soprattutto, chi sia stato ingiustamente privato della propria libertà personale deve poter ottenere una riparazione tempestiva, congrua e adeguata.

Non si tratta soltanto di una misura economica.

Si tratta del riconoscimento, da parte dello Stato, delle conseguenze morali, personali, familiari, professionali e materiali che possono derivare da una privazione ingiusta della libertà.

In un ordinamento democratico, fondato sul rispetto della persona e sulla inviolabilità della libertà personale, questo è un diritto irrinunciabile.

Il Governo continuerà pertanto a, monitorare con la massima attenzione l'andamento del fenomeno al fine di garantire che il diritto alla riparazione non rimanga un'affermazione meramente formale, ma trovi concreta ed effettiva attuazione.

ALLEGATO 7

5-05927 Dori: Chiarimento in relazione alle vicende giudiziarie inerenti al caso di Monica Busetto ed eventuali iniziative.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie, Presidente.

La vicenda richiamata dall'interrogante è ben nota a questo Dicastero, essendo stata sottoposta alla nostra attenzione già 7 volte, di cui 3 dal medesimo interrogante, sotto differenti profili: dapprima con riferimento al principio della presunzione di innocenza e, poi, alla necessità che il pubblico ministero mantenga una cultura unitaria della giurisdizione, essenziale per garantire imparzialità nella ricerca della verità.

Oggi si torna sulla vicenda chiedendo al Ministero di esercitare i propri poteri ispettivi.

Occorre tuttavia considerare un dato preliminare e decisivo.

Dei fatti rappresentati è oggi pienamente investita l'Autorità giudiziaria competente: dinanzi alla Corte d'appello di Trento è in corso il giudizio di revisione relativo alla condanna della signora Monica Busetto.

Sono già state celebrate numerose udienze e la Corte ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori. Il processo, dunque, è in pieno svolgimento.

La stessa Corte, come riferito dall'interrogante, ha disposto ulteriori audizioni, dando dunque corso agli approfondimenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

L'Autorità giudiziaria sta, dunque, esercitando le proprie prerogative e lo sta facendo attraverso una serrata attività processuale.

È necessario, pertanto, consentire all'Autorità giudiziaria di completare l'accertamento senza pressioni né interferenze.

Il Ministero segue con la massima attenzione una vicenda indubbiamente delicata, anche per il lungo periodo di detenzione della condannata.

Proprio la particolare delicatezza della vicenda richiede, pertanto, il più rigoroso rispetto dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura.

Lasciamo, dunque, che la giurisdizione faccia fino in fondo il proprio lavoro, senza interferenze, nella consapevolezza che è proprio il giudizio di revisione la sede nella quale l'ordinamento consente di verificare se un giudicato debba cedere di fronte a nuovi elementi capaci di dimostrarne l'ingiustizia.

ALLEGATO 8

5-05928 Gianassi: Intendimenti del Governo in ordine all'adozione di una legge che istituisca il codice dei crimini internazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Il Governo riconosce pienamente il valore della Corte penale internazionale. La Corte è, infatti, un presidio essenziale per accertare le responsabilità relative ai crimini più gravi e per contrastare l'impunità.

L'Italia ha avuto peraltro un ruolo storico nella nascita e nel consolidamento della giustizia penale internazionale; ruolo che intendiamo continuare a esercitare con coerenza e responsabilità.

La cooperazione con la Corte poggia su basi solide: lo Statuto di Roma e la legge 20 dicembre 2012, n. 237, che ha adeguato il nostro ordinamento alle disposizioni dello Statuto.

Lo Stato italiano coopera con la Corte nel rispetto dello Statuto, della disciplina nazionale e dei principi fondamentali del nostro ordinamento.

Vengo ora al punto posto dall'interrogazione: il grado di attuazione degli obblighi derivanti dal diritto penale internazionale.

Su questo occorre evitare un equivoco. La mancata adozione di un testo unitario denominato « Codice dei crimini internazionali » non equivale ad un'incompleta attuazione di quegli obblighi.

Una simile affermazione non considera adeguatamente il complessivo sistema interno nel quale figurano già specifiche fattispecie incriminatrici, comprese quelle in materia di genocidio e la disciplina della cooperazione con la Corte secondo la legge n. 237 del 2012.

In tale quadro si inseriscono i lavori della Commissione di studio istituita nel 2022 presso il Ministero della giustizia e presieduta dai professori Francesco Palazzo e Fausto Pocar e, successivamente, del Gruppo di lavoro presieduto nel 2023 dal Presidente Antonio Mura, allora Capo dell'Ufficio legislativo e attuale Capo di Gabinetto.

Il mandato era ampio e impegnativo: elaborare un progetto organico comprendente genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione.

Sulla base di quei lavori, il Ministro della giustizia, insieme al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro della difesa, ha proposto un disegno di legge che introduce il Codice dei crimini internazionali, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 2023.

Il testo introduce nell'ordinamento italiano il crimine di aggressione ed estende i crimini di guerra e amplia universalmente la sua giurisdizione penale, perseguendo i crimini ovunque commessi, se l'autore si trova stabilmente in territorio dello Stato.

Il Consiglio dei ministri, in occasione dell'approvazione, ha pure determinato di approfondire i temi inerenti ai crimini contro l'umanità, ai fini dell'elaborazione di un ulteriore disegno di legge.

Non si tratta, infatti, di una semplice operazione di riordino: occorre coordinare con rigore gli obblighi internazionali dell'Italia con i principi fondamentali del nostro ordinamento penale.

Quanto ai tempi, allo stato non è possibile indicare una data per la presentazione o l'approvazione di un intervento organico essendo necessarie ulteriori valutazioni tecniche e politiche.

Il Governo proseguirà l'approfondimento e informerà tempestivamente il Parlamento quando saranno definite le conseguenti determinazioni.

In questo quadro resta fermo un dato: l'Italia continuerà a cooperare pienamente con la Corte penale internazionale e a contrastare i crimini internazionali più gravi. È un impegno che il Governo intende onorare con coerenza, responsabilità e nel pieno rispetto dei principi del nostro ordinamento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 66

Sui lavori della Commissione 80

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. C. 2830, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 80

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. C. 2708 CNEL (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 82

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il 2026, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario e il fabbisogno *standard* complessivo per le province e le città metropolitane delle predette regioni. Atto n. 449 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 82

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445 (Rilievi alla X Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 85

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174 Governo *(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione)* 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
C. 3106-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel fare presente che il disegno di legge C. 3106-A, attualmente all'esame dell'Assemblea, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 21 ottobre 2026, ha espresso parere favorevole con condizioni, che sono state recepite nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Commissione Finanze.

Nel rinviare in merito al testo originario del provvedimento alla Nota di verifica delle quantificazioni n. 531 del 12 ottobre 2026, ricorda, peraltro, che i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del testo originario del provvedimento, modificando il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, hanno prorogato fino a ottobre 2026 il riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro 5 e 6, incrementando di 21,2 milioni di euro il relativo limite di spesa, entro il quale deve essere attuata la misura agevolativa, e provvedendo alla relativa copertura finanziaria. Rimarca che, tuttavia, le predette disposizioni sono state successivamente soppresse dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, attualmente in corso di conversione presso l'altro ramo del Parlamento, che ha incrementato di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo dei predetti 21,2 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, riferendola al periodo da marzo ad agosto 2026, e ha inoltre riconosciuto, per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il medesimo credito d'imposta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Evidenzia che il medesimo decreto-legge n. 193 del 2026 ha quindi provveduto, ai sensi dell'articolo 9, alla copertura degli oneri derivanti dalle nuove misure, pari complessivamente a 126,4 milioni di euro per l'anno 2026, nonché a 60 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di fabbisogno.

Rileva altresì che l'articolo 4 del testo originario del provvedimento, intervenendo sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026, ha differito dal 1° ottobre

2026 al 1° dicembre 2026 l'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025, legge di bilancio 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026. Fa presente che tuttavia, il predetto articolo 4 è stato successivamente soppresso dall'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge n. 193 del 2026, che, all'articolo 1, comma 3, ha disposto un ulteriore differimento dell'applicazione del medesimo contributo al 1° gennaio 2027, modificando direttamente l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026. Il medesimo decreto-legge n. 193 del 2026 ha valutato le conseguenti minori entrate in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 9.

Segnala che, a seguito della soppressione delle disposizioni del decreto-legge in esame relative sia al credito d'imposta per l'autotrasporto sia al contributo sulle spedizioni di modico valore, l'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto-legge n. 193 del 2026 ha altresì modificato la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in esame, riducendo da 611,8 a 549,8 milioni di euro gli oneri complessivi indicati per l'anno 2026 e da 125,9 a 63,9 milioni di euro l'importo della corrispondente modalità di copertura, di cui alla lettera *g)* del medesimo comma 3, ossia della copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Chiarisce che l'importo della riduzione di 62 milioni di euro in tal modo disposta corrisponde alla somma degli oneri originariamente previsti dalle disposizioni soppresse, pari a 21,2 milioni di euro per l'autotrasporto e a 40,8 milioni di euro per il differimento del contributo sulle spedizioni di modico valore.

Tutto ciò premesso, evidenzia che la Commissione Finanze nel corso dell'esame in sede referente ha apportato al testo del decreto-legge modifiche e integrazioni ulteriori rispetto a quelle introdotte in recepimento delle condizioni della Commissione bilancio, di cui si è detto in precedenza.

In particolare, ricorda che la Commissione Finanze nella seduta del 21 ottobre 2026, ha approvato l'emendamento 2.10, che precisa la procedura di accordo per l'applicazione delle esenzioni dalla tassa automobilistica nelle province autonome di Trento e di Bolzano; l'emendamento 2.13, che sostituisce il parere della Conferenza permanente con una previa intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono definiti gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dalla tassa automobilistica; e l'emendamento 6.100 che autorizza gli enti territoriali interessati a trasferire un contributo alla Fondazione Milano-Cortina anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia. Nel segnalare che le modifiche introdotte in sede referente all'articolo 2 appaiono di carattere meramente ordinamentale, fa presente che nella propria relazione si concentrerà sulle sole modifiche introdotte all'articolo 6 del provvedimento.

Rileva, in proposito, che all'articolo 6, le norme, introducendo il comma 1-*bis*, autorizzano gli enti territoriali interessati a trasferire alla Fondazione « Milano-Cortina 2026 » un contributo finalizzato a garantirne l'equilibrio di bilancio, anche mediante l'utilizzo dei fondi accantonati a garanzia.

Al riguardo, evidenzia che andrebbe chiarito in primo luogo a quanto ammontino i contributi che gli enti interessati dovrebbero trasferire alla Fondazione Milano-Cortina, tenuto conto del trasferimento statale di 150 milioni di euro disposto dal comma 1. In secondo luogo, sottolinea che, dovrebbe essere chiarito se la disposizione consenta di anticipare l'utilizzo dei predetti accantonamenti rispetto al momento in cui, a legislazione vigente, si verificherebbero le condizioni per l'attivazione delle garanzie, nonché se, in considerazione della formulazione adottata, possano essere destinati alla Fondazione contributi a valere su risorse diverse da quelle accantonate. Ciò

anche in considerazione del fatto che, ove si escludessero entrambe le predette possibilità, non risulterebbe evidente la portata innovativa della disposizione rispetto alla legislazione vigente.

In proposito, fa presente che andrebbe pertanto verificato, se e in quale misura gli eventuali effetti dell'attivazione delle garanzie siano già inclusi nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e, in caso affermativo, secondo quali condizioni e tempistiche siano stati contabilizzati, tenuto conto della natura potenziale degli oneri, al fine di escludere che la disposizione possa determinare un'anticipazione dei trasferimenti alla Fondazione rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Sottolinea che andrebbe anche verificato se la disposizione consenta o meno di utilizzare risorse diverse da quelle accantonate a garanzia e, in caso affermativo, se il relativo utilizzo possa avvenire senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto ai sensi della quale gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione Milano Cortina un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto i predetti enti potranno esercitare la facoltà conferita dalla disposizione nell'ambito delle risorse presenti nei rispettivi bilanci e compatibilmente con i limiti previsti dalla legislazione vigente.

Assicura, inoltre, che la predetta disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto non determina effetti finanziari negativi derivanti da un'accelerazione della spesa connessa ai trasferimenti alla Fondazione Milano Cortina, in quanto, in via prudenziale, i predetti trasferimenti sono stati già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3106-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto ai sensi della quale gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione Milano Cortina un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto i predetti enti potranno esercitare la facoltà conferita dalla disposizione nell'ambito delle risorse presenti nei rispettivi bilanci e compatibilmente con i limiti previsti dalla legislazione vigente;

la predetta disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto non determina effetti finanziari negativi derivanti da un'accelerazione della spesa connessa ai trasferimenti alla Fondazione Milano Cortina, in quanto, in via prudenziale, i predetti trasferimenti sono stati già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito, segnala, in primo, luogo, che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria che appaiono carenti o inidonee:

Alifano 1.3, che sostituisce integralmente l'articolo 1 del decreto in esame, prevedendo la rideterminazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2026, delle aliquote di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, nonché dell'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026. La proposta prevede quindi che agli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 615 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

gli identici emendamenti Del Barba 1.16, Sottanelli 1.17 e Casu 1.18, che prorogano, dal 31 dicembre 2026 al 31 marzo 2027, il limite temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 33 del 2026 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, determinando, pertanto, oneri per l'anno 2027 privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria;

Grippo 1.25, che prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le agevolazioni sulle aliquote di accisa previste ai punti 12 e 13 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, sono estese ai veicoli degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, adibiti al trasporto di persone con disabilità, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

Raffa 1.01, che introduce un meccanismo automatico di compensazione tra il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalle variazioni del prezzo internazionale dei prodotti petroliferi e l'accisa applicata sui medesimi prodotti, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Conto di compensazione automatica dell'accisa sui carburanti, prevedendo, altresì, specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite all'attuazione delle disposizioni ivi previste. Al riguardo, ricorda che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'emendamento Raffa 1.01 riferito al disegno di legge C. 3045, sul quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 15 settembre ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria;

Ziello 1.02, che prevede un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei carburanti mediante una riduzione automatica dell'aliquota di accisa sui medesimo prodotti, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 850 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge n. 213 del 2023, finalizzata alla realizzazione del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Bonelli 1.01003, che prevede un meccanismo di monitoraggio degli incrementi dei prezzi dei carburanti stabilendo tra l'altro che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* possa stabilire per ciascun carburante un prezzo massimo di vendita

al pubblico assumendo come riferimento il prezzo medio praticato prima dell'incremento straordinario dei prezzi. Al riguardo, ricorda che la proposta emendativa in esame riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo Bonelli 1.02 riferito al disegno di legge C. 3148, sul quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 3 novembre ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria;

gli identici articoli aggiuntivi Del Barba 1.012 e Sottanelli 1.013, che riconoscono in favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, nonché alle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea, costituiti dal servizio taxi mediante autovettura e dal servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 55 milioni di euro per l'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

Forattini 1.019, che incrementa da 90 a 300 milioni di euro per l'anno 2026 il limite di spesa previsto per il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole di cui all'articolo 8-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026, estendendo anche il periodo agevolato fino a dicembre 2026 e prevedendo che il credito ulteriore possa essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2027. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità. Evidenzia, inoltre, che la proposta, incrementando il limite di spesa previsto per l'anno 2026 determina, altresì, oneri per il bilancio dello Stato in tale annualità privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Vaccari 1.021, che, modificando il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2026, recante il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche, incrementa da 10 a 34 milioni di euro per l'anno 2026 il limite di spesa previsto al comma 1, estendendo anche il periodo agevolato fino a dicembre 2026 e prevedendo che il credito ulteriore possa essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2027. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti, valutati in 34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito rileva che la proposta, incrementando il limite di spesa previsto per l'anno 2026, determina oneri per il bilancio dello Stato in tale annualità privi di compensazione e relativa copertura finanziaria;

Lomuti 2.3 e 2.1000, che estendono l'ambito applicativo dell'esenzione dalla tassa automobilistica prevista dall'articolo 2, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione prevista e alla relativa copertura finanziaria;

gli identici emendamenti Del Barba 2.7 e Merola 2.8, che estendono l'esenzione dalla tassa automobilistica prevista dall'articolo 2 agli enti del Terzo settore relativamente ai veicoli utilizzati per attività di interesse generale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti da tale esenzione e alla relativa copertura finanziaria;

Grimaldi 3.01000, che sopprime il contributo per le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni aventi valore dichiarato non superiore a 150 euro e provenienti da Paesi terzi, introdotto dall'articolo 1, commi da 126 a 128, della legge n. 199 del 2025,

provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 122,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 244,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2026 ha disposto il differimento al 1° gennaio 2027 dell'applicazione del predetto contributo, osserva che la quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa in esame per l'anno 2026 risulta sovrastimata per effetto degli interventi normativi di proroga già succedutisi nel corso degli ultimi mesi. Per quanto concerne, invece, la quantificazione degli oneri previsti a decorrere dal 2027 osserva che quest'ultima appare sia pure lievemente inferiore rispetto alle stime di maggior gettito contenute nella relazione tecnica riferita alle citate disposizioni oggetto di soppressione, che ascrivevano all'introduzione del contributo in parola entrate aggiuntive valutate in 122,4 milioni di euro per l'anno 2026, parametrate sulla base di un solo semestre di applicazione della misura per tale annualità, e in 245 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative:

Merola 01.02, che dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, siano diminuite le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio e prevedendo che, in ogni caso, dall'adozione del predetto decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità del meccanismo di compensazione finanziaria individuato dalla proposta emendativa, segnalando, peraltro, che la proposta riproduce, in buona parte, i contenuti dell'articolo aggiuntivo Merola 01.01000, riferito al disegno di legge C. 2890, sul quale il Governo, nella seduta del 12 maggio 2026, ha espresso nulla osta facendo, tuttavia, presente che la stessa avrebbe determinato delle incertezze applicative dovute alla sovrapposizione del meccanismo ivi previsto con la vigenza temporale del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 maggio 2026 recante la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa e segnalando comunque la necessità di ulteriori verifiche sull'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria individuato;

Alifano 1.2, che sostituisce integralmente l'articolo 1 del decreto in esame, prevedendo la rideterminazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2026, delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, nonché dell'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026. La proposta prevede quindi che agli oneri derivanti dalla stessa, valutati in 615 milioni di euro per l'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai fondi per investimenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28

novembre 2018 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019. Al riguardo, ritiene in primo luogo necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento. Con riferimento alla copertura finanziaria, nel rilevare che la proposta, nel prevedere l'utilizzo di risorse di conto capitale, appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'effettiva possibilità di procedere alla riduzione delle predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di impegni o spese programmate a valere sulle risorse utilizzate con finalità di copertura;

Merola 1.6, che prevede che la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio disposta dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento si applichi anche al periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame fino al 31 dicembre 2026, diminuendo ulteriormente l'importo della medesima aliquota, e stabilisce, altresì, la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sui gas di petrolio liquefatti per il medesimo arco temporale. La proposta estende inoltre al medesimo periodo l'applicazione del comma 2 dell'articolo 1, concernente la rideterminazione dell'aliquota applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, riducendo ulteriormente il relativo importo. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 980,9 milioni di euro per il 2026 e in 14,3 milioni di euro per il 2028, la proposta provvede mediante utilizzo delle ulteriori maggiori entrate derivanti dalle modifiche all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2026, relativo al versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici, concernenti, in particolare, la riduzione da 20 miliardi di euro a 10 miliardi di euro dell'ammontare dei ricavi conseguiti ai fini dell'applicazione del predetto contributo versamento e l'incremento dal 39 al 70 per cento dell'aliquota del contributo straordinario ivi previsto. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine all'idoneità del meccanismo di copertura ivi previsto a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della medesima proposta;

Gubitosa 1.8, che prevede che la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti disposta ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, sia cumulabile con l'agevolazione prevista, con riferimento al gasolio commerciale usato come carburante, in favore degli autotrasportatori e delle imprese di trasporto persone, ai sensi dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995 che, in particolare, nell'individuare la relativa aliquota, stabilisce altresì un meccanismo di rimborso degli oneri sostenuti dai predetti soggetti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, al fine di verificare se la disposizione sia meramente riproduttiva degli effetti derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2. In proposito, ricorda che sugli analoghi emendamenti Gubitosa 1.9, riferito al disegno di legge C. 3045, e Alifano 2.3 riferito al disegno di legge C. 2890 la Commissione ha espresso un parere contrario ritenendo che la proposta fosse suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, avendo il Governo evidenziato che dalla formulazione della proposta emendativa non appare chiaro se la cumulabilità della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti con l'agevolazione prevista dall'articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995 possa dar luogo al riconoscimento di benefici ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti a legislazione vigente;

Sottanelli 1.20, che proroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la riduzione delle aliquote di accisa sul gasolio disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, nonché

dispone la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, a decorrere dalla medesima data, e, contestualmente, incrementa le aliquote di accisa sui prodotti del tabacco, sulle sigarette elettroniche e sull'alcol etilico. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla proposta emendativa, peraltro non determinati nel loro ammontare, a valere sul maggior gettito derivante dall'incremento delle aliquote di accisa ivi previsto. In proposito rammenta che sull'emendamento Sottanelli 1.23, riferito al disegno di legge C. 3045, che prevedeva riduzioni delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, ricorrendo al medesimo meccanismo di copertura dei relativi oneri, la Commissione ha espresso un parere contrario ritenendo che l'emendamento fosse suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, avendo il Governo evidenziato che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'emendamento non fosse adeguata in quanto l'incremento delle aliquote di accisa nella misura ivi prevista avrebbe creato effetti distorsivi tali da pregiudicare il conseguimento del maggior gettito atteso dai medesimi incrementi;

Ziello 1.19, che prevede che il credito d'imposta per l'acquisto di carburante riconosciuto alle imprese del settore dell'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, sia esteso, alle medesime condizioni e per i prelievi effettuati nel medesimo periodo, anche alle imprese esercenti la pesca professionale marittime, acque interne e l'acquacoltura provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati nella proposta emendativa in esame. Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria degli stessi, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica al momento sembra recare per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla prevista riduzione possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Casu 1.011, che riconosce in favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, nonché alle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea, costituiti dal servizio taxi mediante autovettura e dal servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 55 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica al momento reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Alifano 1.017, che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo per interventi strutturali di politica economica reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Alifano 1.018, che riconosce ai soggetti che esercitano attività di agente e rappresentante di commercio un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il citato Fondo per interventi strutturali di politica economica reca per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, ritiene tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse;

Merola 1.01000, che prevede che le aliquote di accisa sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante, destinati agli impianti della rete ordinaria situati nelle aree interne, montane e insulari, siano ridotte rispettivamente di 120 euro per mille litri rispetto alle corrispondenti aliquote vigenti nel restante territorio nazionale. La proposta provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 240 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di contenere gli oneri entro i limiti indicati, in termini di valutazione, dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità interessate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Merola 1.01001, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo finalizzato a sostenere la continuità e la concorrenza della distribuzione di carburanti nei comuni montani, nelle isole e nelle aree interne, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Merola 1.01002, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato a compensare gli incrementi dei costi dei carburanti nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e a potenziare i collegamenti nei territori meno serviti, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Zanella 2.1002, che estende l'esenzione dalla tassa automobilistica prevista dall'articolo 2, per l'anno 2027, ai veicoli intestati e regolarmente assicurati agli enti del Terzo settore, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in euro 150 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e agli effetti della mancata previsione di un meccanismo di ristoro dei bilanci delle regioni e delle province autonome. Ritiene, inoltre, necessario acquisire una conferma in ordine alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Merola 2.6, che estende l'esenzione dalla tassa automobilistica prevista dall'articolo 2 ai veicoli regolarmente assicurati per i quali risultano soggetti passivi del tributo gli enti del Terzo settore. La proposta provvede quindi alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027, modificando l'articolo 7, comma 3, lettera *f)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità dalla quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa, alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili, nonché assicuri che la riduzione dello stesso non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

Alifano 2.14, che sopprime le disposizioni di cui all'articolo 7 relative alle modalità di copertura finanziaria dell'onere, pari a 2.362 milioni di euro per l'anno 2027, derivante dall'esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori, introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge in esame, provvedendo in via sostitutiva ai predetti oneri mediante l'istituzione, per l'anno 2027, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista, con particolare riferimento alla conseguibilità degli effetti attesi, in termini di maggiori entrate, dall'istituzione del predetto contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2027, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra l'insorgenza degli oneri e il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie;

Alifano 2.05, che prevede che per l'anno 2027 siano esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli di proprietà degli enti del Terzo settore utilizzati a uso esclusivo per finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile, prov-

vedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse in conto capitale iscritte, ai sensi delle specifiche autorizzazioni di spesa richiamate dalla medesima proposta emendativa, sui capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Al riguardo, reputa in primo luogo necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa in esame e agli effetti della mancata previsione di un meccanismo di ristoro dei bilanci delle regioni e delle province autonome. Per quanto concerne, invece, la modalità di copertura finanziaria ivi individuata, nel rilevare che l'utilizzo di risorse di conto capitale a fronte di oneri aventi natura corrente determina una dequalificazione della spesa, ritiene in ogni caso necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e fornisca una rassicurazione volta ad escludere che dal loro impiego possa derivare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

Merola 3.01001, che sopprime le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 126 a 128, della legge n. 199 del 2025, che hanno introdotto un contributo per le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni aventi valore dichiarato non superiore a 150 euro e provenienti da Paesi terzi, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati, rispetto al testo del decreto-legge in esame, in ulteriori 20,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 245 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2026 ha disposto il differimento al 1° gennaio 2027 dell'applicazione del predetto contributo, osserva che la quantificazione degli oneri indicata nella proposta emendativa in esame appare coerente rispetto alle stime di maggior gettito contenute nella relazione tecnica riferita alle citate disposizioni oggetto di soppressione. Ciò posto, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria, ritiene invece necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Alifano 3.01002, che sopprime il contributo per le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni aventi valore dichiarato non superiore a 150 euro e provenienti da Paesi terzi, introdotto dall'articolo 1, commi da 126 a 128, della legge n. 199 del 2025, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 245 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse in conto capitale iscritte, ai sensi delle specifiche autorizzazioni di spesa richiamate dalla medesima proposta emendativa, sui capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2026 ha disposto il differimento al 1° gennaio 2027 dell'applicazione del predetto contributo, osserva che la quantificazione degli oneri indicata nella proposta emendativa in esame risulta sovrastimata per l'anno 2026 per effetto degli interventi normativi di proroga già succedutisi nel corso degli ultimi mesi, mentre quella degli oneri a decorrere dal 2027 appare coerente rispetto alle stime di maggior gettito contenute nella relazione tecnica riferita alle citate disposizioni oggetto di soppressione. Per quanto concerne, invece, la modalità di copertura finanziaria ivi individuata, nel rilevare che l'utilizzo di risorse di conto capitale a fronte di oneri aventi natura corrente è suscettibile di de-

terminare una dequalificazione della spesa, ritiene in ogni caso necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e fornisca una rassicurazione volta ad escludere che dal loro impiego possa derivare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

Caso 5.1, Piccolotti 5.1000 e Manzi 5.2, che prevedono che il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, sia ulteriormente incrementato, rispetto al testo del decreto-legge in esame, in misura pari a 350 milioni di euro e a 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli emendamenti 5.1 e 5.2, nonché in misura pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, secondo quanto previsto invece dall'emendamento 5.1000, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che l'onere è configurato nei termini di un limite massimo di spesa, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Piccolotti 5.1002, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 al fine di garantire, in tutti gli atenei, il diritto allo studio a ragazze vittime di violenze familiari di matrice religiosa che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia disposto il collocamento in comunità o l'affido etero-familiare, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Piccolotti 5.1001, che prevede che il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, sia incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 al fine di garantire la concessione della borsa di studio anche agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di borsa di studio né di altra forma di sostegno, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene in primo luogo necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. Ciò posto, considera altresì necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

L'Abbate 5.3, che prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, lo Stato assicuri, attraverso il Fondo integrativo statale di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera *a)*, unitamente alle risorse regionali destinate al diritto allo studio, la copertura finanziaria necessaria a garantire l'erogazione della borsa di studio a tutti gli studenti che risultano idonei sulla base dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, dal momento che quest'ultima, nel configurare in termini prescrittivi l'erogazione della borsa di studio in favore dei soggetti soprarichiamati, sembrerebbe suscettibile di comportare, ai fini della sua attuazione, lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

Piccolotti 5.01000, che prevede l'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'importo minimo annuo della borsa di dottorato in misura non inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990 vigente per l'anno 2026, nonché la rivalutazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2028, del predetto importo minimo in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 130 milioni di euro per l'anno 2027, 145 milioni di euro per l'anno 2028 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene in primo luogo necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. Ciò posto, considera altresì necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Torto 7.1, che espunge dall'allegato n. 1 – che espone le economie accertate in relazione all'attuazione del PNRR che concorrono, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 7, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame – la voce concernente la missione 1, componente 3, investimento 2.4, avente ad oggetto sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (*Recovery Art*), cui sono ascritte economie per 6,1 milioni di euro per l'anno 2027. La proposta emendativa provvede quindi a integrare il predetto importo di 6,1 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai fondi per investimenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019. Al riguardo, nel rilevare che la proposta, nel prevedere l'utilizzo di risorse di conto capitale, appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'effettiva possibilità di procedere alla riduzione delle predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di impegni o spese programmate a valere sulle risorse utilizzate con finalità di copertura;

Alifano 7.2, che espungere dall'allegato n. 1, che espone le economie accertate in relazione all'attuazione del PNRR che concorrono, ai sensi di quanto stabilito dalla lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 7, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame – la voce concernente la missione 2, componente 1, investimento 3.1, avente ad

oggetto le isole verdi, cui sono ascritte economie per 3,6 milioni di euro per l'anno 2027. La proposta emendativa provvede quindi a integrare il predetto importo di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai fondi per investimenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, relativamente alla quota affluita ai capitoli 7120 e 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, rispettivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019. Al riguardo, nel rilevare che la proposta, nel prevedere l'utilizzo di risorse di conto capitale, appare suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'effettiva possibilità di procedere alla riduzione delle predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di impegni o spese programmate a valere sulle risorse utilizzate con finalità di copertura.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, fatta eccezione per l'articolo premissivo Merola 01.02, rispetto al quale si rimette alla Commissione, evidenziando che la formulazione della proposta emendativa è suscettibile di determinare incertezze applicative e segnalando comunque la necessità di ulteriori verifiche sull'idoneità del meccanismo di copertura finanziaria individuato, e per le proposte emendative Casu 1.011, Alifano 1.017 e 1.018, Merola 1.01001, 1.01002 e 3.01001, Alifano 3.01002, Caso 5.1, Piccolotti 5.1000 e Manzi 5.2, Piccolotti 5.1002, sulle quali esprime parere contrario in ragione del fatto che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo.

Osserva, in particolare, con riferimento agli emendamenti Alifano 1.2, 2.05 e 3.01002, Torto 7.1 e Alifano 7.2, che la contrarietà deriva dal fatto che la riduzione delle risorse in conto capitale destinate a investimenti già assegnati al Ministero della difesa, pregiudica la realizzazione di interventi già programmati e che, fatta eccezione per gli emendamenti Torto 7.1 e Alifano 7.2, non è possibile verificare la congruità della quantificazione degli oneri. Inoltre, con riferimento agli emendamenti Merola 1.6 e Alifano 2.14, fa presente che non risulta verificabile la congruità delle maggiori entrate previste a copertura.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3106-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.011, 1.017, 1.018, 1.01001, 1.01002, 3.01001, 3.01002, 5.1, 5.2, 5.1000 e 5.1002 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.25, 1.01, 1.02, 1.012, 1.013, 1.019, 1.021, 1.01000, 1.01003, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.14, 2.1000, 2.1002, 2.05, 3.01000, 5.3, 5.1001, 5.01000, 7.1 e 7.2 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.011, 1.017, 1.018, 1.01001, 1.01002, 3.01001, 3.01002, 5.1, 5.2, 5.1000 e 5.1002;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana, convocata alle ore 14, sarà integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, del disegno di legge C. 3174, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai fini dell'espressione del parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo.
C. 2830, approvata dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Mascaretti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1 sul quale la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere il 13 ottobre scorso, contiene gli ulteriori emendamenti Carotenuto 1.1004, 1.1005 e 1.006 e Bonafè 1.1003.

Poiché i citati emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sugli stessi nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di nulla osta riferita alle citate proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere relativa agli ulteriori emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.
C. 2708 CNEL.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge C. 2708, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, reca modifiche al codice ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

Nel ricordare che il testo iniziale del provvedimento non è corredato di relazione tecnica, segnala che le disposizioni del provvedimento novellano il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo disposizioni volte a consentire a regioni ed enti locali la stipula di convenzioni per la tutela del territorio e delle acque irrigue con i consorzi di bonifica e con quelli di miglioramento fondiario, elencando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività oggetto delle suddette convenzioni.

Osserva che queste ultime non possono avere per oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato, né quelle di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e che, inoltre, dallo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni non possono derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata.

Evidenzia come sia, altresì, previsto che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ritiene opportuno che sia effettuata una ricognizione dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario potenzialmente interessati dalle disposizioni in esame, anche tenendo conto della diversa natura giuridica degli stessi, posto che, ai sensi degli articoli 862 e 863 del codice civile, i primi sono persone giuridiche pubbliche, mentre i secondi sono, di norma, persone giuridiche private, potendo tuttavia assumere natura pubblica nei casi previsti dalla legge.

Considera tale ricognizione opportuna al fine di chiarire quali dei predetti consorzi risultino inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT, tenuto conto che le attività consortili sono finanziate anche mediante contributi obbligatori e che le disposizioni in esame, pur prevedendo una clausola di invarianza finanziaria, da un lato, stabiliscono che costituisce parte essenziale delle convenzioni l'individuazione delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, senza precisare a carico di quali soggetti questi ultimi debbano gravare né le risorse con cui farvi fronte e, dall'altro, prevedono che dallo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni non possano derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata.

Al riguardo, andrebbe pertanto chiarito, a suo avviso, se gli eventuali oneri posti a carico degli enti territoriali o dei consorzi, qualora questi ultimi siano inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, possano essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Osserva che andrebbe, altresì, chiarito se le disposizioni in esame, con particolare riferimento a quelle concernenti i contenuti essenziali delle convenzioni e i limiti all'incremento dei contributi consortili, siano applicabili anche alle convenzioni già in essere aventi ad oggetto le medesime attività ovvero riguardino esclusivamente quelle stipulate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

In ogni caso, al fine di evitare dubbi interpretativi suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario, segnala che potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire una specifica disposizione volta a precisare che la disciplina introdotta dal nuovo articolo 62-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica esclusivamente alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedi-

mento, facendo salve le convenzioni già in essere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 62-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame, reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'attuazione del medesimo articolo, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ha osservazioni circa la formulazione della disposizione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 446.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala che è ancora in corso l'istruttoria sui profili di carattere finanziario richiamati dal relatore nel corso della precedente seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il 2026, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario e il fabbisogno *standard* complessivo per le province e le città metropolitane delle predette regioni.
Atto n. 449.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Mascaretti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard per l'anno 2026 relativi alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, esercitate dalle province e dalle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, non-

ché relativi alle funzioni fondamentali conferite alle sole città metropolitane e alle province montane delle regioni a statuto ordinario, rispettivamente, dai commi 44 e 86 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

Ricorda che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia.

Osserva, inoltre, che la nota metodologica allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, è stata redatta dalla SOGEI – Società generale d'informatica S.p.A. e approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'11 novembre 2025, secondo quanto disposto dall'articolo 5 del richiamato decreto legislativo n. 216 del 2010.

In tale quadro, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto in esame, in prima deliberazione, il 26 agosto 2026 e il Governo, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città, che si è espressa nella seduta del 24 settembre 2026, lo ha trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda che, in tale contesto, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha già esaminato il provvedimento esprimendo su di esso parere favorevole nella seduta del 28 ottobre scorso.

Per quanto attiene alle finalità dello schema di decreto in esame, segnala che esso si inscrive nell'ambito delle misure attuative dei principi di cui alla legge n. 42 del 2009, che intendono assicurare criteri di finanziamento delle province e delle città metropolitane basati su meccanismi di perequazione delle risorse che tengano progressivamente conto dei fabbisogni standard degli enti interessati.

A tale proposito, rammenta che la riforma del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane, introdotta inizialmente dall'articolo 1, commi da 783 a 785, della legge di bilancio per il 2021 e poi modificata dalla legge di bilancio per il 2022, prevede l'istituzione di due fondi unici, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali far confluire i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti.

In particolare, per il riparto dei due fondi è stato introdotto un meccanismo di perequazione, che tiene progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Evidenzia, quindi, che l'applicazione dei criteri perequativi, nel riparto dei fondi tra i singoli enti, agisce lungo due direttrici fondamentali. In primo luogo, rileva che nella dimensione orizzontale ciò avviene mediante la redistribuzione tra i diversi enti, sulla base della differenza tra il fabbisogno standard e la capacità fiscale, del concorso al risanamento della finanza pubblica, con un percorso progressivo che parte dall'8 per cento del 2022 per raggiungere il 60 per cento nel 2031. In secondo luogo, osserva che i criteri perequativi agiscono sulla componente verticale, assegnando in proporzione ai rispettivi fabbisogni standard una mole via via crescente di risorse aggiuntive rispetto al concorso netto alla finanza pubblica, con il risultato di alleggerire corrispondentemente lo sforzo fiscale richiesto.

Fa presente che è, inoltre, prevista l'attribuzione di un nuovo contributo statale crescente nel tempo da 80 milioni di euro nell'anno 2022 a 600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031, destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, e che tale contributo, unitamente al contributo alla finanza pubblica ancora a carico di province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge n. 56 del 2014, dovrà essere ripartito, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base dei fabbisogni standard e della capacità fiscale.

Con riferimento ai contenuti dello schema di decreto in esame, fa presente che esso si compone di due articoli, il primo dei quali dispone l'adozione della nota metodologica per la determinazione, nell'anno 2026, dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali omogenee delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché degli ulteriori fabbisogni standard per le città metropolitane e le province montane delle medesime regioni a statuto ordinario.

Rileva che, per quanto riguarda le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, con la revisione metodologica si individua il fabbisogno standard per le funzioni fondamentali omogenee per tutti gli enti, individuate, ai sensi della legge n. 56 del 2014, nelle funzioni relative a territorio, ambiente, trasporti, polizia provinciale, ruolo di stazione unica appaltante o centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori.

Per quanto riguarda, invece, le città metropolitane e le province montane delle regioni a statuto ordinario si individuano, in aggiunta, i fabbisogni standard relativi a ulteriori funzioni fondamentali a loro attribuite, rispettivamente, dai commi 44 e 86 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

In particolare, per le città metropolitane si tratta delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali: adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.

Per le province montane si tratta, invece, delle seguenti funzioni fondamentali ulteriori: cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio; cura delle relazioni istituzionali con enti subnazionali di Stati esteri confinanti, caratterizzati anch'essi da territorio montano.

Evidenzia, poi, che l'articolo 2 prevede che le province e le città metropolitane diano adeguata pubblicità al provvedimento nel proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Come anticipato, rammenta che allo schema di decreto è allegata la nota metodologica, che ne costituisce parte integrante ed è articolata in sei capitoli e in cinque appendici.

Fa presente che ai fini delle elaborazioni sono state utilizzate fonti ufficiali, integrate con i dati raccolti dalla società SOGEI mediante uno specifico questionario, somministrato nel corso dell'anno 2025, riferito all'annualità 2023, utilizzando comunque modelli di regressione differenziati per le diverse funzioni, per migliorare la robustezza delle stime.

Osserva, quindi, che la relazione tecnica evidenza che, in termini metodologici, sono state introdotte alcune innovazioni rispetto alla precedente nota.

In particolare, per talune funzioni sono state introdotte nuove determinanti per la quantificazione dei fabbisogni standard, che, con specifico riferimento alle funzioni relative al territorio, riguardano il costo del lavoro, la presenza di gallerie e un indicatore composito relativo alle attività di gestione e manutenzione della rete viaria, per l'istruzione riguardano le ore di manutenzione degli edifici scolastici, utenza e caratteristiche del patrimonio edilizio nonché indicatori relativi all'utenza scolastica e alle caratteristiche del patrimonio edilizio, mentre per le funzioni connesse al ruolo di stazione unica appaltante si è utilizzato, quale variabile di domande, il numero degli enti serviti e di quelli convenzionati, ponderato per il valore delle gare, unitamente a un indicatore di incidenza dell'attività dell'ente sul totale delle gare.

Per la funzione relativa al controllo dei fenomeni discriminatori e per le funzioni fondamentali di competenza esclusiva delle città metropolitane e delle province montane, per le quali non esiste una spesa storica consolidata nel tempo, sottolinea

invece che sono stati utilizzati approcci empirici alternativi al modello di regressione.

Per queste ultime, in particolare, i fabbisogni standard sono stati determinati attraverso l'indagine sul fabbisogno potenziale delle figure professionali, la sua standardizzazione e la standardizzazione dei rispettivi costi.

Con riferimento al controllo dei fenomeni discriminatori, evidenzia che si è invece partiti da una spesa *benchmark* uniforme, pari al novantunesimo percentile della spesa corrente pro-capite, poi rimodulata sulla base di un indicatore composito legato ai tassi di occupazione femminile e maschile.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, rileva che la relazione tecnica allegata allo schema afferma che lo schema di decreto in esame non determina effetti a carico della finanza pubblica, in quanto lo stesso è meramente finalizzato all'adozione della nota metodologica relativa alla determinazione, per l'anno 2026, dei fabbisogni standard per il comparto delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in esame parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) preannunzia l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere testé formulata, in considerazione del fatto che, pur apprezzando il pregevole lavoro tecnico sottostante l'elaborazione della nota metodologica oggetto di esame, che si inserisce nell'ambito del processo di lunga durata di attuazione del federalismo fiscale nel nostro Paese, è tuttavia mancato, nel corso dell'esame del provvedimento sia presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale sia presso la Commissione Bilancio, lo svolgimento di un'adeguata dialettica con il Governo rispetto alle scelte politiche di fondo che dovrebbero accompagnare tale delicato percorso di riforma, anche al fine di porre i parlamentari nelle condizioni di affrontare le relative questioni con il dovuto grado di consapevolezza.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
Atto n. 445.
(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, assicura che dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette disposizioni si limitano ad aggiornare e coordinare le attività già svolte a legislazione vigente dalle amministrazioni e dagli

enti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, disciplinando le modalità di cooperazione tra i soggetti interessati in coerenza con il quadro normativo delineato dal regolamento (UE) 2023/1230 e dal regolamento (UE) 2019/1020, senza attribuire funzioni ulteriori rispetto a quelle già esercitate a legislazione vigente.

Fa, in particolare, presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'INAIL, l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti pubblici richiamati dal predetto articolo 6 già partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alle attività di vigilanza e controllo sui prodotti e sulle macchine.

Evidenzia, poi, che la possibilità, prevista dal medesimo articolo 6, commi 3, 4 e 5, per le autorità di vigilanza di avvalersi del supporto di enti e agenzie dotati di specifiche competenze in materia di intelligenza artificiale, cybersicurezza e accertamenti tecnici, costituisce una mera facoltà organizzativa e non comporta l'istituzione di nuove strutture né l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle già rientranti, a legislazione vigente, nelle competenze degli enti interessati.

Precisa, inoltre, che la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, dello schema di decreto in esame, che rimette a uno o più decreti interministeriali la definizione delle tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, si limita ad adeguare la formulazione della normativa vigente al nuovo quadro regolatorio europeo senza incidere sui criteri di determinazione delle tariffe né sul principio di neutralità finanziaria delle attività svolte.

Al riguardo segnala, in particolare, che, come già specificato nella relazione tecnica, le tariffe continueranno a essere determinate sulla base del costo effettivo del servizio prestato, secondo criteri già previsti a legislazione vigente.

Fa, altresì, presente che l'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, che sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 17 del 2010, definisce un nuovo impianto sanzionatorio rispetto a quello previsto a legislazione vigente al fine di allineare la predetta disciplina al regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

Osserva, in proposito, che le suddette modifiche al citato articolo 15 non alterano sostanzialmente l'insieme delle condotte sanzionate a legislazione vigente e garantiscono l'efficacia dei controlli, senza compromettere le entrate dello Stato, tenuto conto, in particolare, che la scelta di non calcolare le sanzioni in base al fatturato e di non rimborsare le spese di verifica è compensata dall'aumento degli importi delle sanzioni e dall'estensione di queste ultime ai casi di mancata collaborazione con le autorità di vigilanza e di inosservanza dei loro provvedimenti e che, alla luce di tale premesse, le disposizioni in questione non sono pertanto suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di entrata già considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore Mascaretti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (Atto n. 445);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come

sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, dello schema di decreto in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette disposizioni si limitano ad aggiornare e coordinare le attività già svolte a legislazione vigente dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, disciplinando le modalità di cooperazione tra i soggetti interessati in coerenza con il quadro normativo delineato dal regolamento (UE) 2023/1230 e dal regolamento (UE) 2019/1020, senza attribuire funzioni ulteriori rispetto a quelle già esercitate a legislazione vigente;

in particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'INAIL, l'Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti pubblici richiamati dal predetto articolo 6 già partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alle attività di vigilanza e controllo sui prodotti e sulle macchine;

la possibilità, prevista dal medesimo articolo 6, commi 3, 4 e 5, per le autorità di vigilanza di avvalersi del supporto di enti e agenzie dotati di specifiche competenze in materia di intelligenza artificiale, cybersicurezza e accertamenti tecnici, costituisce una mera facoltà organizzativa e non comporta l'istituzione di nuove strutture né l'espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle già rientranti, a legislazione vigente, nelle competenze degli enti interessati;

la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, dello schema di decreto in esame, che rimette a uno o più decreti interministeriali la definizione delle tariffe a carico degli organismi di valutazione della conformità richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo per le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, si limita ad adeguare la formulazione della normativa vigente al nuovo quadro regolatorio europeo senza incidere sui criteri di determinazione delle tariffe né sul principio di neutralità finanziaria delle attività svolte;

in particolare, come già specificato nella relazione tecnica, le tariffe continueranno a essere determinate sulla base del costo effettivo del servizio prestato, secondo criteri già previsti a legislazione vigente;

l'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, che sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 17 del 2010, definisce un nuovo impianto sanzionatorio rispetto a quello previsto a legislazione vigente al fine di allineare la predetta disciplina al regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti;

le suddette modifiche al citato articolo 15 non alterano sostanzialmente l'insieme delle condotte sanzionate a legislazione vigente e garantiscono l'efficacia dei controlli, senza compromettere le entrate dello Stato, tenuto conto, in particolare, che la scelta di non calcolare le sanzioni in base al fatturato e di non rimborsare le spese di verifica è compensata dall'aumento degli importi delle sanzioni e dall'estensione di queste ultime ai casi di mancata collaborazione con le autorità di vigilanza e di inosservanza dei loro provvedimenti;

alla luce di tale premesse, le disposizioni non sono suscettibili di incidere negativamente sulle previsioni di entrata già considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

rilevata l'opportunità di chiarire in modo espresso che le tariffe di cui al comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, dello schema di decreto in esame, dovranno essere determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso, come già indicato nella relazione tecnica allegata al medesimo schema, in conformità a quanto previsto, in via generale, dall'articolo 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

Provveda il Governo a precisare espressamente che le tariffe di cui al comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, dello schema di decreto in esame, sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso, come già indicato nella relazione tecnica allegata al medesimo schema ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 14.30.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.
C. 3174 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

A tale riguardo, ricorda preliminarmente che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Ricorda, altresì, che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Osserva, inoltre, che di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica sia nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c)*, e 12-*quater*, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009.

Venendo quindi alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che, nell'ordinamento parlamentare, il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare successivamente per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Precisa, infatti, che le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materie estranee al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla vigente disciplina contabile, mentre sono, ovvia-

mente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge di bilancio.

Avverte che in questa sede si effettuerà, altresì, una prima valutazione anche in merito alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici, sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, conformemente alla disciplina contabile vigente.

Alla luce di tali criteri, fa presente innanzitutto che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, trasmesso dal Governo alla Camera, si compone di 157 articoli.

In particolare, la prima sezione del disegno di legge si compone degli articoli da 1 a 137, mentre gli articoli da 138 a 157 costituiscono la seconda sezione, che reca l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli stati di previsione dei Ministeri, del totale generale della spesa, del quadro generale riassuntivo, nonché disposizioni diverse di carattere tecnico e contabile, e disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto concerne i profili finanziari, osserva che la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici.

A tale riguardo, sottolinea che la relazione tecnica rileva che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea e nelle more dell'adeguamento del quadro normativo nazionale alle regole previste dalla normativa unionale, il disegno di legge e la nota tecnico-illustrativa che sarà successivamente trasmessa sono stati predisposti secondo la struttura e i contenuti previsti dalla vigente disciplina contabile, che, come detto, richiede una dimostrazione della coerenza tra il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello stato e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica individuati nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

In particolare, fa presente che la relazione tecnica contiene, come negli anni passati, una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico per il triennio di riferimento del bilancio pluriennale.

Come evidenziato dalla medesima relazione tecnica, si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, nonché del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di verificare la coerenza tra il valore programmatico del saldo netto da finanziare e gli obiettivi programmatici.

In sintesi, dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 132 miliardi di euro nell'anno 2027, 108 miliardi di euro nell'anno 2028 e 71 miliardi di euro nell'anno 2029, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 82 miliardi di euro nell'anno 2027, 79 miliardi di euro nell'anno 2028 e 58 miliardi di euro nell'anno 2029.

Segnala, quindi, che tali valori del saldo netto da finanziare appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, da un lato, con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, dall'altro, con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori riportati nell'ambito del quadro programmatico di finanza pubblica individuato nel Docu-

mento programmatico di finanza pubblica 2026.

Per quanto riguarda, invece, la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, segnala le seguenti disposizioni, che appaiono di carattere ordinamentale e organizzatorio e prive di effetti finanziari:

l'articolo 69, comma 8, che prevede che, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le caratteristiche di un documento riepilogativo da rilasciare all'assistito contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa, la corrispondente tariffa, nonché le relative modalità di rilascio, con riferimento alle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso non seguito da ricovero per accessi non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza;

l'articolo 105, che reca disposizioni volte ad assicurare la messa a disposizione a un prezzo ridotto di versioni digitali stampabili dei libri di testo scolastici e universitari indicati nei programmi di insegnamento;

l'articolo 115, che reca modifiche alla disciplina di carattere generale in materia di ricostruzione post-calamità di cui alla legge n. 40 del 2025, in materia di assegnazione di personale alle strutture di supporto dei Commissari straordinari alla ricostruzione e di utilizzo, da parte dei medesimi Commissari straordinari, delle risorse del fondo destinato alle spese di funzionamento.

Propone, pertanto, alla Commissione di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

Ciò posto, nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge C. 3174, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

premesso che:

l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge;

le limitazioni di contenuto del disegno di legge di bilancio rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009;

premesso altresì che:

il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli

obiettivi programmatici di finanza pubblica;

di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica sia nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c)*, e 12-*quater*, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009;

nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame si evidenzia che, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle innovazioni introdotte dalla riforma della *governance* economica dell'Unione europea, sono stati comunque mantenuti la struttura e i contenuti informativi richiesti dalla vigente disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica in ordine alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:

la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge con gli obiettivi programmatici, attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;

dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge in esame, pari a circa 132 miliardi di euro nell'anno 2027, 108 miliardi di euro nell'anno 2028 e 71 miliardi di euro nell'anno 2029, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 82 miliardi di euro nell'anno 2027, 79 miliardi di euro nell'anno 2028 e 58 miliardi di euro nell'anno 2029;

tali valori del saldo netto risultano coerenti, al netto degli arrotondamenti, da un lato, con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in esame e, dall'altro, con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori riportati nell'ambito del quadro programmatico di finanza pubblica individuato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026,

RITIENE

che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 sono coerenti con l'indebitamento netto programmatico come risultante dai valori riportati nell'ambito del quadro programmatico di finanza pubblica individuato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026;

RITIENE

di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato dalla legislazione vigente, in quanto di carattere ordinamentale e organizzatorio:

l'articolo 69, comma 8, che reca disposizioni relative al rilascio agli assistiti di un documento riepilogativo contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa, la corrispondente tariffa, con riferimento alle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso non seguito da ricovero per accessi non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza;

l'articolo 105, che reca disposizioni volte ad assicurare la messa a disposi-

zione a un prezzo ridotto di versioni digitali stampabili dei libri di testo scolastici e universitari indicati nei programmi di insegnamento;

l'articolo 115, che reca modifiche alla disciplina di carattere generale in materia di ricostruzione post-calamità di cui alla legge n. 40 del 2025, in materia di assegnazione di personale alle strutture di supporto dei Commissari straordinari alla ricostruzione e di utilizzo, da parte dei medesimi Commissari straordinari, delle risorse del fondo destinato alle spese di funzionamento. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Emendamenti C. 3106-A Governo 94

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 94

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale. Atto n. 451 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 94

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 96

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 96

5-05941 Sottanelli: Modalità applicative della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni 96

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 101

5-05942 Merola: Iniziative volte a ridurre l'offerta di gioco d'azzardo 96

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 103

5-05943 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni di monete e delle relative confezioni aventi interesse collezionistico o numismatico 97

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 104

5-05944 Alifano: Criticità per gli enti locali derivanti dall'obbligo di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coatta delle entrate 97

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 106

5-05945 Congedo: Effetti dell'uso di dispositivi non omologati per i pagamenti elettronici sulla tracciabilità dei pagamenti digitali 97

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 107

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 4 novembre 2026.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.
Emendamenti C. 3106-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano CANDIANI, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Maurizio Casasco, in sostituzione del deputato Paolo Barelli, membro del Governo.

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale.
Atto n. 451.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che l'atto non è corredato della prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e che, pertanto, la Commissione non potrà esprimersi prima che tale documentazione sia stata trasmessa. Ricorda poi che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 novembre 2026.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, nell'illustrare il provvedimento in esame, ricorda che esso consta di tre articoli e dà attuazione all'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023 (delega per la riforma fiscale), che conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative, entro il 29 agosto 2028, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge.

In particolare, lo schema di decreto contiene alcuni interventi di coordinamento e aggiornamento dei testi unici volti al riordino del sistema tributario, che a decorrere dal 1° gennaio 2027 sostituiranno le disposizioni precedentemente vigenti, nonché limitati interventi su due ulteriori decreti legislativi attuativi della delega fiscale.

L'articolo 1, recante disposizioni di coordinamento normativo dei testi unici, al comma 1, apporta al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali una serie di modificazioni in prevalenza di carattere formale, consistenti nell'inserimento o rettifica di sotto-rubriche, nonché nella correzione di rinvii normativi e di refusi. Hanno invece portata innovativa la lettera *d)*, che estende la sanzione prevista dall'articolo 41-*bis* del richiamato testo unico all'ipotesi della maggiore imposta di registro liquidata dall'ufficio all'esito del controllo dell'autoliquidazione e la lettera *g)*, che circoscrive alle sole sanzioni in materia di imposizione minima globale la relativa riduzione del 50 per cento prevista, in via transitoria, dall'articolo 69-*ter*.

Il comma 2, intervenendo sul testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, differisce al 1° gennaio 2027 l'efficacia delle modifiche apportate dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, lettera *b)*, e 5, a disposizioni sanzionatorie contenute in fonti esterne ai testi unici, allineandone la decorrenza a quella del nuovo quadro sanzionatorio.

L'articolo 1, comma 3, introduce delle modifiche di carattere formale alla sotto-rubrica dell'articolo 52 del testo unico dei tributi erariali minori, concernente la misura del canone Rai, eliminando il riferimento alla disposizione che riconosceva la misura del canone ridotta a 70 euro, in

luogo di quella ordinaria pari a 90 euro, per il solo anno solare 2024.

L'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo introduce una serie di modifiche al testo unico della giustizia tributaria, volte a integrare la sotto-rubrica di alcuni articoli, a specificare l'ambito applicativo di talune disposizioni e a introdurre disposizioni di coordinamento normativo.

L'articolo 1, comma 5, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, introduce delle modifiche di coordinamento normativo alle disposizioni del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, al fine di tener conto: delle modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di sistemi di amministrazione e controllo, nell'ambito della disciplina delle compensazioni dei crediti d'imposta; dell'applicazione delle ritenute d'acconto, a titolo d'imposta, sugli utili percepiti da persone fisiche su partecipazioni qualificate e non qualificate detenute fuori dall'attività d'impresa; delle disposizioni di interpretazione autentica ivi incluse nel testo unico; della non appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di esenzione da ritenuta, a titolo d'imposta, per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri UE.

L'articolo 1, comma 6, introduce modifiche di coordinamento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. In particolare, la lettera *a)* aggiorna, nell'ambito delle disposizioni relative alle procedure di controllo sulle autoliquidazioni, il riferimento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con riguardo ai termini di decadenza, e al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, con riguardo alla sanzione amministrativa applicabile ai maggiori tributi dovuti; la lettera *b)* sopprime la disposizione sulla riduzione a un terzo della sanzione amministrativa in caso di pagamento tempestivo, poiché ricollocata all'articolo 41-*bis* del testo unico da ultimo menzionato.

L'articolo 1, comma 7, introduce disposizioni di coordinamento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare, viene disposta l'abrogazione della disposizione, applicabile dal 1° gennaio 2027, relativa all'assolvimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso, poiché riproduttiva di una disciplina già abrogata a legislazione vigente a partire dal 18 dicembre 2025, nonché della disposizione sulle semplificazioni amministrative e contabili, già riprodotta nell'ambito del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Il successivo comma 8 apporta modifiche di coordinamento al testo unico in materia di imposte sui redditi.

L'articolo 1, comma 9, interviene sul testo unico in materia di adempimenti e accertamento con modifiche di coordinamento, rese necessarie anche alla luce delle modifiche sopravvenute alla normativa successivamente all'entrata in vigore del predetto testo unico.

L'articolo 1, comma 10, dispone una modifica di coordinamento dei vari testi unici in materia fiscale con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, in quanto emanato successivamente agli altri.

L'articolo 2, comma 1, reca una serie di modifiche formali e di coordinamento al richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

L'articolo 2, comma 2, reca una modifica di carattere formale all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2026, in materia di estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali di taluni istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il comma 3 corregge un riferimento normativo contenuto nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026, concernente talune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.

L'articolo 3 dispone, infine, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stefano CANDIANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.
Atto n. 443.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2026.

Stefano CANDIANI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni testé formulata.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Stefano CANDIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano CANDIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05941 Sottanelli: Modalità applicative della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE), pur rilevando la sostanziale correttezza della ricostruzione fornita dalla rappresentante del Governo, lamenta che, alla luce delle problematiche segnalate dai cittadini italiani titolari di pensioni erogate dalla Germania, sembra che l'Amministrazione finanziaria non abbia emanato adeguate indicazioni di prassi o che, perlomeno, gli uffici territoriali non ne siano conoscenza. Auspica quindi che sia al più presto emanata una circolare con la quale si possa fare chiarezza sulla questione sollevata.

5-05942 Merola: Iniziative volte a ridurre l'offerta di gioco d'azzardo.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dall'Esecutivo, da cui si attendeva elementi informativi più tecnici e circostanziati.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio, appena presentato dal Governo alla

Camera, prevede di ottenere maggiori incassi dal settore dei giochi, circostanza che si tradurrebbe in un vero e proprio prelievo a carico dei cittadini, allo scopo di reperire risorse, peraltro destinate a finanziare misure non condivisibili.

Sottolinea inoltre come la delega per la riforma del gioco fisico sia scaduta nel mese di agosto 2026, senza che il Governo abbia provveduto alla sua attuazione; l'insieme di misure adottate dall'Esecutivo nel settore di giochi, tra cui anche il « saldo e stralcio » in favore dei concessionari, l'aumento del PREU e la previsione di ulteriori forme di lotteria istantanea, sembrano dei tentativi maldestri di ovviare alla mancata implementazione della delega fiscale.

Rammenta infine che in Italia vi è un'enorme offerta nel settore del gioco d'azzardo e che, di conseguenza, circa un milione e mezzo di italiani sono colpiti da forme di dipendenza. A parere del suo gruppo, in luogo di aumentare l'offerta occorrerebbe piuttosto innalzare gli *standard* di legalità per gli operatori e mettere al centro la salute dei cittadini.

5-05943 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni di monete e delle relative confezioni aventi interesse collezionistico o numismatico.

Andrea BARABOTTI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Andrea BARABOTTI (LEGA) si dichiara soddisfatto della risposta della rappresentante dell'Esecutivo, evidenziando come essa venga incontro alle istanze dei collezionisti italiani, così come alle richieste del suo gruppo, che per primo ha sollevato la questione.

5-05944 Alifano: Criticità per gli enti locali derivanti dall'obbligo di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coatta delle entrate.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Enrica ALIFANO (M5S) si dichiara non soddisfatta dalla risposta fornita dalla rappresentante del Governo, la quale ha sì prospettato l'emanazione di provvedimenti futuri, ma non ha fornito elementi utili per risolvere i problemi attuali degli enti territoriali obbligati ad avvalersi di AMCO.

Sotto un primo aspetto, ritiene che la soglia del 35 per cento sia attualmente troppo rigida, poiché non prende in considerazione le differenze reddituali e anagrafiche degli enti territoriali coinvolti nell'operazione di affidamento ad AMCO.

Inoltre, ritiene che vi siano profili problematici anche in relazione alla riservatezza, in quanto AMCO è autorizzata ad avvalersi di operatori qualificati per lo svolgimento della propria attività; operatori che, di conseguenza, hanno accesso a banche dati contenenti informazioni personali dei contribuenti.

Ritiene inoltre che vi siano criticità nella durata della misura, che prevede l'affidamento delle funzioni di riscossione ad AMCO per cinque anni, prorogabili per altri cinque. Un così lungo periodo di tempo, a suo avviso, rischia di mettere in serio pericolo l'autonomia organizzativa degli enti coinvolti.

Esprime infine stupore per il varo di una tale misura da parte di una maggioranza di cui fa parte anche la Lega, forza politica che alle esigenze delle autonomie territoriali dovrebbe essere particolarmente sensibile.

5-05945 Congedo: Effetti dell'uso di dispositivi non omologati per i pagamenti elettronici sulla tracciabilità dei pagamenti digitali.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Saverio CONGEDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta dell'Esecutivo.

Stefano CANDIANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE (Atto n. 443),

premesso che:

l'articolo 9 dello schema di decreto modifica la disciplina in materia di vigilanza sul gruppo contenuta nel titolo XV del Codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, disponendo, tra l'altro, in ordine alle metodologie di calcolo della solvibilità di gruppo;

il nuovo articolo 47-*quinquiesdecies* del CAP, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *ff)*, dello schema di decreto, recepisce l'articolo 29-*quater* della direttiva 2009/138/CE (cosiddetta *Solvency II*), stabilendo anzitutto, al comma 1, che l'impresa classificata come piccola e non complessa può avvalersi di tutte le misure di proporzionalità; al comma 2 è quindi prevista, tramite un automatismo, una deroga a tale principio, disponendo che l'IVASS richieda all'impresa di astenersi dall'applicazione di una o più misure qualora accerti la ricorrenza di specifiche condizioni;

il nuovo articolo 191-*ter* del CAP, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto, recepisce l'articolo 144-*ter* della direttiva *Solvency II*, attribuendo all'IVASS poteri di intervento per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali, consentendo in particolare all'Istituto di adottare provvedimenti specifici, tra cui la limitazione o sospensione delle distribuzioni di dividendi e degli altri pagamenti ad azionisti e creditori; tuttavia la norma pone, unicamente nel caso di sospensione dei diritti di riscatto, un limite di tre mesi;

l'articolo 9, comma 1, lettera *n)*, numero 1.1), dello schema di decreto modifica l'articolo 216-*quinquies*, comma 2, del CAP, il quale individua gli elementi che compongono il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo; il citato numero 1.1), in particolare, modifica la lettera *a)* del comma 2, allo scopo di fare riferimento al Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, oltre che a quello dell'impresa controllante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9, comma 1, lettera *q)*, capoverso articolo 216-*sexies*.1 dello schema di decreto in esame, prevedendo:

i) al comma 4, alinea, che, qualora spetti all'IVASS determinare la quota pro-

porzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate, valevole per il calcolo della solvibilità di gruppo, ciò avvenga fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 216-*sexies*.1;

ii) che, nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 4, rispettivamente riguardanti la valutazione sull'esercizio di un'influenza notevole e di un'influenza dominante tra società del gruppo, le decisioni dell'IVASS debbano rispondere a un giudizio della stessa Autorità, diverso da quello del soggetto tenuto a effettuare il calcolo della solvibilità di gruppo;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera *ff)*, capoverso articolo 47-*quinquiesdecies*, dello schema di decreto in esame, allo scopo di rendere discrezionale, e non dunque automatico, l'intervento dell'IVASS volto a chiedere all'impresa assicurativa di astenersi dall'applicare le misure di proporzionalità, introducendo tra l'altro un obbligo espresso di motivazione scritta, riferita alle specifiche preoccupazioni sul profilo di rischio dell'impresa medesima, così da recepire con maggiore precisione il dettato dell'articolo 29-*quater* della direttiva *Solvency II*, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, capoverso articolo 191-*ter*, dello schema di decreto in esame, stabilendo un limite di durata di tre mesi per tutti i provvedimenti adottabili dell'IVASS nei confronti delle imprese, ove i rischi di liquidità rappresentino una minaccia imminente per la tutela dei contraenti o per la stabilità del sistema, con possibilità di rinnovo degli stessi provvedimenti solo qualora persistano le ragioni che ne hanno giustificato l'adozione, con conseguente obbligo di cessazione quando tali ragioni vengano meno, in coerenza con il dettato dell'articolo 144-*ter* della direttiva *Solvency II*, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2;

d) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9, comma 1, lettera *n)*, numero 1.1), dello schema di decreto in esame, incidendo sull'articolo 216-*quinquies*, comma 2, del CAP, al fine di sostituire la parola « controllante » con la parola « partecipante », onde assicurare la piena coerenza della normativa nazionale con l'articolo 230, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva *Solvency II*.

ALLEGATO 2

5-05941 Sottanelli: Modalità applicative della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla vigente convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, ratificata il 18 ottobre 1989.

In particolare, il punto 14, lettera *e)* del Protocollo allegato alla Convenzione, nel prevedere la tassazione in Italia – quale Stato di residenza – delle pensioni percepite da cittadini italiani ivi residenti ed erogate in base alla legislazione tedesca sulla sicurezza sociale, chiarisce che l'imposta in Italia può essere prelevata soltanto sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo il diritto tributario tedesco.

A questi fini, le autorità fiscali italiana e tedesca hanno concordato il rilascio, da parte dei competenti uffici tributari tedeschi (*Finanzamt Neubrandeburg*), di un apposito certificato che attesti la quota di pensione esente secondo la legislazione tedesca e che, debitamente esibito dal contribuente alle autorità fiscali italiane, aiuti queste ultime a determinare correttamente l'imposta effettivamente prelevabile.

Ciò nondimeno, numerosi percettori di pensioni tedesche residenti in Italia avrebbero incontrato difficoltà e disomogeneità nel calcolo dell'imposta poiché gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate continuerebbero ad assoggettare a tassazione l'intero importo della pensione percepita.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali azioni si intendano intraprendere affinché vengano emanate precise istruzioni operative volte a evitare le doppie imposizioni.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente rammentare che l'articolo 18 della Convenzione tra Italia e Germania prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi da pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente nel settore privato, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti.

Il successivo articolo 19 prevede, ai paragrafi 2 e 4, le eccezioni alla suddetta regola. Nello specifico e per quanto qui di più diretto interesse, il paragrafo 4 dispone che nell'ipotesi in cui il trattamento pensionistico di « sicurezza sociale » venga corrisposto a un residente in Italia con cittadinanza del nostro Paese, si applica il regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente. Inoltre, laddove il beneficiario della pensione sia stato precedentemente residente in Germania, il paragrafo 14, lettera *e)*, sub *a)*, del Protocollo aggiuntivo della Convenzione, prevede che l'imposta italiana « è prelevata soltanto » sull'ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

Come chiarito con la risposta a interpello n. 164 del 2026, l'accordo amichevole tra Italia e Germania, stipulato al termine della procedura prevista dall'articolo 26, paragrafo 3, della convenzione (rubricato « Procedura amichevole »), avente efficacia dal 1° gennaio 2025 (cfr. paragrafo 5 dello stesso accordo), prevede che l'ufficio delle imposte di Neubrandenburg in Germania rilasci una certificazione « a valenza unica » (« *one time certificate* ») contenente l'indicazione della quota della pensione di sicurezza sociale che risulta esente in base alla vigente legislazione tedesca, di cui al citato paragrafo 14, lettera *e)*, sub *a)*, della Convenzione.

Il Modello di certificazione è allegato al suddetto accordo amichevole e indica, tra l'altro, che « la presente certificazione può

essere presentata alle autorità fiscali italiane ».

Ciò premesso, in base alle richiamate disposizioni convenzionali e all'accordo amichevole sopra citato – e come chiarito dall'Agenzia delle entrate in occasione della risposta all'interpello n. 164 del 24 agosto 2026 – la quota di pensione di sicurezza sociale percepita nell'anno d'imposta 2025 e certificata come esente da imposizione in Germania dal competente ufficio di Neubrandenburg, erogata a beneficiari di trattamenti pensionistici in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel nostro Paese, che prima di trasferire la propria residenza in Italia sono stati fiscalmente residenti in Germania, non è soggetta alla potestà impositiva italiana.

Inoltre, si fa presente che, sulla base di quanto indicato dal Modello certificativo, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per fruire della disposizione di favore, di stampo convenzionale, è possibile presentare la certificazione ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria in materia di controllo, i quali, sulla base del testo normativo, possono, se del caso, verificare la sussistenza dell'ulteriore requisito della residenza fiscale in Germania prima del rimpatrio in Italia.

Resta inteso, in ogni caso, che l'Agenzia delle entrate vigilerà sul corretto operato delle strutture territoriali al fine di garantire l'uniformità dei controlli anche con riferimento alle fattispecie in questione.

Da ultimo, si precisa che è attualmente in corso – e in fase avanzata – un negoziato tra l'Italia e la Germania, che si prefigge di rivedere le disposizioni convenzionali vigenti in materia di trattamento fiscale delle pensioni anche al fine di garantire una maggiore chiarezza e certezza giuridica per il contribuente e per le amministrazioni fiscali.

ALLEGATO 3

5-05942 Merola: Iniziative volte a ridurre l'offerta di gioco d'azzardo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel sottolineare un presunto squilibrio tra la crescita del mercato del gioco e le esigenze di tutela sociale e della salute, richiamano in premessa i dati contenuti nel Bollettino statistico trimestrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che evidenzierebbero l'incremento della raccolta e della spesa dei giocatori nel primo trimestre 2026 rispetto al corrispondente periodo del 2025 e, dunque, un crescente impatto economico del gioco sui bilanci delle famiglie, ciò a fronte di un aumento proporzionalmente più contenuto delle entrate erariali.

Tenuto conto che, con la determinazione direttoriale n. 624473 del 21 settembre 2026, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha autorizzato sei nuove lotterie nazionali a estrazione istantanea con partecipazione a distanza, determinando un ulteriore ampliamento dell'offerta di gioco online, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere per ridurre l'offerta di gioco d'azzardo, anche con finalità di prevenzione e di tutela delle famiglie, a partire dalla revoca dell'autorizzazione delle nuove lotterie online.

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

La concessione relativa a tale categoria di giochi attribuisce al concessionario la facoltà di individuare le lotterie da indire, nel rispetto del limite previsto dalla normativa vigente, in base al quale il *payout* complessivo, ossia la percentuale della raccolta restituita in vincite, non può eccedere il 75 per cento della raccolta stessa.

Al di fuori di tale parametro, nonché del rispetto delle disposizioni generali poste a tutela dell'ordine pubblico e del buon costume, conseguentemente l'Agenzia non ha strumenti per revocare le lotterie già autorizzate, pena il risarcimento di danni.

Tanto premesso, è opportuno rappresentare l'incidenza del comparto delle lotterie con partecipazione a distanza rispetto al complessivo mercato dei giochi pubblici.

I dati dei primi nove mesi del 2026 evidenziano una raccolta di 308 milioni di euro che, seppur incrementata rispetto a quella del medesimo periodo dell'anno precedente, continua a essere poco significativa rispetto al totale generale della raccolta di gioco pari a euro 127,8 miliardi, per un peso percentuale di tali lotterie pari allo 0,24 per cento.

Nel medesimo periodo la spesa effettiva per le lotterie in questione è pari a circa 56 milioni di euro, rispetto alla spesa complessiva di 15,6 miliardi, attestandosi intorno al 0,35 per cento del totale.

La spesa effettiva per le lotterie, sebbene aumentata rispetto all'anno precedente del 16 per cento, è dunque proporzionalmente inferiore rispetto all'aumento della raccolta, attestatasi al 24 per cento.

All'interno del comparto delle lotterie istantanee, inoltre, le cosiddette lotterie Multiprice – caratterizzate dalla medesima struttura premi e da differenti livelli di prezzo – rappresentano circa lo 0,81 per cento del comparto stesso. Tali lotterie presentano, peraltro, caratteristiche che consentono di prevenire le dipendenze, offrendo modalità di partecipazione anche per importi particolarmente contenuti, a partire da 0,10 euro, contribuendo così a limitare il rischio di una spesa eccessiva.

ALLEGATO 4

5-05943 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni di monete e delle relative confezioni aventi interesse collezionistico o numismatico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2025 che ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2025, una nuova aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, specificando che tra gli oggetti da collezione, ai fini dell'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta, rientrano le collezioni e gli esemplari per collezioni aventi interesse numismatico.

Gli Interroganti, nel rappresentare che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato commercializza monete moderne da collezione o di interesse numismatico, emesse in confezioni dedicate e sigillate, concepite e poste in vendita come un prodotto unitario, evidenziano che, ai fini dell'applicazione dell'IVA, l'eventuale separazione tra la moneta e la relativa confezione, potrebbe determinare l'assoggettamento delle due componenti ad aliquote differenti con conseguenti incertezze applicative e disparità di trattamento.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere « se (si) intenda(no) adottare iniziative anche di carattere normativo, volte a chiarire che alle cessioni di monete aventi interesse collezionistico o numismatico, commercializzate unitamente alle confezioni appositamente realizzate, si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento all'intero corrispettivo dell'operazione ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova anzitutto rammentare che l'IVA è un'imposta armonizzata ed eventuali modifiche devono essere in linea con la disciplina unionale. La direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/542, consente agli Stati membri di applicare aliquote ridotte alle categorie di beni e servizi indicate nell'Allegato III e, in particolare, al numero 26), alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato individuati nell'Allegato IX della medesima direttiva. In dettaglio, la Parte B dell'Allegato IX della direttiva include: « collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00) ». Sulla base della disciplina europea, quindi, l'applicazione dell'aliquota ridotta non si fonda sulla circostanza che il bene sia una moneta in quanto tale, bensì sul fatto che esso costituisca un oggetto da collezione avente interesse numismatico, ai sensi della classificazione doganale.

A livello nazionale, in linea con la disciplina europea, il citato articolo 9 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 prevede l'applicazione di una aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, ai sensi del numero 1-*novies)* nella Tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Ciò premesso, la cessione di monete moderne da collezione di interesse numismatico, emesse dalle Zecche e dalle Banche Centrali in confezioni dedicate, può essere ricondotta alla categoria TARIC 9705-39-00, avendo come funzione essenziale quella di collezionismo numismatico. In tali casi, infatti, la moneta da collezione di interesse numismatico e la relativa confezione sono concepite, presentate e commercializzate come un prodotto unitario desti-

nato al mercato collezionistico e la confezione assolve, essenzialmente, alla funzione di garantirne la conservazione, l'autenticità, l'integrità e la valorizzazione numismatica. In tale prospettiva, nel presupposto che la confezione non assuma autonoma rilevanza economica rispetto al bene principale, rappresentato dalla moneta da collezione, concorrendo, invece, alla sua presentazione e fruizione sul mercato di riferimento, il trattamento IVA dell'intera operazione, in virtù del principio di accessorietà di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, segue quello applicabile al bene principale.

Resta fermo che la verifica dei presupposti per l'applicazione della disciplina IVA deve essere effettuata caso per caso, in relazione alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta.

ALLEGATO 5

5-05944 Alifano: Criticità per gli enti locali derivanti dall'obbligo di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coatta delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sulla circostanza che AMCO (*Asset management company* S.p.A.) svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività di riscossione, avvalendosi di operatori qualificati, selezionati mediante procedure competitive e in possesso di specifici requisiti patrimoniali, organizzativi e professionali.

Il ricorso a concessionari privati per la riscossione delle entrate degli enti locali non costituisce un elemento di novità nell'ordinamento, essendo già contemplata dall'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La costituzione di patrimoni destinati risponde a esigenze di separazione patrimoniale e contabile delle diverse attività affidate ad AMCO, nonché di tutela e tracciabilità dei flussi finanziari, senza incidere sulla titolarità dei crediti, che rimane in capo agli enti locali.

L'affidamento riguarda esclusivamente la riscossione coattiva e non modifica le competenze degli enti locali in materia di determinazione e accertamento delle proprie entrate, né le tutele e le facoltà di opposizione riconosciute ai contribuenti dalla normativa vigente.

Passando al merito del quesito, si deve evidenziare che la disposizione cui fa riferimento l'onorevole interrogante è diretta proprio ad intervenire in aiuto degli enti locali in difficoltà con la gestione in autonomia della riscossione.

In tale contesto, AMCO fornisce supporto agli enti che non riescono a recuperare con altre forme organizzative somme derivanti da tributi ed entrate patrimoniali, entro la soglia stabilita dalla legge.

Tale attività di AMCO è, quindi, diretta ad efficientare la riscossione e a recuperare risorse finanziare da destinare alla comunità locale e a superare le difficoltà storico strutturali cui fa riferimento anche l'odierna interrogante.

A tal ultimo riguardo, preme evidenziare che l'individuazione della soglia dei residui attivi al di sotto della quale è obbligatorio l'affidamento ad AMCO è aggiornata triennalmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (articolo 2, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 193 del 2016, n. 193).

Ugualmente, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente, anche questo previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati gli enti locali tenuti ad affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie.

Sulla materia è assicurato, quindi, il confronto, il raccordo e la cooperazione tra le amministrazioni centrali dello Stato e gli enti locali.

ALLEGATO 6

5-05945 Congedo: Effetti dell'uso di dispositivi non omologati per i pagamenti elettronici sulla tracciabilità dei pagamenti digitali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano la crescente diffusione dei cosiddetti « velocizzatori », dispositivi che intervengono, direttamente o indirettamente, nella procedura web gratuita messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli esercenti.

Tali dispositivi, intervenendo nella gestione del flusso fiscale, rischierebbero tuttavia di compromettere la tracciabilità delle operazioni, riducendo l'efficacia dei controlli fiscali e vanificando i benefici dell'obbligo di allineamento tra Pos e registratori telematici.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere se il Ministro dell'economia e delle finanze « intenda confermare quanto esposto in premessa, considerato che la richiamata misura sta portando a risultati significativi nella lotta all'evasione fiscale grazie alla tracciabilità digitale dei pagamenti ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è disciplinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. La citata disposizione stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici idonei a garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, demandando a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle relative regole tecniche.

Ciò premesso, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e con i successivi provvedimenti di modifica, sono stati disciplinati due strumenti per l'assolvimento dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: il « Registratore Telematico », a oggi utilizzato da circa il 95 per cento degli esercenti, e la procedura web denominata « Documento Commerciale Online », utilizzata dal restante 5 per cento.

La suddetta procedura web è resa gratuitamente disponibile agli esercenti dall'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale « Fatture e Corrispettivi », accessibile mediante SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline.

A differenza del « Registratore Telematico », che memorizza i dati dei corrispettivi in una memoria fisica del dispositivo anche in assenza di connessione e provvede successivamente, entro il termine normativamente previsto, all'elaborazione e alla trasmissione all'Agenzia delle entrate di un file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati, la procedura web permette di generare il documento commerciale e di registrare contestualmente negli archivi dell'Amministrazione finanziaria i dati di dettaglio della singola operazione di cessione del bene o della prestazione di servizio.

Trattandosi di una procedura web gratuita realizzata e messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, quest'ultima non ha mai pubblicato le specifiche tecniche per consentire ai produttori di *software* di realizzare applicazioni che interagiscano con tale procedura e, conseguentemente, non ha mai autorizzato i cosiddetti « velocizzatori ». Tali applicativi « mascherano » l'interazione con la procedura web « Documento Commerciale Online » dell'Agenzia, consentendo la generazione e l'emissione dei documenti commerciali mediante un'interfaccia diversa da quella resa disponibile dall'Agenzia stessa. Peraltro, ogni qual volta

l'Agenzia modifica la propria procedura, questi applicativi si bloccano, esponendo l'esercente al rischio di violazione degli obblighi di certificazione fiscale.

Tanto considerato, a seguito di alcune segnalazioni, l'Agenzia delle entrate non solo si è attivata per sensibilizzare gli esercenti a non utilizzare tali applicativi, ma ha individuato soluzioni tecniche, attualmente in fase di sperimentazione, idonee ad intercettare e inibire l'utilizzo dei « velocizzatori ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 109

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che sono state presentate 383 proposte emendative *(vedi allegato)* e che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Con riferimento alle proposte emendative riferite al decreto-legge, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce dei predetti criteri e considerate le materie oggetto del provvedimento, devono ritenersi pertanto inammissibili le seguenti proposte emendative: Ilaria Fontana 1.17, limitatamente alla seconda parte consequenziale, che modifica la disciplina del dibattito pubblico contenuta nel codice dei contratti pubblici; Ilaria Fontana 1.25, che reca norme in materia di controllo dell'immissione dei PFAS nelle risorse idriche; Mazzetti 1.27, che reca disposizioni in materia di usi civici; gli identici Cortelazzo 1.41 e Montemagni 1.42 nonché gli identici Cortelazzo 1.43 e Montemagni 1.44, che

recano disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità delle infrastrutture lineari energetiche; Alessandro Colucci 1.46, che modifica la disciplina autorizzatoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili relativamente al procedimento di autorizzazione unica; Centenaro 1.48, che modifica la disciplina autorizzatoria degli impianti a fonti rinnovabili relativamente all'attività libera; gli identici Mazzetti 1.01, Bonelli 1.02, Santillo 1.03, Zinzi 1.04, Simiani 1.06 e Milani 1.07, che recano disposizioni in materia di compensazioni in favore dei territori interessati dalla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili; D'Attis 1.08, che modifica la disciplina autorizzatoria degli impianti a fonti rinnovabili relativamente al coordinamento tra la procedura di valutazione di incidenza ambientale e la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica; Mazzetti 1.09, che prevede che le aree classificate urbanisticamente come destinate ad attività di logistica siano considerate aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; gli identici Montemagni 1.010, Pandolfo 1.011 e Cortelazzo 1.012, che recano misure per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio del Servizio Idrico Integrato in zone classificate agricole; gli identici Milani 1.013 e Simiani 1.014, che recano misure per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile da parte delle imprese a forte intensità energetica; Bonelli 1.015 e Simiani 1.016, che modificano l'elenco degli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzabili secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica; Alessandro Colucci 1.017, che modifica la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili su terraferma; Alessandro Colucci 1.018, che reca disposizioni per la tutela dell'affidamento e la continuità procedimentale dei progetti di impianti agrivoltaici ricadenti in aree idonee; Auriemma 1.023, che modifica la disciplina in materia di valori di qualità dell'aria contenuta nel decreto legislativo n. 155 del 2010; Zinzi 1.026, che reca disposizioni volte a istituire una piattaforma informatica presso il GME con funzioni di monitoraggio nonché norme sul sistema sanzionatorio e sulla semplificazione di infrastrutture relative ai serbatoi per GPL; Zinzi 2.54, che proroga il termine entro cui, nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera; Mattia 2.60, che apporta modifiche di carattere frammentario e parziale a normativa di rango secondario; gli identici Manes 2.01, Santillo 2.02 e Ferrari 2.03, che modificano la disciplina fiscale relativa agli incentivi alle comunità energetiche rinnovabili; gli identici Manes 2.05, Mazzetti 2.06, L'Abbate 2.07 e Ferrari 2.08, che prorogano il termine per l'applicazione degli incentivi a sostegno dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile; Evi 2.016 e L'Abbate 2.017, che modificano la disciplina dei piani di bacino distrettuali; Andreuzza 2.025, che reca disposizioni per la rideterminazione delle zone climatiche del territorio nazionale e la revisione della disciplina tecnica ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi; Zinzi 3.11, che modifica la disciplina relativa al trattamento economico del segretario generale delle autorità di bacino; Milani 3.02, che reca misure per l'esercizio di attività estrattive di interesse strategico nelle aree percorse dal fuoco; Cortelazzo 3.03, che introduce disposizioni relative all'utilizzazione temporanea delle acque presenti in un bacino estrattivo per finalità irrigue di soccorso; Loizzo 04.09, che reca disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti in fognatura; Almici 4.41, volto ad escludere i rifiuti contenenti amianto dall'applicazione delle disposizioni relative al formulario di identificazione (FIR) che accompagna il trasporto di rifiuti; Ilaria Fontana 4.64, che modifica la disciplina dei valori limite delle emissioni in atmosfera degli impianti, esten-

dendola alle condizioni di avviamento e consentendo limiti riferiti a flussi di massa annuali, valori medi orari od ore di funzionamento; gli identici Mazzetti 4.109, Montemagni 4.110 e Mattia 4.112, che apportano modifiche di carattere frammentario e parziale a normativa di rango secondario; gli identici Mazzetti 4.119 e Zinzi 4.120, che modificano la disciplina dello stoccaggio geologico del biossido di carbonio, estendendola ai giacimenti di idrocarburi esauriti situati sulla terraferma e prevedendo programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente; Castiglione 4.011, che reca norme in materia agricola per l'attuazione del Piano per il miglioramento della qualità dell'aria; De Palma 4.017, Del Barba 4.018 e Zinzi 4.020, che recano disposizioni concernenti l'applicazione della tariffa incentivante per la produzione netta di biometano a procedure competitive già indette; Loizzo 4.027, che reca disposizioni in materia di sperimentazione dell'infermiere di famiglia o comunità per la prevenzione dei rischi ambientali nel contesto scolastico; Simiani 5.32, che modifica la procedura di nomina dell'amministratore unico del Consorzio di gestione del Parco ambientale della Laguna di Orbetello; Evi 5.39, Evi 5.40, Evi 5.41, Evi 5.42, Evi 5.43, Evi 5.44, che recano disposizioni di carattere generale relative ai ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

gli identici Mazzetti 5.08 e Montemagni 5.09, che apportano modifiche di carattere frammentario e parziale a normativa di rango secondario; Zanella 5.010, che anticipa il termine entro il quale possono essere fornite, per la prima volta, informazioni da parte dei gestori idro-potabili nell'ambito della disciplina relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano; gli identici Simiani 5.014 e Squeri 5.015, che recano misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie; Zinzi 5.016, che estende l'applicazione delle norme del codice di procedura penale riguardanti il procedimento applicativo e i termini di durata massima delle indagini preliminari al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Avverte che eventuali richieste di riesame delle predette inammissibilità potranno essere presentate entro le ore 17 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis)*, è inserita la seguente:

« *b-bis*.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA); »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti*:

c-bis) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA). Le linee guida assicurano criteri uniformi per l'analisi delle emissioni, delle vie di esposizione e degli effetti sulla salute, anche cumulativi, e per la partecipazione delle comunità interessate »;

c-ter) all'articolo 29-*quater*, dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-*bis*. Nell'ambito dell'istruttoria l'autorità competente acquisisce il parere dell'ARPA territorialmente competente e dell'azienda sanitaria locale, che valutano rispettivamente i profili ambientali e sanitari della VIIAS. I pareri, la VIIAS e le eventuali prescrizioni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'autorità competente prima della conclusione del procedimento »;

c-quater) all'articolo 29-*octies*, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Il riesame dell'autorizzazione è disposto anche quando i dati di monitoraggio ambientale o sanitario evidenzino un rischio non adeguatamente valutato o il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla tutela della salute. »

c-quinquies) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « domande ricevute, » sono inserite le seguenti: « integrate dalla VIIAS, ».

1.1. Ilaria Fontana, Morfino, Sergio Costa, Santillo.

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 6, comma 4, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i piani di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e relativi stralci, ivi compresi gli aggiornamenti dei piani di gestione ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 2, le parole: « , corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: « , corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 2, » sono soppresse;

d) il comma 5 è soppresso;

e) al comma 6, le parole: « Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'autorità competente, » sono soppresse.

1-*ter*. All'articolo 9, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, il comma 1-*bis* è soppresso.

*** 1.2.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

*** 1.3.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 1.4.** Rotelli.

Al comma 1, lettera a), *al numero* 1), *premettere il seguente:*

01) al comma 2, primo periodo, le parole: « quattro anni ed è rinnovabile una sola volta » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ed è rinnovabile »;

Conseguentemente:

dopo il numero 1.1), *aggiungere il seguente:*

1.1-*bis)* al nono periodo le parole: « per una sola volta » sono soppresse;

dopo il numero 1.2), *aggiungere il seguente:*

1.2-*bis)* il quindicesimo periodo è sostituito dal seguente: « I commissari collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico restano in carica e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere rinnovati; in tali casi i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5 ».

1.5. Di Mattina, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), *al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 2, primo periodo, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni dalla data di insediamento nella Commissione » e le parole: « una sola volta » sono soppresse.

1.6. Vietri.

Al comma 1, lettera a), *numero* 1), *dopo il punto* 1.2), *aggiungere il seguente:*

1.2-*bis*) dopo il diciassettesimo periodo è inserito il seguente: « Nell'ambito della dotazione organica della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 1, una quota non inferiore a tre componenti è riservata a esperti di comprovata esperienza e qualificazione scientifica nelle Scienze della Terra, designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i cui statuti prevedano espressamente tra le finalità la promozione delle geoscienze e la tutela geologico-ambientale del territorio. ».

*** 1.7.** L'Abbate.

*** 1.8.** Evi.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* un'analisi della coerenza del progetto ai fini dei possibili impatti sui cambiamenti climatici nell'intero ciclo di vita, finalizzata alla valutazione dei conse-

guenti impatti climatici e all'individuazione di interventi compensativi ».

1.9. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 22 , dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale che comportano un significativo impiego di risorse naturali, energia o materie prime, lo studio di impatto ambientale comprende, ove tecnicamente pertinente, una valutazione degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dell'opera, secondo i principi delle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044, o delle successive norme tecniche equivalenti. La valutazione considera le fasi di approvvigionamento delle materie prime, costruzione, esercizio, manutenzione e fine vita, al fine di individuare le alternative progettuali caratterizzate da minori impatti ambientali complessivi. L'applicazione della presente disposizione avviene secondo criteri di proporzionalità, in relazione alla natura e alla dimensione del progetto. ».

1.10. L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 4-*ter*. Il proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente la verifica della qualificazione dell'area interessata dal progetto come idonea, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 limitatamente alle procedure alle quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in forza dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4. La richiesta è corredata da un'asseverazione giurata di un tecnico abilitato, che dia conto in maniera analitica della qualificazione dell'area. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorità competente, sentito il Ministero della Cultura qualora la qualificazione dell'area interessi profili di competenza del medesimo, si pronuncia sulla qualificazione dell'area come idonea. Decorso inutilmente tale termine, l'area si intende qualificata come idonea in conformità a quanto dichiarato nell'asseverazione giurata di cui al secondo periodo.

4-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 4-*ter* si applicano anche ai procedimenti di VIA relativi ai progetti di cui all'Allegato III alla Parte II del presente decreto ».

1.11. Bonelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 25:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Decorso il termine per l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura di cui al primo periodo senza che il concerto sia stato acquisito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « Nei casi di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al primo periodo »;

3) al comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso il termine per l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura di cui al secondo periodo senza che il concerto sia stato acquisito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

4) al comma 2-*ter*, primo periodo, le parole da: « , mediante » a: « per l'anno 2023 » sono soppresse;

5) al comma 2-*ter*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « A decor-

rere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. »;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, secondo periodo, e comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata attivata la procedura per il superamento del dissenso di cui all'articolo 25, comma 2-*quinquies*, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Per tali procedimenti, il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta il provvedimento di valutazione di impatto ambientale entro venti giorni dalla formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, primo periodo, e comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1.12. Bonelli.

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), sostituire la parola:* sui *con le seguenti:* sulle risorse residue dei.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , fatta salva la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo comma 1.

1.13. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 25, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

« 2-*ter*.1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica annualmente sul proprio sito internet istituzionale i dati aggregati relativi ai tempi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, alle sospensioni dei termini procedimentali per l'acquisizione di integrazioni documentali, alle principali cause di ritardo, ai rimborsi del contributo di cui all'articolo 33 corrisposti ai proponenti, nonché alle ipotesi di archiviazione per mancata trasmissione delle integrazioni richieste entro i termini prescritti. ».

1.14. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 25, comma 2-*quater*, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all'espressione del parere di cui al secondo periodo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stipula con l'ISPRA un'apposita convenzione a titolo oneroso, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ».

*** 1.15.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 1.16.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere le seguenti:*

b-bis) all'articolo 25, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nel caso in cui sia stato svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il provvedimento di VIA dà specificamente conto della relazione conclusiva e del documento di risposta motivata di cui al comma 6 del medesimo articolo 40, indicandone gli esiti rilevanti ai fini della decisione. »;

b-ter) all'articolo 26, comma 3, lettera *b*), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 32, » sono inserite le seguenti: « nonché, ove svolti, della relazione conclusiva del dibattito pubblico e del documento di risposta motivata di cui all'articolo 40, comma 6,

del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, »;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-*bis)* all'articolo 27-*bis*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui sia stato svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dà specificamente conto della relazione conclusiva e del documento di risposta motivata di cui al comma 6 del medesimo articolo 40, indicandone l'incidenza sul provvedimento finale. »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il dibattito pubblico può essere comunque indetto dalla stazione appaltante o dall'ente concedente qualora ne facciano richiesta una o più associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero associazioni o comitati rappresentativi di almeno cinquemila iscritti nel territorio dei comuni interessati in tutto o in parte dal progetto, ovvero in caso di istanza presentata nelle forme previste dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali, ivi compresa la mancata realizzazione del progetto. »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della relazione conclusiva di cui al comma 5, la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica un documento di risposta motivata recante l'indicazione puntuale delle osservazioni, delle proposte e delle alternative accolte, di quelle non accolte o accolte parzialmente, nonché delle ragioni delle relative determinazioni e delle eventuali modifiche da apportare al progetto. La relazione conclusiva e il documento di risposta motivata di cui al primo periodo costituiscono parte integrante della documentazione del successivo livello di progettazione e, ove previsti, dei procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi all'intervento. ».

1.17. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

(Inammissibile limitatamente alla seconda parte consequenziale)

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-*bis)* all'articolo 28, comma 2, lettera *d)*, le parole: « non rinnovabile » sono sostituite dalle seguenti: « rinnovabile una sola volta ».

1.18. Cerreto.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-*bis)* all'articolo 29-*sexies*, comma 4-*ter*, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

« *a-bis)* quando nel territorio in cui è ubicata l'installazione o nell'area oggetto dei probabili effetti significativi sull'ambiente insistano siti di interesse nazionale ai fini della bonifica di cui agli articoli 252 e 252-*bis* ovvero l'installazione, in ciascuno dei tre anni precedenti, abbia superato le soglie di valutazione inferiore della qualità dell'aria ambiente di cui all'Allegato II annesso al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155; ».

1.19. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 29-*octies*, comma 4, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* i piani e i programmi nazionali e regionali stabiliscono obiettivi che, a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, rendono necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite; ».

1.20. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 29-*octies*, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. In sede di rinnovo o di riesame con valenza di rinnovo, l'autorità competente può negare il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale qualora, sulla base degli accertamenti delle agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente o delle autorità sanitarie, risulti uno stato di inquinamento accertato al quale l'installazione contribuisce in modo significativo e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) nell'area di ricaduta delle emissioni dell'installazione, in almeno due dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

b) nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee del sito o delle aree limitrofe sono state superate le concentrazioni soglia di contaminazione e il gestore è stato individuato quale responsabile ai sensi dell'articolo 244, senza che abbia avviato gli interventi previsti dal titolo V della parte quarta;

c) una valutazione di impatto sanitario o le evidenze epidemiologiche dell'Istituto superiore di sanità o dell'azienda sanitaria locale competente attestano un rischio non accettabile per la salute della popolazione esposta.

4-*ter*. Prima di negare il rinnovo, l'autorità competente diffida il gestore ad adottare, entro un termine non superiore a dodici mesi, le misure necessarie a eliminare il contributo dell'installazione allo stato di inquinamento. Nelle more, l'autorità competente può prescrivere la riduzione o la sospensione delle attività che determinano il rischio. Decorso inutilmente il termine, il rinnovo può essere negato e l'esercizio dell'installazione cessa. Il sindaco del comune interessato e la regione possono chiedere all'autorità competente l'avvio del procedimento ».

1.21. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2), dopo la lettera *d-quinquies)*, è aggiunta la seguente:

« *d-sexies)* impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria, purché non localizzati, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette ovvero in aree interessate sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

1.22. Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'allegato IV alla parte seconda, punto 8, lettera *a)*, le parole: « o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici » sono sostituite dalle seguenti: « o inseriti in lotti dotati delle opere di urbanizzazione primaria previste dagli stru-

menti urbanistici o che costituiscano attuazione di piani urbanistici comunque denominati, già approvati e oggetto di convenzione alla data del 29 aprile 2006 ».

1.24. Pittalis, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di impedire o, comunque, ridurre nella massima misura possibile l'immissione attraverso gli scarichi di sostanze poli- e perfluoroalchiliche nelle risorse idriche, e in particolare in quelle destinate in via diretta o indiretta al consumo umano, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della salute, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le tipologie e i limiti di concentrazione per ciascun parametro singolarmente considerato, nonché il valore somma per categorie di parametri individuate dagli stessi decreti. Con i medesimi decreti sono disciplinate altresì la frequenza di campionamento, le metodiche analitiche da utilizzare per determinare i valori di parametro e le disposizioni per assicurare un costante ed efficace monitoraggio sul rispetto dei valori stabiliti, per singolo composto e per somma di composti. Le singole autorizzazioni possono stabilire valori limite di emissione più restrittivi rispetto a quelli previsti dai decreti di cui al presente comma; in tal caso, l'autorità competente ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

1.25. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per i procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura la gestione digitale unitaria delle fasi di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA relative al medesimo progetto, avvalendosi dei sistemi informativi ambientali esistenti. La documentazione già acquisita è riutilizzata nelle fasi successive e non può essere richiesta nuovamente, salvo che sia necessario un aggiornamento motivato. Sono pubblicati, in formato aperto e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati, i dati aggregati relativi ai procedimenti assegnati e conclusi, ai tempi di definizione, alle cause dei ritardi, alle principali alternative esaminate e alle decisioni assunte. Il Ministero pubblica altresì, con cadenza annuale, i criteri di nomina dei componenti delle commissioni tecniche, gli atti di nomina, le risorse di funzionamento e i compensi, distinti dai rimborsi dei diritti di istruttoria e dalle spese di supporto.

1.26. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 12-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di rafforzare e velocizzare la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nelle more della definizione delle procedure istruttorie volte all'accertamento dei diritti di uso civico ed alla sistemazione delle terre che ne sono gravate, è autorizzata l'esecuzione dei relativi lavori e sono fatti salvi i provvedimenti adottati ».

1.27. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il coinvolgimento di professionisti chimici regolarmente iscritti all'albo professionale, per le attività di caratterizzazione delle sostanze e delle miscele, valutazione delle relative proprietà pericolose e dei processi di trasformazione, determina-

zione dei contaminanti nelle emissioni e nelle matrici ambientali, nonché valutazione dell'esposizione umana e dei potenziali effetti sulla salute. Gli elaborati tecnici relativi alle prestazioni professionali svolte sono sottoscritti dai professionisti incaricati, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le attribuzioni delle autorità e degli organismi competenti in materia sanitaria e ambientale.

*** 1.28.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 1.29.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2028, gli oneri di funzionamento delle attività di valutazione e controllo dei profili sanitari connessi alle autorizzazioni integrate ambientali sono posti a carico delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti e previa rendicontazione analitica. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero pubblica il numero delle istruttorie, dei riesami e dei controlli svolti, le professionalità impiegate e i relativi costi.

1.30. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al presente comma, è assicurata priorità al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale relative agli impianti ubicati in aree caratterizzate da persistenti criticità della qualità dell'aria, con particolare riferimento al bacino padano, tenendo conto dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, del contributo emissivo degli impianti interessati, degli effetti cumulativi delle diverse sorgenti di inquinamento e dei conseguenti rischi per la salute della popolazione esposta.

1.31. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al comma 2, la valutazione dei profili sanitari assume come riferimento i livelli di qualità dell'aria raccomandati dalle Linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021. Per le installazioni ubicate in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale sono subordinati a una valutazione dell'impatto sanitario delle emissioni. L'autorità competente prescrive le misure necessarie a ridurre il contributo dell'installazione all'esposizione della popolazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.32. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, particolare attenzione alla valutazione degli effetti sulla salute della popolazione derivanti dall'esposizione cumulativa agli inquinanti, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e sanitarie dei territori interessati e dei dati disponibili presso le autorità competenti, nel rispetto della normativa vigente.

1.33. Ruffino.

Al comma 3, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

1.34. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per il contrasto ai

cambiamenti climatici e il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, garantendo al contempo un adeguato livello di tutela ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II-*bis* alla parte seconda, punto 2, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) impianti destinati alla rimozione di anidride carbonica (CO_2) dall'atmosfera (*Carbon Dioxide Removal* – CDR) mediante l'incremento dell'alcalinità delle acque marine (*Ocean Alkalinity Enhancement* – OAE), diversi da quelli destinati esclusivamente o essenzialmente ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione; »;

b) all'allegato IV alla parte seconda, punto 8, dopo la lettera *t)*, è aggiunta la seguente:

« *t-bis*) impianti destinati alla rimozione di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera (*Carbon Dioxide Removal* – CDR) mediante l'incremento dell'alcalinità delle acque marine (*Ocean Alkalinity Enhancement* – OAE) destinati esclusivamente o essenzialmente ad attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione, indipendentemente dalla capacità annua nominale di rimozione ».

*** 1.36.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 1.37.** Evi, Pandolfo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. I reflui da emodialisi, costituiti dai prodotti derivanti dalle apparecchiature utilizzate per i trattamenti di dialisi nelle strutture di emodialisi e risultanti dal metabolismo umano e dal processo di purificazione del sangue nonché dal residuo del processo di osmosi per il pretrattamento dell'acqua di rete, sono soggetti alla disciplina specifica di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, in ragione delle loro caratteristiche tecnico-funzionali e della natura terapeutica dell'attività da cui derivano.

3-*ter*. Sulla base dei criteri di assimilazione di cui all'articolo 2 e alla Tabella 2 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, i reflui originati dai centri di dialisi sono assimilati alle acque reflue domestiche alle condizioni previste per gli ospedali, le case o gli istituti di cura e le residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a cinquanta. Ai fini del presente articolo, il limite di cinquanta posti letto è riferito, per i centri di emodialisi, al numero dei posti di dialisi destinati al trattamento emodialitico. Nelle strutture sanitarie nelle quali l'attività di emodialisi è svolta unitamente ad altre attività assistenziali, ai fini del computo della predetta soglia rilevano esclusivamente i posti di dialisi destinati al trattamento emodialitico. I reflui originati dai centri di dialisi con un numero di posti di dialisi pari o superiore a cinquanta sono sottoposti a preventivo trattamento al fine di assicurare il rispetto dei valori limite applicabili allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le strutture di emodialisi adottano le misure di disinfezione necessarie prima dello scarico in pubblica fognatura e provvedono alla separazione e alla gestione dei rifiuti sanitari in conformità alla normativa vigente. Per i centri di cui al presente comma con un numero di posti di dialisi pari o superiore a cinquanta, sono altresì adottati i trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite ivi previsti. Le disposizioni del presente comma e del comma 3-*quater* si applicano anche agli scarichi di reflui da emodialisi che, in casi eccezionali e documentati, non recapitino in pubblica fognatura, previa autorizzazione che tenga conto delle caratteristiche del corpo idrico recettore e delle migliori tecnologie disponibili.

3-*quater*. Entro centottanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, gli enti di governo dell'ambito e i gestori del servizio idrico integrato adeguano, nell'ambito delle rispettive competenze, la disciplina e i regolamenti alle disposizioni del comma 3-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri tecnici per il campionamento e il monitoraggio degli scarichi di cui al comma 3-*ter*. La mancata adozione del decreto entro il predetto termine non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del medesimo comma 3-*ter*. I titolari di autorizzazioni allo scarico già efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto comunicano all'autorità competente e al gestore del servizio idrico integrato la sussistenza delle condizioni previste dal comma 3-*ter*. Dalla data della comunicazione si applica la disciplina di cui al presente comma e al comma 3-*ter*.

3-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 3-*ter* e 3-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.38. Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 52-*bis* del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« *8-bis*. Le procedure autorizzatorie di cui al presente Capo possono applicarsi anche alla progettazione dei relativi interventi di modifica, di potenziamento, di rifacimento totale o parziale ovvero di nuova realizzazione delle infrastrutture elettriche ad esse strettamente connesse e funzionali alle infrastrutture di cui al comma 1, nonché a quelle di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale e loro opere accessorie, per la cui funzionalità risulti necessaria la connessione ad infrastrutture elettriche. Nei casi di cui al primo periodo del presente comma, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese. Con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è approvato il progetto relativo alle infrastrutture di cui al comma 1, nonché a quelle di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale che ne costituiscano l'oggetto e sono autorizzati la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture elettriche, ad esse strettamente connesse e funzionali, in favore del soggetto gestore ai sensi del presente Capo. Mediante la medesima determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al secondo periodo, anche le infrastrutture elettriche sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili e la loro localizzazione, in caso di difformità rispetto allo strumento urbanistico vigente, produce di per sé effetto di variante, con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore delle infrastrutture elettriche.

8-ter. Il procedimento unico di cui al comma 8-bis si applica anche nel caso in cui le infrastrutture di cui al comma 1, ai fini della loro funzionalità, necessitino di essere connesse ad infrastrutture di trasporto, di rigassificazione ovvero stoccaggio di gas naturale, ivi comprese le opere, gli impianti e i servizi accessori, connessi o funzionali all'esercizio delle stesse. ».

*** 1.41.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 1.42.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Alle procedure di cui al presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290. »;

b) all'articolo 52-*sexies*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Alle procedure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 ».

**** 1.43.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

**** 1.44.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. In sede di ponderazione degli interessi coinvolti nei procedimenti autorizzativi e di valutazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, i relativi interventi nonché le infrastrutture di rete, connessione e accumulo funzionali all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico, sono riconosciuti di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'articolo 16-*septies* della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto funzionali al perseguimento degli obiettivi di sicurezza energetica nazionale, nonché alla tutela della salute e della sicurezza pubblica.

1-*bis*. Fino al conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica, nel perseguimento degli obiettivi e delle traiettorie del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il riconoscimento del predetto interesse pubblico prevalente, costituisce criterio prioritario nella ponderazione degli interessi, anche nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza ambientale e di valutazione paesaggistica. Il criterio di ponderazione prioritaria di cui al presente comma si applica agli interventi per i quali è riconosciuto l'interesse pubblico prevalente ai sensi del comma 1, ferme restando le esclusioni disposte ai sensi del comma 2.

1-*ter*. Il riconoscimento dell'interesse pubblico prevalente di cui ai precedenti commi opera fatto salvo il potere dell'autorità competenti alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del patrimonio culturale di negare l'autorizzazione o di esprimere valutazione negativa sulla realizzazione degli interventi. I pareri, i dissensi, le valutazioni e i provvedimenti di diniego devono recare una motivazione rafforzata che dia conto specificatamente delle circostanze concrete che giustificano la prevalenza degli interessi contrapposti, dimostrando che l'intervento determina effetti negativi gravi non suscettibili di essere adeguatamente mitigati, né, ove consentito dalla disciplina applicabile, compensati. Qualora gli effetti negativi possono essere superati mediante modifiche progettuali o misure di mitigazione, l'autorità competente indica specificamente tali modifiche o misure e il relativo atto è espresso in termini di assenso condizionato a prescrizioni e alla verifica di ottemperanza delle stesse.

1-*quater*. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, può adottare con proprio decreto linee guida per l'applicazione uniforme dei criteri di cui al presente articolo. La mancata adozione delle linee guida non pregiudica l'immediata applicabilità dei precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* ».

1.45. Bonelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « interferiscano » è

inserita la seguente: « puntualmente » e dopo le parole: « incendi, » sono inserite le seguenti: « e che tale circostanza implichi l'acquisizione di specifici pareri o nulla osta, »;

b) all'articolo 9:

1) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Qualora il progetto preveda l'occupazione, anche temporanea, di strade pubbliche soggetto proponente allega all'istanza la richiesta di concessione per le medesime effettuata presso gli uffici competenti, i quali rendono il proprio nulla osta al rilascio della concessione nel corso del procedimento autorizzatorio. »;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nei casi di impianti ibridi dove la configurazione prevede l'installazione di elettrolizzatori con impianti di energia a fonti rinnovabili, ad esclusivo servizio ai medesimi è ammessa la possibilità per il proponente di presentare la richiesta di attivazione della procedura di cui al comma 3, terzo periodo, per le aree interessate dagli impianti e dalle opere connesse »;

3) al comma 9, il primo periodo è sostituito con i seguenti: « La Conferenza di servizi si svolge nelle modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della medesima per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione della stessa, sospeso per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale. »;

4) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da rilasciare nei termini della conferenza di servizi e secondo le modalità di cui all'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

5) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. Qualora la regione o le regioni interessate non si siano espresse sull'intesa ai sensi del comma 13, primo periodo, entro il termine di cui al comma 9, l'intesa si intende rilasciata favorevolmente ed è fatto obbligo all'amministrazione procedente di provvedere all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico. »;

c) all'articolo 10, comma 3:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « *off-shore* » sono aggiunte le seguenti: « o dalla data di rilascio della validazione tecnica delle opere di utenza per la connessione, se quest'ultima è rilasciata successivamente la concessione »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « dalla data di rilascio della concessione medesima » sono aggiunte le seguenti: « o dalla data di rilascio della validazione tecnica delle opere di utenza per la connessione, se quest'ultima è rilasciata successivamente la concessione »;

d) all'articolo 14, comma 5, le parole: « sono adeguate alle » sono sostituite dalle seguenti: « sono ridefinite secondo le »;

e) all'Allegato B, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *n)* è inserita la seguente:

« *o)* interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori, esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere di connessione alla rete »;

f) all'Allegato C, sezione I, lettera *s)*, dopo la parola: « depositi » è inserita la seguente: « o »;

g) all'Allegato C, sezione II, lettera *s)*, dopo le parole: « allegati A e B » è inserita la seguente: « o ».

1.46. Alessandro Colucci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, la parola: « ovvero » è

sostituita dalle seguenti: « che contestualmente ».

1.48. Centenaro, Zinzi, Montemagni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure compensative in favore dei territori interessati da impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)

1. Al fine di ridurre i costi dell'energia sostenuti dai cittadini, promuovere la diffusione delle fonti di produzione di energia rinnovabile aumentandone l'accettabilità, al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, lettera *m)*, punto 2), dopo le parole: « comune interessato » sono aggiunte le seguenti: « anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini » e dopo le parole: « eventualmente autoconsumata. » sono aggiunte le seguenti: « I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al precedente periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del presente decreto »;

b) all'articolo 9, comma 10, lettera *d)*, dopo le parole: « a favore dei comuni » sono aggiunte le seguenti: « anche a diretto beneficio dei relativi abitanti, ai quali il beneficio economico sarà attribuito dal comune al fine di ridurre i costi per l'energia sopportati dai cittadini, » e dopo le parole: « ricadenti nei parcheggi. » sono aggiunte le seguenti: « I criteri per l'attribuzione del beneficio di cui al primo periodo saranno definiti dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, come adeguate ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del presente decreto. ».

*** 1.01.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 1.02.** Bonelli.

*** 1.03.** Santillo, Cappelletti, Ilaria Fontana, Morfino.

*** 1.04.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 1.06.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*** 1.07.** Milani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Coordinamento tra procedura di valutazione di impatto ambientale e presentazione dell'istanza di autorizzazione unica)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: « entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio di novanta giorni, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti *off-shore*, dalla data di efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora previsto per l'intervento. Per gli interventi non soggetti a valutazione di impatto ambientale, resta fermo il termine di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima ».

1.08. D'Attis, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Decarbonizzazione della logistica)

1. All'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, al comma 1, lettera *l)* dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*) le superfici, le coperture e le aree perimetrali degli immobili, nonché le

aree di sosta, manovra e interscambio, classificati urbanisticamente come destinati ad attività di logistica e magazzinaggio, ovvero ricompresi nei codici ATECO 52.1 e 52.2, a condizione che l'installazione degli impianti fotovoltaici non ecceda i limiti delle aree urbanizzate e sia finalizzata primariamente all'autoconsumo anche condiviso o alla ricarica di mezzi elettrici della flotta aziendale. ».

1.09. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure per favorire l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili a servizio del servizio idrico integrato in zone classificate agricole)

1. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: « e *l)*, numeri 1) e 2) » sono inserite le seguenti: « , nonché *l)*, numero 7), limitatamente agli impianti destinati prevalentemente all'autoconsumo del gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e realizzati nelle aree degli impianti e in quelle di pertinenza effettivamente asservite a infrastrutture idriche e non utilizzabili a fini agricoli ».

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per aree di pertinenza si intendono le superfici nella disponibilità del gestore del servizio idrico integrato, ricomprese nel perimetro di competenza del servizio, funzionalmente asservite ad acquedotti, impianti di depurazione, impianti di potabilizzazione, stazioni di sollevamento e relative aree perimetrali esterne agli impianti. Il gestore attesta la sussistenza di tali requisiti, nonché la destinazione prevalente dell'energia prodotta all'autoconsumo, con relazione tecnica asseverata, da allegare all'istanza di autorizzazione o alla comunicazione di avvio dei lavori.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 1.010.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 1.011.** Pandolfo, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*** 1.012.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 11-*quinquies* del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, è inserito il seguente:

« Art. 11-*sexies*.

(Misure per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile da parte delle imprese a forte intensità energetica)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, nonché di favorire la decarbonizzazione dei consumi elettrici delle imprese a forte consumo di energia, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – d'intesa con l'Agenzia del Demanio, sentiti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero della cultura – procede alla ricognizione dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *i)*, suscettibili di essere destinati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo delle predette imprese.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e le informazioni sulle aree individuate sono pubblicate in un'apposita sezione della Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione di cui all'articolo 12-*bis*, tenendo conto, per ciascuna area, almeno l'estensione, la localiz-

zazione, la destinazione urbanistica, gli eventuali vincoli, la capacità installabile stimata e le informazioni relative alla connessione alla rete elettrica.

3. Le aree individuate ai sensi del comma 1 sono messe a disposizione, in via prioritaria, delle imprese a forte consumo di energia iscritte nell'albo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, singolarmente o in forma aggregata o consortile, mediante una o più procedure pubbliche, trasparenti e competitive.

4. Le procedure di cui al comma 3 sono finalizzate all'assegnazione del diritto di disponibilità delle aree e prevedono la determinazione del relativo corrispettivo mediante procedure d'asta, secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, anche attraverso la fissazione di un prezzo massimo e di un prezzo minimo di riferimento, al fine di assicurare condizioni economiche eque, evitare fenomeni di rendita fondiaria e garantire la valorizzazione del patrimonio pubblico.

5. L'energia prodotta dagli impianti realizzati ai sensi del comma 1 è destinata esclusivamente al soddisfacimento del fabbisogno delle imprese di cui al comma 3. È fatto divieto di effettuare la cessione sistematica dell'energia prodotta a soggetti diversi dalle predette imprese o sul mercato elettrico, fatti salvi gli acquisiti e le cessioni necessari alla profilazione della produzione e dei consumi, al bilanciamento, alla gestione degli sbilanciamenti, alla valorizzazione delle eccedenze derivanti dalla mancata coincidenza temporale tra produzione e consumo.

6. L'assegnazione delle aree è subordinata all'obbligo di realizzazione dell'impianto entro un termine determinato e al mantenimento della destinazione dell'impianto all'autoproduzione e all'autoconsumo per la durata del titolo di disponibilità dell'area. In caso di mancata realizzazione dell'impianto entro il termine previsto ovvero di violazione degli obblighi di cui al primo periodo, il titolo di disponibilità dell'area è revocato o dichiarato decaduto secondo modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) i criteri per l'assegnazione delle aree di cui al presente articolo;

b) le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche, trasparenti e competitive di cui al comma 3;

c) i criteri per la determinazione dei corrispettivi e le modalità di svolgimento delle aste, anche mediante la fissazione di un prezzo massimo e di un prezzo minimo;

d) il termine per la realizzazione degli impianti da parte delle imprese;

e) i criteri per la determinazione della durata dei titoli di disponibilità delle aree;

f) i criteri per la verifica della capacità di connessione e della tempistica di realizzazione delle relative opere;

g) le modalità di verifica del rispetto degli obblighi di destinazione dell'energia.

8. Le aree individuate ai sensi del presente articolo sono individuate prioritariamente tra quelle ricomprese nelle zone di accelerazione di cui all'articolo 12 e, in ogni caso, sono selezionate secondo criteri tali da assicurare, ove possibile, la massima celerità dei procedimenti autorizzativi e di connessione alla rete elettrica.

9. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

**** 1.013.** Milani.

**** 1.014.** Simiani, Peluffo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure per la semplificazione delle opere di utenza)

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato A Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *p)*, è inserita la seguente:

« *q)* interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

b) all'Allegato B Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *n)*, è inserita la seguente:

« *o)* interventi su impianti alimentati da fonti rinnovabili o su impianti di accumulo esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse, a condizione che l'intervento non rientri tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

c) all'Allegato C, Sezione I, paragrafo 1, dopo la lettera *aa)*, è inserita la seguente:

« *bb)* interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse. »;

d) all'Allegato C, Sezione II, paragrafo 1, dopo la lettera *z)*, è inserita la seguente:

« *aa)* interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili o su accumuli esistenti, abilitati o autorizzati, consistenti in modifiche delle opere connesse. ».

*** 1.015.** Bonelli.

*** 1.016.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Semplificazione degli interventi su impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e adeguamento della disciplina delle aree idonee)

1. All'Allegato B, sezione II, punto 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

2. All'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del decreto legislativo n. 190 del 2024, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

1.017. Alessandro Colucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per la tutela dell'affidamento e la continuità procedimentale dei progetti agrivoltaici in aree idonee)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, dopo il comma 1-*bis,* è inserito il seguente:

« 1-*bis*.1. Al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori e garantire il principio di continuità procedimentale, rientrano altresì tra le procedure in corso di cui al comma 1-*bis* le procedure preliminari di consultazione di cui all'articolo 20 e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative a progetti di impianti agrivoltaici ricadenti in aree qualificate come idonee ai sensi della disciplina vigente alla data di presentazione della relativa istanza preliminare, purché la medesima istanza sia stata presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anteriormente

alla data di entrata in vigore del presente decreto e la relativa istruttoria risulti ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i progetti di cui al primo periodo, la presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 20 o all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006 determina, ai fini del presente comma, la fissazione della disciplina applicabile alla data della sua presentazione, la quale continua ad applicarsi, senza soluzione di continuità, ai successivi procedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione unica relativi al medesimo progetto, ivi compresi i connessi regimi di semplificazione, a condizione che le relative istanze siano presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini del presente comma, il mancato completamento della procedura preliminare non è imputabile al proponente qualora derivi dalla mancata adozione, entro i termini previsti dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, degli atti o dei pareri di competenza dell'amministrazione, purché il proponente abbia presentato la documentazione richiesta e abbia tempestivamente adempiuto alle eventuali richieste istruttorie legittimamente formulate. La continuità procedimentale di cui al presente comma opera esclusivamente con riferimento al medesimo progetto oggetto dell'istanza preliminare e non si estende a modifiche sostanziali che ne alterino le caratteristiche essenziali o ne determinino una diversa localizzazione. Restano ferme le disposizioni del comma 1-*bis* relative alle competenze delle regioni e delle province autonome e alla tutela delle aree caratterizzate da elevato valore agricolo ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.018. Alessandro Colucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure straordinarie per il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni nella gestione dei procedimenti autorizzativi FER e superamento dei vincoli di spesa per il personale)

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione dei procedimenti autorizzativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER), prevenire la formazione di arretrato in vista della progressiva cessazione delle attività di supporto della linea di azione riconducibile al Sub-investimento 2.2.1 « Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR » dell'Investimento 2.2 « *Task force* digitalizzazione, monitoraggio e performance » della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), garantire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, fino all'anno finanziario 2030 incluso, le regioni che abbiano autorizzato un contingente di potenza FER compatibile con il raggiungimento, alla data del 31 dicembre 2025, di almeno il 70 per cento degli obiettivi intermedi stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato C-*bis* al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono autorizzate a destinare i proventi derivanti dagli oneri istruttori per le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonché all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e dalle relative norme regionali di attuazione, alle finalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le risorse introitate a titolo di oneri istruttori di cui al comma 1, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio, possono essere destinate per un'aliquota non inferiore al 60 per cento, all'incentivazione del personale interno direttamente

impiegato nelle attività istruttorie, di valutazione e di definizione dei procedimenti autorizzativi per le FER. Tale destinazione può avvenire:

a) mediante incremento dei fondi per il trattamento accessorio dedicati al finanziamento di incarichi di elevata qualificazione dedicati in via esclusiva o prevalente alla gestione dei procedimenti FER;

b) mediante incrementi dei fondi per il personale relativi all'applicazione degli articoli 48 e 7 del CCNL 2026 per le risorse di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), del fondo risorse decentrate CCNL 16/11/2022;

c) mediante l'istituzione e l'erogazione di un « nuovo incentivo FER » in favore del responsabile del procedimento di autorizzazione unica ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del personale di supporto a detto responsabile, da introdurre mediante contrattazione integrativa regionale. Le risorse destinate alle finalità del presente comma sono escluse dal computo del limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, costituendo entrate eterofinanziate a destinazione vincolata.

3. Per le medesime finalità e nel medesimo arco temporale di cui al comma 1, le regioni di cui al presente articolo possono altresì utilizzare le risorse degli oneri istruttori per reclutare ulteriore personale a tempo determinato o stipulare contratti di lavoro flessibile dedicati all'istruttoria delle istanze FER. Le relative spese non rilevano ai fini dei tetti finanziari previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono escluse dal computo del valore soglia della spesa di personale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019, ferma restando la garanzia di integrale copertura finanziaria a valere sulle sole entrate degli oneri istruttori introitati e il rispetto del vincolo di bilancio.

1.019. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Estensione degli effetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai provvedimenti favorevoli di VIA statale adottati con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento favorevole di VIA adottato con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo produce, ai fini del successivo procedimento autorizzatorio unico, i medesimi effetti sostanziali, conformativi e procedimentali che l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce alle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, il provvedimento favorevole di VIA adottato con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: *a)* equivale, ai fini del coordinamento con il procedimento autorizzatorio unico, al provvedimento sostitutivo di VIA di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, cui si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 e l'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006; *b)* definisce in via vincolante e conclusiva i profili di compatibilità ambientale e paesaggistica effettivamente istruiti e valutati nel procedimento di VIA, ricompren-

dendo, nei limiti degli accertamenti e delle determinazioni espressamente contenuti nel provvedimento medesimo, i profili di competenza del Ministero della cultura e l'eventuale autorizzazione paesaggistica, in una prospettiva di coordinamento amministrativo ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006; *c)* assorbe e definisce, nei limiti di cui alla lettera *b)*, la ponderazione degli interessi sensibili coinvolti nel procedimento, ivi compresi quelli ambientali, paesaggistici e culturali; *d)* confluisce con effetto vincolante nella conferenza di servizi convocata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ed è recepito, unitamente alle eventuali condizioni e prescrizioni ambientali in esso impartite, nel titolo autorizzatorio finale; *e)* vincola le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, precludendo il riesame, la rinnovazione istruttoria o la formulazione di nuovi pareri, dissensi, prescrizioni o condizioni sui profili ambientali, paesaggistici e culturali già definiti dal provvedimento favorevole di VIA, salvo il caso di modifiche sostanziali del progetto, fatti sopravvenuti eccezionali e rilevanti ovvero circostanze oggettivamente non valutabili nel precedente procedimento, da indicare e motivare specificamente.

3. Resta fermo che l'autorizzazione unica costituisce il titolo finale abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. La conferenza di servizi successiva al provvedimento favorevole di VIA è limitata esclusivamente all'acquisizione e alla valutazione degli atti di assenso, comunque denominati, relativi ai profili residui non già definiti ed espressamente ricompresi nel provvedimento di VIA medesimo.

4. In attuazione dell'equiparazione di cui al comma 1 e ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, il provvedimento favorevole di VIA adottato con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica confluisce nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di VIA ovvero, per i procedimenti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante conferenza di servizi svolta secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in quanto compatibili.

5. Decorso inutilmente il termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 4 senza che l'amministrazione procedente abbia adottato il provvedimento conclusivo, l'autorizzazione unica si intende rilasciata ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento favorevole di VIA e degli eventuali ulteriori atti di assenso relativi ai soli profili residui acquisiti o formatisi secondo la normativa vigente.

6. L'autorizzazione unica formatasi *per silentium* ai sensi del comma 5 costituisce provvedimento pienamente valido ed efficace e non è opponibile, in relazione ai profili già definiti dal provvedimento favorevole di VIA e recepiti nel titolo autorizzatorio, da parte delle amministrazioni dissenzienti che abbiano partecipato al procedimento o che siano state regolarmente chiamate a parteciparvi, ferma restando la proponibilità dei rimedi giurisdizionali e amministrativi nei soli casi e limiti previsti dall'ordinamento per vizi propri del procedimento autorizzatorio diversi dalla mera riproposizione di questioni già definite in sede di VIA.

7. L'autorizzazione unica, anche qualora formatasi *per silentium* ai sensi del comma 5, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici, nonché di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ovvero della diversa disciplina applicabile *ratione temporis*.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai procedimenti in corso alla medesima data nei quali sia già stato adottato il provvedimento favorevole di VIA e non sia ancora

stata rilasciata l'autorizzazione unica, limitatamente alle fasi procedimentali non ancora concluse e agli atti di assenso non ancora acquisiti.

9. Restano fermi i presupposti, i concerti e gli atti istruttori previsti dalla normativa vigente per l'adozione del provvedimento di VIA statale, nonché: *a)* le disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; *b)* le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, in quanto compatibili con il presente articolo; *c)* le competenze delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, della salute, della pubblica incolumità, della difesa nazionale, della sicurezza pubblica e della rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con esclusivo riferimento ai profili e agli atti di assenso non espressamente istruiti, valutati e ricompresi nel provvedimento favorevole di VIA; *d)* l'invarianza finanziaria degli adempimenti previsti dal presente articolo, ai quali le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.020. Alessandro Colucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

« Art. 62-*bis*.

(Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue)

1. Fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega di funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico sulla rete idrografica, le regioni e gli enti locali, anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle manutenzioni della rete idrografica ivi comprese quelle di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino.

2. Nell'ambito delle materie di competenza degli enti territoriali di cui al comma 1, le convenzioni di cui al medesimo comma 1 possono avere ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché i connessi compiti di polizia idraulica;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera *a)*;

c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;

d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e in ogni caso nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale;

e) interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sistemazione versanti.

3. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni di cui al comma 1, l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati.

4. Qualora gli interventi oggetto della convenzione ricadano in bacini o sottobacini interessati da un contratto di fiume ai sensi dell'articolo 68-*bis*, la convenzione ne

tiene conto nella definizione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, le convenzioni non possono avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi.

6. Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016 n. 132.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla sottoscrizione di convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

9. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non possono derivare incrementi dei contributi consortili, salvo specifica deliberazione motivata. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. Le attività di cui al presente articolo sono programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. ».

1.021. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure urgenti per il rinnovo delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica)

1. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, disciplinano con legge, qualora non già effettuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e le procedure per il rinnovo delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica. Tali concessioni possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente, per il periodo massimo di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, a condizione che:

a) sia accertata l'insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso della risorsa idrica, in tutto o in parte, incompatibile con l'uso a fine idroelettrico;

b) persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e alla valorizzazione del corpo idrico;

c) sia previsto l'adeguamento delle condizioni e delle modalità di esercizio della derivazione alla normativa e alla pianificazione di settore vigenti.

2. Nelle more dell'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1, primo

periodo, le regioni possono rinnovare le concessioni in scadenza nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, ovvero le concessioni scadute nei dodici mesi precedenti, in favore del concessionario uscente, previa verifica delle condizioni di cui al comma 1, secondo periodo, mediante stipula di un accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per un periodo massimo di trentasei mesi.

1.022. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Allineamento progressivo dei valori di qualità dell'aria ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e di dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, è adeguato secondo i seguenti princìpi:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2030, i valori limite per la protezione della salute umana sono fissati, per il PM2,5, in 10 µg/m³ come media annua e 25 µg/m³ come media giornaliera; per il PM10, in 20 µg/m³ come media annua e 45 µg/m³ come media giornaliera; per il biossido di azoto, in 20 µg/m³ come media annua, nel rispetto dei limiti di superamento previsti dalla direttiva;

b) i livelli raccomandati dalle Linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2021 costituiscono obiettivi di qualità dell'aria da conseguire entro il 2040;

c) i piani regionali di qualità dell'aria indicano il percorso, le misure e il cronoprogramma per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *b)*, con verifica intermedia al 2035;

d) le autorità competenti assicurano l'informazione al pubblico in caso di superamento dei livelli di cui alla lettera *b)*.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta le modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 155 del 2010 necessarie all'attuazione del comma 1.

1.023. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Rafforzamento delle attività istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle istruttorie ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto e di assicurare alle amministrazioni competenti un adeguato supporto tecnico-scientifico, anche attraverso il potenziamento delle attività di ricerca, monitoraggio e acquisizione dei dati ambientali necessarie allo svolgimento delle funzioni di valutazione, autorizzazione e controllo, è autorizzata in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.024. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Rafforzamento delle attività istituzionali dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)

1. Al fine di concorrere al rafforzamento delle istruttorie ambientali e delle attività di valutazione e controllo di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti in materia di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi e monitoraggio della radioattività ambientale, è autorizzata in favore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata al potenziamento e alla continuità delle attività istituzionali svolte dall'Ispettorato nell'esercizio delle proprie competenze.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.025. Simiani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio, sistema sanzionatorio e semplificazione per la gestione sostenibile delle risorse energetiche)

1. Al fine di garantire la gestione sostenibile delle risorse energetiche, la continuità negli approvvigionamenti e per le finalità di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A.

2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto fino a diciotto mesi o con l'ammenda da cinquemila euro a ventimila euro »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. »;

c) al comma 11, le parole: « , 5 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e 5 ».

3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per gas di petrolio liquefatto di capacità non superiore a 13 metri cubi installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai soggetti privati abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.026. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima *con le seguenti:* criticità ambientali e climatiche e interventi di prevenzione e adattamento.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) sono prioritariamente finanziati gli interventi di prevenzione, adattamento e ripristino ecologico, inclusi quelli basati sugli ecosistemi e sulle infrastrutture verdi e blu, coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, con particolare riguardo al ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua e delle zone umide, alla rinaturalizzazione delle aree degradate e alla riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità delle comunità.

2.1. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti*: 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2.2. Bonelli.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 11 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), *sostituire le parole:* 1 milione *con le seguenti:* 3 milioni; *al comma 4, sostituire le parole:* 11 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

2.3. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 11 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) valutazione degli impatti climatici sulle risorse idriche anche sulla base della redazione o dell'aggiornamento del Bilancio Idrogeologico a scala di bacino distrettuale e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Protette (Rete Natura 2000) per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi geo-idrologici.

al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro trecentosessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento con esclusione dai tempi dei periodi di svolgimento della Conferenza dei Servizi per l'approvazione dei progetti e delle sospensioni certificate dal RUP per l'esecuzione di indagini e rilievi a causa di avversità meteorologiche, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis:* Le spese per indagini geologiche, idrogeologiche e monitoraggio geologico

post-opera sono coperte al 100 per cento nel Quadro Economico dell'opera pubblica (spese tecniche), elevando al 3 per cento la quota per il supporto tecnico al responsabile unico del progetto.

al comma 4, sostituire le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

2.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *aggiungere le seguenti:* , incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano il centro abitato del comune di Pisticci, nella regione Basilicata, e di prevenire l'aggravamento delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, le infrastrutture pubbliche e il territorio, l'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, è destinato al finanziamento degli interventi di progettazione, realizzazione e completamento delle opere di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti e delle infrastrutture pubbliche interessate dai fenomeni franosi, con priorità per le aree classificate a pericolosità o rischio elevati o molto elevati dagli strumenti di pianificazione di bacino. Per gli interventi di cui al presente comma non si applica il limite massimo di finanziamento per singolo evento previsto dal comma 2, lettera *b)*. Le risorse sono assegnate al comune di Pisticci, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, e non possono essere utilizzate per interventi già integralmente finanziati. Il comune provvede all'attuazione degli interventi, anche avvalendosi, previa intesa, del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Basilicata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comune, d'intesa con la regione Basilicata, approva il programma degli interventi, comprensivo del cronoprogramma procedurale e finanziario, nel rispetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 2.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.5. Amendola, Simiani.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: da parte dei comuni, *aggiungere le seguenti:* o di consorzi di cui ne fanno parte, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, con finalità di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile,

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di istituti di ricerca, pubblici e privati in possesso dei pertinenti riconoscimenti rilasciati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o dal Ministero dell'università e della ricerca.

*** 2.6.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

*** 2.7.** Manes, Steger.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: da parte dei comuni, *aggiungere le seguenti:* o di consorzi di cui ne fanno parte, dotati di personalità giuridica

di diritto pubblico, con finalità di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile,.

** **2.8.** Gatta, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

** **2.9.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: da parte dei comuni, *aggiungere le seguenti:* anche in forma associata.

2.10. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: di investimenti, *aggiungere le seguenti:* , coerenti con gli obiettivi stabiliti dal Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura, ».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei finanziamenti di cui al presente comma, è data priorità alla realizzazione di interventi di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici basati sulla natura (*Nature-based Solutions*), con particolare riferimento al ripristino della funzionalità ecologica ed idromorfologica dei corsi d'acqua e delle aree umide, alla rinaturalizzazione degli ecosistemi degradati, nonché al recupero, alla connessione e al potenziamento delle infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane.

2.11. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: 2018, n. 1 *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e in coerenza con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e con il Piano Nazionale di Ripristino della Natura (PNR).

2.12. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) a interventi urgenti di rimozione e gestione dei rifiuti abbandonati, di ripristino e messa in sicurezza di aree pubbliche, con priorità per le situazioni caratterizzate da un rischio documentato per l'ambiente o la salute pubblica,.

2.13. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'impatto del medesimo a causa degli effetti dei cambiamenti climatici

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermo restando che per gli investimenti di cui alle lettere *b)*, limitatamente agli interventi relativi agli ecosistemi fluviali, lacuali, di transizione e costieri ricadenti nella pianificazione distrettuale, nonché per quelli di cui alle lettere *c)*, *c-bis)* e *d)* di cui al comma 1, è richiesto il parere preventivo e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

2.14. Rotelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-*bis)* alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'impatto del medesimo a causa degli effetti dei cambiamenti climatici:

conseguentemente, al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per gli investimenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *c-bis)* e *d)* del comma 1, è richiesto il parere preventivo e vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

* **2.15.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

* **2.16.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al ripristino, alla riparazione e alla messa insicurezza di edifici scolastici;.

2.17. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) ad ondate di calore estreme e al fenomeno delle isole di calore urbane, mediante soluzioni basate sulla natura (*Nature-Based Solutions)* volte al raffrescamento e alla protezione della salute pubblica;.

2.18. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) valutazione degli impatti climatici sulle risorse idriche anche sulla base della redazione o dell'aggiornamento del Bilancio Idrogeologico a scala di bacino distrettuale e ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Protette (Rete Natura 2000) per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi geo-idrologici.

2.19. L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), *sostituire la parola:* a *con le seguenti:* ad azioni di mitigazione di.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi compresi interventi di messa in sicurezza preventiva e di potenziamento della resilienza territoriale;

al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché una descrizione sintetica derivante dall'analisi del rischio e dei relativi impatti;

al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e una riserva di quota o specifiche premialità in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti che insistono nei territori ubicati nelle aree classificate, secondo gli indicatori di rischio per frane e alluvioni elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con un rischio superiore al medio;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165, *aggiungere le seguenti:* secondo le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201,.

2.20. Bicchielli, Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riferimento agli interventi strutturali di adattamento climatico urbano, alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura (*Nature-Based Solutions*).

*** 2.21.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2.22.** Ruffino.

*** 2.23.** Manes, Steger.

*** 2.24.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ivi compresi interventi preventivi di adattamento climatico e di incremento della resilienza territoriale finalizzati alla riduzione del rischio derivante da siccità, alluvioni, ondate di calore, erosione del suolo e carenza idrica.

**** 2.25.** Ruffino.

**** 2.26.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 2.27.** L'Abbate.

**** 2.28.** Del Barba.

**** 2.29.** Bonelli.

**** 2.30.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella programmazione e nella selezione degli interventi destinati alla prevenzione e alla mitigazione degli effetti degli eventi climatici estremi, le amministrazioni competenti promuovono, ove tecnicamente praticabili, valutazioni comparative tra soluzioni infrastrutturali tradizionali e soluzioni basate sulla natura. Le valutazioni tengono conto dei costi complessivi lungo il ciclo di vita, delle emissioni climalteranti, del consumo di suolo, della tutela della biodiversità, dei servizi ecosistemici e della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Le valutazioni di cui al presente comma sono effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.31. L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche agli Enti gestori dei Parchi Nazionali e Regionali e delle Aree Naturali Protette per interventi urgenti di ripristino dell'integrità ecologica, manutenzione dei corridoi ecologici, tutela della biodiversità e mitigazione dei rischi geo-idrogeologici.

2.32. Bonelli.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d)*, secondo periodo, sostituire le parole:* non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento *con le seguenti:* non abbia avviato la procedura di aggiudicazione per la realizzazione dell'intervento.

*** 2.33.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2.34.** Ruffino.

*** 2.35.** Manes, Steger.

*** 2.36.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2.37. Bonelli.

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con particolare riferimento ad interventi di adattamento climatico urbano, alla mitigazione delle isole di calore, al raffrescamento degli spazi pubblici, alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu e all'adozione di soluzioni basate sulla natura (*Nature-Based Solutions*).

2.38. Bonelli.

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *aggiungere le seguenti:* , privilegiando, ove tecnicamente praticabili e coerenti con la natura degli eventi da fronteggiare, gli interventi di ripristino degli ecosistemi e le soluzioni basate sulla natura (*Nature-Based Solutions*), in coerenza con gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e tenendo conto delle misure individuate nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale di ripristino della natura.

2.39. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* della sicurezza energetica, *aggiungere le seguenti:* valorizzando parametri quali grado di vulnerabilità sismica ed idrogeologica del territorio.

2.40. Bonelli.

Al comma 2, lettera b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Tra gli interventi finanziabili, quando connessi agli eventi di cui al comma 1, sono compresi gli interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione delle aree urbane e di gestione naturale delle acque meteoriche. Nella selezione di tali interventi è assicurata priorità alle aree urbane caratterizzate da maggiore vulnerabilità climatica, rischio idraulico, carenza di verde urbano, elevata densità abitativa o particolare esposizione di minori, anziani e persone fragili. I criteri tecnici di valutazione tengono conto della permeabilità dei suoli, della gestione naturale delle acque meteoriche, della scelta delle specie vegetali e della manutenzione degli interventi.

2.41. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, sostituire la parola:* centottanta *con la seguente:* trecentossesanta.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le spese per indagini geologiche, idrogeologiche e monitoraggio geologico post-opera sono coperte al 100 per cento nel Quadro Economico dell'opera pubblica (spese tecniche), elevando al 3 per cento la quota per il supporto tecnico al RUP.

2.42. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, dopo le parole:* di concessione del finanziamento, *aggiungere le seguenti:* con esclusione dai tempi di scadenza dei periodi di svolgimento della Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione dei progetti,.

2.43. Bonelli.

Al comma 2, lettera d), *secondo periodo, sostituire le parole:* assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante, *con le seguenti:* dato avvio alle procedure di aggiudicazione.

2.44. Bonelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

d-bis) indicatori pubblici per la valutazione delle istanze, fondati sulla popolazione esposta, sulla gravità e durata dell'evento, sulla vulnerabilità socio-economica e infrastrutturale, sulla presenza di ecosistemi o risorse idriche compromessi, nonché sull'assenza di finanziamenti alternativi;

d-ter) l'erogazione, nei casi di comprovata urgenza e previa verifica dell'ammissibilità dell'intervento, di un'anticipazione fino al 50 per cento del contributo concesso;

d-quater) l'assegnazione di almeno il 40 per cento delle risorse annuali ai comuni delle regioni meno sviluppate e delle isole, nei limiti delle domande ammissibili e sulla base degli indicatori di cui alla lettera *d-bis)*.

2.45. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Gli investimenti di cui al comma 2 sono realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) e con le linee strategiche e gli strumenti di pianificazione regionale e locale in materia di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, ove adottati.

2.46. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nell'ambito degli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale, con particolare riferimento alle infrastrutture verdi e blu, agli ecosistemi urbani e territoriali e alle soluzioni basate sulla natura (*Nature-based Solutions*), i criteri e le modalità di valutazione di cui al comma 2 possono prevedere specifiche misure premianti per gli interventi che adottano protocolli volontari di sostenibilità ambientale (*rating system*), riconosciuti a livello nazionale o internazionale, fondati su

indicatori prestazionali misurabili, verificabili e sottoposti a processi di valutazione e certificazione indipendente, finalizzate a favorire il conseguimento e la dimostrazione di prestazioni ambientali migliorative rispetto ai requisiti minimi applicabili, con particolare riferimento alla tutela e al ripristino della biodiversità, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla qualità dei suoli, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici in ottica *One Health*.

2.47. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di istituti di ricerca, pubblici e privati in possesso dei pertinenti riconoscimenti rilasciati dai Ministeri dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'Università e della Ricerca.

2.48. Gatta, Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario competenti per territorio.

2.49. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

2.50. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite massimo di cui al secondo periodo, può essere elevato entro il limite massimo complessivo del 2 per cento in relazione alla specifica complessità tecnica dell'intervento o alla ridotta entità economica dell'investimento, previa circostanziata e analitica motivazione nell'atto di approvazione del progetto o della convenzione.

2.51. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 12-*ter* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « di piani, programmi e interventi di interesse pubblico, anche a carattere complesso e trasversale, in Italia e/o all'estero, finanziati a valere su risorse nazionali ed europee »;

b) al comma 2, secondo periodo, il periodo: « convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per le esecuzioni di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari » sono sostituite dalle seguenti: « in qualità di soggetto attuatore, contratti di programma, accordi quadro e/o convenzioni, per le finalità di cui al primo periodo »;

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. La società Sogesid Spa è autorizzata a svolgere il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dei commi 1 e 2, in favore dei soggetti pubblici competenti alla rigenerazione urbana e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché delle Regioni e delle Province autonome al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti in ambito regionale o infraregionale.

1-*ter*. Nell'ambito dei contratti di programma, degli accordi quadro e/o delle convenzioni sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e una o più Regioni e/o Province autonome

ovvero tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e una o più Regioni e/o Province autonome, al fine di favorire la tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi previsti, le Regioni o le Province autonome possono individuare Sogesid Spa quale soggetto attuatore;

d) al comma 2, le parole: « del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* ».

2.52. Milani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 32, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».

2.54. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Al fine di favorire gli interventi realizzati dai Comuni per far fronte alle criticità ambientali e climatiche di cui al presente articolo, mediante la messa a dimora e la sostituzione di alberi e arbusti e la rinaturalizzazione delle aree urbanizzate, anche in forma associata e indipendentemente dall'accesso alle risorse di cui al presente articolo, qualora detti interventi non rientrino tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o tra quelli soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e risultino conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, il Comune trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente una relazione tecnica attestante tale conformità. In deroga alle disposizioni del medesimo decreto, la relazione tecnica consente la realizzazione degli interventi senza necessità di un ulteriore atto autorizzativo della Soprintendenza, ferma restando l'applicazione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4-*ter*. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al comma 4-*bis*, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di intervento ammesse alla procedura di cui al medesimo comma, in relazione alle caratteristiche degli interventi e al loro impatto paesaggistico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica e sono adottate linee di indirizzo nazionali volte a favorire l'applicazione uniforme della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili.

4-*quater*. Ai fini dell'accelerazione e dell'armonizzazione dei procedimenti relativi agli interventi di cui al comma 4-*bis*, i Comuni possono istituire tavoli tecnici permanenti con la partecipazione delle Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, delle Regioni, finalizzati alla definizione preventiva di criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

*** 2.55.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 2.56.** Ruffino.

*** 2.57.** Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

*** 2.58.** Manes, Steger.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione di interventi volti a rafforzare la resilienza

climatica delle strutture aventi particolare rilevanza sociale, turistica e socio-ricreativa, ivi inclusi gli investimenti di efficientamento energetico e riqualificazione urbana, al Comune di Forni di Sopra è trasferita la somma di 3 milioni di euro.

4-*ter*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserve speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4-*quater*. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2027, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Comune all'entrata del bilancio dello Stato.

2.59. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, all'articolo 15, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. In deroga ai termini di cui al comma 3, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le società di servizi da esse costituite, che operano in nome e per conto delle imprese associate su espressa delega scritta, sono autorizzate a trasmettere i dati relativi ai formulari di identificazione del rifiuto (FIR) con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del trasporto, in analogia con le tempistiche previste per l'annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1.

3-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si provvede all'aggiornamento delle modalità operative e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 21, al fine di garantire l'adeguamento dei sistemi informatici e l'interoperabilità per la trasmissione dei dati secondo le scadenze di cui al comma 1. ».

2.60. Mattia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in qualsiasi forma giuridica costituite, possono agire, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, quali mandatarie senza rappresentanza, ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile, dei soci o membri che abbiano loro conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento.

2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, l'atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono che il mandato sia conferito a titolo oneroso e che la comunità svolga in favore dei mandanti, oltre alle attività di cui al medesimo comma 1, una pluralità di servizi connessi alla produzione, alla condivisione e al consumo dell'energia.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021:

a) l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa

non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione;

b) le somme incassate dalla comunità e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica e il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti;

c) il corrispettivo spettante alla comunità per l'esecuzione del mandato e per i servizi di cui al comma 2 concorre alla formazione del reddito della comunità secondo le disposizioni ordinarie.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 2.01.** Manes, Steger.

*** 2.02.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

*** 2.03.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Gnassi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Proroga del termine di applicazione degli incentivi per le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile)

1. Al fine di assicurare la continuità degli investimenti nelle comunità energetiche rinnovabili e nelle altre configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nonché di favorire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il termine del 31 dicembre 2027 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è prorogato al 31 dicembre 2030, fermo restando il limite del contingente di potenza incentivata pari a 5 GW previsto dalla medesima disposizione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, provvede ad adeguare alla disposizione di cui al comma 1 il decreto ivi richiamato e le relative regole operative, prevedendo altresì la pubblicazione, con cadenza almeno trimestrale, da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., dei dati relativi alla potenza incentivata e al contingente residuo.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti del contingente di potenza di cui al comma 1, a valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica destinate al sostegno delle fonti rinnovabili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**** 2.05.** Manes, Steger.

**** 2.06.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 2.07.** L'Abbate.

**** 2.08.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Gnassi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione di investimenti per la rigenerazione dei siti contaminati e bilancio ecologico del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la bonifica dei siti contaminati e il conseguimento degli obiettivi di neutralità del consumo di suolo, gli interventi di bonifica ambientale, messa in sicurezza permanente, ripristino ecologico e recupero funzionale di aree contaminate o degradate, effettuati ai sensi della normativa vigente, non sono qualificati come nuovo

consumo di suolo ma sono considerati interventi di ripristino ambientale e di rigenerazione territoriale ai fini del monitoraggio nazionale del consumo di suolo e degli indicatori ambientali elaborati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), qualora ricorrano una delle seguenti condizioni:

a) le aree oggetto dell'intervento siano già compromesse, contaminate, dismesse o comunque già trasformate;

b) gli interventi determinino un miglioramento dello stato ambientale dell'area attraverso la bonifica, il recupero della qualità dei suoli o il ripristino delle funzioni ecosistemiche;

c) gli interventi siano corredati da un bilancio ecologico complessivamente migliorativo, con riferimento alla permeabilità del suolo, alla superficie degli spazi verdi e della copertura arborea, ai servizi ecosistemici e alla resilienza climatica.

2.09. D'Attis, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni per le nuove urbanizzazioni e per gli interventi di trasformazione urbana)

1. A decorrere da dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi di nuova urbanizzazione e gli interventi di trasformazione urbana che comportano incremento di superfici impermeabili devono rispettare il principio del saldo zero di impermeabilizzazione.

2. Ai fini del comma 1, il saldo zero di impermeabilizzazione è assicurato mediante:

a) la riduzione al minimo delle nuove superfici impermeabili;

b) l'utilizzo prioritario di materiali permeabili o drenanti, ove compatibile con le esigenze di sicurezza, accessibilità e funzionalità degli spazi;

c) la realizzazione di interventi di deimpermeabilizzazione e rinaturalizzazione di superfici già artificializzate nel medesimo ambito territoriale comunale o, ove non possibile, in comuni contermini o nel medesimo bacino idrografico;

d) l'adozione di sistemi di gestione naturale delle acque meteoriche, quali giardini della pioggia, fossati vegetati, trincee drenanti, aree di laminazione naturale, pavimentazioni permeabili e sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque.

3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e i regolamenti edilizi alle disposizioni del presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle competenze legislative e amministrative in materia di governo del territorio.

2.010. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Semplificazione dei procedimenti per gli interventi comunali di forestazione urbana e rinaturalizzazione)

1. Al fine di favorire gli interventi realizzati dai comuni per fronteggiare gli effetti degli eventi estremi correlati alla crisi climatica, anche attraverso l'incremento lineare e progressivo della copertura arbora e degli spazi naturali come previsto dal Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, mediante messa a dimora di alberature e arbusti e la rinaturalizzazione delle aree impermeabilizzate, qualora detti interventi non rientrino tra quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 o tra quelli soggetti a procedimento autorizzativo semplificato ai sensi degli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, e risultano conformi alle prescrizioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, ovvero alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nei provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, il comune trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente una relazione tecnica asseverata attestante tale conformità. In deroga alle disposizioni del medesimo decreto, la relazione tecnica consente la realizzazione degli interventi senza necessità di ulteriori atti autorizzativi della Soprintendenza, ferma restando l'applicazione dell'artico 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione legislativa, sono individuate le tipologie di intervento ammesse alla procedura di cui al comma 1, in relazione alle caratteristiche degli interventi e al loro impatto paesaggistico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di predisposizione e trasmissione della relazione tecnica asseverata e sono adottate le linee guida nazionali volte a favorire l'applicazione uniforme della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di tutela applicabili.

3. Ai fini dell'accelerazione e dell'armonizzazione dei procedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1, i comuni possono istituire tavoli tecnici permanenti con la partecipazione delle Soprintendenze territorialmente competenti e, ove opportuno, delle regioni, finalizzati alla definizione preventiva di criteri progettuali, indirizzi operativi e soluzioni-tipo, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo paesaggistici ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

2.011. Bonelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni urgenti per contrastare il cambiamento climatico attraverso la tutela del verde urbano)

1. Al fine di contrastare l'emergenza dei cambiamenti climatici in atto e per prevenire procedure di infrazione connesse al mancato adempimento relativo all'aumento della copertura arborea nelle città di cui all'articolo 8 del Regolamento U.E. n. 1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« Articolo 7-*bis*.

(Tutela degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta)

1. È vietata la capitozzatura degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta, intendendosi per capitozzatura l'intervento di potatura consistente nel taglio drastico a carico dell'apparato aereo della pianta che comporta una riduzione superiore al 30 per cento del volume della chioma e di taglio completo del fusto o dei rami di dimensioni superiori ai 10 cm di diametro operando tagli internodali. Restano salvi gli interventi disposti o autorizzati dalle autorità competenti nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Per assicurare la tutela dell'apparato radicale degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta, è stabilita un'area di protezione circolare attorno al tronco. Gli enti locali disciplinano, nell'ambito delle rispettive competenze, criteri, modalità e misure minime di protezione. L'area non può essere inferiore a un raggio di 3 metri dal fusto, elevato a 5 metri per esemplari di età accertata pari o superiore a ottanta anni, ferma restando la possibilità per gli enti locali di prevedere maggiori livelli di tutela. All'interno della predetta area sono vietati scavi e interventi che possano compromettere l'apparato radicale, salvo autorizzazione dell'ente competente, rilasciata sulla

base di adeguata istruttoria tecnica e secondo modalità atte a minimizzare l'impatto sull'albero.

3. È vietata la potatura e l'abbattimento degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto di ciascun anno, fermi restando i livelli di tutela più elevati previsti dalla normativa comunale in ragione delle caratteristiche climatiche del territorio e dei tempi di nidificazione dell'avifauna locale. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della pubblica incolumità, sicurezza della circolazione stradale e gestione fitosanitaria. I richiamati interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni adottate dagli enti territoriali competenti e con modalità idonee a ridurre l'impatto sulla fauna selvatica, con particolare riferimento alla nidificazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per singolo albero danneggiato, capitozzato o abbattuto. La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'albero danneggiato, capitozzato o abbattuto ha un'età accertata di almeno 80 anni. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è il comune. La sanzione pecuniaria irrogata è da considerare vincolata alla cura e alla implementazione degli alberi urbani e degli alberi fuori foresta.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 non si applicano qualora gli interventi eseguiti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo siano motivati dalla necessità e urgenza di tutelare l'incolumità pubblica o privata, purché sia accertato un livello di rischio incombente e concreto per persone e cose, tale da non consentire il rispetto dei tempi ordinari di autorizzazione. In ogni caso è obbligatoria una perizia tecnica asseverata, a firma di un professionista iscritto all'albo professionale di riferimento, in possesso di comprovata competenza tecnico-scientifica specialistica in fitoiatria, arboricoltura e stima del valore dell'albero.

6. In caso di abbattimento autorizzato o di perdita dell'albero per eventi naturali, è obbligatoria la sostituzione dell'esemplare entro nove mesi, secondo le modalità stabilite dagli enti preposti, al fine di non diminuire la copertura arborea di cui all'articolo 8 del Regolamento U.E. n. 1991 del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura. Il nuovo impianto deve prevedere un esemplare della stessa specie ovvero, qualora non idonea attese le condizioni ambientali locali, di specie ecologicamente compatibile, con altezza non inferiore a 2,5 metri e con circonferenza del fusto non inferiore a 18 cm, misurata a 1,30 metri dal suolo. È altresì previsto un programma di cura e manutenzione dell'impianto per un periodo non inferiore a cinque anni, finalizzato all'attecchimento ».

2.012. Rotelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Commissario straordinario per la tutela delle aree naturali protette)

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, provvedere alla mitigazione dei danni connessi al cambiamento climatico, e tutelare gli ecosistemi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per la tutela delle aree naturali protette, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2030.

2. Il Commissario nello svolgimento delle sue attività:

a) favorisce la tempestiva istituzione dei parchi nazionali e delle aree marine protette di cui rispettivamente agli articoli

34, comma 1, e 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) provvede, entro sei mesi dalla data della relativa nomina, all'approvazione del Programma nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, sulla base degli esiti del lavoro istruttorio svolto dalla competente direzione generale in materia di tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; monitora la realizzazione degli interventi inclusi nel Programma triennale, garantendo il rispetto del cronoprogramma, anche sulla base di quanto disciplinato al comma 4;

c) in relazione alle aree protette nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, favorisce le interlocuzioni fra le autorità competenti per la rapida approvazione dei relativi piani e regolamenti.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Commissario opera, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ISPRA, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Il Commissario può adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nonché alle regioni e agli enti locali territorialmente competenti.

5. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso annuo nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

6. Il Commissario può nominare un subcommissario, a cui spetta un compenso annuo nella misura massima di 92.890 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Presso la struttura di cui al primo periodo opera un contingente di 7 unità di personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 3 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; n. 1 unità del Corpo delle capitanerie di porto; 1 unità dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Com-

missario straordinario con propria ordinanza.

7. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 6 non appartenente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 6, ultimo periodo, di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 60.777 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 286.367 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.013. Alessandro Colucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni transitorie per l'istituzione del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina)

1. Nelle more della definizione della perimetrazione e della zonizzazione definitive e dell'istituzione del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina mediante decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6, commi 2 e 3, e 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le misure di salvaguardia provvisorie relative al predetto Parco non trovano applicazione nelle aree ricomprese nella relativa delimitazione e zonizzazione provvisorie. Le medesime misure, ove già adottate, cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica la prosecuzione e la conclusione del procedimento di istituzione del Parco nazionale, né determina modificazioni alla delimitazione provvisoria ai fini delle successive attività istruttorie e della definizione della perimetrazione e della zonizzazione definitive.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli habitat naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché le misure di conservazione previste per i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e ogni altro vincolo di tutela applicabile indipendentemente dall'inclusione delle aree nella delimitazione provvisoria del Parco nazionale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.014. Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Parcheggi pubblici e superfici sovradimensionate)

1. I comuni verificano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, la presenza di parcheggi pubblici, aree di sosta, piazzali e superfici pavimentate sovradimensionate rispetto alle esigenze effettive della mobilità, della sicurezza e dell'accessibilità.

2. Per le superfici di cui al comma 1, i comuni individuano la quota da destinare a interventi di rinaturalizzazione, ombreggia-

mento, messa a dimora di alberature, pavimentazioni drenanti e gestione naturale delle acque meteoriche.

3. Nei parcheggi pubblici oggetto di nuova realizzazione o di riqualificazione integrale, una quota non inferiore al 20 per cento della superficie complessiva, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza e accessibilità, è destinata a superfici permeabili, infrastrutture verdi e blu, alberature o sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati assicurando la tutela dell'accessibilità universale, della sicurezza stradale, della funzionalità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile.

2.015. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di pianificazione di bacino e prevenzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le attività di difesa del suolo e di pianificazione di bacino perseguono altresì finalità di adattamento ai cambiamenti climatici e di prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto geo-idrogeologico, dai fenomeni valanghivi e criosferici, dall'intrusione del cuneo salino, dall'erosione costiera, dalla subsidenza, dagli sprofondamenti e dall'innalzamento del livello del mare, di arresto e inversione del consumo di suolo, fino al raggiungimento di un bilancio netto pari a zero, di ricollocazione strategica preventiva e di trasparenza immobiliare mediante l'attestazione di pericolosità naturale (APeN). »;

b) all'articolo 65, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi di cui all'articolo 53, comma 1-*bis*, il piano di bacino distrettuale tiene conto, nell'ambito delle attività di aggiornamento e secondo le caratteristiche dei territori interessati, dei seguenti criteri:

a) elaborazione di scenari previsionali relativi all'evoluzione dei rischi naturali e agli effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli orizzonti temporali del 2050 e del 2100;

b) individuazione e aggiornamento delle fasce di rispetto e delle aree soggette a pericolosità, tenendo conto dell'evoluzione dei fenomeni naturali e delle condizioni di rischio;

c) individuazione delle aree nelle quali, in ragione dell'elevata esposizione ai rischi naturali e della non praticabilità tecnica, economica o ambientale degli interventi strutturali di messa in sicurezza, risulti necessario valutare interventi di ricollocazione preventiva degli insediamenti e delle infrastrutture;

d) perseguimento dell'obiettivo del consumo netto di suolo pari a zero, sulla base dei dati ufficiali sul consumo di suolo elaborati dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

e) articolazione delle attività conoscitive e di pianificazione alla scala dei sottobacini e dei bacini minori omogenei, ove necessario in relazione alle caratteristiche dei fenomeni di rischio;

f) raccordo con le strutture del Servizio nazionale della protezione civile e con lo SNPA per l'utilizzo dei dati di monitoraggio e dei sistemi di previsione a breve termine, anche ai fini dell'aggiornamento degli scenari di rischio.

3-*ter*. La ricollocazione strategica preventiva costituisce opera pubblica prioritaria di interesse nazionale, anche con riferimento ai rischi costieri, franosi, vulcanici, bradisismici e valanghivi.

3-*quater*. È obbligatorio allegare l'APeN agli atti di compravendita e ai contratti di locazione di beni immobili. ».

2.016. Evi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La pianificazione di bacino persegue l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione del dissesto geo-idrologico, del rischio valanghivo e criosferico, il contrasto all'intrusione del cuneo salino, il contrasto all'erosione costiera, la gestione della subsidenza, degli sprofondamenti e dell'innalzamento del livello del mare, l'arresto e l'inversione del consumo di suolo per il raggiungimento del bilancio netto zero, la ricollocazione strategica preventiva e la trasparenza immobiliare tramite l'Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN). »;

b) all'articolo 65, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Il Piano di bacino distrettuale risponde ai seguenti criteri prescrittivi:

a) modellazione previsionale evolutiva al 2050-2100;

b) fasce di rispetto dinamiche e regressive operanti sia a monte sia a valle del fenomeno;

c) Zone a Ricollocazione Strategica Preventiva di ambiti urbane e infrastrutture in aree rischio elevato, per inattuabilità tecnica, economica e paesaggistico ambientale, degli interventi strutturali di messa in sicurezza;

d) Consumo Suolo Zero monitorato sui dati ufficiali del Rapporto SNPA-ISPRA, con divieto di espansione urbana in deroga e imposizione della priorità per de-pavimentazione;

e) pianificazione strategica articolata alla scala di sotto-bacino e bacini minori omogenei;

f) monitoraggio e previsione nowcasting (0-6 ore) in raccordo con ARPA/SNPA e Protezione Civile.

3-*ter*. La Ricollocazione Strategica Preventiva costituisce opera pubblica prioritaria di interesse nazionale (inclusi i rischi costieri, franosi, vulcanici/bradisismici e valanghivi).

3-*quater*. È fatto obbligo di allegare l'Attestazione di Pericolosità Naturale (APeN) agli atti di compravendita e locazione immobiliare ».

2.017. L'Abbate.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Incremento del contributo ordinario in favore dell'ISPRA)

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, nonché dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente, monitoraggio e controllo ambientale, valutazioni ambientali, cambiamenti climatici, economia circolare e tutela della biodiversità, il contributo ordinario dello Stato in favore dell'ISPRA è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*** 2.020.** L'Abbate.

*** 2.021.** Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Incremento triennale del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ISPRA)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento delle capacità tecnico-scientifiche nazionali in materia di protezione dell'ambiente, tutela delle risorse naturali, prevenzione del dissesto idrogeologico, monitoraggio ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici, il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di competenza del medesimo Ministero.

** **2.018.** L'Abbate.

** **2.019.** Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. Al fine di sostenere il potenziamento delle attività tecniche e di ricerca in materia ambientale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), anche attraverso l'adeguamento dei contratti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto « Istruzione e Ricerca » relativo al triennio 2025-2027, è assegnato al medesimo Istituto un contributo straordinario di 6.340.664 euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 6.340.664 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.024. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Finanziamento delle attività di ricerca e di servizio svolte da ISPRA funzionali all'attuazione delle misure climatiche)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. A valere sulla quota dei proventi delle aste di cui al comma 4 destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è assegnato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il finanziamento stabile e strutturale delle attività ordinarie, di ricerca tecnico-scientifica, di monitoraggio e di servizio svolte dall'Istituto in attuazione delle finalità di cui al comma 7. ».

* **2.022.** L'Abbate.

* **2.023.** Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Rideterminazione delle zone climatiche del territorio nazionale e revisione della disciplina tecnica ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi)

1. Al fine di adeguare la disciplina vigente in materia di efficienza energetica degli edifici alle mutate condizioni climatiche registrate nel territorio italiano nel corso degli ultimi decenni, entro otto mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'ENEA e degli ordini professionali, è effettuata la rideterminazione delle zone climatiche e dei gradi giorno, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del relativo allegato A, nonché la revisione della disciplina tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi per gli edifici pubblici e privati.

2. L'appartenenza del territorio comunale o di parte di esso alla zona climatica è rivalutata, modificata o integrata, in funzione dei gradi giorno, indipendentemente dall'ubicazione geografica, dall'altitudine e dalla localizzazione della sede comunale, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche, del Gestore dei servizi energetici-GSE Spa, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in conformità alle metodologie fissate dall'Ente italiano di normazione (UNI).

3. Al fine di favorire e incentivare l'utilizzo razionale dell'energia e il contenimento dei consumi per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle norme tecniche UNI e osserva i seguenti criteri:

a) prevedere la riduzione dei requisiti minimi di isolamento termico richiesti per le strutture orizzontali e quelle verticali degli edifici, sulla base delle zone climatiche come rideterminate ai sensi dell'articolo 1;

b) semplificare le modalità di calcolo per la definizione degli indicatori prestazionali per gli edifici e dei relativi limiti ammissibili nonché ridurre i termini del procedimento amministrativo per gli interventi di riqualificazione energetica;

c) tenere conto della sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi, nonché delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

5. Le regioni e i comuni adeguano le proprie leggi e regolamenti alle disposizioni del presente articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve altresì le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2.025. Andreuzza, Zinzi, Centenaro, Montemagni.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: derivanti dallo *con le seguenti:* necessari a garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'attività delle strutture commissariali, nonché allo

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo:

dopo le parole: sono posti *aggiungere le seguenti:* , indipendentemente dalla fonte di finanziamento,;

sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 3 per cento.

3.1. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le spese relative alle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprese le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche, le attività di modellazione e di progettazione, sono integralmente riconosciute nei quadri economici degli interventi quali autonome voci di spesa tecnica e non sono soggette al limite del 2 per cento del finanziamento assegnato previsto dal primo periodo.

3.2. Evi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In tale ambito sono valorizzate le competenze dei consorzi di bonifica, ove pertinenti.

3.3. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri di assistenza tecnico-specialistica sono indicati in una voce autonoma del quadro economico, sono commisurati alle attività effettivamente svolte e non possono essere imputati alle somme destinate ai lavori, alle indagini, agli espropri o alle misure di sicurezza dell'intervento; il relativo affidamento e la rendicontazione dei costi sono pubblicati nella sezione « Amministrazione trasparente » del soggetto attuatore. Il commissario trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco degli incarichi, dei soggetti affidatari, delle attività e dei risultati conseguiti.

3.4. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le prestazioni professionali sul campo, incluse indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche, modellazione e progettazione, restano integralmente coperte nel quadro economico generale dell'opera pubblica come spese tecniche autonome non soggette al tetto del 2 per cento.

3.5. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di garantire il preventivo risanamento idrico e idrogeologico dell'area destinata all'istituzione del Parco nazionale degli Iblei e risolvere efficacemente, da parte degli enti competenti, le criticità geomorfologiche e di depurazione presenti sul territorio, all'articolo 26, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: « e Parco degli Iblei » sono soppresse.

1-*ter*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano gli effetti di tutti gli atti procedimentali, amministrativi e di concerto, comunque denominati, preordinati all'istituzione del Parco nazionale degli Iblei, ivi inclusi i provvedimenti di salvaguardia provvisoria eventualmente adottati. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.6. Zinzi, Sudano, Carrà.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le attività di assistenza tecnico-specialistica sono orientate al coordinamento della progettazione degli interventi afferenti a bacini, versanti o aree territoriali tra loro connessi, al fine di prevenire la frammentazione delle opere e assicurare coerenza con la pianificazione di bacino e con le misure di prevenzione del rischio. Resta ferma la possibilità di articolare la realizzazione in lotti funzionali.

1-*ter*. I commissari di Governo favoriscono la condivisione con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, con particolare riguardo agli enti di minori dimensioni, delle competenze tecniche e amministrative maturate nell'attuazione degli interventi. Le attività, i costi, gli affidamenti e i risultati dell'assistenza sono pub-

blicati in formato aperto e confluiscono, ove possibile, nei sistemi informativi già utilizzati per il monitoraggio degli interventi.

3.7. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è finanziato con 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.8. Romeo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati anche dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, all'articolo 1, comma 697, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per il 2027 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La regione Calabria è autorizzata a utilizzare le economie di spesa realizzate a valere sugli stanziamenti disposti per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 dal presente comma per le medesime finalità. L'entità delle economie realizzate per le annualità 2023-2025 è determinata tenendo conto delle registrazioni contabili già effettuate per l'anno 2023 e dei disimpegni posti in essere dal competente Ministero entro la data del 30 novembre 2026, ed è resa disponibile con l'approvazione della legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. Le ulteriori economie relative alle annualità 2025 e 2026 derivanti dall'attività di verifica delle rendicontazioni sono determinate in ragione dei disimpegni posti in essere dal competente Ministero entro la data del 30 novembre 2027 e sono rese disponibili con l'approvazione della legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2028 e bilancio pluriennale per il triennio 2028-2030 ».

3.9. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « da determinare ai sensi del comma 2-*bis* »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al segretario generale spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il trattamento economico del segretario generale, così come determinato ai sensi del comma 2-*bis*, è stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del-

l'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

3.11. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le esigenze di funzionamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante il potenziamento delle attività di pianificazione e programmazione, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio distrettuale, la medesima Autorità è autorizzata, in aggiunta a quanto disciplinato dall'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, a reclutare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, di cui cinque unità con qualifica di funzionario e una unità con qualifica di elevata professionalità, con decorrenza di immissione in servizio dal 1° gennaio 2027. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è istituita una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri relativi alla gestione di eventuali procedure concorsuali pubbliche si provvede nei limiti delle risorse già disponibili sul bilancio dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata una spesa di 369.666,62 euro a decorrere dall'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.12. Buonguerrieri, Centenaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, lo stanziamento disposto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 3,8 milioni di euro per l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di 0,3 milioni di euro per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Le risorse oggetto dell'incremento ai sensi del primo periodo sono destinate alle spese di funzionamento necessarie all'esercizio delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.13. Buonguerrieri, Centenaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei quali le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soggetti beneficiari e attuatori, ivi inclusi quelli inseriti negli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sottoscritti dal Presi-

dente del Consiglio dei ministri con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 31 ottobre 2025 e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 4 giugno 2026, una quota non superiore al 2 per cento del finanziamento assegnato a ciascun intervento è posta a carico del relativo quadro economico ed è destinata agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di soggetto beneficiario e attuatore. A tal fine le Autorità di bacino distrettuali possono avvalersi di società a partecipazione pubblica e di operatori economici, nonché, nel rispetto della normativa vigente in materia, assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non eccedente quella degli interventi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.14. Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

b) al medesimo primo periodo, dopo le parole: « dissesto idrogeologico » sono aggiunte le seguenti: « nonché il personale assunto a tempo determinato dalle regioni o dalle strutture commissariali e in servizio presso le medesime strutture »;

c) al medesimo primo periodo, dopo le parole: « all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta » sono aggiunte le seguenti: « e previo colloquio volto alla verifica dell'idoneità professionale e delle competenze acquisite »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'individuazione del personale da assumere a tempo indeterminato è attribuita priorità alla maggiore anzianità di servizio maturata presso le strutture commissariali competenti per il contrasto del dissesto idrogeologico, ferma restando la positiva valutazione dell'attività svolta e dell'esito del colloquio. ».

3.15. Romano, Alessandro Colucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire il rapido completamento del documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo alla realizzazione di un invaso sul fiume Dora Baltea in comune di Mazzè, è riconosciuto per l'anno 2026 un contributo di 69.000 euro in favore dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia – Consorzio di Irrigazione e Bonifica. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 69.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.16. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'intervento relativo al "Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo", di cui alla lettera *c)* del comma 2 del presente articolo, le economie generatesi dall'attuazione dei progetti originari conclusi che compongono il programma, entro i limiti delle risorse già stanziate, possono essere utilizzate per il completamento degli stessi ovvero di interventi aventi le medesime finalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 marzo 2015, n. 82. ».

3.17. Testa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 17-*octies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 »;

b) al comma 5, le parole: « dal 2022 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2022 al 2028 » e, dopo le parole: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 » sono inserite le seguenti: « e quanto a 9.239.750 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ».

3.18. Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È assicurata l'interoperabilità tra il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio del dato di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

*** 3.19.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 3.20.** Bonelli.

*** 3.21.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, le parole: « delle Grave di Ciano » sono sostituite dalle seguenti: « del fiume Piave ».

3.22. Cappelletti, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Misure per l'esercizio di attività estrattive di interesse strategico nelle aree percorse dal fuoco)

1. All'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica alle attività estrattive ricadenti in aree percorse dal fuoco qualora:

a) l'esercizio dell'attività estrattiva sia compatibile con la destinazione urbanistica o gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti anche antecedentemente all'evento incendiario;

b) l'attività estrattiva riguardi materie prime funzionali alle filiere industriali nazionali di interesse strategico, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115.

1-*quater*. Ai fini dell'esercizio delle attività estrattive di cui al comma 1-*ter*, l'autorità competente, su istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni, verifica la sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma e il rispetto della normativa in materia di coltivazione mineraria. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende accolta ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il medesimo termine, l'autorità competente può prescrivere misure di mitigazione, ripristino e compensazione ambientale.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo del comma 1 non si applicano alla realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture strettamente necessari all'esercizio delle attività estrattive di cui al comma 1-*ter*. ».

3.02. Milani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Utilizzazione temporanea per finalità irrigue di soccorso)

1. In presenza di una situazione di scarsità idrica o di emergenza irrigua riconosciuta dagli strumenti regionali di gestione della risorsa idrica, la provincia territorialmente competente può rilasciare un'autorizzazione temporanea per l'utilizzazione irrigua di soccorso delle acque presenti in un bacino estrattivo.

2. L'autorizzazione temporanea è rilasciata su istanza del titolare del bacino, del consorzio di bonifica o del soggetto gestore del servizio irriguo interessato e indica:

a) la durata dell'autorizzazione;

b) la portata massima istantanea;

c) il volume massimo complessivamente prelevabile;

d) il periodo di esercizio;

e) le superfici agricole servite;

f) le modalità di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati;

g) le condizioni di sospensione immediata del prelievo;

h) gli obblighi di cessazione e ripristino.

3. L'istanza è corredata da una dichiarazione a cura del richiedente che attesta:

a) il fabbisogno irriguo di soccorso;

b) la disponibilità quantitativa della risorsa;

c) la compatibilità dell'utilizzazione con il bacino e con gli utilizzi esistenti;

d) la stabilità delle opere e dei versanti;

e) la tutela della falda e della qualità delle acque;

f) l'assenza di pregiudizio per i diritti di terzi;

g) le modalità di monitoraggio e di cessazione del prelievo.

4. L'autorizzazione temporanea ha durata limitata alla situazione di scarsità o emergenza idrica e non può essere utilizzata per stabilizzare o sostituire una nuova concessione di derivazione.

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'individuazione delle situazioni di scarsità idrica o emergenza irrigua, i contenuti della relazione tecnica e le modalità di monitoraggio dei prelievi.

3.03. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

(Inammissibile)

ART. 4.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

(Disposizioni urgenti in materia di bioeconomia circolare)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente:

« *v-bis)* bioeconomia circolare: il complesso delle attività economiche associate alla produzione di risorse biologiche rinnovabili e alla trasformazione delle stesse, nonché dei relativi sottoprodotti e rifiuti, in prodotti a valore aggiunto, quali alimenti, mangimi, prodotti chimici e materiali di origine biologica tra cui gli imballaggi, biocombustibili e bioenergia ».

2. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti, e di promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale, i residui derivanti dalle attività agroindustriali e dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa e che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di fertilizzanti da destinare ad impieghi agronomici a condizione che vengano soddisfatte le prescrizioni definite dal Regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

3. I residui derivanti dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa si intendono assimilati ai residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)* del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 ai fini degli utilizzi previsti dal medesimo decreto. I residui di cui al periodo precedente che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti e il digestato derivante dalla loro digestione anaerobica può essere destinato ad utilizzazione agronomica ove rispetti le altre disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 25 febbraio 2016.

4. La classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, individua appositi codici dedicati alle attività di trasformazione delle risorse biologiche rinnovabili in prodotti della bioeconomia circolare quali prodotti chimici, materiali e manufatti di origine biologica, compresi gli imballaggi, e biocombustibili.

5. È avviato, a partire dal 1° maggio 2027, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva valorizzazione dei prodotti della bioeconomia circolare. Il programma, definito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di valorizzare i prodotti della bioeconomia circolare, compresi gli imballaggi.

04.01. Mattia.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

(Disposizioni urgenti in materia di bioeconomia circolare)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente:

« *v-bis)* bioeconomia circolare: il complesso delle attività economiche associate alla produzione di risorse biologiche rinnovabili e alla trasformazione delle stesse, nonché dei relativi sottoprodotti e rifiuti, in prodotti a valore aggiunto, quali alimenti, mangimi, prodotti chimici e materiali di origine biologica tra cui gli imballaggi, biocombustibili e bioenergia ».

04.02. Milani.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito e presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per

altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, alla parte terza del presente decreto.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa. ».

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 193-*bis* e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico, i rifiuti prodotti dalle navi e dalle piattaforme *offshore*, trasportati via mare a bordo di unità navali, sono assimilati alle merci e, se pericolosi, alle merci pericolose, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina del trasporto marittimo. Il trasporto via mare dei medesimi rifiuti, effettuato a bordo di unità navali e limitatamente alla tratta marittima, non è soggetto all'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui agli articoli 188, comma 2, e 212, comma 5. ».

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente, entro il 31 marzo, al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di plastica utilizzata per la produzione di bottiglie destinate al mercato nazionale nonché il quantitativo di plastica riciclata destinata alla produzione di bottiglie, indicando, fino al 21 novembre 2027, la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:

a) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della comunicazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*;

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 11, comma 1. ».

04.04. Simiani, Ghio, Curti, Evi, Ferrari.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque di cui al primo periodo, riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi, hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-*bis*, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa. »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

c-bis) all'articolo 243, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Qualora le acque siano emunte in area

caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare per i soli parametri riconducibili al fenomeno dell'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. »;

c-ter) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. ».

04.05. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito e presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso rispettano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, alla parte terza del presente decreto.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa ».

04.06. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

(Assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue provenienti dai servizi igienici utilizzati nell'ambito delle attività di trasporto di persone)

1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

« *e-bis)* provenienti dai servizi igienici utilizzati nell'ambito delle attività di trasporto di persone, purché derivanti prevalentemente dal metabolismo umano o da attività domestiche e non contenenti sostanze derivanti da attività diverse dall'utilizzo dei predetti servizi igienici; ».

04.08. Zinzi, Centenaro, Montemagni.

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione:

a) dei rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte

del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio;

b) dei materiali organici costituiti esclusivamente da urine e feci umane, prodotti nell'ambito delle strutture sanitarie e non classificati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, raccolti mediante contenitori monouso biodegradabili e macerabili in cellulosa o materiali cellulosici equivalenti, appositamente progettati e certificati per l'impiego con apparecchiature di macerazione sanitaria, purché sottoposti a un processo di disgregazione e diluizione tale da garantirne il convogliamento nella rete fognaria senza pregiudizio per l'integrità e la funzionalità della rete. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente lettera i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, i materiali contaminati da agenti biologici per i quali sia previsto uno specifico regime di gestione, il sangue e gli altri liquidi biologici diversi da urine e feci, nonché qualsiasi altro rifiuto soggetto a specifiche modalità di gestione. ».

04.09. Loizzo, Zinzi, Centenaro, Montemagni.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* « a-bis) », *dopo le parole:* obblighi di astensione *aggiungere le seguenti:* , l'obbligo di dichiarazione annuale degli interessi economici e professionali dei componenti degli organi, la verbalizzazione delle astensioni e la pubblicazione dei verbali delle decisioni di rilievo generale, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e dei segreti commerciali.

4.1. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* « a-bis) », *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* tali regole, inserite negli statuti, sono conformi a quanto stabilito con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 2-bis », *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Tali misure sono conformi a quanto stabilito con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione.

*** 4.2.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

*** 4.3.** Bonelli.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* « a-bis) », *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le regole sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

**** 4.4.** Manes, Steger.

**** 4.5.** L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

**** 4.6.** Ruffino.

**** 4.8.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *capoverso lettera* « a-bis) », *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , secondo quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile, adeguando, se necessario, il relativo regolamento.

4.9. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) All'articolo 178-*ter*, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Le organizzazioni che adempiono in forma collettiva agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a) adottano e attuano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con specifici presidi per la prevenzione degli illeciti ambientali, la corretta gestione delle risorse finanziarie e il controllo delle

attività affidate a soggetti terzi, e nominano l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo, dotato di autonomia e indipendenza;

b) nominano un organo di controllo con funzioni di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, costituito dal collegio sindacale ove previsto dalla forma giuridica dell'organizzazione, e un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le funzioni dell'organismo di vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2001;

c) adottano procedure documentate di qualificazione, monitoraggio e verifica periodica degli operatori incaricati della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla regolarità autorizzativa, alla capacità operativa degli impianti e alla tracciabilità dei flussi, nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui al comma 2, lettera *c)*;

d) corredano il bilancio annuale di un rendiconto sulla gestione dei contributi ambientali, sui costi sostenuti, sugli accantonamenti, sugli avanzi di gestione, sul livello delle riserve e sulla sua adeguatezza rispetto ai costi totali annui ai sensi dell'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, e sui risultati conseguiti, sottoposto a verifica indipendente, fermo restando quanto previsto dal comma 9-*ter*.

2-*ter*. L'organismo di vigilanza e l'organo di controllo di cui al comma 2-*bis* segnalano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le irregolarità rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore che non siano tempestivamente rimosse dagli organi competenti, fatti salvi gli ulteriori obblighi di segnalazione previsti dalla legge ».

Conseguentemente, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 206-*bis*, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*ter*. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'organismo di cui al comma 4-*bis*, può richiedere informazioni e documentazione e disporre verifiche mirate. In presenza di irregolarità rilevanti, il Ministero, in relazione alla loro gravità e ferme restando le competenze delle altre autorità:

a) diffida il sistema collettivo a eliminarle entro un termine congruo, imponendo, ove necessario, un piano di adeguamento;

b) in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato, dispone la sospensione, per un periodo determinato, dei provvedimenti di riconoscimento o di approvazione di propria competenza;

c) in caso di irregolarità gravi o reiterate, revoca i provvedimenti di cui alla lettera *b)*.

4-*quater*. Le organizzazioni di cui all'articolo 178-*ter*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si adeguano alle disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*ter* del medesimo articolo entro dodici mesi da tale data.

4-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 4-*bis* a 4-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

4.10. Amato, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando l'a-

dempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale, è tenuta a iscriversi al registro nazionale dei produttori di cui al presente comma la persona fisica o giuridica che fornisce il predetto imballaggio. ».

4.11. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, ai fini della iscrizione nel registro nazionale dei produttori sono esonerati i soggetti di cui all'articolo 188-*bis*, comma 3-*bis*, lettera *b)*. ».

4.12. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 181, comma 5, dopo le parole: « destinati al riciclaggio ed al recupero » sono inserite le seguenti: « diverse dalla frazione organica, » e le parole: « al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero » sono sostituite dalle seguenti: « comunque, privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero, al fine di favorire il più possibile il loro recupero efficiente anche in termini di impronta di carbonio. Il principio di prossimità di cui al precedente periodo trova, di norma, applicazione, per il trattamento della frazione organica ».

4.13. Milani.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 184, dopo il comma 5-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*quinquies*. Gli sfalci, le potature e altro materiale vegetale prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali di cui all'articolo 184 del presente decreto, ivi comprese quelle di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, nonché nell'ambito delle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato di cui all'allegato L-*quinquies* della parte quarta del medesimo decreto legislativo possono essere utilizzati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis*.

5-*sexies*. Le attività di cui al comma 5-*quinquies* sono realizzate mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. A tal fine, i soggetti interessati predispongono un contratto per la valorizzazione del sottoprodotto assicurando un adeguato sistema di tracciabilità del materiale vegetale tra il punto di produzione e il luogo di destinazione in conformità con le previsioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2017. ».

4.14. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 184-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. In attuazione dei princìpi comunitari di economia circolare e di uso efficiente delle risorse vegetali, i residui solidi e semisolidi derivanti dai processi di lavorazione e trasformazione agroalimentare, enologica e brassicola, quali trebbie, borlande, sementi e lieviti esausti, qualora destinati all'utilizzazione agronomica, alla produzione di fertilizzanti e ammendanti, all'alimentazione zootecnica o alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e biometano, costituiscono sottoprodotti ai sensi del comma 1. L'utilizzazione agronomica diretta di tali materiali è effettuata nel rispetto della disciplina per la tutela dei corpi idrici e della normativa sulle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla parte terza del presente decreto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* »*:*

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di rifiuti pericolosi è subordinata alla redazione di una valutazione tecnica idrogeologica, corredata da una schematizzazione progettuale dei presidi di protezione da adottare, che sono trasmesse agli organi di controllo competenti per territorio con la comunicazione di inizio attività di deposito.

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 20 metri cubi *con le seguenti:* 200 metri cubi.

al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'idoneità dei materiali e l'assenza di evidenze di contaminazione sono verificate con osservazione diretta del contesto litologico tramite attestazione geologica, con la descrizione dei terreni di scavo e documentazione fotografica, conservata dal proprietario o titolare dell'intervento per tutta la durata dei lavori ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

al comma 3, sostituire le parole: calcestruzzo, bentonite, vetroresina *con le seguenti:* calcestruzzo, vetroresina, additivi chimici sintetici non biodegradabili.

4.15. L'Abbate.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 184-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. In attuazione dei princìpi dell'Unione europea in materia di economia circolare e di uso efficiente delle risorse, i residui solidi e semisolidi derivanti dai processi di lavorazione e trasformazione agroalimentare, enologica e brassicola, quali trebbie, borlande, sementi e lieviti esausti, qualora destinati all'utilizzazione agronomica, alla produzione di fertilizzanti e ammendanti ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, all'alimentazione zootecnica o alla digestione anaerobica per la produzione di biogas e biometano, costituiscono sottoprodotti ai sensi del comma 1. L'utilizzazione agronomica diretta di tali materiali è effettuata nel rispetto della disciplina relativa alla tutela dei corpi idrici e delle disposizioni applicabili alle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla parte terza del presente decreto. ».

4.16. Evi.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 185, comma 4-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « pubblica sicurezza » sono inserite le seguenti: « e delle pertinenti disposizioni della parte quarta del presente decreto »;

2) le parole da: « il trattamento e recupero » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento, anche mediante incenerimento, sono svolti in impianti all'uopo autorizzati nel rispetto della normativa ambientale e delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e i relativi titoli autorizzativi. Le disposizioni della parte quarta del presente decreto non sostituiscono tali titoli né derogano alle prescrizioni di pubblica sicurezza. ».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) dopo l'articolo 185-*ter*, è inserito il seguente:

« Art. 185-*quater*.

(Gestione e tracciabilità dei rifiuti da articoli pirotecnici)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rifiuti da articoli pirotecnici non esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera *e)*, che contengono o possono contenere quantità residue di sostanze esplosive, nonché agli articoli piro-

tecnici scaduti, in disuso o non più idonei all'impiego cui sono destinati. Si applicano altresì ai rifiuti da articoli pirotecnici sottoposti a sequestro o ad altro provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne disponga il trasferimento, la custodia o la distruzione. Non si applicano ai residui derivanti da articoli pirotecnici correttamente utilizzati che non presentano più capacità esplodente; tali residui restano soggetti alla disciplina ordinaria della parte quarta.

2. Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori è effettuato secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, costituisce fase della raccolta e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208. Le attività disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, restano subordinate ai profili di pubblica sicurezza del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e del relativo regolamento di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni ambientali non sostituiscono i titoli di pubblica sicurezza e non derogano al loro regime.

3. Fatte salve le movimentazioni eseguite direttamente dalla forza pubblica o da incaricati dell'autorità giudiziaria, il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1, in ogni fase della filiera, è effettuato, nel pieno rispetto della normativa di pubblica sicurezza e della normativa sul trasporto di merci pericolose, da enti o imprese iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali. Il trasporto è accompagnato dal documento di cui all'articolo 193, comma 2-*bis*, ed è registrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Per le movimentazioni eseguite direttamente dalla forza pubblica o da incaricati dell'autorità giudiziaria, gli adempimenti documentali e la registrazione sono effettuati dal destinatario all'atto della presa in carico, con indicazione degli estremi del relativo provvedimento.

4. Nell'ambito della raccolta è consentito il raggruppamento dei rifiuti di cui al comma 1 presso depositi intermedi già autorizzati alla detenzione di materiali esplosivi ai sensi della normativa di pubblica sicurezza. Al deposito intermedio possono affluire rifiuti provenienti dai luoghi di produzione, dai depositi preliminari presso i distributori, da altri depositi intermedi e dai luoghi di sequestro o di custodia giudiziaria. I rifiuti possono essere successivamente trasferiti ad altro deposito intermedio ovvero all'impianto di trattamento, recupero o distruzione.

5. L'esercizio dell'attività di deposito intermedio dei rifiuti di cui al comma 1, secondo il regime previsto dal presente articolo, è subordinato alla preventiva entrata in vigore delle specifiche prescrizioni tecniche e operative introdotte mediante modifica dell'allegato B del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al possesso dei titoli di pubblica sicurezza richiesti per la detenzione e la custodia di tali rifiuti. Nei depositi intermedi non possono essere effettuate operazioni di trattamento, miscelazione o altre operazioni che modifichino le caratteristiche del rifiuto, fatta salva la messa in sicurezza e il confezionamento strettamente necessari al successivo trasporto secondo la normativa applicabile.

6. L'esercizio dell'attività di deposito intermedio è subordinato, ai soli fini ambientali, a segnalazione certificata di inizio attività alla provincia o alla città metropolitana territorialmente competente, anche per il tramite dello sportello unico per le attività produttive. La segnalazione indica il titolare, l'ubicazione del deposito, gli estremi del titolo di pubblica sicurezza di cui al comma 4, i codici dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) ammessi e la capacità massima del deposito. La segnalazione non sostituisce il titolo di pubblica sicurezza.

7. La permanenza dei rifiuti nel deposito intermedio è inferiore a un anno. Il deposito intermedio costituisce attività di raccolta, non costituisce stoccaggio e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208. L'unità locale è censita nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e le quantità in ingresso, in

giacenza e in uscita devono essere in ogni momento ricostruibili.

8. Ogni trasferimento dal deposito preliminare o da un deposito intermedio costituisce una nuova movimentazione. Il destinatario registra la quantità ricevuta e le eventuali difformità.

9. Il trattamento, il recupero, la distruzione mediante incenerimento o mediante altre forme di smaltimento autorizzate, funzionali, efficienti e sicure che ne consentono l'eventuale manipolazione con finalità di riciclo e/o recupero dei rifiuti, di cui al comma 1, sono effettuati presso impianti autorizzati, per le specifiche tipologie di rifiuti e operazioni, ai sensi della parte quarta del presente decreto e della normativa di pubblica sicurezza. Sono fatte salve le diverse modalità di distruzione disposte dall'autorità giudiziaria per finalità di pubblica incolumità e sicurezza. La tracciabilità della filiera si conclude con la registrazione della quantità effettivamente trattata, riciclata, recuperata o distrutta.

10. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente articolo e con l'articolo 193, comma 2-*bis*. L'esercizio delle attività di deposito intermedio disciplinate dal presente articolo resta subordinato alle condizioni previste dal comma 5. Le disposizioni del presente articolo non sostituiscono i titoli di pubblica sicurezza prescritti né derogano al loro regime. Restano ferme le disposizioni speciali applicabili alla forza pubblica e all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. »;

b-ter) all'articolo 193, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per il trasporto sul territorio nazionale dei rifiuti di cui all'articolo 185-*quater* è utilizzato un documento semplificato di trasporto, approvato con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il documento identifica il produttore o detentore, il luogo di produzione o di presa in carico, il trasportatore e il destinatario e riporta il codice EER, la tipologia e la quantità del rifiuto, il mezzo e la data del trasporto nonché, ove prescritti, gli estremi del titolo previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. Per i rifiuti sottoposti a sequestro o a custodia giudiziaria sono indicati gli estremi del relativo provvedimento. Il destinatario attesta la quantità ricevuta e le eventuali difformità. Il documento accompagna il trasporto, è registrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e sostituisce il formulario di identificazione. Le modalità di emissione, numerazione, compilazione e conservazione sono definite con la deliberazione di cui al primo periodo. Fino alla data di efficacia della predetta deliberazione, e comunque fino all'adeguamento delle funzionalità del Registro elettronico nazionale, il trasporto è accompagnato dal formulario di identificazione di cui al comma 1, integrato con i dati di cui al presente comma. »;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le necessarie modifiche e integrazioni all'allegato B del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di stabilire specifiche prescrizioni tecniche, strutturali e operative per la detenzione e la custodia nei depositi preliminari e intermedi dei rifiuti da articoli pirotecnici di cui all'articolo 185-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che conservano o possono conservare capacità esplodente. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza.

1-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, è adeguato alle disposizioni dell'articolo 185, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera *a-bis)*, del presente articolo, con particolare riferimento alle operazioni di trattamento, rici-

claggio, recupero e smaltimento dei rifiuti da articoli pirotecnici.

1-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a-bis), b-bis)* e *b-ter),* e ai commi 1-*bis* e 1-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.33. Vietri [(1)].

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il deposito temporaneo di cui al presente comma non può avere durata superiore a sei mesi, indipendentemente dal quantitativo stoccato. Qualora il deposito temporaneo superi i 1.000 metri cubi di rifiuti non pericolosi identificati dal codice 17.05.04 o i 200 metri cubi di rifiuti pericolosi identificati dal codice 17.05.03*, il produttore è tenuto a darne preventiva comunicazione per via telematica alla sezione provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, specificando l'ubicazione dell'area, la tipologia del materiale e la data di avvio dell'accumulo, assicurando idonei presidi di contenimento contro il dilavamento e la dispersione delle polveri.

4.17. Bonelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il deposito della quota di rifiuti pericolosi è subordinato alla redazione di una valutazione tecnica idrogeologica, corredata da uno schema progettuale dei presidi di protezione da adottare, da trasmettere agli organi di controllo territorialmente competenti unitamente alla comunicazione di inizio dell'attività di deposito.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 185-*ter* »*:*

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 20 metri cubi *con le seguenti:* 200 metri cubi;

al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'idoneità dei materiali e l'assenza di evidenze di contaminazione sono verificate mediante osservazione diretta del contesto litologico, attestata da una relazione geologica contenente la descrizione dei terreni di scavo e corredata da documentazione fotografica, conservata dal proprietario o dal titolare dell'intervento per tutta la durata dei lavori ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza;

al comma 3, sostituire le parole: calcestruzzo, bentonite, vetroresina *con le seguenti:* calcestruzzo, vetroresina, additivi chimici sintetici non biodegradabili.

4.18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 2, primo periodo, dopo le parole:* nel sito di produzione *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *c),*.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso « Art. 185-*ter* », *comma 2, primo periodo, dopo le parole:* caratterizzazione ambientale *aggiungere le seguenti:* , previa predisposizione di una relazione tecnica che documenti, sulla base della ricostruzione della storia del sito, degli usi pregressi e delle evidenze disponibili, l'assenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione;

al medesimo capoverso « Art. 185-*ter* », *comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* La relazione è sottoscritta da professionisti abilitati, nell'ambito delle rispettive competenze professionali, assicurando il coinvolgimento delle competenze chimiche e fisiche ove necessario. Qualora emergano elementi indicativi di potenziale contaminazione, il riutilizzo è subordinato all'esecuzione delle indagini e delle analisi

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 762 del 10 novembre 2026

necessarie a verificare il rispetto dei requisiti normativi applicabili.

4.19. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 2, primo periodo, dopo le parole:* nel sito di produzione *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *c)*,.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso « Art. 185-*ter* », *comma 2, primo periodo, dopo le parole:* caratterizzazione ambientale *aggiungere le seguenti:* , previa predisposizione di una relazione tecnica che documenti, sulla base della ricostruzione della storia del sito, degli usi pregressi e delle evidenze disponibili, l'assenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione;

al medesimo capoverso « Art. 185-*ter* », *comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* La relazione è sottoscritta da uno o più professionisti chimici o fisici, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, nell'ambito delle competenze previste dai relativi ordinamenti. Qualora emergano elementi indicativi di potenziale contaminazione, il riutilizzo è subordinato all'esecuzione delle indagini e delle analisi necessarie a verificare il rispetto dei requisiti normativi applicabili.

4.20. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale *con le seguenti:* previa verifica documentale della qualità ambientale del sito e della compatibilità della destinazione d'uso, sulla base dei dati disponibili e della storia d'uso dell'area.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso « Art. 185-*ter* », *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. Nei casi in cui i dati disponibili, la storia d'uso del sito o le caratteristiche dell'area facciano emergere un rischio di contaminazione, il riutilizzo è consentito soltanto previa caratterizzazione analitica eseguita da laboratorio accreditato. Il produttore registra quantità, luogo di produzione, caratteristiche e destinazione delle terre e rocce da scavo nel sistema di tracciabilità dei rifiuti applicabile e conserva la documentazione per cinque anni. Le autorità di controllo possono effettuare verifiche e campionamenti in ogni fase del trasporto e del riutilizzo.

al medesimo capoverso « Art. 185-*ter* », *comma 3, dopo le parole:* procedimenti di bonifica *aggiungere le seguenti:* o da aree limitrofe a siti contaminati, salvo che la caratterizzazione del lotto dimostri l'assenza di contaminazione e la compatibilità con l'uso previsto.

4.21. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale *con le seguenti:* ad eccezione di rifiuti pericolosi identificati dal codice 17.05.03*.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avvenuto riutilizzo diretto nel sito di produzione per quantitativi fino a 20 metri cubi è attestato dal direttore dei lavori o dall'esecutore mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da conservare unitamente ai titoli abilitativi edilizi e da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

4.22. Bonelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La procedura semplificata si applica esclusivamente quando la modifica non determina un incremento significativo degli impatti ambientali rispetto alla configurazione autorizzata, sulla base di una valutazione dell'autorità com-

petente riferita, in particolare, alle emissioni, ai flussi di rifiuti, ai consumi e alle condizioni di esercizio dell'impianto.

4.23. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* Rientrano nella definizione di cantiere puntuale anche gli interventi localizzati di manutenzione, riparazione e allacciamento sulle reti e sulle infrastrutture del servizio idrico integrato e degli altri servizi pubblici a rete, ivi compresi quelli di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e del calore, purché siano rispettate le condizioni previste dal presente comma. Per gli interventi di cui al periodo precedente il limite quantitativo di 20 metri cubi si applica a ciascun intervento tecnicamente autonomo e spazialmente distinto, anche se eseguito nell'ambito di un medesimo contratto o accordo quadro ed è vietato il frazionamento artificioso di un intervento unitario al fine di ricondurlo entro il predetto limite.

*** 4.25.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.26.** Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Il limite di cui al secondo periodo si riferisce all'intervento complessivo, anche se articolato in più cantieri o fasi nella medesima area di cantiere.

4.27. Bonelli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Il riutilizzo è subordinato alla verifica documentale dell'assenza di elementi ragionevoli indicativi di una potenziale contaminazione del sito, tenendo conto dell'uso pregresso, delle attività svolte e delle informazioni ambientali disponibili. In presenza di elementi indicativi di potenziale contaminazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di caratterizzazione e gestione dei materiali. La documentazione di esecuzione dei lavori riporta la localizzazione del cantiere, i quantitativi di terre e rocce da scavo prodotti e riutilizzati, la destinazione interna dei materiali e ogni ulteriore elemento utile a verificare la compatibilità del riutilizzo con le caratteristiche del sito.

4.28. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica, senza limite volumetrico, ai sedimenti escavati nell'ambito dei lavori di pulizia, espurgo, risezionamento senza intaccamento di terreno vergine, dei canali di bonifica e irrigazione, volti al recupero della funzionalità idraulica e del volume di invaso ai fini dell'efficientamento nella gestione della risorsa idrica, se il terreno di risulta degli scavi è riconducibile completamente a sedimento derivante dall'erosione delle sponde del canale stesso e dal dilavamento dei terreni serviti. I sedimenti escavati possono essere utilizzati per colmature nel raggio di un chilometro dal punto di prelievo o comunque nelle aree ricomprese nel bacino di utenza dei canali oggetto di intervento.

4.29. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 1, lettera b), *capoverso* « Art. 185-*ter* », *comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da attività industriali pregresse o per le quali lo storico d'uso renda plausibile la presenza di contaminazione.

*** 4.30.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

*** 4.31.** Bonelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) dopo l'articolo 185-*ter*, è inserito il seguente:

« Art. 185-*quater*.

(Gestione e tracciabilità dei rifiuti da articoli pirotecnici)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rifiuti da articoli pirotecnici che contengono o possono contenere quantità residue di sostanze esplosive, nonché ai rifiuti costituiti da articoli pirotecnici scaduti, in disuso o non più idonei all'impiego cui sono destinati. Non si applicano ai residui derivanti da articoli pirotecnici correttamente utilizzati che non presentano più capacità esplodente.

2. Il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori è effettuato secondo le modalità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, costituisce fase della raccolta e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208.

3. Il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1, in ogni fase della filiera, è effettuato, nel pieno rispetto della normativa di pubblica sicurezza e della normativa sul trasporto di merci pericolose, da enti o imprese iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali. Il trasporto è accompagnato dal documento semplificato di cui all'articolo 193, comma 2-*bis*, ed è registrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

4. Nell'ambito della raccolta è consentito il raggruppamento dei rifiuti di cui al comma 1 presso depositi intermedi autorizzati alla detenzione di materiali esplosivi. I rifiuti possono essere trasferiti ad altro deposito intermedio ovvero all'impianto di trattamento, recupero o distruzione.

5. Nel deposito intermedio non possono essere effettuate operazioni di trattamento, miscelazione o altre operazioni che modifichino le caratteristiche del rifiuto, fatta salva la messa in sicurezza e il confezionamento strettamente necessari al successivo trasporto.

6. L'esercizio dell'attività di deposito intermedio è subordinato, ai soli fini ambientali, a segnalazione certificata di inizio attività alla provincia o alla città metropolitana competente. La segnalazione indica il titolare, l'ubicazione, gli estremi del titolo di pubblica sicurezza ove richiesto, i codici EER ammessi e la capacità massima del deposito.

7. La permanenza dei rifiuti nel deposito intermedio è inferiore a un anno. Il deposito costituisce attività di raccolta, non costituisce stoccaggio e non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 208. L'unità locale è censita nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e le quantità in ingresso, in giacenza e in uscita devono essere in ogni momento ricostruibili.

8. Ogni trasferimento dal deposito preliminare o da un deposito intermedio costituisce una nuova movimentazione. Il destinatario registra la quantità ricevuta e le eventuali difformità.

9. Il trattamento, il recupero o la distruzione sono effettuati presso impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti. La tracciabilità della filiera si conclude con la registrazione della quantità effettivamente trattata, recuperata o distrutta.

10. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101, continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente articolo. »;

b-ter) all'articolo 193, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per il trasporto sul territorio nazionale dei rifiuti di cui all'articolo 185-*quater* è utilizzato un documento semplificato di trasporto, approvato con deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il documento identifica il produttore o detentore, il trasportatore e il destinatario e riporta il codice EER, la tipologia e la quantità del rifiuto, il mezzo e la data del trasporto nonché, ove prescritti, gli estremi del titolo previsto dalla normativa di pubblica sicurezza. Il destinatario attesta la quantità ricevuta e le eventuali difformità. Il documento accompagna il trasporto, è registrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e sostituisce il formulario di identificazione. Le modalità di emissione, numerazione, compilazione e conservazione sono definite con la deliberazione di cui al primo periodo ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b-bis)* e lettera *b-ter)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.32. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) all'articolo 186, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di favorire il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, anche in siti diversi da quello di origine, i produttori hanno l'obbligo di comunicare la disponibilità di terre e rocce da scavo non riutilizzate ai sensi del comma precedente, ai fini dell'iscrizione delle stesse nella sezione del Catasto dei rifiuti di cui al successivo articolo 189, comma 2-*bis*. »;

b-ter) all'articolo 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. È istituita la sezione "Terre e rocce da scavo disponibili" del Catasto di cui al comma 1, nella quale sono contenute tutte le informazioni idonee a identificare le terre e le rocce da scavo non riutilizzate nei siti di produzione e la loro ubicazione. Le informazioni e i dati in essa contenuti sono sottoposti alle medesime regole di pubblicità e di interoperabilità previste nei successivi commi 8 e 9 e, qualora siano relativi a opere per le quali si applica il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono resi interoperabili anche con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici detenuta dall'Autorità nazionale anticorruzione. »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Catasto dei rifiuti e dei sottoprodotti ».

4.34. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) all'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, 223, 224, 228, 233, 234 e 236 » sono sostituite dalle seguenti: « sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 »;

b-ter) al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, » sono sostituite dalle seguenti: « i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all'articolo 237, comma 1 »;

b) le parole: « oggetto previste nei citati articoli » sono sostituite dalle seguenti: « relative agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ».

*** 4.35.** Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 4.36.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) all'articolo 190, comma 6, primo periodo, dopo le parole: « produttori iniziali di rifiuti pericolosi » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti del Terzo settore produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 e le organizzazioni di volontariato indipendentemente dal numero di dipendenti, ». Le modifiche introdotte con la presente disposizione si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59;

b-ter) all'articolo 193, comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I trasporti dal produttore/detentore ovvero dal gestore dell'impianto di stoccaggio o di condizionamento effettuati direttamente verso il sito di utilizzazione agronomica sono accompagnati esclusivamente dalla scheda di cui all'allegato III A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99. ».

4.37. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 190, comma 6, primo periodo, dopo le parole: « produttori iniziali di rifiuti pericolosi » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, gli enti del Terzo settore produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 e le organizzazioni di volontariato indipendentemente dal numero di dipendenti, ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le modifiche introdotte dalla lettera *b-bis)* del comma 1 si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59.

*** 4.38.** Manes, Steger.

*** 4.39.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.40.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 193, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

« 19-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti contenenti amianto. Per i rifiuti contenenti amianto in matrice compatta prodotti nei cantieri di rimozione eseguiti da imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10, sottocategoria A, il raggruppamento presso la sede o unità locale dell'impresa, finalizzato esclusivamente al consolidamento del carico per il successivo avvio a impianto autorizzato di smaltimento o di stoccaggio, costituisce deposito temporaneo prima della raccolta solo alle seguenti condizioni:

a) il trasporto da ciascun cantiere alla sede è accompagnato da un formulario di identificazione autonomo, che indica il committente dei lavori, l'indirizzo e i riferimenti catastali del cantiere di effettiva produzione e gli estremi del piano di lavoro trasmesso all'organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; non sono ammessi il documento di trasporto né formulari cumulativi;

b) i rifiuti sono avviati a smaltimento o stoccaggio entro cinque giorni lavorativi dal conferimento in sede, e la quantità complessivamente in deposito non supera 2 tonnellate o 10 metri cubi;

c) il deposito avviene in area dedicata, coperta, chiusa e inaccessibile a terzi, con rifiuti imballati ed etichettati secondo le norme tecniche vigenti per i rifiuti contenenti amianto, senza apertura dei colli né altra manipolazione;

d) il registro cronologico di carico e scarico è tenuto nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti con annotazione distinta per ciascun cantiere, e il formulario di uscita richiama i formulari di ingresso;

e) l'ubicazione dell'area è comunicata preventivamente alla provincia o città metropolitana, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e all'azienda sanitaria locale competenti per territorio, ai fini dei controlli.

In difetto anche di una sola delle condizioni, il raggruppamento costituisce stoccaggio ed è soggetto ad autorizzazione ai

sensi della parte quarta del presente decreto. ».

4.41. Almici.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 205, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 1, i rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato e conferiti al gestore del servizio pubblico che non siano stati ritirati dal sistema di responsabilità estesa del produttore competente per causa imputabile al medesimo, attestata dall'ente di governo dell'ambito ovvero, ove questo non sia operativo, dal comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore, e comunicata all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla regione e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono comunque computati nella percentuale di raccolta differenziata. Tali quantitativi non sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio in capo al sistema di responsabilità estesa del produttore competente. Il sistema di responsabilità estesa del produttore è tenuto, altresì, a risarcire i comuni e i gestori del servizio pubblico dei costi aggiuntivi debitamente documentati sostenuti per stoccaggio straordinario, trasporto alternativo e gestione dell'emergenza, derivanti dal mancato o ritardato ritiro. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica le modalità applicative con proprio atto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. ».

4.42. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 208, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

« 19.1. Per gli impianti già autorizzati alle operazioni di riciclaggio o recupero di cui all'allegato C, almeno per una delle operazioni R3, R4 o R5, non costituiscono varianti sostanziali ai fini del comma 19 le modifiche che:

a) determinano un incremento non superiore al quindici per cento della capacità di trattamento autorizzata; la modifica di cui alla presente lettera può essere esercitata una sola volta per ciascun impianto;

b) riguardano il trattamento di rifiuti con caratteristiche qualitative e merceologiche sostanzialmente simili a quelle già autorizzate;

c) consistono in modifiche alle linee impiantistiche o tecnologiche esistenti, ovvero nell'inserimento di nuovi macchinari, purché comportino un minore impatto ambientale.

19.2. Il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza all'autorità competente, corredata di una relazione tecnica asseverata attestante il rispetto dei requisiti di cui al comma 19.1 e l'insussistenza di una variante sostanziale. L'autorità competente provvede al rilascio del nulla osta entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa, previa valutazione tecnica della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato. ».

4.43. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo l'articolo 208 è inserito il seguente:

« Art. 208-*bis*. (*Disposizioni per gli impianti di sterilizzazione in sito dei rifiuti sanitari*). – 1. L'esonero dall'autorizzazione prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, per la sterilizzazione in sito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalla struttura stessa, opera a condizione che il direttore sanitario o il responsabile sanitario attesti, con dichiarazione trasmessa prima dell'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale all'Agenzia regionale per la prote-

zione dell'ambiente, all'azienda sanitaria locale e alla regione competenti, che il procedimento, effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, è condotto nell'effettiva osservanza delle norme in materia di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti e di qualità dell'aria di cui, rispettivamente, alle parti terza, quarta e quinta del presente decreto, e delle relative disposizioni regionali. La dichiarazione indica l'impianto e il procedimento utilizzati, i controlli effettuati e i quantitativi trattati; la relativa documentazione è conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità di controllo. Le strutture già operative presentano la prima dichiarazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nei casi di omessa o non veritiera dichiarazione, di mancata esibizione della documentazione o di accertata violazione delle norme ambientali di cui al comma 1, la regione dispone la sospensione dell'attività di sterilizzazione in sito, che può essere ripresa solo previo conseguimento dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti di gestione dei rifiuti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 452-*quinquiesdecies* del codice penale, ricorrendone i presupposti, della disciplina della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del presente decreto, ove applicabile, e della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è sostituito dal seguente:

« 3. Il direttore o il responsabile sanitario sono responsabili dell'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi. ».

*** 4.44.** D'Attis, Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

*** 4.45.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 212, comma 19-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i soggetti di cui al comma 8, limitatamente al trasporto dei propri rifiuti verso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm)*. ».

**** 4.46.** Boscaini, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

**** 4.47.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 10-*ter*. Ai fini del comma 10, i sistemi di responsabilità estesa del produttore relativi agli imballaggi garantiscono la copertura finanziaria dei costi necessari dell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio, a decorrere dalla raccolta differenziata presso gli utenti finali fino al destino finale del materiale. I costi sono determinati in modo trasparente, secondo criteri di efficienza e proporzionalità, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle materie prime seconde. Tale copertura comprende in ogni caso:

a) la raccolta, il trasporto e il trattamento nei centri di conferimento e nei centri di selezione;

b) la gestione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, anche se non rispondenti agli obiettivi di riciclaggio, e

quelli prodotti negli impianti di trattamento e di riciclo a valle della selezione;

c) i costi aggiuntivi connessi a fasi di crisi del mercato delle materie prime seconde, ivi compresi quelli di stoccaggio straordinario disposto ai sensi dell'articolo 191.

La copertura di cui al presente comma è garantita in ogni condizione di mercato e non può essere subordinata all'andamento economico del settore del riciclo.

10-*quater*. Con specifico riferimento ai rifiuti di imballaggi in plastica, la copertura di cui al comma 10-*ter* comprende altresì:

a) le frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica raccolti in modo differenziato, comunemente denominate plasmix, indipendentemente dalla loro riciclabilità e dalla disponibilità di sbocchi di mercato;

b) i costi di stoccaggio, trasporto e avvio a recupero energetico o smaltimento delle frazioni di cui alla lettera *a)*, quando non collocabili nelle filiere del riciclo meccanico;

c) i costi aggiuntivi sostenuti dai gestori del servizio pubblico di raccolta a causa del mancato o ritardato ritiro da parte del sistema di responsabilità estesa del produttore competente.

Le condizioni di mercato delle materie prime seconde plastiche non costituiscono esimente dagli obblighi di cui al presente comma.

10-*quinquies*. I costi di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater*, ivi compresi quelli effettivamente sostenuti dai gestori degli impianti di selezione, trattamento e riciclo per la gestione degli scarti e delle frazioni non valorizzabili, sono rendicontati lungo l'intera filiera e riconosciuti all'operatore che li ha sostenuti, senza duplicazione dei corrispettivi già percepiti per i medesimi quantitativi. Le modalità uniformi di rendicontazione e di riconoscimento economico sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto dell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5. ».

4.48. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 2-*bis* », *primo periodo, sopprimere la parola:* raccolta,.

*** 4.49.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 4.50.** Milani.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma* « 2-*bis* », *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli statuti assicurano che le procedure di affidamento siano precedute da una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, che le astensioni siano riportate nei verbali e che i criteri di selezione e gli esiti degli affidamenti siano resi pubblici.

4.51. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-*bis)* all'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 10, lettera *d)*, le parole: « , determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei Consorzi. » sono sostituite dalle seguenti: « . A tal fine, il Consorzio di cui al comma 1, d'intesa con i soggetti di cui al comma 9, determina annualmente in aggiornamento, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 178-*ter*, comma 4, l'ammontare del contributo necessario per garantire l'equilibrio di gestione e l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3 e lo comunica, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo, secondo i criteri di cui all'articolo 178-*ter*, comma 3 e all'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e per gli impieghi di cui all'articolo 237, comma 5 del medesimo decreto legislativo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica entro i successivi 60 giorni la congruità dell'aggiornamento e ove non ritenga congruo il contributo determinato o nel caso di mancata intesa tra il Consorzio di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 9 provvede, entro e non oltre tale termine, a nuova determinazione. Il Consorzio di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 9 si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano, nell'esercizio finanziario successivo, il contributo come rideterminato ».

4.52. Milani.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 237-*quater*, comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis*) gli impianti di gassificazione o di pirolisi installati all'interno dei siti delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, e disciplinate dal titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, dedicati al recupero dei rifiuti derivanti dal riciclaggio dei materiali da rifiuto impiegati all'interno del processo produttivo, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse e di promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, in conformità agli obiettivi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024; ».

*** 4.53.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 4.54.** Milani.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 237-*quater*, comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis*) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, installati all'interno dei siti degli impianti IPPC-IED e dedicati al recupero dei rifiuti derivanti dal riciclaggio dei materiali da rifiuto impiegati all'interno del processo produttivo, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle risorse e di promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente secondo la direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785; ».

**** 4.55.** Squeri, Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca.

**** 4.56.** Milani.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) All'articolo 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « della reclusione da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro ».

4.57. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 258, il comma 2-*bis* è abrogato.

*** 4.58.** Manes, Steger.

*** 4.59.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle

merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. ».

**** 4.60.** Ruffino.

**** 4.61.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 4.62.** Rotelli.

**** 4.63.** Mattia.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) All'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « condizioni di costruzione » sono inserite le seguenti: « , di avviamento »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali valori limite possono anche essere riferiti a flussi di massa annuali di emissioni per specifici inquinanti, a valori medi orari di emissione e a limiti al numero di ore di funzionamento degli impianti. »;

c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « condizioni di costruzione » sono inserite le seguenti: « , di avviamento ».

4.64. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di accelerare l'adozione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e favorire lo sviluppo delle filiere del recupero e del riciclaggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del Nucleo *End of Waste* e degli enti tecnici competenti, provvede:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre e pubblicare un programma delle tipologie di rifiuti per le quali è prioritario definire o aggiornare i criteri *End of Waste*, tenendo conto dei quantitativi prodotti, delle criticità nella gestione, del potenziale di recupero, della disponibilità di tecnologie e dell'esistenza di mercati di sbocco;

b) a concludere, entro centottanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa a ciascuna proposta, una valutazione istruttoria preliminare volta a individuare i requisiti tecnici e ambientali, le eventuali necessità di approfondimento e il percorso normativo necessario per l'adozione dei relativi criteri;

c) a pubblicare e aggiornare con cadenza semestrale lo stato di avanzamento delle attività, indicando per ciascuna filiera le fasi istruttorie svolte, le criticità rilevate e i tempi stimati per la conclusione del procedimento.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove il coinvolgimento delle amministrazioni interessate, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, degli enti di ricerca e degli operatori economici, anche mediante consultazioni tecniche finalizzate alla raccolta di dati e alla verifica della fattibilità dei criteri proposti. Restano ferme le condizioni e le garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana previste dall'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.65. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di favorire la transizione verso un modello di economia circolare, nella definizione dei criteri e delle procedure per il recupero dei rifiuti e la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tiene conto, ove pertinente, dei benefici ambientali complessivi derivanti dalla sostituzione delle materie prime vergini con materiali

recuperati. A tal fine possono essere utilizzate metodologie di analisi del ciclo di vita conformi alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044, nonché indicatori relativi al consumo di risorse, alle emissioni climalteranti, all'impiego di energia e acqua e alla prevenzione della produzione dei rifiuti. L'applicazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.66. L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di semplificare lo smaltimento dei rifiuti di propria produzione, le utenze non domestiche di cui all'allegato L-*quinquies* della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-*quater* della medesima parte quarta del decreto legislativo, nonché le medesime utenze che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, sono esonerate dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualora lo smaltimento sia effettuato con mezzi propri che trasportino i rifiuti da esse prodotti, limitatamente al percorso dalla sede aziendale al centro di raccolta comunale.

4.68. Boscaini, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito delle procedure di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo, per gli interventi di maggiore rilevanza ambientale, il proponente presenta una valutazione comparativa delle possibili modalità di gestione dei materiali, considerando il riutilizzo in sito, il riutilizzo in altri siti e il conferimento presso impianti autorizzati. La valutazione tiene conto dei trasporti, dei consumi energetici, delle emissioni climalteranti e dell'utilizzo di materie prime vergini, mediante metodologie di analisi del ciclo di vita, ove tecnicamente applicabili. Restano ferme le disposizioni in materia di caratterizzazione ambientale, tutela delle acque, del suolo e della salute umana.

4.69. L'Abbate.

Sopprimere il comma 2.

4.70. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera a)*, capoverso comma* « 2 »*, lettera* b)*, dopo le parole:* dell'allegato medesimo *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle deroghe ivi previste.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b)*, capoverso comma* « 3 »*, lettera* b)*, dopo le parole:* dell'allegato medesimo *aggiungere le seguenti:* con esclusione delle deroghe ivi previste.

4.71. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera a)*, capoverso comma* « 2 »*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) non riguardano impianti o installazioni ubicati in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera b)*, capoverso comma* « 3 »*, dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) non riguardano impianti o installazioni ubicati in zone o agglomerati nei quali, in almeno uno dei tre anni civili precedenti, sono stati superati i valori limite per il PM10, il PM2,5 o il biossido di azoto previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

al medesimo comma 2, sopprimere la lettera c).

4.72. Auriemma, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2 », *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al secondo periodo deve indicare: *a*) la caratterizzazione del CSS-combustibile e gli elementi che attestino la conformità ai requisiti dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013; *b*) il tasso di sostituzione dei combustibili tradizionali; *c*) la stima degli effetti sulle emissioni, con confronto rispetto ai valori limite applicabili; *d*) gli elementi che attestino l'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al secondo periodo deve indicare: *a*) la caratterizzazione del CSS-combustibile e gli elementi che attestino la conformità ai requisiti dell'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013; *b*) il tasso di sostituzione dei combustibili tradizionali; *c*) la stima degli effetti sulle emissioni, con confronto rispetto ai valori limite applicabili; *d*) gli elementi che attestino l'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata.

4.73. Bonelli.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2 », *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al secondo periodo è corredata da un piano di monitoraggio che indica parametri e frequenza dei controlli sul combustibile e sulle emissioni o dall'aggiornamento di quello già depositato.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* La comunicazione di cui al secondo periodo è corredata da un piano di monitoraggio che indica parametri e frequenza dei controlli sul combustibile e sulle emissioni o dall'aggiornamento di quello già depositato.

4.74. Bonelli.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2 », *terzo periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2 », *quarto periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *secondo periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *terzo periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni*;*

al medesimo comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *quarto periodo, sostituire le parole:* quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

4.75. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma* « 2 », *sopprimere il quarto periodo.*

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *sopprimere il quarto periodo.*

4.76. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) non insistono su aree di particolare interesse ambientale, naturalistico, paesistico, tutelate da normative specifiche.

4.77. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 2, lettera b), *capoverso comma* « 3 », *sostituire il quarto periodo con i seguenti:* L'intervento può essere realizzato soltanto a seguito di provvedimento espresso dell'autorità competente, che accerta la sussistenza di entrambi i requisiti di cui al comma 2, acquisiti i pareri dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e dell'azienda sanitaria locale in merito, rispettivamente, agli effetti emissivi e ai profili di rischio sanitario. Il termine di quarantacinque giorni può essere prorogato una sola volta, per non oltre trenta giorni, con atto motivato comunicato al proponente e pubblicato sul sito dell'autorità competente. Il silenzio dell'autorità non equivale ad assenso.

4.78. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

4.79. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 2, lettera c), *sostituire il capoverso comma* « 3.1 » *con il seguente:*

3.1. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, a condizione che non siano suscettibili di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine, le comunicazioni previste dai medesimi commi sono corredate da una relazione tecnica contenente una valutazione comparativa delle emissioni atmosferiche nelle condizioni di esercizio autorizzate e in quelle previste a seguito della sostituzione del combustibile, con indicazione delle concentrazioni e dei flussi di massa degli inquinanti. Qualora l'autorità competente accerti, sulla base della predetta valutazione, la sussistenza di effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, non si applicano le disposizioni di semplificazione di cui ai commi 2 e 3, ferma restando l'applicazione della disciplina autorizzativa ordinaria.

4.81. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 2, lettera c), *dopo il capoverso comma* « 3.1 », *aggiungere i seguenti:*

3.2. Fino al 31 dicembre 2027, gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con combustibile solido secondario classificato come rifiuto con il codice 19.12.10 dell'elenco europeo dei rifiuti, prodotto a partire anche dagli scarti e dalle frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, ivi compresi i cementifici, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se ricorrono le condizioni di cui al comma 2, primo periodo, lettere *a)* e *b)*. La realizzazione degli interventi richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, anche ai fini dell'inserimento del codice 19.12.10 dell'elenco europeo dei rifiuti tra le tipologie di rifiuti ammesse, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 3, secondo, terzo e quarto periodo. Restano fermi le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, i valori limite di emissione per il coincenerimento dei rifiuti e le altre prescrizioni dell'autorizzazione. Agli interventi di cui al presente comma si applica il comma 3.1.

3.3. Fino al 31 dicembre 2027, negli impianti già autorizzati alla produzione di combustibile solido secondario, l'inserimento tra i rifiuti ammessi in ingresso degli scarti e delle frazioni residuali della selezione dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana, ivi compresi quelli classificati con i codici 19.12.04 e 19.12.12 dell'elenco europeo dei rifiuti, e il conseguente adeguamento dei quantitativi autorizzati per singola tipologia di rifiuto non costituiscono modifica sostanziale se non comportano aumento della capacità complessiva di trattamento autorizzata. La realizzazione degli interventi richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 3, secondo, terzo e quarto periodo. Il combustibile solido secondario così prodotto è avviato a recupero energe-

tico in impianti autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1. Restano ferme le prescrizioni dell'autorizzazione in materia di emissioni, sicurezza e prevenzione degli incendi.

*** 4.82.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.83.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di favorire gli obiettivi dell'Unione europea in materia di decarbonizzazione e la valorizzazione energetica delle frazioni residuali dei rifiuti non più idonee al recupero di materia, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, l'utilizzo del CSS-combustibile è consentito anche negli impianti per la produzione di energia elettrica integrati in altri impianti industriali il cui scopo non sia esclusivamente la produzione di energia elettrica, anche ai fini dell'autoproduzione, aventi potenza termica nominale pari o superiore a 5 MW e inferiore a 50 MW, purché:

a) l'impianto sia autorizzato in regime di autorizzazione integrata ambientale per categorie IPPC diverse dalle categorie 1.1 e 5.2;

b) l'impianto di combustione sia di tipo cogenerativo.

Restano fermi i requisiti di qualità del CSS-combustibile e le condizioni autorizzative, ambientali, gestionali e operative applicabili ai sensi del decreto ministeriale n. 22 del 2013 e della normativa vigente in materia di emissioni.

4.84. Milani.

Sopprimere il comma 3.

*** 4.85.** Bonelli.

*** 4.86.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le comunicazioni di cui al secondo periodo sono inserite e tempestivamente aggiornate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'interno di un'apposita sezione del Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

4.87. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 3, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché all'invio alle medesime autorità di una rendicontazione annuale nella quale sono indicati il combustibile fossile effettivamente sostituito, la qualità del CSS-combustibile impiegato, in termini di parametri di conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013, e le emissioni con il loro andamento rispetto agli anni precedenti ».

4.88. Bonelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di incrementare il recupero dei rifiuti e ridurre i quantitativi smaltiti in discarica, i gestori di discariche per rifiuti non pericolosi in gestione operativa, nelle quali sono conferiti rifiuti urbani pretrattati, ivi compresi la frazione secca e il sovvallo derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, possono realizzare, all'interno del perimetro della discarica, impianti per la produzione di combustibile solido secondario che cessa di essere rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 (CSS-

Combustibile), nel rispetto dei requisiti ivi previsti per i produttori.

3-*ter*. L'impianto di cui al comma 3-bis è autorizzato come modifica dell'autorizzazione della discarica, ai sensi dell'articolo 29-*novies* ovvero dell'articolo 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi del titolo III-*bis* della parte seconda del medesimo decreto legislativo. L'istanza contiene:

a) la descrizione dell'impianto e del processo di produzione;

b) i quantitativi previsti di CSS-Combustibile prodotto e di residui non recuperabili da conferire nella medesima discarica.

3-*quater*. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione della discarica conclude il procedimento di cui al comma 3-*ter* entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa. In caso di inutile decorso del termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9-bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Restano fermi i termini e le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, ove prevista.

3-*quinquies*. I volumi di conferimento resi disponibili a seguito del trattamento di cui al comma 3-*bis* sono utilizzati per il conferimento dei residui non recuperabili derivanti dal medesimo trattamento e degli altri rifiuti autorizzati, nei limiti della capacità complessiva autorizzata, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.

3-*sexies*. Dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-*septies*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, e fermi restando i requisiti di produzione, classificazione e dichiarazione di conformità ivi previsti, l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al medesimo decreto è consentito anche negli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica, in assetto cogenerativo, aventi potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW, alle condizioni di cui ai commi da 3-*octies* a 3-*decies*. Per gli impianti di cui al presente comma, le definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *i)*, del decreto ministeriale n. 22 del 2013 e l'ambito di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto si intendono estesi in quanto compatibili. Le condizioni di utilizzo di cui all'Allegato X, Parte II, sezione 7, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono integrate dai commi da 3-*septies* a 3-*decies*.

3-*octies*. L'impianto di cui al comma 3-septies è dotato, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3-*novies* e per tutta la durata dell'utilizzo, di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, riferita all'installazione, oppure di registrazione ai sensi della vigente disciplina dell'Unione europea sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di ecogestione e audit (EMAS). Il venir meno della certificazione o della registrazione determina l'immediata cessazione della facoltà di utilizzo fino alla relativa nuova acquisizione.

3-*novies*. Prima dell'avvio dell'utilizzo di cui al comma 3-*septies*, il gestore presenta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 domanda di aggiornamento della medesima autorizzazione, corredata di uno studio che dimostri, sulla base delle verifiche e misurazioni in regime di autocontrollo, il rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-bis della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo applicabili al coincenerimento, ivi comprese le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, alle condizioni di esercizio, ai residui, al controllo e alla

sorveglianza, alla conformità delle prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissione in atmosfera indicati o calcolati secondo l'Allegato 2 al Titolo III-*bis* della Parte Quarta. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite più severo tra quelli previsti dalla disciplina del coincenerimento, dalla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 273-*bis* del medesimo decreto legislativo. Lo studio contiene il raffronto documentato, per ciascun inquinante, dei valori limite applicabili e l'indicazione di quello osservato. L'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con indicazioni inerenti il monitoraggio in regime di autocontrollo. Fino all'aggiornamento dell'autorizzazione, l'utilizzo del CSS-Combustibile non è consentito. All'aggiornamento di cui al presente comma non si applica l'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'aggiornamento tiene luogo, per gli aspetti emissivi connessi all'utilizzo del CSS Combustibile, anche dell'eventuale aggiornamento delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 273-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3-*decies*. Il gestore, sulla base dei rilievi e monitoraggi effettuati, trasmette annualmente, entro il 30 aprile, all'autorità competente di cui al comma 3-*novies*, una relazione contenente gli elementi di cui all'articolo 237-*septiesdecies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indipendentemente dalla quantità di CSS Combustibile utilizzata. L'autorità competente rende la relazione accessibile al pubblico. Il gestore trasmette altresì, alla medesima autorità e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 22 del 2013.

3-*undecies*. Dall'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.89. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 43, comma 10-*ter*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « produzione del clinker » sono inserite le seguenti: « e della calce ».

*** 4.90.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.91.** Milani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Alla parte A dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *z)* Olio Vegetale Esausto rigenerato ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

4.92. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Al comma 4, premettere il seguente:

04. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *t-bis)* "rifiuti dell'igiene del *pet*": prodotti monouso destinati all'igiene degli animali domestici, inclusi sacchetti per la raccolta delle deiezioni, traversine igieniche e granuli per le lettiere e altro »;

b) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Estensione al settore dell'igiene del pet*)*

1. Per la realizzazione dei prodotti monouso destinati all'igiene degli animali domestici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *t-bis)*, sono utilizzabili esclusivamente materiali compostabili, come definiti dalla norma UNI EN 13432:2002, ai fini

del loro corretto riciclaggio nella frazione umida ».

2. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le aziende di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *t-bis)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, provvedono ad adeguarsi alle relative disposizioni. I prodotti non conformi non sono più commercializzabili a decorrere dal ventesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

4.93. Nevi, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 4, capoverso comma « 5-*bis* », *primo periodo, premettere le seguenti parole:* Entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente,.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Ciascun produttore di bottiglie di plastica per bevande assicura che le bottiglie dal medesimo immesse sul mercato nazionale in ciascun anno solare contengano, come media annuale, una percentuale di plastica riciclata non inferiore a quella stabilita dagli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 4. In caso di violazione di tali obiettivi, il produttore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cinquecento euro per ciascuna tonnellata di plastica riciclata mancante. Il quantitativo mancante è determinato applicando i punti percentuali mancanti rispetto all'obiettivo al peso complessivo delle bottiglie immesse sul mercato dal produttore nell'anno di riferimento. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-*ter*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 5-*bis*, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

4.94. Milani.

Al comma 4, capoverso comma « 5-*bis* », *primo periodo, sostituire le parole:* bottiglie immesse sul mercato, *con le seguenti:* plastica utilizzata per la produzione di bottiglie destinate al mercato nazionale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 4, capoverso comma « 5-*bis* », *primo periodo, dopo la parola:* nonché *aggiungere le seguenti:* il quantitativo;

al medesimo comma 4, capoverso comma « 5-*bis* », *primo periodo, sostituire le parole:* acquistata e contenuta nelle medesime *con le seguenti:* destinata alla produzione di bottiglie.

4.95. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*Al comma 4, dopo il capoverso comma « 5-*bis », *aggiungere i seguenti:*

5-*ter*. Ai fini del rispetto degli obiettivi di contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande previsti dal presente articolo, ciascun produttore assicura che le bottiglie dal medesimo immesse sul mercato nazionale in ciascun anno solare contengano, in media, una percentuale di plastica riciclata non inferiore a quella stabilita dai medesimi obiettivi. La plastica riciclata è computata solo se accompagnata da certificazione relativa all'intera catena

di fornitura, rilasciata da organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, sulla base di norme tecniche riconosciute in ambito europeo. Per la plastica riciclata proveniente da Paesi terzi, la certificazione attesta altresì che i processi di raccolta e di riciclo rispettano requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

5-*quater*. Le comunicazioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente, e sono corredate delle certificazioni di cui al comma 5-*ter*. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Consorzio nazionale imballaggi trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei produttori che non hanno effettuato la comunicazione e di quelli che, sulla base dei dati comunicati, non hanno raggiunto gli obiettivi di cui al comma 5-*ter*.

5-*quinquies*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, effettua controlli, anche a campione e sulla base dell'analisi del rischio, sulla veridicità delle comunicazioni di cui al comma 5-*bis* e sulla conformità delle certificazioni presentate. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità dei controlli e i contenuti minimi delle certificazioni.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che non raggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 6, comma 5-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ciascuna tonnellata di plastica riciclata mancante. Il quantitativo mancante è determinato applicando i punti percentuali mancanti rispetto all'obiettivo al peso complessivo delle bottiglie immesse sul mercato dal produttore nell'anno di riferimento.

5-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che omette la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, o la effettua in modo incompleto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 10.000 euro. Se la comunicazione contiene dati non veritieri o è corredata di certificazioni non conformi, la sanzione è raddoppiata e il quantitativo di plastica riciclata non correttamente documentato non è computato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo.

5-*quater*. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo.

5-*quinquies*. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 ».

4.96. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

*Al comma 4, dopo il capoverso comma « 5-*bis *», aggiungere il seguente:*

5-*ter*. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) pubblica annualmente, in formato aperto e con dati aggregati per tipologia di prodotto e Paese di provenienza, le informazioni ricevute ai sensi del comma 5-*bis*. I dati sono sottoposti a controlli documentali a campione e sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del monitoraggio degli obiettivi di riciclo.

4.97. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 50.000, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni punto percentuale mancante rispetto agli obiettivi sulla plastica riciclata di cui al citato comma 4. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-*ter*. I produttori di bottiglie di plastica per bevande che violino le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, quantificata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesse sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 5-*bis*, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, si applicano le disposizioni degli articoli 195, comma 5, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

4.98. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di promuovere la valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti derivanti dalle attività del settore agroalimentare, della distribuzione, della logistica e della ristorazione e di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni per la certificazione della sostenibilità del biogas e del biometano)

1. Ai fini dell'articolo 43, comma 1, nella filiera di produzione di biogas e biometano sono considerate punti di origine e non sono tenute all'adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario, al conseguimento del certificato di conformità e all'emissione di dichiarazioni o certificati di sostenibilità le imprese stabilite nel territorio dell'Unione europea presso le quali si originano rifiuti o residui di cui all'articolo 42, comma 4, conferiti, direttamente o indirettamente, a un impianto di digestione anaerobica o a un impianto di stoccaggio o di trattamento di cui al comma 4, che svolgono una delle seguenti attività:

a) produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari, comprese le bevande, anche quando esercitate da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agroalimentari, comprese le relative fasi di logistica e magazzinaggio;

c) ristorazione, anche collettiva, e *catering*.

2. Il regime semplificato di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non acquisiscono la detenzione dei materiali, purché le autodichiarazioni e i documenti di cui al comma 3 siano trasmessi al gestore ricevente, che indica l'intermediario nell'elenco di cui al comma 4, lettera *a)*.

3. L'applicazione del regime semplificato di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il punto di origine rende al soggetto che riceve i materiali, al primo conferi-

mento e almeno ogni dodici mesi, un'autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla natura, sul codice dell'elenco europeo dei rifiuti o sulla qualifica di sottoprodotto, sull'attività di origine e sul quantitativo mensile o annuo dei materiali conferiti e consente le verifiche di cui al comma 5;

b) ciascun conferimento è accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti o dal documento di trasporto ovvero, per i sottoprodotti, dalla documentazione idonea a dimostrare i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. I gestori degli impianti di digestione anaerobica, degli impianti di stoccaggio, anche intermedio, e degli impianti di trattamento, compresi quelli nei quali i materiali cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché gli intermediari e i commercianti che acquisiscono la detenzione dei materiali, che ricevono materiali dai punti di origine di cui al comma 1, sono operatori economici e aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario. Quali gestori riceventi, essi rispondono, nell'ambito della propria certificazione, della dimostrazione della sostenibilità delle partite ricevute dai punti di origine e a tal fine:

a) tengono e aggiornano l'elenco dei punti di origine di cui al comma 1 e degli intermediari di cui al comma 2, ubicazione, attività, materiali e quantitativi ricevuti;

b) conservano per cinque anni le autodichiarazioni, i formulari, i documenti di trasporto e le registrazioni, assicurandone la riconciliazione con il sistema di equilibrio di massa;

c) computano, secondo la metodologia di cui all'articolo 44, le emissioni di gas a effetto serra.

5. L'organismo di certificazione del gestore ricevente verifica la catena di approvvigionamento dalla sua origine ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, e della normativa nazionale vigente.

6. Ai fini del presente articolo, dell'articolo 42, comma 4, e dell'allegato VIII, i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, restano riconducibili ai rifiuti o ai residui da cui derivano, a condizione che l'origine e la corrispondenza tra partite in ingresso e in uscita siano documentate dal gestore dell'impianto di trattamento.

7. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno e non è subordinato al ricorso alla certificazione di gruppo.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato nell'ambito della disciplina del Sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 42, comma 16, è aggiornato il decreto 7 agosto 2024, in coerenza con il presente articolo. Nelle more dell'approvazione del decreto, i commi da 1 a 7 si applicano direttamente. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di riconoscimento, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, delle certificazioni rilasciate, nella filiera di produzione di biogas e biometano, nell'ambito dei sistemi volontari riconosciuti, anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno.

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

4.100. Marchetti, Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di promuovere la valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti deri-

vanti dalle attività del settore agroalimentare, della distribuzione, della logistica e della ristorazione e di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni per la certificazione della sostenibilità del biogas e del biometano)

1. Ai fini dell'articolo 43, comma 1, nella filiera di produzione di biogas e biometano sono considerate punti di origine e non sono tenute all'adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario, al conseguimento del certificato di conformità e all'emissione di dichiarazioni o certificati di sostenibilità le imprese stabilite nel territorio dell'Unione europea presso le quali si originano rifiuti o residui di cui all'articolo 42, comma 4, conferiti, direttamente o indirettamente, a un impianto di digestione anaerobica o a un impianto di stoccaggio o di trattamento di cui al comma 3, che svolgono una delle seguenti attività:

a) produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari, comprese le bevande, anche quando esercitate da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agroalimentari, comprese le relative fasi di logistica e magazzinaggio;

c) ristorazione, anche collettiva, e *catering*.

Il regime semplificato di cui al presente comma si applica anche agli intermediari di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non acquisiscono la detenzione dei materiali, purché le autodichiarazioni e i documenti di cui al comma 2 siano trasmessi al gestore ricevente, che indica l'intermediario nell'elenco di cui al comma 3, lettera *a)*.

2. L'applicazione del regime semplificato di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il punto di origine rende al soggetto che riceve i materiali, al primo conferimento e almeno ogni dodici mesi, un'autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla natura, sul codice dell'elenco europeo dei rifiuti o sulla qualifica di sottoprodotto, sull'attività di origine e sul quantitativo mensile o annuo stimato dei materiali e consente le verifiche di cui al comma 4;

b) ciascun conferimento è accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti o dal documento di trasporto ovvero, per i sottoprodotti, dalla documentazione idonea a dimostrare i requisiti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. I gestori degli impianti di digestione anaerobica, degli impianti di stoccaggio, anche intermedio, e degli impianti di trattamento, compresi quelli nei quali i materiali cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché gli intermediari e i commercianti che acquisiscono la detenzione dei materiali, che ricevono materiali dai punti di origine di cui al comma 1, sono operatori economici e aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità o a un sistema volontario. Quali gestori riceventi, essi rispondono, nell'ambito della propria certificazione, della dimostrazione della sostenibilità delle partite ricevute dai punti di origine e a tal fine:

a) tengono e aggiornano l'elenco dei punti di origine e degli intermediari di cui al comma 1, ubicazione, attività, materiali e quantitativi ricevuti;

b) conservano per cinque anni le autodichiarazioni, i formulari, i documenti di trasporto e le registrazioni, assicurandone la riconciliazione con il sistema di equilibrio di massa;

c) computano, secondo la metodologia di cui all'articolo 44, le emissioni di gas a effetto serra.

4. L'organismo di certificazione del gestore ricevente verifica la catena di approvvigionamento dalla sua origine ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, e della normativa nazionale vigente.

5. Ai fini del presente articolo, dell'articolo 42, comma 4, e dell'allegato VIII, i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, restano riconducibili ai rifiuti o ai residui da cui derivano, a condizione che l'origine e la corrispondenza tra partite in ingresso e in uscita siano documentate dal gestore dell'impianto di trattamento.

6. Il presente articolo si applica anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno e non è subordinato al ricorso alla certificazione di gruppo.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato nell'ambito della disciplina del Sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 42, comma 16, è aggiornato il decreto 7 agosto 2024, in coerenza con il presente articolo. Nelle more dell'approvazione del decreto, i commi da 1 a 6 si applicano direttamente. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di riconoscimento, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità, delle certificazioni rilasciate, nella filiera di produzione di biogas e biometano, nell'ambito dei sistemi volontari riconosciuti, anche ai fini dell'articolo 43, comma 7, e dell'accesso ai regimi di sostegno.

8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

*** 4.101.** Manes, Steger.

*** 4.102.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la lettera *qq)* è sostituita dalla seguente:

« *qq)* "rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici": sono considerati rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) originati da pannelli fotovoltaici tutti i moduli installati in impianti senza distinzione di potenza. Detti pannelli vanno ricompresi in un raggruppamento unico denominato R6 e conferiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 2, lettera *b)* ».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è conseguentemente modificato l'allegato 1 al decreto del medesimo Ministro 20 febbraio 2023, n. 40.

4.103. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49:

a) all'articolo 10, al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e deve essere utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui »;

b) all'articolo 11, al comma 8:

1) sono aggiunte, in fine, le seguenti le parole: « , nonché, nel caso di ritiro di ulteriori rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero

degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento debitamente autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il documento di trasporto di cui al presente comma tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione »;

c) all'articolo 24-*bis*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, sulla base dei costi unitari, per tipologia, unità o peso del prodotto. La determinazione di tali costi unitari è documentata, tra l'altro, con contratti, offerte vincolanti o fatture relative all'anno precedente. L'ammontare del contributo e i criteri utilizzati per la sua determinazione sono asseverati da un soggetto terzo indipendente nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui all'articolo 178-*ter*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I sistemi di gestione, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, provvedono alla segregazione del relativo importo nel proprio *trust*. Il *trust* dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, di cui all'articolo 40, comma 3. Le somme segregate nel *trust* sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi relativi alla gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e non possono essere utilizzate per finalità diverse. I sistemi di gestione assicurano che la gestione del *trust*, ivi comprese le attività finanziarie e gestionali, sia oggetto di asseverazione annuale da parte di un soggetto terzo indipendente nell'ambito del meccanismo di autosorveglianza di cui all'articolo 178-*ter*, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'asseverazione verifica altresì l'effettiva segregazione delle somme e la corrispondenza tra i quantitativi di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato, i contributi dovuti, le somme effettivamente segregate nel *trust* e gli eventuali utilizzi effettuati. L'ammontare del contributo, la relativa asseverazione e l'asseverazione annuale relativa alla gestione del *trust* sono trasmessi unitamente alla documentazione di cui all'articolo 10, comma 9, nel caso di sistemi collettivi, e unitamente alla documentazione di cui all'articolo 9, comma 3, nel caso di sistemi individuali »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, ai fini dell'attuazione uniforme delle disposizioni di cui al comma 2:

a) definisce annualmente i costi unitari di riferimento necessari alla gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici, tenuto conto di criteri prudenziali da adottare ai fini della valutazione dell'adeguatezza nel tempo delle somme destinate alla copertura dei costi futuri;

b) supporta i sistemi collettivi per definire le modalità di riconciliazione tra quantitativi di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato, contributi dovuti, somme effettivamente segregate ed eventuali utilizzi »;

d) all'articolo 40, al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « sistema di garanzia finanziaria » sono inserite le seguenti: « nella forma del *trust* di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2 » e dopo le parole « DM 5 luglio 2012 » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2. ».

4.104. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e, qualora proveniente dai contributi ambientali, è destinato alla riduzione degli importi dei contributi stessi nei primi due esercizi finanziari successivi ».

4.105. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, nel caso di ritiro di ulteriori rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento debitamente autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il documento di trasporto di cui al presente comma è equiparato al formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

4.106. Milani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « A decorrere dal 1° aprile 2027, il ritiro gratuito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici è assicurato anche dai distributori con superficie di vendita al dettaglio di apparecchiature elettriche ed elettroniche pari ad almeno 40 metri quadrati. Il ritiro gratuito di cui al presente comma può essere effettuato anche dagli altri distributori, compresi quelli che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza, anche limitatamente a singole tipologie o raggruppamenti di RAEE ».

4.107. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il Titolo III è aggiunto il seguente:

« TITOLO III-*bis*

(Disciplina dei sottoprodotti della lavorazione del malto e della birra)

Art. 9-*bis*.

1. I produttori di birra adempiono all'obbligo di corretta gestione dei residui mediante il loro avvio a usi alternativi come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora siano destinati ai seguenti fini:

a) Uso agronomico diretto: mediante la distribuzione controllata di borlande e trebbie nei terreni agricoli, nel limite massimo di 5.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale anche previa sottoposizione a compostaggio aziendale;

b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;

c) uso zootecnico diretto o indiretto: mediante la cessione di trebbie esauste e residui da utilizzare come materie prime per mangimi, nel rispetto del regolamento (CE) 767/2009 e previa registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005;

d) uso energetico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti

energetiche destinabili alla produzione di biogas e biometano nonché per la produzione di materiali innovativi;

e) uso alimentare ed estrattivo: mediante l'impiego delle trebbie per la preparazione di prodotti da forno, fibre e altri prodotti agroalimentari ovvero per l'estrazione di composti fenolici e amminoacidi;

f) uso farmaceutico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

g) uso cosmetico: mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici;

h) altri usi alternativi comunicati al Ministero, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ed alle regioni almeno trenta giorni antecedenti all'effettuazione del primo ritiro sotto controllo.

2. Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.

3. Gli usi alternativi di cui al comma 1 sono realizzati mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. A tal fine, i soggetti interessati predispongono un contratto per la valorizzazione del sottoprodotto assicurando un adeguato sistema di tracciabilità del materiale vegetale tra il punto di produzione e il luogo di destinazione in conformità con le previsioni contenute nel decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2017, n. 38 ».

4.108. Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. In deroga ai termini di cui al comma 3, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché le società di servizi da esse costituite, che operano in nome e per conto delle imprese associate su espressa delega scritta, sono autorizzate a trasmettere i dati relativi ai formulari di identificazione del rifiuto (FIR) con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del trasporto, in analogia con le tempistiche previste per l'annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 1.

3-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si provvede all'aggiornamento delle modalità operative e delle specifiche tecniche di cui all'articolo 21, al fine di garantire l'adeguamento dei sistemi informatici e l'interoperabilità per la trasmissione dei dati secondo le scadenze di cui al comma 3-*bis* ».

*** 4.109.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.110.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

*** 4.112.** Mattia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'entità del contributo è verificata con cadenza annuale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed aggiornata ai sensi dell'articolo 233 comma 10, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

4.113. Milani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 9, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2026,

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

4.114. Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 649-*bis*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « non inferiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a un anno ».

4.117. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché all'interno dei giacimenti di idrocarburi esauriti ubicati in terraferma di cui all'articolo 7, comma 3-*bis* »;

b) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'individuazione delle aree di cui al presente comma comprende anche le aree ubicate in terraferma, ivi inclusi i giacimenti di idrocarburi esauriti e le altre formazioni geologiche idonee, qualora presentino caratteristiche tecniche, geologiche e di sicurezza tali da garantire il confinamento permanente del biossido di carbonio, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato I. »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare programmi sperimentali di stoccaggio geologico del biossido di carbonio in giacimenti di idrocarburi esauriti ubicati in terraferma, entro il limite massimo complessivo di 100.000 tonnellate di biossido di carbonio stoccabile per ciascun programma. ».

*** 4.119.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.120.** Zinzi, Centenaro, Montemagni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni transitorie in materia di asserzioni ambientali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. A condizione che la data di acquisto o di produzione sia dimostrabile mediante fattura, documento di trasporto o altro documento commerciale o fiscale, gli imballaggi e le etichette recanti asserzioni ambientali conformi alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di cui al comma 1, acquistati o prodotti entro la medesima data, possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2027. I prodotti confezionati entro la data di cui al comma 1, ovvero successivamente alle condizioni e nei termini di cui al primo periodo, possono essere commercializzati fino alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione, se prodotti alimentari, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

1-*ter*. Nel periodo di cui al comma 2, i beni e gli imballaggi ivi indicati non possono essere oggetto di provvedimenti di ritiro, richiamo o distruzione in ragione della sola non conformità delle asserzioni ambientali alle disposizioni introdotte dal presente decreto. La medesima non conformità non costituisce, nei contratti di somministrazione, di fornitura, di distribuzione e di cessione di beni, causa di risoluzione, difetto di conformità o vizio, né legittima il rifiuto della merce, la sospensione del pagamento o l'escussione di garanzie.

1-*quater*. Il regime di cui ai commi 2 e 3 si applica esclusivamente alle asserzioni

ambientali riportate sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti. Restano fermi, per l'intero periodo di cui al comma 2, l'obbligo per gli operatori economici di adottare le misure ragionevoli e proporzionate volte ad assicurare la conformità delle comunicazioni ambientali, con particolare riferimento all'adeguamento dei siti internet, delle vetrine *online*, dei cataloghi e del materiale promozionale, nonché la piena applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette vigenti anteriormente alla data di cui al comma 1.

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso e ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

**** 4.02.** Manes, Steger.

**** 4.03.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, all'allegato 3 « Correttivi », tabella 2.1 « Correttivi calcici e magnesiaci », numero 22) « Carbonato di calcio di defecazione », del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 3 « Modo di preparazione e componenti essenziali », la parola: « Non » è soppressa;

b) alla colonna 7 « Note » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione si applicano integralmente le disposizioni di cui al numero 23) "Gesso di defecazione da fanghi", colonna 7 ».

*** 4.04.** Cattaneo, Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 4.05.** Simiani.

*** 4.06.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari)

1. Al fine di prevenire e ridurre gli sprechi alimentari, di favorire una più efficiente programmazione degli approvvigionamenti e di valorizzare le filiere agroalimentari tracciabili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'aggiornamento dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 4 aprile 2020, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) ampliamento dell'elenco dei prodotti ortofrutticoli e dei legumi surgelati ammessi, ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti, includendovi tutti gli ortaggi ed i legumi surgelati di cui alla voce doganale (Nomenclatura Combinata) 0710, nonché la frutta surgelata di cui alla voce 0811, ottenuti da prodotti raccolti nel rispettivo periodo di stagionalità;

b) valorizzazione, nell'ambito dei criteri premianti, dei prodotti surgelati provenienti da filiera corta o da chilometro zero, come definiti dai criteri ambientali minimi, tenendo conto anche della distanza tra il luogo di coltivazione e lo stabilimento

di surgelazione e dei conferimenti dei produttori agricoli associati;

c) rilevazione, nell'ambito dei rapporti periodici sulle eccedenze alimentari già previsti dai criteri ambientali minimi, degli effetti dell'impiego dei prodotti surgelati sulla riduzione degli sprechi.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di aggiornamento di cui al comma 1, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, non costituisce difformità rispetto ai criteri ambientali minimi di cui al medesimo comma 1 la previsione, nella documentazione di gara relativa ai servizi di ristorazione collettiva e alle forniture di derrate alimentari, della facoltà di somministrare ortaggi, legumi e frutta surgelati ulteriori rispetto a quelli ivi ammessi, purché aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti dai criteri ambientali minimi, ivi comprese le quote minime di prodotti biologici o altrimenti qualificati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

** **4.08.** Manes, Steger.

** **4.09.** L'Abbate.

** **4.029.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Ferrari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni transitorie in materia di utilizzazione agronomica del digestato prodotto dalla codigestione di fanghi di depurazione)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *ff)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita l'utilizzazione in agricoltura del digestato identificato dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 19 06 05 e 19 06 06, prodotto da impianti di digestione anaerobica autorizzati ai sensi della parte quarta del medesimo decreto legislativo, che trattano fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, aventi i requisiti per l'utilizzazione in agricoltura, in codigestione con rifiuti biodegradabili non pericolosi di origine animale o vegetale appartenenti al capitolo 02 dell'elenco europeo dei rifiuti, a condizione che:

a) il digestato possieda le medesime caratteristiche richieste per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 1992, nel rispetto dei valori limite di cui all'allegato I B del medesimo decreto legislativo e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché degli eventuali valori più restrittivi stabiliti dalle regioni;

b) il digestato sia analizzato al termine del processo e prima dell'utilizzazione, secondo i metodi e con le frequenze previsti per i fanghi dal decreto legislativo n. 99 del 1992;

c) la codigestione non sia finalizzata alla diluizione delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nei fanghi e i rifiuti utilizzati in codigestione siano gestiti nel rispetto, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. All'utilizzazione in agricoltura del digestato di cui al comma 1 si applicano, a ogni effetto, le disposizioni previste per i fanghi dal decreto legislativo n. 99 del 1992 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione, ivi comprese quelle concernenti l'autorizzazione, le analisi dei fanghi e dei terreni, i quantitativi massimi applicabili, i divieti, la documentazione di accompagnamento, la tenuta dei registri di utilizzazione e il regime sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)

*** 4.010.** Manes, Steger.

*** 4.028.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di attuazione del Piano per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Al fine di sviluppare progetti di ricerca, anche di soggetti terzi quali gli enti di ricerca, diretti a promuovere, in attuazione delle disposizioni di cui all'Ambito di intervento n. 2 Agricoltura – Azione 2 « Sistemi di incentivazione per la promozione degli inibitori della nitrificazione » del Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria, l'impiego degli inibitori della nitrificazione dell'azoto da additivi ad uso mangimistico-zootecnico, riduttori della produzione di azoto ammoniacale e di riduzione degli effluenti zootecnici e dal digestato agro-zootecnico e agro-industriale, nonché l'impiego di *cover* e *catch-crops* per diminuire il periodo di suolo scoperto negli ordinamenti colturali o l'ottimizzazione delle tecnologie di denitrificazione negli impianti di trattamento dei reflui, è concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4.011. Castiglione, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure per la promozione dell'economia circolare e della simbiosi industriale)

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti, e di promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale, i residui derivanti dalle attività agroindustriali e dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa e che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere utilizzati come materia prima per la produzione di fertilizzanti da destinare ad impieghi agronomici a condizione che vengano soddisfatte le prescrizioni definite dal Regolamento (UE) 2019/1009 del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

2. I residui derivanti dalle attività produttive che utilizzano in entrata esclusivamente materie prime costituite da biomassa si intendono assimilati ai residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i)* del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 ai fini degli utilizzi previsti dal medesimo decreto. I residui di cui al periodo precedente che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti e il digestato derivante dalla loro digestione anaerobica può essere destinato ad utilizzazione agronomica ove

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 759 del 5 novembre 2026.

rispetti le altre disposizioni di cui al titolo IV del decreto ministeriale 25 febbraio 2016.

3. La classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, individua appositi codici dedicati alle attività di trasformazione delle risorse biologiche rinnovabili in prodotti della bioeconomia circolare quali prodotti chimici, materiali e manufatti di origine biologica, compresi gli imballaggi, e biocombustibili.

4. È avviato, a partire dal 1° maggio 2027, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva valorizzazione dei prodotti della bioeconomia circolare. Il programma, definito con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di valorizzare i prodotti della bioeconomia circolare, compresi gli imballaggi.

4.012. Milani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Incentivazione al risparmio idrico mediante i Titoli di efficienza idrica (TEI))

1. In conformità alle prescrizioni della Commissione Europea in materia di razionalizzazione delle risorse idriche e della Direttiva Quadro Acque (DQA), Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con propri decreti provvede all'introduzione dei Titoli di efficienza idrica (TEI), definiti come certificati negoziabili che attestano il conseguimento di risparmi nel consumo della risorsa acqua attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza idrica. La dimensione commerciale di ogni TEI è pari a 50.000 metri cubi di risorsa idrica.

2. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i TEI sono finalizzati a raggiungere progressivamente nel primo quadriennio di applicazione 2026-2029, un obiettivo di risparmio idrico cumulato minimo pari a 500 milioni di metri cubi. Il meccanismo dei TEI deve garantire il raggiungimento di almeno il 60 per cento di tale obiettivo. Gli obiettivi e le modalità applicative per i quadrienni successivi al primo sono individuati con le procedure previste dal comma 4.

3. I soggetti aderenti possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando direttamente i progetti di efficienza idrica per i quali vengono riconosciuti i TEI oppure, in alternativa, acquistando i titoli, attraverso le negoziazioni sul mercato dei TEI o attraverso transazioni bilaterali, secondo le modalità previste dal comma 6.

4. Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica:

a) determina gli obiettivi quantitativi annuali, crescenti in ragione d'anno, di risparmio idrico e d'incremento dell'efficienza negli usi della risorsa idrica che devono essere perseguiti dai soggetti obbligati per gli anni dal 2026 al 2029 attraverso il meccanismo dei TEI in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza idrica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza idrica. Gli obiettivi assegnati dovranno incentivare il risparmio senza pregiudicare la continuità aziendale;

b) individua i soggetti obbligati e determina, previa consultazione con gli stessi, gli obblighi annui di incremento dell'efficienza idrica degli usi della risorsa idrica. Sono considerati soggetti obbligati i gestori del servizio idrico con più di 50.000 utenze e le imprese ad alto consumo idrico, indi-

viduate tenendo conto dell'intensità idrica di settore e l'incidenza del consumo di acqua di ciascun settore sul totale di acqua utilizzata a fini produttivi;

c) individua una procedura di *phase in* tramite la quale il meccanismo sia esteso gradualmente a scadenze prefissate ad altri soggetti obbligati ovvero a soggetti che, anche in concorso tra loro, possono essere ammessi volontariamente al meccanismo dei TEI e le modalità di accesso allo stesso. Per tali casistiche, resta ferma la necessità di individuare per il progetto un unico soggetto proponente, delegato dai soggetti partecipanti coinvolti sia a presentare l'istanza che a percepire i TEI conseguibili;

d) stabilisce le disposizioni per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti destinati all'attuazione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*. A tal fine per progetto di efficienza idrica si intende un intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile in conformità ad un programma di misura approvato con specifico Decreto Direttoriale. Con specifico Decreto Direttoriale è individuato l'elenco dei progetti di risparmio e di efficienza idrica ammissibili;

e) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti mediante valutazione del consumo di *baseline* relativo ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto. Nel caso di nuovi impianti il consumo di riferimento è attribuito in base all'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa di riferimento;

f) definisce, sentiti i soggetti obbligati, il controvalore economico iniziale dei TEI, verificandolo periodicamente e diversificandolo in aumento in relazione ai risparmi conseguiti nelle aree a maggior stress idrico, nonché i criteri e le modalità per il rilascio dei TEI da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

g) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei TEI, anche mediante forme di semplificazione amministrativa, obblighi o incentivi volti a favorire l'integrazione tra i gestori del servizio idrico pubblici o privati al di sotto della soglia di cui alla lettera *b)*, con l'obiettivo di realizzare le economie di scala e garantire una gestione efficiente della risorsa, nonché modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

h) determina le disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei TEI ed il relativo regime sanzionatorio, demandando la relativa applicazione alle Autorità territoriali competenti;

i) approva le Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza idrica. I progetti devono rispettare gli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica *(water footprint)* e ISO 46001 in materia di efficienza idrica;

l) approva la Guida Operativa, volta a promuovere la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei TEI;

m) introduce, anche su sollecitazione dei soggetti aderenti, misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti e a rafforzare l'efficacia complessiva del meccanismo dei TEI, anche mediante forme di semplificazione amministrativa, nonché modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

5. I decreti di cui al comma 4 prevedono, inoltre, previa consultazione dei soggetti obbligati, la possibilità di revisione degli obiettivi annui di risparmio idrico e delle condizioni per l'accesso all'emissione di TEI a fronte della valutazione periodica delle dinamiche caratteristiche del mercato

dei titoli e delle risultanze delle sessioni di accreditamento.

6. Con proprie deliberazioni, ARERA provvede alla creazione e alla gestione di uno specifico mercato telematico di negoziazione e di scambio dei titoli, volto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Idrica gestito da ARERA. Il prezzo che si forma nel mercato costituisce la base degli eventuali accordi e transazioni bilaterali, che possono anche essere di lungo periodo a condizione che non distorcano il mercato. Nelle modalità di individuazione di un valore del prezzo, ARERA prevede meccanismi che rendano conveniente per i soggetti obbligati la preferenza per l'intervento di risparmio idrico rispetto all'acquisto dei TEI nel mercato.

7. ARERA nel rispetto della normativa sulla *privacy*, implementa una banca dati dei progetti avviati ai sensi del presente articolo, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del consumo di *baseline*, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi idrici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione del progetto. A tal fine ARERA si avvale del supporto delle Autorità territoriali competenti cui sono demandati i compiti previsti dalla lettera *h)* del comma 4.

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ARERA comunica al MASE la rilevazione degli esiti della quota parte degli obblighi che ciascuno dei soggetti deve adempiere. ARERA pubblica tali dati sul proprio sito web istituzionale. Entro il 30 giugno di ciascun anno, ARERA comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'ammontare dei TEI non annullati e ancora in possesso dei soggetti obbligati e volontari che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede l'obbligo quantitativo nazionale, e lo pubblica sul proprio sito web istituzionale. Qualora l'ammontare superi del 5 per cento, la somma degli obblighi quantitativi nazionali, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo è incrementato della stessa quantità. Alla nuova ripartizione degli obblighi si provvede ai sensi del comma 5.

9. Per la redazione dei progetti i soggetti obbligati e volontari possono avvalersi delle Società di Servizi Idrici o SSI o *Water Service Companies* (WSCo), intese come persone fisiche o giuridiche, che forniscono servizi di analisi e soluzioni alle richieste di miglioramento dell'efficienza e di risparmio idrico nelle installazioni dell'utente, ne favoriscono l'accesso alle forme di finanziamento tramite terzi, ne sostengono l'accesso al mercato dei TEI e accettano un certo margine di rischio finanziario legato anche al raggiungimento dei risultati stabiliti. Il possesso delle conoscenze, in conformità alla norma UNI 11782:2020, è attestato da un ente di certificazione accreditato. Le SSI possono accedere al mercato dei TEI come soggetti volontari.

10. Agli oneri derivanti dall'assegnazione dei TEI si provvede mediante specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in misura non superiore allo 0,5 per cento della tariffa applicata a ciascun utente. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la Cassa Depositi e prestiti spa una convenzione per la costituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento delle attività infrastrutturali necessarie all'attuazione di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le attività infrastrutturali di cui al presente articolo sono utilizzabili le risorse dello Strumento di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

11. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i TEI sono cumulabili con altri incentivi, destinati ai medesimi progetti, nonché con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario ed eventuali strumenti di sostegno

per i quali sia esplicitamente prevista la possibilità di cumulo con i TEI.

4.013. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Istituzione e funzionamento degli Eco-distretti Circolari)

1. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale per l'economia circolare, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022, n. 259, favorire l'applicazione dei principi dell'ecologia industriale e dell'economia circolare e promuovere forme di simbiosi industriale, sono istituiti gli Eco-Distretti Circolari, di seguito denominati « EDC ». Gli EDC costituiscono aggregazioni territoriali o funzionali di organizzazioni, costituite mediante gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento, che perseguono obiettivi comuni di miglioramento delle prestazioni ambientali, di uso efficiente delle risorse e di sviluppo di processi produttivi circolari, sulla base di un sistema di *rating* volto a misurare e classificare il livello di performance ambientale, sociale, economico e gestionale conseguito. Gli EDC costituiscono altresì strumenti di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alla promozione della responsabilità sociale e ambientale e dei diritti umani nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile.

2. Il sistema di *rating* degli EDC è articolato in un livello minimo necessario per il riconoscimento e in livelli progressivi di qualificazione, finalizzati a misurare il grado di conformità ai requisiti stabiliti ai sensi del comma 3 e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, sociali ed economico-gestionali. Il sistema è basato su indicatori omogenei, misurabili, verificabili e confrontabili, anche con riferimento all'efficienza nell'uso delle risorse, alla prevenzione e al recupero dei rifiuti, al riciclo dei materiali, alla simbiosi industriale, all'efficienza energetica e idrica, all'impiego di fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni. Il sistema è valido anche ai fini del rispetto del quadro normativo in materia di rendicontazione di sostenibilità.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di EDC, con particolare riferimento alla *governance*, agli obiettivi ambientali e di economia circolare, alla gestione delle risorse e alla promozione della simbiosi industriale, nonché agli aspetti economici e sociali;

b) le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento dell'istruttoria, nonché le modalità di coordinamento dell'istruttoria;

c) il sistema di *rating* di cui al comma 2, i relativi indicatori, le soglie di qualificazione, le modalità di verifica e aggiornamento e le condizioni per il mantenimento dei livelli conseguiti;

d) le modalità di valorizzazione dell'attestato di riconoscimento EMAS di Distretto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

e) i modelli standardizzati per la raccolta e la trasmissione delle informazioni necessarie al riconoscimento, alla valutazione e al monitoraggio degli EDC, al fine di assicurare l'omogeneità, la verificabilità e la comparabilità dei dati, nonché le modalità di validazione delle informazioni;

f) i contenuti minimi del regolamento interno di cui al comma 6;

g) i contenuti e le modalità di predisposizione e pubblicazione del rapporto annuale di cui al comma 7;

h) le modalità di verifica periodica del mantenimento dei requisiti e dei livelli di *rating* conseguiti, le misure correttive applicabili in caso di scostamento dagli obiettivi, i presupposti e le modalità di sospensione e revoca del riconoscimento, le relative garanzie procedimentali riconosciute al soggetto gestore, nonché le procedure per il ripristino della qualifica.

i) le modalità applicative, i criteri di graduazione e la ponderazione delle misure di semplificazione amministrativa e procedurale e delle misure agevolative di cui al comma 10, in funzione del livello di *rating* conseguito, nonché le ulteriori forme di semplificazione, agevolazione e premialità applicabili ai soggetti gestori e alle organizzazioni aderenti agli EDC, nei limiti e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1221/2009 e della normativa dell'Unione europea di settore applicabile.

4. Possono richiedere il riconoscimento della qualifica di EDC le aggregazioni di organizzazioni già costituite, dotate di un soggetto giuridico o di una struttura di gestione idonea, comprese le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), riconosciute ai sensi della normativa regionale adottata in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le aree di sviluppo industriale (ASI) e le altre forme di aggregazione riconosciute dagli ordinamenti regionali. Possono altresì richiedere il riconoscimento le aggregazioni di nuova costituzione che si dotano di una forma giuridica idonea allo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, anche mediante reti di imprese, consorzi, associazioni o altre forme associative previste dall'ordinamento. Il riconoscimento della qualifica di EDC non comporta la trasformazione della forma giuridica dell'aggregazione richiedente né pregiudica le qualificazioni eventualmente già conseguite ai sensi della normativa vigente.

5. Il riconoscimento degli EDC è disposto, su istanza del soggetto gestore, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il direttore generale competente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il riconoscimento è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 3. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato alla permanenza dei requisiti previsti dal presente articolo e al rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione. La perdita dei requisiti o il mancato mantenimento del livello minimo di *rating* comportano l'avvio del procedimento di sospensione o revoca, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, fatta salva la possibilità di assegnare un termine per la regolarizzazione delle irregolarità sanabili.

6. Ciascun EDC si dota di un regolamento interno, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e individua un soggetto gestore, avente forma giuridica idonea, pubblico, privato o a partecipazione mista pubblico-privata, responsabile del coordinamento delle attività comuni e della gestione e del monitoraggio delle prestazioni dell'EDC sotto il profilo ambientale, sociale ed economico-gestionale, anche ai fini dell'elaborazione della rendicontazione di sostenibilità, laddove rilevante. Il soggetto gestore assicura il rispetto dei requisiti previsti per il riconoscimento, cura l'attuazione del regolamento interno e, su delega delle organizzazioni interessate, può presentare istanze e comunicazioni relative ai procedimenti di cui ai commi 7 e 11, nonché, su specifica delega delle organizzazioni aderenti e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, trasmettere i dati e le informazioni di cui agli articoli 188-*bis* e 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente per conto e sotto la responsabilità di ciascun soggetto delegante. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità esclusiva di ciascuna organizzazione aderente per gli obblighi di tracciabilità, registrazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente. L'attività del soggetto gestore non comporta, né può comportare, il trasferimento in capo al medesimo degli obblighi, delle responsabilità amministrative e degli adem-

pimenti attribuiti dalla normativa vigente alle singole organizzazioni aderenti, salvo quanto espressamente disposto da disposizioni di legge. Il soggetto gestore è tenuto a conservare la documentazione relativa alle deleghe ricevute e a garantire la corretta e tempestiva trasmissione dei dati secondo le istruzioni ricevute dal delegante. Le organizzazioni aderenti assicurano al soggetto gestore la disponibilità delle informazioni necessarie al monitoraggio dell'EDC e comunicano tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini del mantenimento del riconoscimento e del livello di *rating* conseguito

7. Il soggetto gestore promuove il miglioramento continuo delle prestazioni dell'EDC, favorisce il coinvolgimento attivo delle organizzazioni aderenti e sviluppa forme di collaborazione con le università, gli enti e i centri di ricerca, gli istituti tecnologici superiori e i soggetti del sistema produttivo, nonché forme di interlocuzione con gli enti territoriali e le comunità locali interessate. Può altresì promuovere la stipulazione di accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzati a individuare ulteriori misure di semplificazione amministrativa e procedurale. Il soggetto gestore redige e pubblica annualmente un rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi, sulle prestazioni dell'EDC rilevate sulla base degli indicatori del sistema di *rating* e sulle misure adottate per il miglioramento continuo, secondo i contenuti e le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli EDC riconosciuti, consultabile in via telematica, nel quale sono indicati almeno la denominazione, l'ambito territoriale, il soggetto gestore, la data del riconoscimento e il livello di *rating* conseguito. Nell'ambito del sistema informativo nazionale degli EDC, il Ministero assicura altresì la pubblicazione degli atti di riconoscimento, sospensione e revoca, nonché l'aggiornamento delle informazioni relative allo stato di ciascun EDC, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di accesso alle informazioni ambientali.

9. Alle organizzazioni aderenti agli EDC si applicano, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza e in quanto compatibili con la disciplina applicabile, le seguenti misure di semplificazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) con riferimento ai procedimenti disciplinati dalla parte seconda:

1) ai fini della presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*ter* e degli studi preliminari ambientali e degli studi di impatto ambientale di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 22, possono essere utilizzati, ove pertinenti e validati, i dati e le informazioni raccolti nell'ambito del sistema di gestione dell'EDC, purché pertinenti, aggiornati, verificabili e validati secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3;

2) nell'ambito delle prescrizioni relative al controllo di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 6, possono essere previste modalità coordinate di monitoraggio delle installazioni ricomprese nel medesimo EDC, ferma restando la responsabilità di ciascun gestore e senza pregiudizio per le competenze delle autorità preposte ai controlli;

b) con riferimento alla gestione dei rifiuti disciplinata dalla parte quarta:

1) ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 208 e delle comunicazioni di cui agli articoli 214, 215 e 216, possono essere utilizzati, ove pertinenti e aggiornati, i dati e le informazioni raccolti nell'ambito del sistema di gestione dell'EDC, purché pertinenti, aggiornati e verificabili;

2) ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, le organizzazioni aderenti possono avvalersi della documentazione tecnica predisposta dal soggetto gestore in relazione agli scambi di materiali tra le organizzazioni medesime, ferma restando la verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal medesimo articolo.

10. Il decreto di cui al comma 3 individua il livello di *rating* degli EDC corrispondente a un livello di tutela ambientale almeno equivalente a quello garantito dall'attestato EMAS di distretto ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Ai soggetti gestori e alle organizzazioni aderenti agli EDC che conseguono un livello di *rating* pari o superiore a quello di cui al primo periodo, le autorità competenti applicano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in quanto compatibili e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, le misure di semplificazione amministrativa e procedurale previste dall'articolo 29-*octies*, comma 8, dall'articolo 29-*decies*, comma 11-*ter*, lettera *c)*, dall'articolo 194, comma 4, lettera *a)*, dall'articolo 197, comma 5-*bis*, dall'articolo 209 e dall'articolo 212, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dall'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già applicabili per le imprese registrate ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1221/2009. Trova altresì applicazione l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il *rating* dell'EDC non equivale alla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 delle singole organizzazioni aderenti e non sostituisce le certificazioni, registrazioni o verifiche individuali richieste dalla normativa vigente.

11. Nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 8, il Ministero cura la realizzazione e l'aggiornamento di una piattaforma digitale per favorire lo scambio di informazioni sui sottoprodotti derivanti dai processi produttivi delle imprese appartenenti agli EDC iscritti nell'elenco nazionale, al fine di promuoverne l'impiego nei processi produttivi di altre imprese aderenti ai medesimi o ad altri EDC. Le imprese appartenenti agli EDC riconosciuti possono comunicare, attraverso il soggetto gestore del rispettivo EDC, le informazioni relative ai sottoprodotti derivanti dai propri processi produttivi che intendono mettere a disposizione di altre imprese, indicando almeno le caratteristiche tecniche e qualitative delle sostanze o degli oggetti, i quantitativi disponibili, la localizzazione, le condizioni di fornitura e gli eventuali requisiti richiesti per il loro utilizzo. Il soggetto gestore trasmette tali informazioni alla piattaforma digitale di cui al comma 8. Il decreto di cui al comma 3 disciplina le modalità di inserimento, aggiornamento, rettifica e rimozione delle informazioni pubblicate, le condizioni di accesso alla piattaforma, le modalità di ricerca e di contatto tra le imprese interessate, nonché le misure necessarie a tutelare le informazioni commercialmente riservate. Le imprese che comunicano le informazioni e i soggetti gestori che le trasmettono sono responsabili della loro correttezza e del loro aggiornamento nell'ambito delle rispettive competenze. La pubblicazione sulla piattaforma non costituisce attestazione della qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, né esonera le imprese interessate dal rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), mediante la stipulazione di accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, per lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e istruttorie, di monitoraggio, di predisposizione di modelli e linee guida, nonché di informazione e formazione necessarie all'istituzione, all'avvio e alla gestione del sistema degli EDC. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuovono, anche avvalendosi dell'ENEA, progetti pilota per la sperimentazione dei requisiti e del sistema di *rating* presso APEA e altre aggregazioni di cui al comma 4 già operative. Le aree e le aggregazioni interessate sono individuate, sentita la regione territorialmente

competente, sulla base di criteri di rappresentatività territoriale e di maturità del modello gestionale. A tal fine possono essere stipulati protocolli d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle aggregazioni industriali di cui al comma 4. I progetti pilota hanno finalità sperimentali e tecnico-valutative e non comportano il riconoscimento automatico della qualifica di EDC né l'applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente articolo in assenza del riconoscimento. Restano ferme le prerogative delle autorità competenti in materia di controlli e tutela ambientale.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e a euro 130.000 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4.014. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per il rafforzamento della tutela ambientale nelle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di batterie al piombo esauste e per la valorizzazione della capacità nazionale di trattamento, riciclaggio e recupero delle materie prime secondarie)

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana, rafforzare il controllo sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo esauste, favorire il pieno utilizzo sostenibile della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio e contribuire alla certezza degli approvvigionamenti delle materie prime secondarie, sono promosse misure di verifica ambientale, pianificazione dei flussi e valorizzazione delle prestazioni degli impianti, nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1157, del regolamento (UE) 2023/1542 e della normativa europea in materia di concorrenza e libera circolazione e funzionali al soddisfacimento della filiera nazionale del riciclo.

2. Nell'ambito dei procedimenti di notifica e autorizzazione preventiva delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti costituiti da batterie al piombo esauste destinati a operazioni di recupero, le autorità competenti, nell'esercizio dei poteri attribuiti dal regolamento (UE) 2024/1157 e sulla base della documentazione prevista dal medesimo regolamento, verificano:

a) la corretta classificazione dei rifiuti e l'effettiva destinazione a impianti autorizzati per le operazioni di trattamento e recupero dichiarate;

b) la conformità delle operazioni di trattamento e recupero alla normativa ambientale applicabile, con particolare riferimento alle emissioni, alla gestione degli elettroliti acidi e dei residui pericolosi;

c) il rispetto dei requisiti applicabili in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali previsti dal regolamento (UE) 2023/1542;

d) la corretta individuazione degli impianti nei quali sono effettuate le operazioni di recupero successive, anche qualora la spedizione sia destinata a operazioni intermedie;

e) la sussistenza dei presupposti per la formulazione di obiezioni motivate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157.

3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emergano circostanze riconducibili ai motivi di obiezione previsti dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157, le autorità competenti esercitano i relativi poteri nel rispetto delle condizioni, delle eccezioni, dei termini e delle garanzie procedimentali stabiliti dal medesimo regolamento. Le obie-

zioni sono fondate su elementi oggettivi, verificabili e adeguatamente motivati, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute umana.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2024/1157, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), effettua una ricognizione delle disposizioni nazionali in materia di recupero dei rifiuti che possono assumere rilevanza ai sensi della predetta disposizione europea, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni dalla stessa previste. Il Ministero provvede, ove ne ricorrano i presupposti, agli adempimenti di informazione previsti dall'articolo 12, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti ISPRA e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, adotta indirizzi tecnici uniformi per l'esercizio delle verifiche di cui al comma 2 e per l'individuazione delle circostanze rilevanti ai fini delle obiezioni motivate previste dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1157. Gli indirizzi assicurano l'omogeneità dell'azione amministrativa e non introducono motivi di diniego, obblighi documentali o condizioni di autorizzazione ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi di ISPRA e delle informazioni disponibili presso le autorità competenti, assicura il monitoraggio dei flussi di batterie al piombo esauste e della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio, con particolare riferimento:

a) ai quantitativi raccolti sul territorio nazionale e destinati al trattamento presso impianti nazionali o spediti verso altri Stati membri dell'Unione europea o Paesi terzi;

b) agli impianti di destinazione e alle operazioni di trattamento e recupero effettuate;

c) ai quantitativi di piombo e degli altri materiali recuperati, ove disponibili;

d) alla capacità autorizzata, disponibile ed effettivamente utilizzata degli impianti nazionali;

e) alle prestazioni ambientali e all'efficienza di riciclaggio degli impianti, sulla base delle informazioni disponibili;

f) agli esiti delle verifiche e delle eventuali obiezioni formulate dalle autorità competenti.

Il monitoraggio è effettuato mediante i dati e i sistemi informativi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali.

7. Le informazioni di cui al comma 6 sono utilizzate per la pianificazione dei flussi, la valorizzazione della capacità impiantistica nazionale, il miglioramento delle prestazioni ambientali e la prevenzione delle criticità relative alla continuità operativa degli impianti di trattamento, riciclaggio e raffinazione.

8. Al fine di assicurare la continuità operativa e il rafforzamento della filiera nazionale del trattamento, riciclaggio e raffinazione del piombo, valorizzare la capacità industriale autorizzata e promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime secondarie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove la definizione e l'attuazione di accordi di filiera tra produttori di batterie, organizzazioni per la responsabilità estesa del produttore, operatori della raccolta e impianti di trattamento e riciclaggio. Gli accordi sono finalizzati a favorire l'utilizzo efficiente e continuativo della capacità impiantistica disponibile, con particolare riferimento alla valorizzazione della capacità industriale operante sul territorio nazionale, mediante la pianificazione dei flussi di batterie esauste, la stabilizzazione degli approvvigionamenti, il miglioramento delle

prestazioni ambientali e l'incremento dell'efficienza di recupero del piombo e degli altri materiali, ivi compreso l'antimonio. La definizione e l'attuazione degli accordi avvengono secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di concorrenza e libera circolazione dei rifiuti.

9. Nell'ambito degli obblighi di responsabilità estesa del produttore disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1542 e dal decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, i produttori e le organizzazioni che adempiono collettivamente ai predetti obblighi, nella pianificazione dei flussi di batterie al piombo esauste e nell'individuazione degli impianti di trattamento e riciclaggio, devono preliminarmente verificare e tenere espressamente conto della capacità di trattamento della filiera nazionale e riciclaggio autorizzata ed effettivamente disponibile presso gli impianti operanti sul territorio nazionale, nonché delle relative prestazioni ambientali, effettuando una valutazione preventiva e comparativa delle soluzioni di recupero disponibili. La pianificazione è effettuata prima della definizione della destinazione contrattuale dei rifiuti, anche mediante procedure riferite a gruppi omogenei di conferimenti e sulla base di informazioni ragionevolmente disponibili, senza duplicazione degli adempimenti già previsti dalla normativa vigente. La valutazione tiene conto, secondo criteri oggettivi, trasparenti, proporzionati e verificabili:

a) della capacità autorizzata ed effettivamente disponibile degli impianti di trattamento e riciclaggio operanti sul territorio nazionale e della loro idoneità tecnica a garantire il trattamento dei quantitativi pianificati;

b) dell'efficienza di riciclaggio e delle percentuali effettive di recupero del piombo e degli altri materiali;

c) dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle prestazioni ambientali conseguite;

d) delle emissioni e degli altri impatti ambientali delle operazioni di trattamento e recupero;

e) degli impatti ambientali delle operazioni di trasporto e logistica, valutati mediante metodologie tecnicamente fondate e non discriminatorie;

f) dell'affidabilità, della continuità operativa e della capacità degli impianti di assicurare il trattamento dei quantitativi pianificati;

g) della tracciabilità dei flussi e della corretta gestione dei residui pericolosi.

Gli esiti della pianificazione e della valutazione comparativa sono considerati nella definizione delle destinazioni contrattuali dei rifiuti, al fine di favorire il pieno utilizzo sostenibile della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio e la continuità degli approvvigionamenti della filiera industriale. La valutazione comparativa è effettuata secondo criteri applicabili in maniera uniforme agli impianti nazionali e a quelli operanti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

10. Ai fini della valorizzazione della capacità nazionale di trattamento e riciclaggio, i soggetti di cui al comma 9 tengono espressamente conto degli esiti della pianificazione e della valutazione preventiva nella definizione delle destinazioni dei rifiuti e delle relative condizioni contrattuali, favorendo le soluzioni che, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, assicurino il migliore equilibrio tra efficienza di recupero dei materiali, prestazioni ambientali, sostenibilità economica, impatti delle operazioni di trasporto e continuità del trattamento. Gli esiti della valutazione sono documentati nell'ambito degli ordinari atti di pianificazione e delle procedure di selezione degli impianti, evidenziando la capacità di trattamento disponibile presso gli impianti operanti sul territorio nazionale e gli elementi tecnici, economici e ambientali che hanno determinato le scelte effettuate. La valutazione non costituisce una condizione aggiuntiva per il rilascio

delle autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere e non determina obblighi di conferimento territoriale o preferenze automatiche fondate sulla localizzazione degli impianti.

11. I produttori e le organizzazioni che adempiono collettivamente agli obblighi di responsabilità estesa del produttore possono stipulare contratti pluriennali di trattamento e riciclaggio e prevedere meccanismi contrattuali di pianificazione e stabilizzazione dei quantitativi conferiti, al fine di favorire la continuità delle attività industriali, la sostenibilità degli investimenti e il miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali strumenti sono attuati nel rispetto dell'autonomia negoziale, della normativa europea in materia di concorrenza e delle disposizioni sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

12. Nell'ambito dei procedimenti di notifica e autorizzazione preventiva delle spedizioni transfrontaliere di batterie al piombo esauste destinate al recupero, le autorità competenti verificano, nei limiti delle attribuzioni e sulla base delle informazioni previste dal regolamento (UE) 2024/1157, il rispetto della pianificazione di cui al comma 9 relativa alla capacità di trattamento della filiera nazionale e la conformità delle operazioni programmate alla normativa ambientale applicabile e valutano la sussistenza dei motivi di obiezione tassativamente previsti dall'articolo 12 del medesimo regolamento. Le prestazioni ambientali degli impianti di destinazione, comprese l'efficienza di riciclaggio, il recupero dei materiali e la gestione dei residui pericolosi, assumono rilevanza ai fini delle obiezioni esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dal medesimo regolamento.

13. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, della disciplina dell'Unione europea in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, della libera circolazione, della concorrenza e degli aiuti di Stato. Esse non comportano l'introduzione di divieti generalizzati di esportazione, quote riservate agli impianti nazionali o obblighi di conferimento prioritario fondati esclusivamente sulla localizzazione territoriale degli impianti.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle competenze istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le iniziative e gli accordi di cui al comma 8 non comportano l'istituzione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni fiscali o altri incentivi finanziari a carico della finanza pubblica.

4.015. Milani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Impianti di produzione di metano sintetico rinnovabile in installazioni industriali esistenti)

1. Al fine di favorire la decarbonizzazione dei processi industriali e il riutilizzo dell'anidride carbonica di processo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta linee guida per l'applicazione uniforme dell'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alla qualificazione delle modifiche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *l)* e *l-bis)*, del medesimo decreto legislativo, alla realizzazione di impianti di produzione di metano sintetico rinnovabile all'interno di installazioni già dotate di autorizzazione integrata ambientale. Le linee guida sono adottate nel rispetto della normativa europea e ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

2. Ai fini del presente articolo, per « metano sintetico rinnovabile » si intende il combustibile rinnovabile di origine non biologica di cui all'articolo 2, primo comma,

punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, prodotto da idrogeno ottenuto da energia elettrica rinnovabile e da anidride carbonica di processo o di origine biogenica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.016. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 si applicano, limitatamente alla tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022 in sede di erogazione, anche alle procedure competitive già indette sulla base del predetto decreto per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando.

*** 4.017.** De Palma, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 4.018.** Del Barba.

*** 4.020.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Credito d'imposta per le imprese che utilizzano plastica riciclata)

1. Al fine di incentivare l'impiego di plastica riciclata nei cicli produttivi delle imprese e di promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti plastici, alle imprese che, nell'anno 2026, acquistano e impiegano nei propri cicli produttivi plastica riciclata è riconosciuto, per l'anno 2027, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto acquisto, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2028, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonei ad attestare il contenuto di plastica riciclata dei materiali impiegati nei cicli produttivi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4.024. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure di salvaguardia per i Comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta in caso di mancato ritiro dei rifiuti di imballaggio)

1. I comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani che, a causa del documentato inadempimento del sistema di responsabilità estesa del produttore competente all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, come disciplinato dall'accordo di programma quadro di cui all'articolo 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottino misure temporanee di gestione alternativa dei rifiuti di imballaggi in plastica, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del medesimo decreto e previa comunicazione all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, alla regione competente e all'ente di governo dell'ambito, non sono soggetti all'esercizio di poteri sostitutivi o a procedure di commissariamento, comunque denominati, connessi alla gestione dei rifiuti urbani, né all'eventuale applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 205, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per il periodo di adozione delle misure alternative e comunque non oltre la cessazione dell'inadempimento del sistema di responsabilità estesa del produttore. L'adozione di tali misure temporanee di gestione alternativa non configura il mancato rispetto del comma 6-*bis* dell'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

2. I costi aggiuntivi sostenuti dai comuni e dai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per le misure alternative, nonché quelli sostenuti, in attuazione delle medesime misure, dai gestori degli impianti di selezione, trattamento e riciclo ai quali i rifiuti sono conferiti, sono a carico del sistema di responsabilità estesa del produttore inadempiente, che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta documentata, e costituiscono credito liquido ed esigibile nei confronti del medesimo. Dalle somme dovute a tale titolo sono detratte quelle eventualmente già corrisposte, per il medesimo periodo e per i medesimi quantitativi, a titolo di penale per il mancato ritiro, nonché quelle erogate per i medesimi costi a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2.

4.026. Del Barba.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Sperimentazione dell'Infermiere di famiglia o comunità per la prevenzione dei rischi ambientali nel contesto scolastico)

1. Al fine di promuovere la conoscenza degli effetti dei fattori ambientali sulla salute umana e l'adozione di comportamenti

di prevenzione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero della salute, sentita la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, promuove una sperimentazione di dodici mesi presso istituzioni scolastiche, nell'ambito della quale sono coinvolti Infermieri di famiglia o comunità operanti nella rete dell'assistenza territoriale.

2. Nell'ambito della sperimentazione, l'Infermiere di famiglia o comunità concorre, in integrazione con i dipartimenti di prevenzione, le Case della Comunità, i servizi sanitari e sociali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, alla rilevazione dei bisogni della comunità scolastica e allo svolgimento di attività di informazione, educazione sanitaria e promozione di comportamenti preventivi rispetto ai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a fattori ambientali, con particolare riferimento all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Favorisce altresì l'orientamento ai servizi competenti e il raccordo tra scuola, famiglie e rete territoriale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) il numero e i criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche partecipanti, assicurando un'adeguata rappresentatività territoriale e il coordinamento con la programmazione distrettuale;

b) le modalità di raccordo e di svolgimento della sperimentazione con i distretti sanitari, le aziende sanitarie, le Case della Comunità, i dipartimenti di prevenzione, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, anche mediante appositi protocolli d'intesa;

c) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei risultati della sperimentazione, con particolare riguardo ai bisogni rilevati, alle attività educative e preventive, all'orientamento ai servizi e all'integrazione della rete territoriale;

d) i requisiti professionali e formativi e le modalità di individuazione degli Infermieri di famiglia o comunità coinvolti nella sperimentazione.

4. Per lo svolgimento della sperimentazione le aziende sanitarie territorialmente competenti individuano, nell'ambito degli Infermieri di famiglia o comunità operanti nei servizi territoriali e nel rispetto della programmazione regionale e distrettuale, il personale da destinare alle attività presso le istituzioni scolastiche. Le attività sono organizzate in integrazione con le *équipe* multiprofessionali delle Case della Comunità, i dipartimenti di prevenzione, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi consultoriali e sociali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, tramite gli Ordini territoriali, collabora, per i profili di competenza professionale, alla definizione dei requisiti e dei percorsi formativi e favorisce il raccordo istituzionale. Resta ferma la responsabilità professionale dei singoli infermieri.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Ministero della salute, trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti, sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettera *c)*.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione dei servizi territoriali di cui al comma 4 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.027. Loizzo, Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Inammissibile)

ART. 5.

All'articolo 5, premettere il seguente:

Art. 05.

1. Dopo l'articolo 208 è inserito il seguente:

« Art. 208-*bis*. (*Impianti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale*). – 1. Al fine di favorire la tempestiva attuazione degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, il progetto approvato ai sensi dell'articolo 252 può prevedere che, per la gestione dei rifiuti generati dalle operazioni di decontaminazione autorizzate, l'installazione di impianti mobili, nonché la realizzazione e l'esercizio di impianti di recupero, di messa in riserva, di smaltimento e di deposito preliminare, siano localizzati anche in aree esterne al sito da decontaminarsi, alle condizioni di seguito stabilite.

2. Gli impianti, ove sia motivatamente accertato che il fabbisogno dell'intervento non possa essere adeguatamente soddisfatto, in termini di capacità, tempi, tipologia di trattamento e prossimità, mediante impianti esistenti, possono essere localizzati all'esterno del sito di interesse nazionale, purché nelle seguenti aree:

a) cave cessate;

b) aree degradate o da riqualificare, purché non aventi destinazione agricola;

c) aree industriali dismesse;

d) aree interessate da interventi di riqualificazione, purché non aventi destinazione agricola;

e) altre aree già interessate da trasformazioni o usi produttivi compatibili con la realizzazione dell'impianto.

3. La localizzazione degli impianti nelle aree indicate dal precedente comma può avvenire solo laddove le medesime siano ambientalmente e tecnicamente compatibili e ricomprese entro un raggio di 10 chilometri dal perimetro del sito di interesse nazionale, senza che ciò possa comportare deroghe ai divieti, ai vincoli e alle prescrizioni stabiliti dalla normativa unionale o statale, e non costituisce presunzione di idoneità dell'area.

4. La Regione, nell'ambito del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 o mediante apposito provvedimento, definisce i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione, anche ai fini della definizione delle aree idonee, ai sensi del comma 2, alla localizzazione degli impianti, tenendo conto:

a) della perimetrazione vigente del sito di interesse nazionale;

b) della quota parte minima della complessiva capacità impiantistica di trattamento, che dev'essere riservata alla gestione dei rifiuti generati dalle attività di decontaminazione;

c) della natura, della quantità e delle caratteristiche dei rifiuti e dei materiali derivanti dal progetto di bonifica;

d) delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, ambientali, sanitarie, urbanistiche e territoriali delle aree interessate;

e) della presenza di vincoli, fattori escludenti derivanti dalle normative statali e dell'Unione europea, di fattori di attenzione progettuale e fattori preferenziali;

f) della vulnerabilità delle acque superficiali e sotterranee;

g) degli impatti cumulativi derivanti dalla contaminazione preesistente, dall'impianto progettato e dagli impianti eventualmente già presenti;

h) della viabilità, dei percorsi di trasporto e dei rischi connessi alla movimentazione dei rifiuti;

i) della capacità degli impianti esistenti e delle alternative tecnicamente praticabili.

Il provvedimento regionale di attuazione è adottato nel rispetto del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, del piano regionale di gestione dei

rifiuti, dei criteri statali di localizzazione e dei livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e non può: ridurre la quota minima di capacità riservata che sia già eventualmente definita ai sensi dell'articolo 252; modificare il fabbisogno, i quantitativi o il cronoprogramma stabiliti nel progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252; introdurre deroghe alla normativa statale o dell'Unione europea; sostituire l'istruttoria relativa alla concreta localizzazione del singolo impianto; estendere l'applicazione del presente articolo a impianti non funzionali a progetti approvati ai sensi dell'articolo 252.

5. L'autorizzazione che abilita la gestione dell'impianto è rilasciata nel contesto del provvedimento di cui all'articolo 252, comma 6, ovvero, se tale provvedimento le localizza in aree esterne al sito di interesse nazionale, dalla regione o dalle città metropolitane o dalle province delegate, con titolo rilasciato ai sensi degli articoli 208, 27-*bis* e 29-*quater* e seguenti, ove applicabili, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla gestione dei rifiuti, nonché nel rispetto del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

6. La capacità di recupero, messa in riserva, smaltimento o deposito preliminare complessivamente autorizzata, deve tenere conto della durata degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, riservando una quota di tale capacità ai rifiuti e ai materiali generati dalle operazioni di decontaminazione, in relazione a quanto stabilito dalla regione nell'ambito del provvedimento di cui al precedente comma 4. Il progetto di bonifica può prevedere una quota superiore al limite minimo di cui al secondo periodo del precedente comma 4 qualora ciò risulti necessario in relazione ai quantitativi, alle caratteristiche dei materiali, alle fasi di intervento o al cronoprogramma della bonifica. L'autorizzazione che abilita l'impianto stabilisce i criteri per il calcolo, l'aggiornamento e il controllo della quota riservata, senza poter ridurre il limite minimo previsto dal presente comma. La quota riservata è indicata nel titolo autorizzatorio e non può essere utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica approvato.

7. L'eventuale capacità residua dell'impianto può essere utilizzata per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica esclusivamente se:

a) il conferimento sia previsto dal titolo autorizzatorio;

b) sia assicurata in ogni momento la disponibilità della quota riservata di cui al comma 6;

c) l'utilizzo non pregiudichi l'attuazione del progetto di bonifica né il relativo cronoprogramma.

8. La gestione della capacità residua avviene nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, del princìpio di prossimità e della disciplina nazionale ed europea in materia di recupero, smaltimento e spedizione dei rifiuti. Per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi restano fermi i princìpi di autosufficienza e prossimità previsti dalla normativa vigente. Per i rifiuti speciali restano ferme le disposizioni relative alla disponibilità di impianti specializzati e alla prossimità agli impianti appropriati, nonché le disposizioni nazionali ed europee sulla libera circolazione dei rifiuti.

9. La facoltà di avvalersi del presente articolo spetta al soggetto interessato che, ai sensi dell'articolo 245, assuma volontariamente, senza riconoscimento della responsabilità per la contaminazione pregressa, gli obblighi di esecuzione e finanziamento degli interventi individuati nel progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252.

10. L'assunzione degli obblighi da parte del soggetto che promuove volontariamente l'intervento di decontaminazione è formalizzata mediante atto unilaterale d'obbligo o altro atto avente efficacia vincolante, allegato sia al progetto di bonifica sia al titolo autorizzativo che abilita la gestione dell'impianto. L'atto di impegno individua almeno:

a) gli interventi assunti;

b) i relativi costi;

c) il cronoprogramma;

d) le modalità di aggiornamento degli obblighi in caso di variante al progetto;

e) le garanzie previste dalla normativa vigente ed eventuali ulteriori garanzie;

f) le conseguenze dell'inadempimento.

L'assunzione degli obblighi non pregiudica l'accertamento del responsabile della contaminazione né l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 244, 245, 248 e 252.

11. In caso di mancata esecuzione, ritardo ingiustificato o grave violazione degli obblighi assunti, l'autorità competente procede secondo la gravità dell'inadempimento ai sensi della normativa vigente e può disporre la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo che abilita l'impianto, nonché l'escussione delle garanzie così come determinate anche dall'atto di impegno di cui al precedente comma. In ogni caso, l'accertato inadempimento comporta la sospensione dell'utilizzo della capacità residua per rifiuti diversi da quelli derivanti dal progetto di bonifica, fino alla regolarizzazione degli obblighi assunti, fatta salva l'applicazione dell'articolo 208, comma 13, e della normativa speciale sulle discariche.

12. Le istanze per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo sono istruite con priorità dalle amministrazioni competenti, senza deroga agli obblighi di valutazione, partecipazione, motivazione, VIA, AIA, autorizzazione paesaggistica, tutela delle acque, prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

13. Il presente articolo non si applica agli impianti di incenerimento o coincenerimento, anche con recupero energetico.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri direttamente connessi agli interventi assunti dal soggetto interessato restano a carico del medesimo nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal titolo autorizzatorio. ».

*** 05.03.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 05.04.** Barabotti.

All'articolo 5, premettere il seguente:

Art. 05.

1. Dopo l'articolo 208 è inserito il seguente:

« Art. 208-*bis*. (*Discariche e impianti di trattamento dei rifiuti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale*). – 1. Al fine di accelerare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nel rispetto dei livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, possono essere autorizzati, in aree di cava cessata, in aree degradate o da riqualificare, in aree industriali dismesse e in aree interessate da interventi di riqualificazione, comunque prive di destinazione agricola ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, discariche e impianti di trattamento, recupero o messa in sicurezza dei rifiuti funzionali all'attuazione di un progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252.

2. Ai fini del presente articolo, sono funzionali gli impianti necessari, secondo il progetto di bonifica approvato, al trattamento, al recupero, allo stoccaggio preliminare o allo smaltimento dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli interventi di cui al comma 1. La funzionalità è accertata dall'autorità competente nel procedimento di approvazione del progetto di bonifica o nel procedimento autorizzatorio dell'impianto, sulla base di una relazione tecnica motivata e dei dati relativi ai flussi, alle caratteristiche dei rifiuti, alla capacità impiantistica disponibile e ai costi e rischi complessivi della gestione.

3. Gli impianti di cui al comma 1 sono localizzati, ove tecnicamente e ambientalmente compatibile, entro un raggio di dieci

chilometri dal perimetro dell'area oggetto dell'intervento di bonifica. Il criterio della distanza non si applica in modo da derogare ai divieti o ai vincoli stabiliti dalla normativa statale o dell'Unione europea.

4. La capacità autorizzata dell'impianto deve comprendere una quota riservata, per l'intera durata degli interventi, ai rifiuti e ai materiali derivanti dal progetto di bonifica del sito di interesse nazionale. Tale quota non può essere inferiore al venti per cento della capacità complessiva autorizzata. La quota di capacità riservata è calcolata sulla capacità effettivamente utilizzabile nell'arco temporale di riferimento e deve essere indicata nel titolo autorizzatorio.

5. La quota di capacità riservata di cui al comma 4 è destinata esclusivamente ai rifiuti e ai materiali individuati nel progetto di bonifica approvato. Il conferimento di rifiuti diversi è consentito soltanto per la capacità residua e nel rispetto dei quantitativi, delle tipologie, dei limiti e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.

6. La gestione della capacità residua dell'impianto avviene nel rispetto degli articoli 182-*bis*, 199 e 208, della disciplina nazionale ed europea sulle spedizioni dei rifiuti e dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e libera circolazione. Per i rifiuti urbani non differenziati e per i rifiuti urbani destinati allo smaltimento si applicano i princìpi di autosufficienza e prossimità nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. Della facoltà prevista dai commi precedenti di realizzare discariche e impianti di servizio agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale può avvalersi esclusivamente il soggetto che, agendo in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'articolo 245, assuma volontariamente a proprio carico gli oneri e l'obbligo di eseguire i predetti interventi. Tale assunzione non costituisce, di per sé, riconoscimento della responsabilità per la contaminazione pregressa, né pregiudica l'accertamento del responsabile e l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 244, 245 e 252.

8. L'onere volontario di cui al comma 7 è assunto mediante atto unilaterale d'obbligo o altro atto avente efficacia vincolante, allegato al progetto e al titolo autorizzatorio. L'atto contiene almeno:

a) l'indicazione degli interventi di bonifica assunti, dei relativi costi stimati e del cronoprogramma;

b) l'impegno a garantire la continuità degli interventi e il rispetto della quota di capacità riservata ai sensi del comma 4;

c) l'impegno a sostenere i costi di gestione, controllo, monitoraggio, chiusura e ripristino direttamente connessi agli interventi assunti;

d) le modalità di aggiornamento degli obblighi in caso di varianti approvate al progetto di bonifica;

e) le cause di inadempimento, le modalità di escussione della garanzia e le conseguenze sulla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

9. Prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi di bonifica assunti ai sensi del comma 7 e, per quanto riguarda la gestione dell'impianto, nei termini previsti dall'articolo 208, comma 11, lettera g), il proponente presta una garanzia finanziaria in favore dell'amministrazione competente, di importo pari al costo stimato degli interventi non coperto da altre garanzie previste dalla normativa vigente. La garanzia è aggiornata in relazione alle varianti approvate, agli stati di avanzamento e alla revisione dei costi e può essere articolata per lotti funzionali, a condizione che ciascun lotto comprenda una parte identificabile degli interventi di bonifica e dell'eventuale capacità impiantistica a essi collegata.

10. La garanzia per lotti funzionali può essere svincolata esclusivamente in proporzione agli interventi regolarmente eseguiti e verificati dall'autorità competente, fermo restando che deve rimanere sempre garantita la copertura integrale dei costi necessari al completamento degli interventi autorizzati e degli obblighi di gestione post-operativa. In caso di mancata esecuzione,

ritardo ingiustificato o grave violazione degli obblighi assunti, l'amministrazione competente procede all'escussione della garanzia, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge.

11. La procedura di bonifica del sito di interesse nazionale resta attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 252. L'approvazione del progetto di bonifica, comprese le opere e gli impianti necessari alla sua attuazione, avviene secondo il procedimento previsto dall'articolo 252 e con il coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti, degli enti territoriali interessati e degli organi tecnici del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

12. La competenza della regione prevista dagli articoli 196 e 208 per l'approvazione dei progetti degli impianti e per l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero resta ferma nei casi in cui i relativi titoli non siano ricompresi nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 252, comma 6. La Regione esercita tali funzioni senza possibilità di delega a Province, Città metropolitane o Comuni, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Gli enti locali partecipano alla conferenza di servizi e sono sentiti per i profili di rispettiva competenza.

13. Quando l'impianto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, il proponente presenta l'istanza secondo l'articolo 23 e i titoli abilitativi necessari sono acquisiti nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-*bis*. Quando l'impianto è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), si applicano gli articoli 29-*quater* e seguenti. La conferenza di servizi assicura il coordinamento tra il procedimento di cui all'articolo 252 e i procedimenti regionali, senza sostituire le valutazioni, le competenze e le garanzie procedimentali previste dalla Parte seconda e dalla parte quarta del presente decreto.

14. Gli impianti possono essere realizzati ed entrare in esercizio soltanto dopo:

a) l'approvazione del progetto di bonifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 252, quando il progetto ricomprenda l'impianto o le opere necessarie alla sua attuazione;

b) il rilascio di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente, compresi, ove applicabili, il provvedimento di VIA, il PAUR e l'AIA;

c) la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente articolo e dalla normativa di settore;

d) la verifica della disponibilità della quota di capacità riservata ai sensi del comma 4.

15. L'autorizzazione stabilisce i quantitativi e le tipologie dei rifiuti conferibili, la quota riservata alla bonifica, le modalità di tracciabilità dei conferimenti, le misure di prevenzione e mitigazione, il piano di monitoraggio e le condizioni per la chiusura, la gestione post-operativa e il ripristino dell'area. Il gestore assicura la manutenzione delle opere e delle misure di mitigazione per tutta la durata dell'autorizzazione e per il periodo successivo previsto dalla normativa applicabile e dal titolo autorizzatorio.

16. Per gli impianti diversi dalle discariche, il titolo autorizzatorio indica la durata funzionale all'esecuzione del progetto di bonifica e disciplina la permanenza, la riconversione o la dismissione dell'impianto al termine degli interventi. La decisione sulla permanenza è assunta dall'autorità competente all'esito di una verifica aggiornata della compatibilità ambientale, urbanistica e territoriale dell'impianto. In caso di incompatibilità o di mancata approvazione della permanenza, il gestore provvede alla dismissione e al ripristino dell'area secondo il piano approvato e nei termini stabiliti dal titolo autorizzatorio.

17. Per le discariche restano ferme la disciplina speciale delle discariche, le condizioni per l'ammissione dei rifiuti, gli obblighi di chiusura e di gestione post-ope-

rativa e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente. Il presente articolo non consente il conferimento di rifiuti non conformi ai criteri di ammissibilità né deroga alle prescrizioni tecniche e ambientali applicabili.

18. Il presente articolo non si applica agli impianti di incenerimento o coincenerimento, anche con recupero energetico.

19. Gli impianti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale sono esaminati con priorità nei procedimenti di competenza del Ministero, della regione e delle altre amministrazioni interessate. La priorità procedimentale non comporta deroga agli obblighi di valutazione, partecipazione, motivazione, consultazione transfrontaliera, valutazione ambientale strategica, VIA, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica, tutela delle acque, prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, né agli altri vincoli derivanti dalla normativa statale o dell'Unione europea.

20. Le regioni adeguano i propri piani regionali di gestione dei rifiuti alla disciplina del presente articolo nel primo aggiornamento utile. ».

05.06. Mattia, Almici.

All'articolo 5, premettere il seguente:

Art. 05.

1. Dopo l'articolo 208 è inserito il seguente: « Art. 208-*bis*. – *(Discariche e impianti di trattamento dei rifiuti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale)* – 1. Al fine di accelerare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale, nel rispetto dei livelli uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, possono essere autorizzati, in aree di cava cessata, in aree degradate o da riqualificare e in aree industriali dismesse, discariche e impianti di trattamento, recupero o messa in sicurezza dei rifiuti funzionali all'attuazione di un progetto di bonifica approvato ai sensi dell'articolo 252.

2. Ai fini del presente articolo, sono funzionali gli impianti necessari, secondo il progetto di bonifica approvato, al trattamento, al recupero, allo stoccaggio preliminare o allo smaltimento dei rifiuti e dei materiali derivanti dagli interventi di cui al comma 1. La funzionalità è accertata dall'autorità competente nel procedimento di approvazione del progetto di bonifica o nel procedimento autorizzatorio dell'impianto, sulla base di una relazione tecnica motivata e dei dati relativi ai flussi, alle caratteristiche dei rifiuti, alla capacità impiantistica disponibile e ai costi e rischi complessivi della gestione.

3. Gli impianti di cui al comma 1 sono localizzati, ove tecnicamente e ambientalmente compatibile, entro un raggio di dieci chilometri dal perimetro dell'area oggetto dell'intervento di bonifica. Il criterio della distanza non si applica in modo da derogare ai divieti o ai vincoli stabiliti dalla normativa statale o dell'Unione europea.

4. La capacità autorizzata dell'impianto deve comprendere una quota riservata, per l'intera durata degli interventi, ai rifiuti e ai materiali derivanti dal progetto di bonifica del sito di interesse nazionale. Tale quota non può essere inferiore al venti per cento della capacità complessiva autorizzata. La quota di capacità riservata è calcolata sulla capacità effettivamente utilizzabile nell'arco temporale di riferimento e deve essere indicata nel titolo autorizzatorio.

5. La quota di capacità riservata di cui al comma 4 è destinata esclusivamente ai rifiuti e ai materiali individuati nel progetto di bonifica approvato. Il conferimento di rifiuti diversi è consentito soltanto per la capacità residua e nel rispetto dei quantitativi, delle tipologie, dei limiti e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.

6. La gestione della capacità residua dell'impianto avviene nel rispetto degli articoli 182-*bis*, 199 e 208, della disciplina nazionale ed europea sulle spedizioni dei rifiuti e dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e libera circolazione. Per i rifiuti urbani non differenziati e per i rifiuti urbani destinati allo smaltimento si applicano i princìpi di autosufficienza e prossimità nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. Della facoltà prevista dai commi da 1 a 6 di realizzare discariche e impianti di servizio agli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale può avvalersi esclusivamente il soggetto che, agendo in qualità di soggetto interessato ai sensi dell'articolo 245, assuma volontariamente a proprio carico gli oneri e l'obbligo di eseguire i predetti interventi. Tale assunzione non costituisce, di per sé, riconoscimento della responsabilità per la contaminazione pregressa, né pregiudica l'accertamento del responsabile e l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 244, 245 e 252.

8. L'onere volontario di cui al comma 7 è assunto mediante atto unilaterale d'obbligo o altro atto avente efficacia vincolante, allegato al progetto e al titolo autorizzatorio. L'atto contiene almeno:

a) l'indicazione degli interventi di bonifica assunti, dei relativi costi stimati e del cronoprogramma;

b) l'impegno a garantire la continuità degli interventi e il rispetto della quota di capacità riservata ai sensi del comma 4;

c) l'impegno a sostenere i costi di gestione, controllo, monitoraggio, chiusura e ripristino direttamente connessi agli interventi assunti;

d) le modalità di aggiornamento degli obblighi in caso di varianti approvate al progetto di bonifica;

e) le cause di inadempimento, le modalità di escussione della garanzia e le conseguenze sulla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

9. Prima dell'inizio dei lavori relativi agli interventi di bonifica assunti ai sensi del comma 7 e, per quanto riguarda la gestione dell'impianto, nei termini previsti dall'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, il proponente presta una garanzia finanziaria in favore dell'amministrazione competente, di importo pari al costo stimato degli interventi non coperto da altre garanzie previste dalla normativa vigente. La garanzia è aggiornata in relazione alle varianti approvate, agli stati di avanzamento e alla revisione dei costi e può essere articolata per lotti funzionali, a condizione che ciascun lotto comprenda una parte identificabile degli interventi di bonifica e dell'eventuale capacità impiantistica a essi collegata.

10. La garanzia per lotti funzionali può essere svincolata esclusivamente in proporzione agli interventi regolarmente eseguiti e verificati dall'autorità competente, fermo restando che deve rimanere sempre garantita la copertura integrale dei costi necessari al completamento degli interventi autorizzati e degli obblighi di gestione post-operativa. In caso di mancata esecuzione, ritardo ingiustificato o grave violazione degli obblighi assunti, l'amministrazione competente procede all'escussione della garanzia, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge.

11. La procedura di bonifica del sito di interesse nazionale resta attribuita al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 252. L'approvazione del progetto di bonifica, comprese le opere e gli impianti necessari alla sua attuazione, avviene secondo il procedimento previsto dall'articolo 252 e con il coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti, degli enti territoriali interessati e degli organi tecnici del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

12. La competenza della regione prevista dagli articoli 196 e 208 per l'approvazione dei progetti degli impianti e per l'autorizzazione alle operazioni di smaltimento e recupero resta ferma nei casi in cui i relativi titoli non siano ricompresi nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica ai sensi dell'articolo 252, comma 6. La regione esercita tali funzioni senza possibilità di delega a province, città metropolitane o comuni, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Gli enti locali partecipano alla conferenza di servizi e sono sentiti per i profili di rispettiva competenza.

13. Quando l'impianto è sottoposto a VIA di competenza regionale, il proponente presenta l'istanza secondo l'articolo 23 e i titoli abilitativi necessari sono acquisiti nel-

l'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis*. Quando l'impianto è soggetto ad AIA, si applicano gli articoli 29-*quater* e seguenti. La conferenza di servizi assicura il coordinamento tra il procedimento di cui all'articolo 252 e i procedimenti regionali, senza sostituire le valutazioni, le competenze e le garanzie procedimentali previste dalla Parte seconda e dalla Parte quarta del presente decreto.

14. Gli impianti possono essere realizzati ed entrare in esercizio soltanto dopo:

a) l'approvazione del progetto di bonifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 252, quando il progetto ricomprenda l'impianto o le opere necessarie alla sua attuazione;

b) il rilascio di tutti i titoli autorizzatori richiesti dalla normativa vigente, compresi, ove applicabili, il provvedimento di VIA, il provvedimento autorizzatorio unico regionale e l'AIA;

c) la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente articolo e dalla normativa di settore;

d) la verifica della disponibilità della quota di capacità riservata ai sensi del comma 4.

15. L'autorizzazione stabilisce i quantitativi e le tipologie dei rifiuti conferibili, la quota riservata alla bonifica, le modalità di tracciabilità dei conferimenti, le misure di prevenzione e mitigazione, il piano di monitoraggio e le condizioni per la chiusura, la gestione post-operativa e il ripristino dell'area. Il gestore assicura la manutenzione delle opere e delle misure di mitigazione per tutta la durata dell'autorizzazione e per il periodo successivo previsto dalla normativa applicabile e dal titolo autorizzatorio.

16. Per gli impianti diversi dalle discariche, il titolo autorizzatorio indica la durata funzionale all'esecuzione del progetto di bonifica e disciplina la permanenza, la riconversione o la dismissione dell'impianto al termine degli interventi. La decisione sulla permanenza è assunta dall'autorità competente all'esito di una verifica aggiornata della compatibilità ambientale, urbanistica e territoriale dell'impianto. In caso di incompatibilità o di mancata approvazione della permanenza, il gestore provvede alla dismissione e al ripristino dell'area secondo il piano approvato e nei termini stabiliti dal titolo autorizzatorio.

17. Per le discariche restano ferme la disciplina speciale delle discariche, le condizioni per l'ammissione dei rifiuti, gli obblighi di chiusura e di gestione post-operativa e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente. Il presente articolo non consente il conferimento di rifiuti non conformi ai criteri di ammissibilità né deroga alle prescrizioni tecniche e ambientali applicabili.

18. Il presente articolo non si applica agli impianti di incenerimento o coincenerimento, anche con recupero energetico.

19. Gli impianti funzionali alla bonifica dei siti di interesse nazionale sono esaminati con priorità nei procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della regione e delle altre amministrazioni interessate. La priorità procedimentale non comporta deroga agli obblighi di valutazione, partecipazione, motivazione, consultazione transfrontaliera, VAS, VIA, valutazione di incidenza, autorizzazione paesaggistica, tutela delle acque, prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, né agli altri vincoli derivanti dalla normativa statale o dell'Unione europea.

20. Fino all'adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la realizzazione degli impianti previsti dal presente articolo è valutata nell'ambito dei procedimenti autorizzatori secondo i criteri e il fabbisogno impiantistico risultanti dal progetto di bonifica, dal piano regionale vigente e dagli altri strumenti di pianificazione applicabili. L'eventuale non conformità dell'intervento ai criteri localizzativi o alle previsioni pianificatorie deve essere oggetto di specifica valutazione e motivazione nel procedimento, senza automatica disapplicazione o deroga dei piani e senza

pregiudizio per i livelli di tutela ambientale.

21. Le regioni adeguano i propri piani regionali di gestione dei rifiuti alla disciplina del presente articolo nel primo aggiornamento utile. ».

05.07. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Al comma 1, lettera a), *premettere le seguenti:*

0a) all'articolo 197, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « verifica degli interventi di bonifica » sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, »;

0b) all'articolo 242, comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'approvazione del piano di caratterizzazione, del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente costituisce titolo per l'accesso alle aree. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in particolare gli articoli 15, 49 e 50, e, ove necessario, l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti necessari ad avviare le attività. »;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) all'articolo 252, comma 5, le parole: « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse disponibili »;

b-ter) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I crediti a titolo di risarcimento del danno ambientale e per le spese di bonifica sostenute dall'amministrazione sono prededucibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini del presente articolo, per spese si intendono anche le voci di costo di cui all'articolo 302, comma 13, del presente decreto. Ai fini del recupero delle spese è applicabile l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 317 del presente decreto. »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 306-*bis* è abrogato;

b) dopo l'articolo 316 è inserito il seguente:

« Art. 316-*bis*.

(Transazione in via amministrativa per la determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale)

1. Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato le procedure di bonifica nei siti di interesse nazionale, ai sensi della parte quarta, titolo V, del presente decreto, le procedure di risarcimento del danno ambientale ai sensi del presente titolo, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva in sede amministrativa.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa secondo i criteri previsti dall'allegato 3 alla parte sesta del presente

decreto, allegando la relativa proposta progettuale;

b) prevede un piano di monitoraggio e controllo, anche *post operam*, ai fini della verifica dell'efficacia degli interventi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

d) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno, può essere formulata anche da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, impregiudicata la facoltà di regresso nei confronti degli altri concorrenti;

e) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica che la medesima proposta contenga gli elementi di cui al comma 2, ovvero respinge la proposta per assenza dei medesimi elementi.

4. In caso di ricevibilità della proposta, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e, per i siti di interesse nazionale, dell'Istituto superiore di sanità, da rendere entro novanta giorni dalla richiesta del Ministero. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può chiedere al proponente modifiche o integrazioni della proposta transattiva e della relativa proposta progettuale. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informa gli enti territorialmente competenti per eventuali osservazioni sulla proposta transattiva e sul relativo progetto da rendere entro il termine di trenta giorni.

5. Sulla base dei pareri acquisiti e tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predispone uno schema di transazione sul quale è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, che lo valuta anche tenendo conto dei presumibili tempi processuali e, ove possibile, dei prevedibili esiti del giudizio pendente o da instaurare. Il Ministero, in ogni fase della procedura transattiva, può comunque richiedere all'Avvocatura dello Stato specifiche valutazioni sulla proposta di transazione.

6. Acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del comma 5, lo schema di transazione è comunicato al proponente per l'accettazione, che deve intervenire entro i successivi sessanta giorni. Lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

7. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati, delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quest'ultimo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni e previa escussione delle garanzie finanziarie prestate, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai contraenti sono trattenute dal medesimo Ministero in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti ai sensi del comma 1. ».

5.1. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) all'articolo 239, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per garantire l'efficacia della raccolta dei dati e delle informazioni concernenti le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano una ricognizione delle aree caratterizzate da valori di fondo naturale superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-

tale (ISPRA) definisce i contenuti minimi e la struttura dei dati essenziali, nonché le modalità di interoperabilità per la definizione di standard di qualità dei suoli, e provvede alla loro trasposizione nel Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA). ».

5.2. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 242, comma 2, dopo le parole: « entro quarantotto ore dalla comunicazione » sono inserite le seguenti: « dell'esito dell'indagine preliminare attestante il mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o il rientro delle medesime entro i limiti previsti ».

*** 5.3.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 5.4.** Giovine, Cerreto.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 242, comma 13-*ter*, le parole: « definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi » sono sostituite dalle seguenti: « definisce, entro e non oltre sessanta giorni, i valori di fondo o si esprime ».

5.5. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente*:

0a) all'articolo 242, dopo il comma 13-*ter* è aggiunto il seguente:

« 13-*quater*. Al fine di assicurare criteri omogenei a livello nazionale per la redazione e l'attuazione dei piani di monitoraggio ambientale (PMA), l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentita l'autorità competente, predispone apposite linee guida, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che definiscono i contenuti minimi dei PMA e stabiliscono criteri univoci per la gestione dei superamenti dei valori di riferimento e delle soglie di attenzione e di intervento, nonché per gli obblighi di comunicazione agli enti competenti e l'individuazione delle misure correttive. Le linee guida individuano altresì le modalità operative da seguire qualora, nel corso delle attività di monitoraggio ambientale, siano rilevati elementi indicativi di una potenziale contaminazione del sito, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e comunicazione della contaminazione ».

*** 5.6.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 5.7.** Cerreto.

Al comma 1, lettera a), *premettere le seguenti:*

0a) all'articolo 242-*ter*, comma 4:

1) alla lettera *a)*, primo periodo, le parole: « contaminazione del sito » sono sostituite dalle seguenti: « contaminazione della medesima area »;

2) alla lettera *b)*:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: « in presenza di attività di messa in sicurezza operativa » sono inserite le seguenti: « e permanente »;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole: « assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa » sono inserite le seguenti: « o permanente »;

3) alla lettera *c)*, terzo periodo, le parole: « sono gestiti » sono sostituite dalle seguenti: « possono eventualmente essere gestiti »;

0b) all'articolo 243:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la possibilità di stabilire, nell'autorizzazione allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi, ove necessari al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai sensi dell'articolo 101. »;

2) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso le acque siano emunte in un'area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per le sole sostanze riconducibili a tale fenomeno, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori a quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, calibrandoli in funzione della natura delle alterazioni e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 252:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 6 conservano efficacia per un periodo pari a quello previsto dal progetto approvato per la realizzazione degli interventi, salvo che intervengano mutamenti del contesto ambientale di riferimento ovvero modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione da parte dell'autorità competente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte seconda del presente decreto, ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti annessi al progetto stesso. »;

2) al comma 8-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: « Ministero della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

2.2) al medesimo primo periodo, dopo le parole: « e può essere eseguita » sono inserite le seguenti: « previo invio allo stesso Ministero e all'Istituto superiore di sanità di apposita comunicazione inerente all'avvio del pilota e corredata dalla necessaria documentazione tecnica e »;

2.3) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione, rilevano eventuali motivi ostativi e impartiscono eventuali prescrizioni ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Decorso tale termine senza tale pronunciamento, le attività si considerano eseguibili, previa comunicazione di avvio lavori. ».

5.8. Montemagni, Zinzi, Centenaro.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 243, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la possibilità di stabilire, nell'autorizzazione allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi, ove necessari al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai sensi dell'articolo 101. »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) all'articolo 252, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-*bis*. I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 6 conservano efficacia per un periodo pari a quello previsto dal progetto approvato per la realizzazione degli interventi e restano subordinati al rispetto delle prescrizioni e dei programmi di monitoraggio ambientale ivi previsti o stabiliti dall'autorità competente. L'autorità competente procede al riesame dei titoli rilasciati, anche d'ufficio, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale, qualora da nuove informazioni tecnico-scientifiche emergano variazioni significative delle condizioni ambientali del sito idonee a incidere sull'efficacia o sull'adeguatezza delle misure di bonifica o di messa in sicurezza e in caso di modifiche sostanziali del progetto approvato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della parte seconda del presente decreto, ai fini della realizzazione e

dell'esercizio degli impianti annessi al progetto stesso. ».

5.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 243:

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Limiti più restrittivi possono essere richiesti secondo quanto disciplinato dall'articolo 101. »;

2) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per le sole sostanze collegate all'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. ».

5.10. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

Al comma 1, lettera a), *al numero 1), premettere il seguente:*

01) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione o nei quali sussiste una condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia, al comune e all'agenzia di protezione ambientale regionale o provinciale competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento o della condizione di rischio per la salute umana e per l'ambiente, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. ».

5.11. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* nel termine di *con la seguente:* entro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera a), *numero 1), dopo le parole:* dalla comunicazione di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , previa definizione del modello concettuale idrogeologico del sito (MCS), finalizzato all'individuazione del responsabile della contaminazione ovvero, qualora tale individuazione non sia possibile, all'accertamento della relativa impossibilità, al fine di consentire il tempestivo intervento pubblico ai sensi dell'articolo 250;

alla lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La caratterizzazione dei siti di interesse nazionale (SIN) ricadenti in aree marine è effettuata sulla base di studi sedimentologici, di morfodinamica costiera e di stratigrafia profonda dei fondali.;

sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, dopo la sezione « METALLI » è aggiunta la seguente nota: « Per i parametri ferro e manganese, qualora siano accertate concentrazioni di fondo naturale superiori ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati nella presente tabella, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di bonifica si assumono, limitatamente all'area interessata e ai soli parametri considerati, i valori di fondo naturale riconosciuti dall'autorità competente, sulla base della valutazione tecnica dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Ai fini dell'accertamento possono essere utilizzati i dati della banca dati nazionale georeferenziata dei valori di fondo naturale, ove disponibili. In as-

senza di dati rappresentativi dell'area interessata, l'accertamento è effettuato mediante indagini sito-specifiche condotte secondo le linee guida del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Resta fermo l'accertamento di eventuali apporti contaminanti di origine antropica. ».

5.12. Evi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e, dopo le parole: « per gli effetti dell'articolo 253 », è aggiunto il seguente periodo: « Il termine di centocinquanta giorni può essere prorogato con provvedimento motivato della provincia, in ragione della complessità del sito e degli accertamenti necessari. ».

5.13. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire il capoverso comma* « 4-*ter* » *con il seguente:*

« 4-*ter*. In caso di accertata e persistente inerzia della provincia nell'esercizio della funzione di cui al comma 2, la regione, previa diffida ad adempiere, assegna alla provincia un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione competente, anche mediante la nomina di un commissario, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e avvalendosi delle strutture della provincia interessata. Il supporto tecnico è prestato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le spese sostenute per l'esercizio del potere sostitutivo sono poste a carico della provincia inadempiente, ferme restando le disposizioni in materia di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione. ».

5.14. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso comma* « 4-*ter* », *dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti periodi:* La regione conclude il procedimento sostitutivo entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato alla provincia. In caso di ulteriore inerzia, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuato tra il personale delle amministrazioni pubbliche dotato di adeguata competenza tecnica. Gli atti adottati sono pubblicati e trasmessi al comune interessato e agli enti di controllo ambientale.

5.15. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *premettere la seguente:*

0b) all'articolo 252, comma 2, dopo le parole: « All'individuazione » sono inserite le seguenti: « e alla definizione del perimetro ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 252, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate possono essere valutate modifiche al perimetro dei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica, in funzione dello stato di avanzamento delle procedure di bonifica o in virtù della presenza di ulteriori aree contigue per le quali è stato accertato un elevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio. La richiesta, corredata da analisi circa lo stato delle matrici ambientali nelle aree oggetto di riperimetrazione effettuate dall'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente nonché dal programma delle operazioni di verifica e bonifica necessarie in capo al richiedente a seguito della riperimetrazione, è valutata in funzione dei princìpi di cui al comma 2 dall'autorità competente in materia, acquisiti i pareri

vincolanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore di sanità. ».

5.16. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, sono disciplinati altresì:

a) i requisiti di qualità dei piani di campionamento, delle operazioni di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, delle determinazioni analitiche e della valutazione dei risultati, prevedendo adeguate misure di tracciabilità delle operazioni;

b) l'impiego di metodi validati e la documentazione delle relative caratteristiche prestazionali, inclusi, ove pertinenti, i limiti di quantificazione e l'incertezza di misura. Il decreto individua altresì le responsabilità relative alle singole fasi e assicura il coinvolgimento delle competenze professionali chimiche e fisiche pertinenti alle matrici ambientali e ai parametri oggetto di indagine. Gli elaborati tecnici sono sottoscritti, per le prestazioni di rispettiva competenza, da professionisti chimici o fisici, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti e ferme restando le ulteriori qualificazioni richieste dalla normativa di settore.

*** 5.17.** Mattia.

*** 5.18.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

*** 5.19.** Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) all'articolo 252-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « della legge 9 dicembre 1998, n. 426 » sono inserite le seguenti: « e ai sensi dell'articolo 252 del presente decreto »;

2) al comma 2, dopo la lettera *i-bis)* è aggiunta la seguente:

« *i-ter)* il rispetto del principio "non arrecare danno significativo", di cui al regolamento (UE) 2020/852, negli interventi previsti. ».

5.20. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, previo parere dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità, sono definiti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, criteri uniformi per la determinazione dei valori di fondo naturale del ferro e del manganese nelle acque sotterranee, distinti per contesto idrogeologico. Fino all'adozione del decreto di cui al periodo precedente, continuano ad applicarsi i valori vigenti. L'eventuale superamento dei valori di fondo naturale non esclude la valutazione del rischio sito-specifica, né le misure necessarie quando siano accertati effetti sulla salute o sugli ecosistemi.

5.21. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'allegato 5 al Titolo V, alla Tabella 2, sezione METALLI, alle righe decima e sedicesima relative al ferro e al manganese è aggiunta la seguente nota: « Le concentrazioni soglia di contaminazione relative al ferro e al manganese si applicano nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 e nei corpi idrici sotterranei utilizzati o destinati all'estrazione di acqua per il consumo umano. Ove sia accertato che il superamento è dovuto a fenomeni naturali, le concentrazioni soglia si assumono pari al valore di fondo ai sensi dell'arti-

colo 240, comma 1, lettera *b)*. Al di fuori delle aree e dei corpi idrici di cui al primo periodo, i medesimi parametri sono comunque determinati nell'ambito della caratterizzazione e del monitoraggio, quali indicatori delle condizioni della falda, senza che il loro superamento comporti di per sé l'obbligo di bonifica. ».

5.22. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: e la sedicesima riga sono soppresse *con le seguenti*: riga è soppressa.

5.23. Bonelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

c-bis) all'allegato 5, titolo V, tabella 2, sezione ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI, sono soppresse la quarantesima, la quarantaquattresima e la quarantacinquesima riga;

c-ter) all'allegato 5, titolo V, tabella 2, sezione ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI, sono aggiunte le seguenti voci: « Sommatoria tricloroetilene + tetracloroetilene: 10 µg/l » e « Trialometani – totale (cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano e bromodiclorometano): 30 µg/l ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)*, *c-bis)* e *c-ter)*, si applicano ai procedimenti disciplinati dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ancora conclusi con provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano, su istanza di parte, ai procedimenti già conclusi, nonché d'ufficio agli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni, previa rivalutazione tecnica dei presupposti e nel rispetto degli obblighi di tutela delle acque e della salute umana.

5.24. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 351.125 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*** 5.26.** Ghio, Pandolfo, Simiani.

*** 5.27.** Cavo, Alessandro Colucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare l'effettiva attuazione degli interventi di risanamento e recupero ambientale della Laguna di Orbetello, nonché di rafforzare gli strumenti amministrativi per la gestione dei sedimenti lagunari, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici e ai fenomeni di deterioramento ecologico delle acque, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 30 giugno 2027 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Toscana, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree marine ubicate all'interno della laguna di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata

dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.

5.28. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale « Orbetello – area ex Sitoco », di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di « Orbetello – area ex Sitoco » e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2026-2028. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro all'anno per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.29. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare gli interventi di risanamento e recupero ambientale della Laguna di Orbetello, anche in considerazione della presenza del sito di interesse nazionale « Orbetello – Area ex Sitoco », nonché di assicurare il coordinamento delle attività di salvaguardia dell'ecosistema lagunare con gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 gennaio 2025, n. 11, le parole: « 499.641 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro annui ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.500.359 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si presentino in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.30. Simiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare la piena operatività degli organismi preposti alla tutela e al risanamento ambientale e garantire l'efficace attuazione degli interventi di salvaguardia e recupero degli ecosistemi lagunari, all'articolo 7, comma 1, della legge 24 gennaio 2025, n. 11, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La nomina dell'amministratore unico è subordinata all'acquisizione del parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, ferme restando l'intesa con la regione Toscana e la consultazione degli altri enti consorziati ». In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al presente comma si applicano alla procedura di nomina in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5.32. Simiani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le modifiche introdotte dal presente articolo si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non si applicano ai procedimenti di bonifica già in corso alla medesima data, che proseguono secondo la disciplina previgente.

5.33. Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Le attività di bonifica di siti inquinati di competenza statale o la cui bonifica è finanziata con risorse statali,

così come individuati dagli articoli 252 e 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero finanziati da accordi di programma statali o ricadenti nel campo di applicazione del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020, sono ricomprese nel programma nazionale di bonifica con la finalità di identificare le risorse necessarie al loro completamento.

3-*ter*. Il programma di cui al comma 3 è aggiornato almeno ogni quattro anni. Costituiscono i contenuti minimi del programma:

a) il censimento delle attività di cui al comma 3-*bis*, integrato con le informazioni eventualmente disponibili dall'anagrafe dei siti da bonificare, di cui all'articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) le informazioni aggiornate circa lo stato delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;

c) la quantificazione delle risorse necessarie per provvedere al completamento delle attività previste per le aree rientranti nel campo di applicazione del programma;

d) gli indicatori chiave per l'analisi dell'avanzamento delle attività di bonifica in relazione alla superficie recuperata, alle tempistiche e alle risorse necessarie;

e) gli obiettivi di qualità in termini di avanzamenti attesi negli interventi di bonifica sulla base degli indicatori chiave;

f) i criteri per la definizione delle priorità di intervento;

g) l'individuazione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi;

h) il cronoprogramma per la definizione degli obiettivi da raggiungere nel corso del periodo temporale di riferimento.

3-*quater*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per la definizione dei contenuti minimi del programma come definiti dal comma 3-*ter*. Il Ministero, con cadenza annuale, pubblica un rapporto sullo stato delle procedure di bonifica rientranti nel programma, valutando il rispetto degli obiettivi in esso individuati. ».

5.34. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con lo scopo di garantire la tempestiva progettazione e realizzazione dei lavori di bonifica del sito ex Italsintex, nel comune di Camposampiero, è autorizzato, in favore della regione Veneto, un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai fini della celere realizzazione dell'intervento di bonifica, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.35. Centenaro, Zinzi, Montemagni.

Al comma 3, sostituire le parole: e bonifica *con le seguenti:* bonifica, rigenerazione e riqualificazione urbana.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sanitaria nelle aree della Terra dei Fuochi, nonché di rafforzare l'integrazione dei dati ambientali, epidemiologici e sanitari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027 in favore del medesimo Commissario unico di cui al comma 3. Le risorse di cui al primo periodo sono

destinate, in via prioritaria, all'attuazione degli interventi riguardanti:

a) il rafforzamento di programmi di *screening* e monitoraggio;

b) l'implementazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per le patologie oncologiche;

c) il sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche;

d) il potenziamento dei sistemi di sorveglianza.

al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 3 *con le seguenti:* di cui ai commi 3 e 4-*bis*;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, resta in carica almeno fino al 31 dicembre 2029. ».

5.36. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di risanamento ambientale e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » e di garantire, anche successivamente al 2028, l'attuazione del programma pluriennale di interventi affidato al Commissario unico di cui al comma 3, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri e destinata alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, è ulteriormente incrementato di 190,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035. Le risorse aggiuntive sono destinate alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » e confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico secondo le modalità di cui al comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 190,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, si provvede:

a) quanto a 95,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 95,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2031 al 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.37. De Luca, Simiani, Braga, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le relazioni recano altresì, per ciascun intervento, il cronoprogramma procedurale e di realizzazione, gli obiettivi intermedi, il soggetto responsabile, le risorse assegnate, impegnate e spese, lo stato di avanzamento e gli esiti delle verifiche sulle matrici ambientali interessate. I cronoprogrammi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sulla piattaforma informativa unitaria. Gli scostamenti sono motivati con indicazione delle misure correttive e dei termini per la loro attuazione.

5.38. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare il presidio specialistico necessario allo svolgimento delle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché la continuità delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata « Terra dei fuochi », oggetto degli interventi di risanamento e bonifica di cui ai commi 3 e 4, svolte dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2212-*quater*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 2, 3 e 4, hanno carattere permanente e non costituiscono ruoli a esaurimento. Ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, i ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori, di cui all'articolo 2212-*bis*, commi 5, 6 e 7, restano ruoli a esaurimento e le vacanze organiche in essi verificatesi sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza, rispettivamente, dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri. »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Le vacanze organiche dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri sono ripianate, nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'Arma dei carabinieri previste a legislazione vigente:

a) mediante l'iscrizione nei predetti ruoli, al termine del rispettivo corso di formazione, del personale reclutato sui posti destinati alle specializzazioni forestali, ambientali e agroalimentari ai sensi degli articoli 683, comma 7, lettera *a)*, e 708, comma 1-*bis*;

b) mediante i concorsi interni di cui all'articolo 2214-*quater*, commi da 15 a 19;

c) mediante transito, a domanda, del personale dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare e in servizio presso i reparti di cui all'articolo 174-bis. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

1.2. La consistenza organica complessiva dei ruoli forestali di cui al comma 1, primo periodo, determinata nell'ambito delle consistenze organiche di cui all'articolo 800, commi 2, 3 e 4, non può essere inferiore al numero delle unità di personale transitate dal Corpo forestale dello Stato nei ruoli forestali di cui all'articolo 2212-*bis*, commi da 2 a 7. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la

predetta consistenza è ripartita tra i singoli ruoli forestali. »;

3) ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, le parole: « Fino al completo esaurimento del ruolo forestale » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione al ruolo forestale »;

b) all'articolo 2214-*quater*, comma 15, le parole: « fino al loro completo esaurimento » sono sostituite dalle seguenti: « , fermo restando, per i ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, il carattere di ruoli a esaurimento »;

c) alla tabella 4, Quadri VI, VII e VIII, è soppressa la nota contrassegnata dal numero 1, recante le parole: « In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso ».

7-*ter*. Dall'attuazione del comma 7-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5.39. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare il presidio specialistico necessario allo svolgimento delle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché la continuità delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata « Terra dei fuochi », oggetto degli interventi di risanamento e bonifica di cui ai commi 3 e 4, svolte dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e di ripianare la carenza organica del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al medesimo codice sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 666, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il numero dei posti messi annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non è comunque inferiore al 7 per cento dei posti complessivamente messi a concorso nel medesimo anno per l'immissione nei ruoli normale, forestale e tecnico, anche in deroga a quanto previsto dal primo periodo e dall'articolo 2203-*bis*. »;

b) all'articolo 683, comma 7:

1) all'alinea, dopo le parole: « nei relativi bandi di concorso » sono inserite le seguenti: « , anche distinti e riservati alle relative specializzazioni, »;

2) alle lettere *a)* e *b)*, le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7 per cento »;

c) all'articolo 692, comma 7-*bis*, le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7 per cento »;

d) all'articolo 708, comma 1-*bis*, dopo le parole: « nei relativi bandi di concorso » sono inserite le seguenti: « , anche distinti e riservati alle relative specializzazioni, » e le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7 per cento »;

e) all'articolo 973, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 7, lettera *a)*, e 708, comma 1-*bis*, nonché il personale vincitore dei posti riservati ai sensi degli articoli 683, comma 7, lettera *b)*, e 692, comma 7-*bis*, permane nella specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare e può esserne trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri esclusivamente:

a) d'autorità, per inidoneità funzionale accertata ovvero per esonero dalla specializzazione disposto per motivi disciplinari o per perdita dei requisiti tecnico-professionali, accertata secondo criteri oggettivi stabiliti con decreto del Ministro della difesa;

b) a domanda, non prima di quindici anni di servizio prestato nella specializzazione. Restano ferme le progressioni interne ai ruoli forestali. ».

7-*ter*. Per gli anni dal 2027 al 2030 e, comunque, fino al ripianamento della carenza organica del Comando di cui al comma 7-*bis*, la misura minima dei posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera *a)*, e 708, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal comma 7-*bis*, è elevata al 12 per cento dei posti da mettere a concorso.

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni dei commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano nel limite delle vacanze organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5.40. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare la continuità operativa dei reparti impiegati nelle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, e nelle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata « Terra dei fuochi », oggetto degli interventi di cui ai commi 3 e 4, all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I Comandi di cui alla presente lettera sono retti prioritariamente da ufficiali generali dei ruoli forestale e forestale iniziale. I comandi, i gruppi e i reparti dipendenti dai Comandi di cui alla presente lettera, ivi compresi i nuclei investigativi di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, permangono nell'organizzazione di cui al comma 1, alle dipendenze della relativa linea di comando specialistica, e non possono essere posti alle dipendenze dei comandi dell'organizzazione territoriale. ».

7-*ter*. Per le finalità di cui al comma 7-*bis*, all'articolo 18, comma 14, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La progressiva armonizzazione di cui al primo periodo non comporta la soppressione, l'accorpamento o il trasferimento all'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri dei comandi e dei reparti dell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né la soppressione o il riassorbimento nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri del ruolo forestale degli ufficiali di cui all'articolo 821, comma 1, lettera *b)*, del medesimo codice, né, per i ruoli forestali di cui all'articolo 2212-*bis*, commi da 2 a 7, del medesimo codice, effetti ulteriori ri-

spetto a quelli previsti dall'articolo 2212-*quater* del medesimo codice. ».

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5.41. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare il presidio specialistico necessario allo svolgimento delle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché la continuità delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata « Terra dei fuochi », oggetto degli interventi di risanamento e bonifica di cui ai commi 3 e 4, svolte dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fino al 31 dicembre 2030 la devoluzione di cui all'articolo 2212-*quater*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica alle vacanze organiche verificatesi nei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri. Nel medesimo periodo, le vacanze organiche verificatesi nei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori sono devolute in aumento, rispettivamente, ai ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri.

7-*ter*. Le vacanze organiche di cui al comma 7-*bis* sono ripianate nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'Arma dei carabinieri previste a legislazione vigente, anche mediante l'iscrizione nei ruoli forestali, al termine del rispettivo corso di formazione, del personale reclutato ai sensi degli articoli 683, comma 7, lettera *a)*, e 708, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5.42. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare il presidio specialistico necessario allo svolgimento delle indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al rispetto del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 244, come modificato dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché la continuità delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti nell'area denominata « Terra dei fuochi », oggetto degli interventi di risanamento e bonifica di cui ai commi 3 e 4, svolte dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, per i concorsi banditi negli anni dal 2027 al 2030 la misura minima dei posti di cui agli articoli 683, comma 7, 692, comma 7-*bis*, e

708, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è elevata dal 4 al 7 per cento. Il personale arruolato o vincitore sui predetti posti permane nella specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare per un periodo non inferiore a dieci anni, salvo il trasferimento d'autorità per inidoneità funzionale accertata ovvero per esonero dalla specializzazione disposto per motivi disciplinari o per perdita dei requisiti tecnico-professionali, accertata secondo criteri oggettivi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

7-*ter*. Dall'attuazione del comma 7-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni del comma 7-*bis* si applicano nel limite delle vacanze organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5.43. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di assicurare, per l'intera durata degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » finanziati ai sensi dei commi 3 e 4, la continuità delle indagini di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle attività di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fino al 31 dicembre 2030 i comandi, i gruppi e i reparti dipendenti dai Comandi di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ivi compresi i nuclei investigativi di polizia ambientale, agroalimentare e forestale, permangono nell'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare e alle dipendenze della relativa linea di comando specialistica.

7-*ter*. I provvedimenti di riorganizzazione che incidono sull'articolazione dei comandi e dei reparti di cui al comma 7-*bis* sono trasmessi alle Camere entro trenta giorni dalla loro adozione, corredati di una relazione sugli effetti per le attività indicate al medesimo comma.

7-*quater*. Dall'attuazione dei commi 7-*bis* e 7-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per il presidio specialistico delle attività di indagine e di controllo.

5.44. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Il Commissario unico, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica del sito orfano « Santa Apollonia » di Aprilia (LT) individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, nonché delle iniziative volte a garantire il monitoraggio ambientale e sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;

b) individuazione degli interventi e delle ulteriori iniziative da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi medesimi;

c) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;

d) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

7-*ter*. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le amministrazioni centrali e locali, nonché la regione Lazio e la provincia di Latina, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 7-*bis*, comunicano al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati e le relative risorse finanziarie disponibili.

7-*quater*. Il Commissario di cui al comma 7-*bis*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 7-*bis*, lettere a), b) e c), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini dei territori rientranti nell'area denominata « Santa Apollonia ».

7-*quinquies*. La relazione di cui al comma 7-*quater* è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, alla regione Lazio, alla provincia di Latina e al comune di Aprilia i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le eventuali risorse finalizzate agli interventi di bonifica, presenti nei propri bilanci.

7-*sexies*. I soggetti di cui al comma 7-*quinquies* comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 7-*bis*.

7-*septies*. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 7-*bis*, lettere *a), b)* e *c)*, rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati.

5.45. Zaratti, Bonelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Ai fini dell'attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della popolazione residente nell'area dei novanta comuni delle province di Napoli e Caserta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 per il potenziamento degli *screening* sanitari di prevenzione, con particolare riferimento alla prevenzione oncologica, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.46. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. La regione Campania, attraverso le aziende sanitarie competenti e in raccordo con il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità e gli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), assicura il coordinamento e il rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e sanitaria nell'area denominata « Terra dei Fuochi ». Il sistema integra i registri e i flussi informativi esistenti, compreso il Registro tumori, con i dati ambientali, considera gli esiti sanitari pertinenti secondo le evidenze scientifiche e prevede una relazione pubblica annuale. I dati sono diffusi in forma aggregata, con dettaglio territoriale compatibile con l'attendibilità statistica e la protezione dei dati personali. Le risultanze orientano le misure di prevenzione e di riduzione dell'esposizione, ferme le misure urgenti già precedentemente disposte.

*** 5.47.** Bonelli, Borrelli.

*** 5.50.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale della Val Basento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è nominato un Commissario straordinario al fine di accelerare e completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale della Val Basento. Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i compiti e le attività del Commissario straordinario, nonché il compenso del medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027.

2. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse destinate alla bonifica del sito di interesse nazionale della Val Basento, ferme restando le responsabilità e gli obblighi di bonifica posti a carico dei soggetti responsabili della contaminazione.

5.01. Amendola.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure straordinarie di potenziamento della sicurezza urbana e del controllo del territorio nei comuni dell'area denominata « Terra dei fuochi »)

1. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e rafforzare la sicurezza urbana e il controllo del territorio nei comuni dell'area denominata « Terra dei fuochi », interessati da reati ambientali e fenomeni dei roghi di rifiuti, la quota del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinata al Ministero dell'interno, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai comuni dell'area denominata « Terra dei fuochi », con priorità ai comuni capoluogo, per il finanziamento di progetti volti all'installazione e al potenziamento di sistemi di videosorveglianza nonché all'assunzione di personale della polizia locale con contratti a tempo determinato, per una durata non superiore a dodici mesi all'anno.

3. In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti e al fine di garantire la continuità dell'azione di monitoraggio ambientale, i progetti presentati dai comuni e approvati dalle prefetture possono avere durata pluriennale, fino a un massimo di trentasei mesi. I contratti a tempo determinato stipulati per l'assunzione di personale stagionale di polizia locale nell'ambito dei predetti progetti possono essere prorogati o rinnovati per l'intera durata del progetto stesso, nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci comunali.

4. Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono alimentati dalle somme affluite al Fondo unico giustizia a titolo di sanzioni pecuniarie, sequestri e confische penali o patrimoniali, per le quali si sia perfezionata la devoluzione allo Stato, mediante corrispondente riduzione della quota destinata alle finalità generali del medesimo Fondo.

5.02. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abban-

donati o depositati abusivamente e di bonifica dei siti inquinati)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati di competenza degli enti locali, eseguite in danno dei soggetti obbligati, ai sensi degli articoli 192, comma 3, secondo periodo, e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La dotazione del Fondo è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì:

a) a semplificare e accelerare le procedure conseguenti all'accertamento degli illeciti, le attività di ripristino ambientale e le attività dell'eventuale recupero delle somme anticipate dall'ente pubblico per l'esecuzione d'ufficio dei ripristini ambientali, sia nel caso di sgombero, recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati, sia nel caso di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati;

b) a stabilire criteri per l'assegnazione ai comuni di somme adeguate e sufficienti a sostenere le spese per le attività di cui alla lettera a), a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1;

c) a prevedere la costituzione di una struttura di supporto ai piccoli comuni per lo svolgimento delle attività di tutela dell'ambiente di cui alla lettera a), comprese quelle di recupero delle somme anticipate per l'esecuzione coattiva in danno, anche ai fini dell'eventuale rimborso al Fondo di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o regionali.

5. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta annualmente alle Camere una relazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo, contenente i dati specifici dei progetti e delle spese.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.03. Andreuzza, Zinzi, Centenaro, Montemagni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi di bonifica e rigenerazione della Zona Falcata di Messina)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica, risanamento ambientale e rigenerazione dell'area denominata « Zona Falcata » di Messina, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto è nominato, fino al 31 dicembre 2029, Commissario straordinario per la bonifica e la rigenerazione della Zona Falcata di Messina, di seguito denominato « Commissario straordinario ». Le funzioni commissariali sono esercitate dal Presidente dell'Autorità *pro tempore* e, in caso di vacanza della carica, dal soggetto che ne esercita le funzioni. Il Commissario straor-

dinario può nominare un subcommissario, anche tra il personale dell'Autorità o di altre amministrazioni pubbliche, cui delegare specifiche funzioni e attività. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo. Al subcommissario è riconosciuto un compenso determinato con provvedimento del Commissario straordinario, nel rispetto dei parametri e dei limiti previsti dalla legislazione vigente per gli incarichi commissariali, tenuto conto della natura e della complessità delle funzioni attribuite. Il compenso, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, è posto a carico del quadro economico degli interventi di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.

2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 mediante conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, i cui termini sono ridotti della metà, fatti salvi i termini inderogabili previsti dalla normativa dell'Unione europea. La riduzione dei termini prevista dal primo periodo si applica altresì ai procedimenti e agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all'esecuzione degli interventi, ivi compresi quelli relativi all'approvazione di varianti, piani operativi, campagne di caratterizzazione integrative, attività di smaltimento e ogni altro adempimento connesso alla realizzazione delle opere. Restano ferme le disposizioni inderogabili richiamate al comma 3, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata dal Commissario straordinario, sostituisce a ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni e degli enti interessati, costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione portuale, nel rispetto delle disposizioni inderogabili in materia ambientale, paesaggistica e culturale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi. Per gli interventi riguardanti beni sottoposti a tutela culturale, la competente Soprintendenza della Regione Siciliana si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, ferme restando le disposizioni inderogabili in materia di tutela dei beni culturali e le competenze della Regione Siciliana. In caso di mancata espressione del parere entro il predetto termine, si applicano gli strumenti di superamento dell'inerzia previsti dalla normativa vigente. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti già avviata la verifica del progetto esecutivo, il Commissario straordinario assume le funzioni di impulso e coordinamento finalizzate alla tempestiva conclusione del procedimento e può adottare gli atti di propria competenza necessari ad accelerare la conclusione della verifica, l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di affidamento, ferme restando le attribuzioni del RUP, del soggetto incaricato della verifica e degli altri soggetti competenti secondo la normativa vigente.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario può adottare, con provvedimenti motivati, disposizioni in deroga alle norme vigenti, indicando espressamente le disposizioni derogate e le ragioni della deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni penali, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni inderogabili in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario può esercitare le funzioni di intervento d'ufficio previste dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei casi e alle condizioni ivi stabiliti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 253 del medesimo decreto legislativo in materia di recupero delle spese sostenute.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario si avvale delle strutture e del personale dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto e può avvalersi, mediante apposite convenzioni, di Invitalia S.p.A. e di Sogesid S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa applicabile. All'attuazione degli interventi si provvede a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, assegnate all'Autorità di sistema portuale dello Stretto con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 9 luglio 2024, n. 39, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, nonché sulle ulteriori risorse destinate alle medesime finalità. Resta ferma l'individuazione dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto quale soggetto attuatore e amministrazione assegnataria delle risorse, con i relativi obblighi di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione. Le risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli di destinazione e delle modalità di trasferimento stabiliti dalla predetta delibera, anche mediante apposita contabilità speciale, ove autorizzata secondo la normativa vigente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*** 5.04.** Zinzi, Montemagni, Centenaro.

*** 5.06.** Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

*** 5.07.** Cannata.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Estensione delle esclusioni previste dal decreto 26 gennaio 2023, n. 45 alle opere funzionali ai pozzi di emungimento per interventi di messa in sicurezza d'emergenza e misure di prevenzione)

1. All'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45, disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo, dopo le parole: « i pozzi di emungimento » sono inserite le seguenti: « e le relative opere funzionali alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di misure di prevenzione ».

**** 5.08.** Mazzetti, Patriarca, Cortelazzo.

**** 5.09.** Montemagni, Zinzi, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per garantire agli utenti informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, capoverso 4, del decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, le parole « 12 gennaio 2029 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 gennaio 2027 ».

5.010. Zanella, Bonelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Fondo per gli interventi di valutazione epidemiologica, prevenzione e monitoraggio sanitario nei SIN)

1. Al fine di assicurare adeguati livelli di prevenzione e tutela della salute pubblica nell'ambito dei siti di interesse nazionale (SIN) di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e valutare l'impatto sanitario sulla popolazione residente legato alla presenza di contaminanti ambientali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo,

denominato « Fondo per i programmi di prevenzione sanitaria nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) », con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030. Il fondo di cui al primo periodo finanzia l'attuazione degli interventi finalizzati:

a) alla realizzazione di programmi di valutazione epidemiologica della popolazione residente nei comuni ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale inseriti negli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) al potenziamento degli *screening* di prevenzione oncologica;

c) a progetti di monitoraggio sanitario continuo dello stato di salute della popolazione.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le procedure di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.011. Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per la bonifica dei siti contaminati da sostanze per- e poli-fluoroalchiliche-PFAS)

1. Nelle more della conclusione delle attività previste dall'articolo 1, comma 880, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, nei casi di accertata compromissione delle acque sotterranee da sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) e in presenza di un'area sorgente, le procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a) alle procedure di cui all'articolo 242 non si applicano le definizioni di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e di concentrazioni soglia di rischio (CSR) e, conseguentemente, quelle di sito potenzialmente contaminato e di sito contaminato, di cui all'articolo 240, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e);*

b) per compromissione delle acque sotterranee si intende uno squilibrio funzionale del corpo idrico causato dalla presenza di uno o più composti PFAS che non consente tutti i suoi usi potenziali;

c) per area sorgente si intende un'area delimitata sulla base del modello concettuale in cui la presenza di PFAS sia riconducibile a specifiche attività antropiche poste in essere in siti con attività in esercizio o dismessi;

d) al fine di valutare il potenziale impatto sulla falda dei terreni inquinati da PFAS, la caratterizzazione nell'area sorgente include tutte le matrici ambientali. In particolare, è valutata la capacità di rilascio in falda dei PFAS sia dei terreni insaturi che di quelli saturi, secondo specifiche linee guida adottate ai sensi del comma 3. Gli interventi da attuare sui terreni e/o sulle acque sotterranee nell'area sorgente, tali da garantire la conformità ai limiti di potabilità stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, in uscita dall'area sorgente, sono individuati sulla base della capacità di rilascio in falda dei PFAS. Tali interventi possono consistere nella rimozione, trattamento o isolamento delle fonti inquinanti secondo le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili;

e) nell'area esterna alla sorgente, qualora sia presente un plume di contamina-

zione a valle idrogeologica, gli interventi di bonifica sulle acque sotterranee sono prioritariamente finalizzati a garantire la conformità ai limiti di potabilità stabiliti dal decreto legislativo n. 102 del 2025. Ove tali obiettivi non siano tecnicamente raggiungibili utilizzando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, devono essere adottati interventi volti al contenimento/riduzione della migrazione dei contaminanti nel corpo idrico sotterraneo e/o alla riduzione del flusso di massa specifico. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

f) qualora gli obiettivi di cui alle lettere *d)* ed *e)* non siano tecnicamente raggiungibili utilizzando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in sede di valutazione della proposta progettuale degli interventi, sentiti l'Istituto Superiore di Sanità e l'ASL territorialmente competente, che si esprimono congiuntamente, individua le misure da adottare al fine di garantire la salute della popolazione sulla base di una valutazione del rischio sanitario predisposta dal proponente secondo specifiche linee guida adottate ai sensi del comma 3. Nell'ambito della valutazione del rischio sanitario sono proposte anche le misure sanitarie da adottare.

2. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo V alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i relativi allegati, laddove compatibili. Resta ferma in ogni caso la vigente normativa a tutela della salute pubblica.

3. Le linee guida previste dal comma 1, lettere *d)* e *f)* sono adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico di ISPRA e ISS per i profili di competenza.

5.012. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Utilizzo del CSS-Combustibile in impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW)

1. L'utilizzo del CSS-Combustibile è consentito, oltreché negli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, anche negli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica, in assetto cogenerativo, aventi potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW, nel rispetto dei requisiti di produzione, classificazione e dichiarazione di conformità di cui al medesimo decreto, nonché dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le condizioni di utilizzo di cui alla sezione 7 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica di cui al comma 1 sono dotati, al momento della presentazione della domanda di cui al comma 3 e per l'intera durata dell'utilizzo del CSS-Combustibile, di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 in corso di validità, riferita all'installazione, oppure di registrazione ai sensi della vigente disciplina dell'Unione europea sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di ecogestione e *audit* (EMAS). Il venir meno della certificazione o della registrazione determina l'immediata cessazione della facoltà di utilizzo del CSS-Combustibile fino alla relativa nuova acquisizione.

3. Prima dell'avvio dell'utilizzo del CSS-Combustibile, il gestore degli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica di cui al comma 1 del presente articolo presenta all'autorità competente al rila-

scio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 domanda di aggiornamento della medesima autorizzazione, corredata di uno studio che dimostri, sulla base delle verifiche e delle misurazioni in regime di autocontrollo, il rispetto delle pertinenti disposizioni del Titolo III-*bis* della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo applicabili al coincenerimento, ivi comprese le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, alle condizioni di esercizio, ai residui, al controllo e alla sorveglianza, alla conformità delle prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissione in atmosfera indicati o calcolati secondo l'Allegato 2 al Titolo III-*bis* della Parte Quarta. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite più restrittivo tra quelli previsti dalla disciplina del coincenerimento di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 273-*bis* del medesimo decreto legislativo. Lo studio contiene il raffronto documentato, per ciascun inquinante, dei valori limite applicabili e l'indicazione di quelli osservati. L'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con prescrizioni inerenti al monitoraggio in regime di autocontrollo. Fino all'aggiornamento dell'autorizzazione, l'utilizzo del CSS-Combustibile non è consentito. All'aggiornamento di cui al presente comma non si applica l'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'aggiornamento dell'autorizzazione tiene luogo, per gli aspetti emissivi connessi all'utilizzo del CSS-Combustibile, anche dell'eventuale aggiornamento delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 273-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il gestore, sulla base dei rilievi e dei monitoraggi effettuati, trasmette annualmente, entro il 30 aprile, all'autorità competente di cui al comma 3, una relazione contenente gli elementi di cui all'articolo 237-*septiesdecies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indipendentemente dalla quantità di CSS-Combustibile utilizzata. L'autorità competente pubblica la relazione di cui al primo periodo sul proprio sito internet. Il gestore trasmette, altresì, alla medesima autorità e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 22 del 2013.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5.013. Squeri, Mazzetti, Patriarca.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure di sostegno al settore delle bioenergie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, capoverso 2-*bis*, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* in caso di mancato utilizzo, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, delle risorse previste nel tendenziale di spesa di cui alla lettera *d)*, il tendenziale di spesa previsto per l'anno successivo è incrementato per una quota pari alle risorse non utilizzate »;

b) al comma 2, lettera *b)*, capoverso 8-*bis*, dopo la lettera *i)*, è aggiunta la seguente:

« *i-bis)* in caso di mancato utilizzo, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, delle risorse previste nel tendenziale di spesa di cui alle lettere *g)*, *h)* e *i)*, il tendenziale di spesa previsto per l'anno suc-

cessivo è incrementato per una quota pari alle risorse non utilizzate. ».

*** 5.014.** Simiani.

*** 5.015.** Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Patriarca.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Rafforzamento delle attività preventive per il contrasto agli illeciti nella Terra dei fuochi)

1. All'articolo 291, comma 1-*quater*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero » sono inserite le seguenti: « al delitto di cui all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale ».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del codice di procedura penale, le parole: « e 422 » sono sostituite dalle seguenti: « , 422 e 452-*quaterdecies* ».

5.016. Zinzi, Montemagni, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Istituzione della Riserva naturale statale « Dune di Piscinas » nel comune di Arbus)

1. Al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e ambientale del sistema dunale di Piscinas, situato nel territorio del comune di Arbus, nella Regione autonoma della Sardegna, è istituita, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Riserva naturale statale denominata « Dune di Piscinas ».

2. La Riserva naturale statale di cui al comma 1 è finalizzata, in particolare:

a) alla conservazione e alla protezione del sistema dunale costiero, degli *habitat* naturali e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;

b) alla tutela degli equilibri geomorfologici, idrogeologici ed ecologici dell'area, anche attraverso interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di erosione, degrado ambientale e alterazione degli ecosistemi;

c) alla salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali, storici e culturali del territorio;

d) alla promozione della ricerca scientifica, del monitoraggio ambientale e delle attività di educazione e sensibilizzazione ambientale;

e) alla valorizzazione delle attività economiche tradizionali e delle forme di turismo naturalistico sostenibile, compatibili con le esigenze di conservazione degli habitat e con la tutela del paesaggio;

f) alla promozione della partecipazione delle comunità locali alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio naturale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, sentito il comune di Arbus e previa acquisizione dei pareri degli enti territoriali competenti, sono individuati la delimitazione definitiva, la zonizzazione, le misure di salvaguardia e la disciplina delle attività consentite all'interno della Riserva, nel rispetto delle disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e ambientale.

4. La gestione della Riserva è disciplinata dal decreto di cui al comma 3, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze della Regione autonoma della Sardegna. È assicurato il coinvolgimento del comune di Arbus nella programmazione e nella gestione delle attività di conservazione, fruizione e valorizzazione del territorio, anche mediante appositi

accordi tra le amministrazioni competenti.

5. Nell'ambito della Riserva sono promossi interventi di tutela e ripristino degli *habitat* dunali, di regolamentazione degli accessi, di gestione sostenibile dei flussi turistici e di realizzazione di percorsi naturalistici e strumenti di informazione ambientale, privilegiando soluzioni a basso impatto e compatibili con le caratteristiche naturali dei luoghi.

6. Restano ferme le competenze della Regione autonoma della Sardegna e degli enti territoriali interessati, nonché le disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali, di conservazione della biodiversità e di bonifica dei siti contaminati. L'istituzione della Riserva non comporta deroghe agli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dalla legislazione vigente.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.017. Lampis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Monitoraggio dell'attuazione)

1. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto. La relazione indica:

a) i provvedimenti attuativi adottati e quelli ancora da adottare, con i relativi termini e le amministrazioni responsabili;

b) i tempi dei procedimenti di VIA e AIA e i controlli ambientali e sanitari svolti;

c) le risorse assegnate, impegnate e pagate per ciascuna misura, nonché gli eventuali definanziamenti e le economie;

d) le domande presentate dai comuni per il Fondo di cui all'articolo 2, i criteri applicati, gli interventi finanziati e il relativo stato di realizzazione;

e) gli incarichi di assistenza tecnico-specialistica di cui all'articolo 3 e i risultati conseguiti;

f) l'avanzamento degli interventi di bonifica di cui all'articolo 5, con l'indicazione dei dati ambientali e sanitari disponibili e delle azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione.

2. La relazione e i dati sottostanti sono pubblicati in formato aperto sul sito del Ministero. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5.019. Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

*** 5.020.** Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

*** 5.021.** Ferrari.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 147 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 247

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 249

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina dell'ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
Nomina n. 147.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente* e *relatore,* avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina dell'ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), ai fini dell'espressione del prescritto parere (Nomina n. 147).

Ricorda preliminarmente che l'Agenzia, istituita con il decreto legislativo n. 66 del 1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, è un'istituzione pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile.

All'ANSV sono attribuite funzioni concernenti: la conduzione di inchieste di sicurezza su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano (articolo 826 del codice della navigazione), con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato; attività di studio e di indagine, con la formulazione di raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici.

Proprio perché si tratta di un'autorità investigativa, all'ANSV non sono demandati compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema di aviazione civile, che rientrano tra le competenze di altri soggetti aeronautici.

In base al regolamento di riordino dell'ANSV (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189), gli organi dell'Agenzia sono il presidente, il collegio, composto di tre membri, e il collegio dei revisori dei conti, anch'esso composto di tre membri.

L'articolo 2 definisce le procedure di nomina degli organi.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.

Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo.

Essi rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

L'articolo 3 attribuisce al collegio i seguenti compiti: fissa le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia; predispone il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei ministri e ne dispone la diffusione ai soggetti interessati; conferisce incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica; approva i bilanci dell'Agenzia; delibera le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte; delibera i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

La nomina di un nuovo membro del collegio dell'ANSV, su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si rende necessaria a seguito delle dimissioni del dottor Costantino Fiorillo.

Passando all'esame del *curriculum vitae* del designato, fa presente che l'ingegner Davide Drago ricopre attualmente l'incarico di Direttore generale della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incarico conferito nel settembre 2026.

Quanto al profilo professionale, evidenzia che il designato ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della regolazione e della gestione del settore aeroportuale. In particolare, nel periodo 2025-2026 ha ricoperto presso l'ENAC l'incarico di vice direttore centrale aeroporti, dopo aver svolto, dal 2023 al 2025, le funzioni di direttore della Direzione sviluppo e approvazione progetti e, nel periodo 2022-2023, quelle di direttore della Direzione aeroporti.

Rileva, inoltre, il ruolo svolto dal designato in ambito internazionale. Dal 2023 è, infatti, membro dell'*Aerodrome Technical Board* dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), in rappresentanza dell'ENAC, nonché componente di due gruppi di lavoro dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO): l'ADOP-WHMEG (*Wildlife Hazard Management Expert Group*), competente in materia di gestione del rischio derivante dalla fauna selvatica negli aeroporti, e l'*Advanced Air Mobility Vision Group*, istituito per l'elaborazione della strategia relativa alla mobilità aerea avanzata.

Ricorda, infine, che dal 2008 al 2021 ha prestato servizio presso l'ENAC in qualità di *Aerodrome Engineer Inspector – Safety Oversight* e di ingegnere civile, occupandosi, tra l'altro, della sorveglianza e della certificazione degli aeroporti, della verifica della conformità alla normativa europea e nazionale e della valutazione dei progetti di opere in campo aeroportuale.

Con riferimento al percorso formativo, segnala il conseguimento del dottorato di ricerca in Sistemi di vie e trasporti, innovazione tecnologica e territorio presso il Politecnico di Bari e la partecipazione a specifici corsi di formazione in materia di gestione del rischio in campo aeroportuale, sistemi di gestione della sicurezza degli aeroporti e normativa europea in materia di sicurezza e regolazione aeroportuale, anche attraverso corsi organizzati da ENAC, ICAO ed Eurocontrol.

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 250

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 253

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 254

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal MoVimento 5 Stelle) 257

RISOLUZIONI:

7-00422 Andreuzza: Iniziative per sostenere in sede europea proposte normative sulla soppressione dei cambi stagionali dell'ora *(Seguito della discussione e rinvio)* 251

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 251

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confimprese, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria nautica, di rappresentanti di Assopetroli-Assoenergia, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi, in videoconferenza, e di rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP) e di rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3120, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 251

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 252

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Mara Bizzotto.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

Atto n. 445.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato 1)*. Avverte altresì che il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e il gruppo MoVimento 5 Stelle, hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere *(vedi allegati 2 e 3)*.

La sottosegretaria Mara BIZZOTTO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra la proposta alternativa di parere favorevole con condizioni e osservazioni presentata dal suo gruppo. Preannuncia, quindi, che qualora il relatore non intenda accogliere tali condizioni e osservazioni nella sua proposta di parere, il gruppo M5S esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, conferma la proposta di parere già presentata e, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la predetta proposta di parere, avvertendo che, se questa risulterà approvata, le proposte alternative di parere presentate saranno precluse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00422 Andreuzza: Iniziative per sostenere in sede europea proposte normative sulla soppressione dei cambi stagionali dell'ora.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 ottobre 2026.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), si riserva di approfondire ulteriormente il testo della risoluzione relativamente alla coerenza tra le premesse e gli impegni al Governo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, fa presente che, nell'ambito delle interlocuzioni tra i gruppi in vista della discussione e della votazione della risoluzione in titolo, il testo potrà essere, ove necessario, riformulato al fine di individuare un punto di equilibrio e di condivisione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale di rappresentanti di Confimprese, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria nautica, di rappresentanti di Assopetroli-Assoenergia, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi, in videoconferenza, e di rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP) e di rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), anche in videoconferenza, nell'ambito del-

l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3120, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, ricorda che si è appena concluso il ciclo di audizioni informali relativo al provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di lunedì 9 novembre.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (Atto n. 445);

ricordato che l'articolo 9 della legge n. 36 del 2026 (legge di delegazione europea 2025) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230, con particolare riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

preso atto che lo schema di decreto modifica il testo del predetto decreto legislativo n. 17 del 2010, mantenendolo quale atto di riferimento della disciplina nazionale di settore e ridenominandolo come decreto di adeguamento al citato regolamento (UE) 2023/1230 che stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine, al fine di consentirne la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio;

visto l'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, dello schema di decreto, che sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 17 del 2010, e consente la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 14 gennaio 2027, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 165 del 29 giugno 2023;

considerata la rettifica del citato regolamento (UE) 2023/1230, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 169 del 4 luglio 2023, secondo la quale all'articolo 52 del predetto regolamento le parole: « 14 gennaio 2027 » vanno lette: « 20 gennaio 2027 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, la data del 14 gennaio 2027 con quella del 20 gennaio 2027.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine (Atto del Governo n. 445), adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36;

premesso che:

il regolamento si applica dal 20 gennaio 2027; le norme sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità si applicano dal 20 gennaio 2024 e gli Stati membri dovevano stabilire e notificare alla Commissione europea le sanzioni entro il 20 ottobre 2026; il Governo ha trasmesso lo schema il 9 ottobre 2026, ultimo giorno utile per l'esercizio della delega, e a quella scadenza l'ordinamento nazionale non disponeva ancora del nuovo sistema sanzionatorio;

lo schema novella il decreto legislativo n. 17 del 2010: conferma il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali autorità di vigilanza del mercato, designa il primo quale autorità di notifica e affida ad ACCREDIA la valutazione degli organismi notificati, disciplina le procedure per i prodotti che presentano un rischio e riscrive il sistema sanzionatorio, il tutto a invarianza di oneri;

nel parere sui profili finanziari la V Commissione ha chiesto chiarimenti al Governo sugli effetti della nuova disciplina delle sanzioni, sull'invarianza riferita a INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro ed enti competenti in materia di intelligenza artificiale e sulla determinazione delle tariffe a carico degli organismi notificati (seduta del 28 ottobre 2026);

nelle audizioni presso le Commissioni riunite 8ª e 9ª del Senato del 29 ottobre 2026 è stato chiesto, tra l'altro, il coordinamento con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla nozione di modifica sostanziale, una disciplina transitoria certa e controlli più efficaci sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

considerato che:

il settore dei macchinari e dell'automazione è tra le eccellenze di una manifattura che vale circa 230 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 15-16 per cento del PIL (ISTAT, 2023): per le imprese che producono e per quelle che utilizzano macchine, la certezza delle regole a meno di tre mesi dall'applicazione del regolamento è una condizione di competitività, non un dettaglio tecnico;

organismi notificati: lo schema impone agli organismi già notificati di chiedere la transizione entro il 20 gennaio 2027, a pena di decadenza, ma rinvia a un decreto da adottare entro centottanta giorni la procedura con cui presentare la domanda: si rischia così di lasciare senza organismi certificatori nazionali proprio le imprese che producono le macchine a più alto rischio dell'allegato I, parte A, per le quali l'intervento di un organismo terzo è sempre obbligatorio;

sanzioni: il sistema è presentato come un inasprimento, ma l'effetto è rovesciato:

soppresso il meccanismo di commisurazione al fatturato, i limiti edittali vigenti risultano superiori a quelli dello schema oltre determinate soglie di fatturato (con un milione di euro di fatturato connesso, 20.000-120.000 euro contro 10.000-100.000, secondo il Servizio Bilancio dello Stato); al contrario, per le imprese con un fatturato connesso più contenuto, tipicamente le piccole, il minimo per le macchine non conformi passa da 4.000 a 10.000 euro; le sanzioni non sono graduate in base alla durata e alla reiterazione delle violazioni, come richiede il criterio di delega, e i prodotti correlati non conformi — tra cui componenti di sicurezza e accessori di sollevamento — ricadono nella fascia inferiore; un sistema più leggero per i grandi operatori e più pesante per i piccoli è l'opposto di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate;

vigilanza e intelligenza artificiale: la vigilanza su macchine dotate di *software*, connettività e funzioni di intelligenza artificiale è affidata ad amministrazioni chiamate a operare senza risorse aggiuntive, mentre gli « enti e agenzie » competenti non sono individuati, pur essendo l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale già designate dall'articolo 20 della legge n. 132 del 2025; il Gruppo ha già denunciato lo stesso approccio sul decreto-legge n. 159 del 2025 in materia di sicurezza sul lavoro, quando l'on. Chiara Gribaudo osservò che « non c'è un euro aggiuntivo », e ha posto la *governance* dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro tra le priorità della politica industriale;

sicurezza sul lavoro: la sicurezza delle macchine è parte della prevenzione degli infortuni: il Gruppo lo ha sostenuto con gli emendamenti, respinti, su sicurezza e manutenzione degli impianti presentati al decreto-legge n. 180 del 2025 sull'ex Ilva e richiamati nella dichiarazione di voto dell'on. Pandolfo del 20 gennaio 2026; lo schema non codifica la partecipazione di regioni, aziende sanitarie locali, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro alla vigilanza e abroga la norma che assicurava il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione delle norme tecniche;

ammodernamento del parco macchine: mentre la legge di bilancio 2026 incentiva fino al 30 settembre 2028 gli investimenti in beni 4.0 con la maggiorazione degli ammortamenti, l'incertezza sulla nozione di « modifica sostanziale » — per effetto della quale chi interviene su una macchina esistente può assumere gli obblighi del fabbricante — rischia di scoraggiare il *revamping* e la digitalizzazione degli impianti, soprattutto nelle PMI; è la stessa esigenza di un quadro stabile e prevedibile che il Gruppo sostiene per gli incentivi agli investimenti;

concorrenza leale: l'efficacia dei controlli sui prodotti provenienti da Paesi terzi, comprese le vendite a distanza, è decisiva per tutelare le imprese che rispettano gli standard europei di sicurezza dalla concorrenza di macchine non conformi a basso prezzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, sostituire la data del 14 gennaio 2027 con quella del 20 gennaio 2027, prevista dall'articolo 52 del regolamento, come rettificato, e dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 36 del 2026;

2) garantire la continuità operativa degli organismi notificati, coordinando il termine per l'istanza di transizione (nuovo articolo 11-*bis*, commi 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17) con l'adozione del decreto sulla procedura (nuovo articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17), da anticipare, e facendo decorrere la decadenza solo dopo un congruo periodo dalla sua pubblicazione; pubblicare e aggiornare l'elenco degli organismi autorizzati e notificati;

3) riformulare il nuovo articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,

in modo che le sanzioni siano effettive, dissuasive e proporzionate: reintrodurre la commisurazione al fatturato connesso ai prodotti oggetto della violazione, così da non ridurre i limiti edittali per i grandi operatori; graduare i minimi in funzione della dimensione dell'impresa, a tutela delle micro e piccole imprese; prevedere un aggravamento per la reiterazione e la protrazione delle violazioni; estendere la fattispecie più grave ai prodotti correlati e, per i requisiti applicabili, alle quasi-macchine;

4) individuare espressamente l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali soggetti di cui le autorità di vigilanza si avvalgono per le macchine dotate di intelligenza artificiale (nuovo articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17) e da sentire nell'autorizzazione dei relativi organismi (nuovo articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17), disciplinandone il raccordo con protocollo d'intesa anche in vista delle modifiche recate dal regolamento (UE) 2026/1744;

5) coordinare gli articoli 70 e 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 con il regolamento, ai sensi del criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *g)*, chiarendo, nel rispetto degli articoli 3, punto 16, e 18 del regolamento, quando manutenzione, riparazione, sostituzione di componenti e aggiornamento tecnologico non costituiscono modifica sostanziale, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi prima della rimessa in servizio;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di indicare nella norma la composizione del gruppo di lavoro tecnico di vigilanza, comprendendovi INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro, una rappresentanza delle regioni e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e di assicurare il coinvolgimento delle parti sociali sia nell'elaborazione delle norme armonizzate sia nell'adozione del decreto di cui al nuovo articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-regioni;

b) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare il raccordo tra autorità di vigilanza e autorità doganali, con controlli basati sull'analisi del rischio anche sulle vendite a distanza di macchine provenienti da Paesi terzi;

c) valuti il Governo l'opportunità di trasmettere annualmente alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza nel settore delle macchine — controlli, provvedimenti, sanzioni irrogate, proventi riassegnati e loro impiego — e di destinare, con la prossima legge di bilancio, risorse adeguate al potenziamento del personale ispettivo;

d) valuti il Governo l'opportunità di individuare l'autorità competente per le autorizzazioni nazionali in caso di emergenza del mercato interno (articolo 25-*quater* del regolamento, introdotto dal regolamento (UE) 2024/2748, espressamente richiamato dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*) e di prevedere che le tariffe a carico degli organismi notificati corrispondano al costo effettivo del servizio e siano aggiornate periodicamente;

e) valuti il Governo, infine, l'opportunità di trasmettere l'analisi di impatto della regolamentazione e di provvedere alle necessarie correzioni di coordinamento formale del testo e della relazione illustrativa.

Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (Atto n. 445);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025), al fine di adeguare l'ordinamento giuridico interno — ed in particolare il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 — al nuovo regolamento (UE) 2023/1230, sostituendo il previgente impianto fondato sulla direttiva 2006/42/CE e sulla direttiva 73/361/CEE;

il provvedimento si compone di 5 articoli e mantiene il citato decreto legislativo n. 17 del 2010 quale atto di riferimento della disciplina nazionale di settore modificandone il testo e ridefinendone il campo di applicazione con riguardo agli obblighi degli operatori economici, alle competenze delle autorità di vigilanza, alle procedure di autorizzazione degli organismi notificati e al sistema sanzionatorio al fine di raccordare la disciplina di settore con il quadro normativo orizzontale in materia di vigilanza del mercato (regolamento UE 2019/1020 e decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157), di sicurezza generale dei prodotti (regolamento UE 2023/988) e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

per le predette finalità, lo schema *de quo* individua le Autorità di vigilanza del mercato nel Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), confermando il loro coordinamento a mezzo di un gruppo di lavoro tecnico ed introducendo la facoltà per le medesime Autorità di avvalersi del contributo di enti ed agenzie dotati di specifiche competenze per le macchine caratterizzate da intelligenza artificiale e cybersicurezza, oltre che delle Autorità incaricate dei controlli di frontiera (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza), dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dell'INAIL;

al MIMIT, inoltre, viene attribuito il ruolo di Autorità di notifica nazionale mentre l'Ente unico di accreditamento (ACCREDIA) viene individuato quale soggetto responsabile della valutazione e del controllo degli organismi di valutazione della conformità, rinviando a decreti interministeriali la definizione delle tariffe a carico dei richiedenti e degli organismi controllati;

considerato che:

rileva innanzitutto evidenziare come l'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, capoverso « Art. 3 », comma 3, imponga agli operatori economici di fornire all'utilizzatore finale le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza in lingua italiana all'atto dell'immissione sul mercato, laddove il successivo

comma 4 limiti l'obbligo di redazione o traduzione in lingua italiana della Dichiarazione di Conformità UE e della documentazione tecnica unicamente al caso in cui ne venga fatta « richiesta motivata dell'autorità di vigilanza », in tal modo mancando di valutare tale differenziazione linguistica alla luce della diversa funzione dei documenti interessati, nonché dell'esigenza di assicurare alle autorità competenti un accesso tempestivo ed effettivo alla documentazione necessaria per la verifica della conformità delle macchine;

con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *o)* e *p)*, capoversi « Art. 11 », i commi 6 e 10 prevedono l'emanazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, rispettivamente, del decreto relativo alla procedura di presentazione delle domande di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e dei decreti concernenti la determinazione delle relative tariffe. Poiché le disposizioni europee in materia di notifica degli organismi di valutazione della conformità sono applicabili già dal 20 gennaio 2024, il differimento semestrale della normativa nazionale secondaria determina una situazione di incertezza amministrativa per gli organismi di certificazione nazionali, riducendo la finestra utile per completare le complesse procedure di accreditamento e transizione entro il termine di cui all'articolo 11-*bis*;

riguardo alle tariffe a carico degli organismi richiedenti la notifica e degli organismi notificati sottoposti a controllo, sempre il citato articolo all'articolo 2, comma 1, capoverso « Art. 11-*bis* », al comma 10, omette, nella nuova formulazione, di specificare che le tariffe debbano essere calcolate « fino a concorrenza del costo effettivo del servizio » e che debbano essere « aggiornate almeno ogni due anni ». Tale omissione rischia di determinare tariffe non idonee a coprire integralmente i costi reali sostenuti dalle amministrazioni;

destano preoccupazione, inoltre, le modifiche apportate all'articolo 15 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *t)* dello schema in esame, che, sotto il profilo del regime sanzionatorio amministrativo, introduce una rimodulazione degli edittali sopprimendo integralmente il meccanismo di modulazione sanzionatoria stabilito dal vigente articolo 15, comma 7, il quale consente di elevare le medesime fino a ricomprendere il 10 per cento del fatturato dei prodotti non conformi, entro il tetto massimo di 150.000 euro;

la predetta soppressione, infatti, produce l'effetto paradossale di determinare un drastico depotenziamento dell'efficacia dissuasiva delle sanzioni nei confronti delle imprese di grandi dimensioni dotate di elevato fatturato, così come evidenziato dal *Dossier* del Servizio di Bilancio il quale evidenzia come, a fronte di una violazione commessa su prodotti legati a un fatturato di 1 milione di euro, i limiti edittali vigenti (compresi tra 20.000 e 120.000 euro) risultano superiori al limite edittale massimo di 100.000 euro previsto dallo schema in esame, traducendosi in una ingiustificata riduzione sanzionatoria per i grandi gruppi economici e comportando un serio rischio di minori entrate per il bilancio dello Stato;

nel succitato articolo 15, al comma 7, inoltre, la riassegnazione ai capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza delle somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa costituisce una misura già operante a legislazione vigente. Qualora tali entrate siano già state iscritte nel bilancio di previsione dello Stato e stabilizzate ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il loro nuovo e generico vincolo di destinazione al potenziamento delle attività di controllo rischia di sottrarre risorse essenziali al finanziamento di interventi ed attività istituzionali ordinarie già programmate sui medesimi capitoli, ingenerando potenziali squilibri o scoperture di bilancio;

con riferimento alla soppressione del vigente articolo 15, comma 8, del decreto legislativo n. 17 del 2010, rileva segnalare come il nuovo articolo 15, sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, non riproduce la disposizione che poneva a carico del soggetto responsabile delle vio-

lazioni l'obbligo di rifondere le spese sostenute dalle autorità per l'effettuazione delle verifiche sulle macchine o quasi-macchine risultate non conformi. Le spese sostenute per l'esecuzione di verifiche e accertamenti tecnici costituiscano oneri direttamente connessi all'attività di controllo e la loro mancata rifusione priva l'amministrazione di un doveroso meccanismo di rivalsa finanziaria, traslando indebitamente sui bilanci pubblici i costi connessi alle ispezioni;

con riguardo poi alla disciplina transitoria recata dall'articolo 19, come novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera *u)* dello schema, rileva evidenziare una difformità rispetto alla disciplina transitoria europea che ha fissato la data al 20 gennaio 2027, laddove la formulazione dello schema fa riferimento alla data del 14 gennaio 2027, così restringendo di sei giorni il periodo entro il quale i prodotti conformi alla precedente direttiva possono essere immessi sul mercato ai fini del successivo regime di messa a disposizione, generando incertezza giuridica per gli operatori economici interessati, oltre a determinare un'ingiustificata disarmonia rispetto al regime direttamente applicabile nell'intero mercato interno;

sebbene i profili finanziari e di copertura non pregiudicano l'impianto complessivo dello schema di decreto, richiedono interventi correttivi e integrativi diretti a rafforzare l'effettività della vigilanza, la certezza del diritto, la proporzionalità del sistema sanzionatorio e la tutela delle risorse pubbliche. La clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 4 rischia inoltre di pregiudicare l'effettività della sorveglianza pubblica sulle tecnologie ad alto rischio – anche considerata l'assegnazione alle Autorità di vigilanza di complessi compiti d'ispezione su macchine dotate di intelligenza artificiale, logiche auto-evolutive e cybersicurezza di cui all'articolo 6, comma 3, e la facoltà di ricorrere ad enti terzi e soggetti specializzati che invero necessitano di risorse finanziarie *ad hoc* –, mentre la destinazione del gettito sanzionatorio di cui all'articolo 15, comma 7 non garantisce alcun riparto finanziario a favore degli organi ispettivi territoriali (ASL) ed operativi (INL e INAIL);

risulta infine carente il coordinamento formale e sistematico dello schema in esame con gli atti normativi dell'Unione europea sopravvenuti nelle more dell'*iter*, con particolare riguardo al regolamento (UE) 2024/2748 relativo alle procedure di emergenza nel mercato interno ed al regolamento (UE) 2026/1744 (« Omnibus digitale sull'IA »), il quale ha modificato la collocazione del regolamento macchine nell'ambito dell'*AI Act* e disciplinato la presunzione di conformità per i sistemi di IA ad alto rischio, rendendo il testo per alcuni versi già obsoleto e parzialmente non coordinato con il diritto dell'Unione europea in materia di crisi e di intelligenza artificiale ad alto rischio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, capoverso « Art. 3 », si integri la disposizione di cui al comma 3 prevedendo l'obbligo per gli operatori economici di fornire in lingua italiana, all'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, oltre alle istruzioni ed alle informazioni di sicurezza, anche la Dichiarazione di Conformità UE di cui all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/1230; nonché si specifichi al comma 4 che la richiesta motivata dell'autorità di vigilanza deve fissare un termine perentorio per la trasmissione della traduzione in lingua italiana non superiore a trenta giorni dalla notifica dell'atto, riducibile a dieci giorni nei casi di motivata urgenza connessi a rischi gravi per la salute o la sicurezza delle persone;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *o)* e *p)*, capoversi « Art. 11 » e « Art. 11-*bis* », si riduca da centottanta a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il termine per l'adozione dei decreti interministeriali concernenti le procedure di autorizzazione e la determinazione delle relative tariffe, specificando espressamente

al medesimo comma 10 che le tariffe debbono essere calcolate fino a concorrenza del costo effettivo del servizio e con aggiornamento almeno biennale e si introduca una clausola di salvaguardia che consenta agli organismi già notificati ai sensi della direttiva 2006/42/CE di proseguire provvisoriamente l'attività fino alla definizione delle istanze di transizione presentate entro il 20 gennaio 2027;

3) all'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, capoverso « Art. 15 », si provveda sia a riformulare la disciplina sanzionatoria ripristinando il meccanismo di modulazione proporzionale della sanzione in base al fatturato dell'impresa che trasgredisce di cui al vigente articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 17 del 2010, sia si reintroduca nell'articolo 15 l'obbligo espresso a carico del soggetto responsabile della violazione di rifondere integralmente le spese sostenute dalle Autorità di vigilanza e dagli organi tecnici accertatori per l'esecuzione delle procedure di verifica e prova sulle macchine risultate non conformi;

4) all'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, capoverso « Art. 19 », si sostituisca la data del 14 gennaio 2027 con la data del 20 gennaio 2027, riallineando il testo dello schema di decreto alla rettifica ufficiale del regolamento (UE) 2023/1230, al fine di eliminare un refuso materiale suscettibile di restringere illegittimamente di sei giorni il regime transitorio di commercializzazione per i prodotti conformi alla direttiva 2006/42/CE, evitando gravi incertezze applicative e disarmonie operative per gli operatori della catena di fornitura all'interno del mercato unico;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, capoverso « Art. 3-*bis* », si valuti l'opportunità di specificare che i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volti ad introdurre requisiti ulteriori per la protezione delle persone durante l'installazione e l'uso delle macchine debbano essere adottati previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di garantire il necessario raccordo con il sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e valorizzare il dialogo sociale sui temi della salute e sicurezza;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, capoverso « Art. 6 », commi 3, 4 e 5, ed alla lettera *t)*, capoverso « Art. 15 », comma 7, si valuti l'opportunità di definire preventivamente i criteri di ripartizione e destinazione delle risorse derivanti dal gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie, assicurando quota parte delle somme riassegnate anche agli organi territoriali di vigilanza sul lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ASL e INL) ed all'INAIL per il potenziamento dei controlli operativi di sicurezza sul campo, nonché prevedendo un adeguato rimborso spese a favore delle Camere di Commercio (CCIAA) a copertura degli oneri procedurali, amministrativi e contenziosi connessi all'esercizio delle funzioni di irrogazione delle sanzioni;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *o)*, capoverso « Art. 11 », commi 4 e 5, si valuti l'opportunità di precisare che la procedura autorizzatoria e di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità destinati a verificare prodotti caratterizzati da sistemi di intelligenza artificiale o logiche auto-evolutive preveda un raccordo procedurale vincolante con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in coerenza con la governance nazionale sull'IA di cui alla legge n. 132 del 2025 ed in raccordo con le disposizioni del regolamento (UE) 2026/1744.

Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di FederAgenti Cisal, FIARC Confesercenti, Agenti FNAARC e USARCI, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, e 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione 261

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 261

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

Audizione informale di rappresentanti di FederAgenti Cisal, FIARC Confesercenti, Agenti FNAARC e USARCI, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, e 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) e, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative » 262

Audizione informale, in videoconferenza, di Giulia Bovassi, ricercatrice presso la Fondazione Machiavelli e presso la cattedra UNESCO di bioetica e diritti umani, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative » 262

Audizione informale, in videoconferenza, di Giorgia Brambilla, consulente di etica clinica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative » 263

Audizione informale, in videoconferenza, di Loretta Lombardelli, avvocato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative » 263

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 263

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 266

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI, indi del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) e, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giulia Bovassi, ricercatrice presso la Fondazione Machiavelli e presso la cattedra UNESCO di bioetica e diritti umani, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina

della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giorgia Brambilla, consulente di etica clinica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di Loretta Lombardelli, avvocato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica.
C. 3135 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che sono pervenute talune richieste di riesame avverso le dichiarazioni di inammissibilità riferite alle proposte emendative rese nella seduta del 3 novembre 2026. Comunica al riguardo che la Presidenza ritiene di dover confermare il giudizio di inammissibilità su tutte le proposte emendative oggetto di ricorso.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Gabellone, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Antonio Maria GABELLONE (FDI), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zanella 1.5, chiede chiarimenti circa le ragioni del parere contrario espresso su tale proposta emendativa, la quale mira a coinvolgere le organizzazioni civiche e di tutela dei diritti dei pazienti nel procedimento attuativo del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO osserva che il quadro normativo già prevede forme di partecipazione della società civile analoghe a quelle indicate nell'emendamento Zanella 1.5.

Luana ZANELLA (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, precisa che tale proposta emendativa è volta a colmare un'effettiva lacuna dell'ordinamento.

Nel prendere atto del parere contrario espresso sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo su tutte le proposte emendative presentate, sottolinea come la materia in esame richiederebbe invece un esame

approfondito e interventi caratterizzati dalla più ampia condivisione politica.

Antonio Maria GABELLONE (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Zanella 1.5, sottolinea come esso, analogamente all'emendamento Zanella 1.4, proponga l'introduzione di norme ultronee, per le ragioni già esposte dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 1.5, 2.1, 2.2., 2.3 e 2.4.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.5 a sua prima firma, sottolinea come tale proposta emendativa sia finalizzata a integrare e specificare il principio direttivo relativo all'accesso al farmaco, chiarendone meglio la portata tramite il riferimento espresso a determinate categorie di medicinali.

Evidenzia inoltre come il parere contrario espresso del relatore e del Governo su tutte le proposte emendative presentate sul disegno di legge in discussione svilisca il ruolo della Commissione e rischi di conferire all'Esecutivo una delega in bianco su di una materia così delicata.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO precisa che le ragioni del parere contrario sull'emendamento 2.5 non derivano da una chiusura pregiudiziale rispetto alle proposte delle opposizioni, molte delle quali sono state peraltro accolte durante l'esame al Senato.

Evidenzia come ciò discenda piuttosto dall'intento di predisporre una delega organica per il riordino del settore farmaceutico, improntata a princìpi e criteri direttivi generali, evitando riferimenti a specifiche categorie di farmaci.

Ricorda, inoltre, che tra le finalità del provvedimento vi è il raggiungimento dell'indipendenza nella produzione farmaceutica nazionale e che la formulazione del testo è già idonea a ricomprendere le specifiche tipologie di farmaci indicate nell'emendamento Quartini 2.5.

Andrea QUARTINI (M5S), nel ribadire l'opportunità di articolare in modo più dettagliato la disposizione sull'accesso al farmaco, osserva come il parere contrario espresso sia in palese contrasto con diversi impegni contenuti nelle risoluzioni 7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli, approvate dalla Commissione, rilevando come essi presentino un contenuto del tutto analogo a quello dell'emendamento 2.5 a sua prima firma.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartini 2.5 e gli identici emendamenti Faraone 2.6 e Di Lauro 2.7.

Paolo CIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento Malavasi 2.8, di cui è cofirmatario, evidenziando l'opportunità di esplicitare, tra i princìpi e i criteri direttivi, la garanzia della continuità terapeutica, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti, alle persone con disabilità e ai pazienti affetti da patologie croniche o rare.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO rileva come l'articolo 3 del disegno di legge contenga già un espresso riferimento, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi specifici, ai pazienti affetti da patologie rare, croniche o invalidanti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Malavasi 2.8 e gli identici emendamenti Faraone 2.9 e Marianna Ricciardi 2.10.

Paolo CIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Malavasi 2.11, di cui è cofirmatario, sottolinea l'importanza di introdurre un criterio direttivo che faccia espresso riferimento al superamento delle disparità regionali nell'accesso ai medicinali.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO evidenzia come il contenuto dell'emendamento Malavasi 2.11 sia assorbito dall'articolo 3 del provvedimento, che alla lettera *a*) enuncia tra le proprie finalità la promo-

zione di un accesso più equo, continuativo e personalizzato ai medicinali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Malavasi 2.11, Zanella 2.12, Malavasi 2.13 e 2.14, Di Lauro 2.15, Quartini 2.16, gli identici emendamenti Malavasi 3.1 e Faraone 3.2, nonché gli emendamenti Malavasi 3.3 e Di Lauro 3.4.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.5 a sua prima firma, imputa il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo esclusivamente alla fase di seconda lettura in cui si trova il provvedimento. Evidenzia, infatti, come risulterebbe altrimenti incomprensibile il diniego di valorizzare il ruolo dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze quale fondamentale presidio e produttore pubblico di farmaci.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO sottolinea come l'attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze trovi già un ampio e concreto riconoscimento nell'attuale assetto.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Marianna Ricciardi 3.5, evidenzia la necessità istituzionale e politica di indicare in modo esplicito la scelta di avvalersi di un'azienda farmaceutica pubblica. Nel richiamare l'esperienza e le criticità emerse nel corso della recente emergenza pandemica, osserva come l'intervento diretto dello Stato rappresenti una garanzia fondamentale per la produzione di farmaci essenziali ma scarsamente remunerativi, rispetto ai quali le imprese private manifestano inevitabilmente un ridotto interesse di mercato.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Marianna Ricciardi 3.5. Nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi, osserva come la proposta emendativa risulti coerente con gli obiettivi della delega. Sottolinea, infine, il ruolo strategico dello Stabilimento chimico farmaceutico militare, autentico presidio d'eccellenza del Paese, la cui valorizzazione è imprescindibile per sostenere la capacità produttiva interna nel settore farmaceutico.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.5, Malavasi 3.6 e Zanella 3.8.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento 3.9 a sua prima firma, volto ad assicurare l'uniforme erogazione e disponibilità dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale in tutte le Regioni, abbattendo i divari territoriali nell'accesso alle cure. Evidenziando la rilevanza strategica di tale principio per la tutela della salute pubblica, auspica che la materia possa essere oggetto di un'ulteriore e più approfondita valutazione nel prosieguo dell'esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartini 3.9, Marianna Ricciardi 3.10, Malavasi 3.11, Di Lauro 3.13, Marianna Ricciardi 3.14, Quartini 3.17, Marianna Ricciardi 3.18, Quartini 3.19 e 3.20, Di Lauro 3.21, Marianna Ricciardi 3.22, Quartini 3.23, Di Lauro 3.24, Marianna Ricciardi 3.25, Quartini 3.26, 3.27, 3.28 e 3.29, nonché l'emendamento Sportiello 3.31.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.33 a sua prima firma, evidenzia la necessità di predisporre idonee misure di contrasto alle distorsioni di mercato determinate dalla clausola della *Most Favoured Nation* promossa dagli Stati Uniti, la cui applicazione rischia di penalizzare la sostenibilità dei prezzi e l'approvvigionamento dei farmaci in Europa e in Italia.

Chiede pertanto che possa essere valutato l'accantonamento della proposta emendativa, domandando, in subordine, se il Governo sia disponibile a valutare l'accoglimento di un ordine del giorno di analogo tenore.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO fa presente come all'interno del disegno di

legge di bilancio per il 2027 siano contenute numerose misure volte a far fronte alla politica della *Most Favoured Nation*, tra cui, ad esempio, una nuova parametrazione del meccanismo del *payback*.

Sottolinea come, invece, tali misure non si prestino a essere introdotte nell'ambito di un disegno di legge che mira a operare una revisione organica della disciplina farmaceutica.

Evidenzia, inoltre, che il sistema statunitense di negoziazione dei prezzi non è comparabile a quello italiano poiché gestito da assicurazioni private, concludendo che sarebbe insostenibile per l'Italia rispondere a tali politiche con un aumento dei propri prezzi farmaceutici.

Marianna RICCIARDI (M5S) tiene a precisare che la finalità dell'emendamento 3.33 a sua prima firma non è quella di introdurre misure volte a determinare un incremento del prezzo dei farmaci ma, al contrario, di ridurre le conseguenze per il mercato nazionale del meccanismo che punta a collegare i prezzi dei medicinali americani a quelli più bassi applicati in altri Paesi comparabili.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO manifesta la propria disponibilità a valutare un ordine del giorno di tenore analogo all'emendamento 3.33, purché opportunamente formulato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.33 e 3.34, Zanella 3.35, Marianna Ricciardi 3.37, 3.38, 3.39 e 3.40, gli identici emendamenti Malavasi 3.41 e Faraone 3.42, l'emendamento Marianna Ricciardi 3.43, nonché gli emendamenti Quartini 3.44, 3.45, 3.46, 3.47 e 3.48.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento Marianna Ricciardi 3.49, di cui è cofirmatario, il quale introduce un criterio direttivo volto a garantire che l'accesso ai farmaci sia fondato esclusivamente su evidenze scientifiche e sui bisogni terapeutici dei pazienti, senza condizionamenti di natura economica. Stigmatizza quindi il parere contrario espresso sulla proposta emendativa, attribuendolo alla volontà di limitare il dibattito nel corso dell'esame in seconda lettura.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO rileva come il Servizio sanitario nazionale sia fondato sul principio di universalità, garantendo una piena risposta alle esigenze terapeutiche dei pazienti a prescindere dalle logiche di mercato.

Ritiene pertanto ultronea la proposta emendativa in discussione, evidenziando come la tutela della salute non risponda a criteri di convenienza economica, come dimostrato dalla copertura dei costi per l'assistenza alle malattie rare e per la somministrazione di farmaci ad alto costo e a bassa redditività.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.49 a sua prima firma, sottolinea l'opportunità di esplicitare un criterio che, per quanto già immanente al sistema, ritiene doveroso ribadire espressamente, al fine di rafforzarne la portata.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e dell'esigenza di svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 267

5-05950 Forattini: In merito ai destinatari e alle misure ammesse a finanziamenti con fondi PNRR di competenza MASAF 267

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 272

5-05948 Cherchi: In merito all'utilizzo improprio della denominazione « pane fresco » 268

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 274

5-05949 Cavandoli: In merito alle iniziative da adottare per contrastare le speculazioni di filiera 268

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 276

5-05951 Gatta: In merito alle iniziative da adottare a tutela della filiera dell'olio italiano ... 268

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 278

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 269

ERRATA CORRIGE 271

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05950 Forattini: In merito ai destinatari e alle misure ammesse a finanziamenti con fondi PNRR di competenza MASAF.

Stefano VACCARI (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, sottolineando come già ad inizio dell'anno corrente il suo gruppo abbia presentato un'interrogazione di analogo tenore, al fine di conoscere lo stato di avanzamento dei progetti di competenza del Masaf nell'ambito della dotazione finanziaria del PNRR.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Si dichiara, comunque, parzialmente soddisfatta, riservandosi di valutare approfonditamente il supporto informativo, allegato alla risposta del Governo, contenente l'elenco completo dei progetti finanziati, distinto per misure. Rileva che sicuramente gli interventi finanziati con le risorse del PNRR hanno dato una boccata d'ossigeno alle imprese del settore agroalimentare. Altra cosa sarà poi capire se tali interventi saranno in grado di produrre effetti duraturi e stabili per la crescita del settore.

5-05948 Cherchi: In merito all'utilizzo improprio della denominazione « pane fresco ».

Susanna CHERCHI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Susanna CHERCHI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, che – come immaginava – si limita ad offrire una mera ricostruzione del quadro normativo in materia.

Pur essendo consapevole che già esiste una regolazione che tutela l'utilizzo della denominazione « pane fresco », ritiene che nella realtà concreta di ogni giorno le modalità di vendita al dettaglio non seguano le indicazioni normative vigenti. Nel sottolineare il profondo rispetto che è dovuto ad un alimento fondante della nostra alimentazione, quale è il pane, ribadisce l'importanza di dotare il consumatore degli strumenti per distinguere il pane fresco da quello precotto, congelato o surgelato.

5-05949 Cavandoli: In merito alle iniziative da adottare per contrastare le speculazioni di filiera.

Laura CAVANDOLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Laura CAVANDOLI (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, che reputa esaustiva e soddisfacente.

Evidenzia la forza con cui il comparto agricolo e della pesca ha affrontato la complessa situazione geopolitica e auspica che il Governo continui, anche per il futuro, a mettere in campo misure volte a sostenere tale settore, che non deve essere lasciato solo.

Esprime apprezzamento, tra le misure già adottate, per lo snellimento degli oneri burocratici previsti per l'accesso alle agevolazioni. In particolare, fa riferimento al ruolo fondamentale del fascicolo digitale dell'agricoltura, che limita l'impegno burocratico in capo alle aziende agricole per l'accesso ai contributi, anche europei, consentendo, così, di accedervi più agevolmente e velocemente.

5-05951 Gatta: In merito alle iniziative da adottare a tutela della filiera dell'olio italiano.

Giandiego GATTA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come nella giornata odierna, il Senato abbia approvato in via definitiva il progetto di legge sul consolidamento e sviluppo del settore agricolo (cosiddetto ColtivaItalia), provvedimento che interviene in modo organico ed esaustivo sul comparto primario, come non si vedeva dal 1977.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Giandiego GATTA (FI-PPE), replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita, dalla quale si evince l'attenzione che l'Esecutivo rivolge al mondo dell'agricoltura e della pesca e dell'olivicoltura, in particolare. Auspica che anche nel futuro si mantenga alta l'attenzione su tali temi.

Per quanto attiene, in particolare, al comparto olivicolo-oleario, fa presente che

nel corso dell'esame, presso il Senato, del disegno di legge c.d. « ColtivaItalia » il Ministro Lollobrigida ha sottolineato come il mercato dell'olio di oliva sia colpito dall'ingresso di produttori di altri Paesi dell'Unione europea o di Paesi terzi, senza che in entrata alle frontiere vengano svolti controllo efficaci sulla qualità dell'olio prodotto; ciò, inevitabilmente, porta a distorsioni della concorrenza nell'ambito di un mercato in cui si confrontano oli di elevata e di scarsissima qualità.

Nel ringraziare, dunque, il Governo per il lavoro sin qui svolto, sottolinea come sul settore primario si fondi non solo l'economia del Paese, ma il futuro stesso della nostra specie.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2026.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta serale del 3 novembre 2026 la Commissione ha proseguito la votazione delle proposte emendative, respingendo, da ultimo, l'articolo aggiuntivo Sergio Costa 5.05. Ricorda altresì che sono state accantonate le proposte emendative Deborah Bergamini 4.7 e 4.35, gli identici emendamenti Sergio Costa 4.36, Borrelli 4.37 e Deborah Bergamini 4.38, nonché l'emendamento Deborah Bergamini 5.79.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Sergio Costa 5.06, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto, sottolineando l'importanza dell'intervento in esame volto a tutela in maniera ancora più efficace i territori colpiti da incendi boschivi, anche attraverso l'introduzione del divieto di caccia nelle predette zone.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'articolo aggiuntivo Sergio Costa 5.06 sottolinea come esso risulti un'integrazione necessaria della normativa già in vigore per tutelare ulteriormente i territori colpiti da incendi boschivi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sergio Costa 5.06.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) chiede che a partire dall'articolo aggiuntivo Borrelli 5.07, sul quale interviene, possa essere aggiunta la firma di tutti i componenti in Commissione del gruppo M5S e dell'Onorevole Perantoni [1] alle proposte emendative presentate dal gruppo AVS. In merito all'articolo aggiuntivo Borrelli 5.07, rileva come la tassidermia, la tecnica cioè di preparare e conservare la pelle di un animale deceduto montandola su un manichino anatomico per restituirgli un aspetto realistico, rappresenta una pratica barbara e fuori da ogni modernità.

Francesco MARI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.07, ne illu-

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 763 dell'11 novembre 2026.

stra il contenuto, rilevando che esso è volto a meglio documentare le motivazioni e le circostanze inerenti la provenienza delle spoglie da impagliare.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.07, sottolinea che ad oggi la tassidermia può avere un senso solo per fini scientifici e di studio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borrelli 5.07.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.08, rileva che non è concepibile ancora oggi imbalsamare gli animali, come avveniva 100 anni fa. Ritiene che l'articolato relativo a tale tecnica dovrebbe essere espunto dalla normativa che disciplina la gestione e la tutela della fauna selvatica e, meno che mai, dovrebbe essere oggetto della proposta di riforma in esame, presentata, a detta della maggioranza, per tutelare gli agricoltori dai danni arrecati dalla fauna alle loro produzioni.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.08, sottolinea come anche l'imbalsamazione può portare, per dolo o per colpa, all'uccisione di specie protette.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.08, sottolinea come una più stringente certificazione in ordine alla provenienza delle spoglie da impagliare accresce la loro tracciabilità e contrasta più efficacemente gli episodi di bracconaggio.

Francesco MARI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.08, sottolinea come le norme introdotte con il provvedimento in esame più che regolare diversamente l'attività venatoria introducono una sorta di deregolamentazione della stessa che mortifica tutti coloro che hanno una sensibilità ambientalista.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.08, sottolinea come larga parte delle aziende che lavorano nel settore lo fanno a scopo di studio e di ricerca. Rileva, inoltre, che la normativa vigente già demanda alle regioni l'attività di controllo sulle imprese che svolgono tale tipo di attività.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borrelli 5.08.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 5.011 Borrelli, ricorda che la finalità di tale proposta emendativa è quella di abrogare l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Ritiene infatti che il Comitato così come configurato dalla legislazione vigente rischia di essere in qualche modo « avulso » dal rapporto con le realtà locali e, pertanto, non presentando grande utilità, dovrebbe essere abolito.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Borrelli 5.011 e 5.012.

Francesco MARI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.013, ricorda che tale proposta emendativa intende aggiungere all'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 la previsione in forza della quale le regioni provvedono alla realizzazione di censimenti della fauna selvatica con cadenza biennale, con riferimento particolare agli eventi climatici che possono causare notevoli effetti sulla capacità di sopravvivenza nonché di alimentazione degli animali.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.013, condivide le osservazioni svolte dal collega Mari, aggiungendo che se la finalità di questa proposta di legge è la gestione della fauna selvatica, evidentemente essa deve essere basata su dati tecnici, ricavati appunto da appositi censimenti.

Pertanto, è opportuno richiedere agli enti territoriali di occuparsi di tali censimenti per evitare, in ultimo, l'eccessivo depauperamento della fauna. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Nadia ROMEO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.013, premette che tale proposta emendativa potrebbe definirsi di « buon senso », dal momento che essa richiede la realizzazione da parte delle regioni di censimenti della fauna selvatica con cadenza biennale. Si tratta quindi di un importante monitoraggio sulle specie presenti nel territorio che consente di tenere anche conto di eventi climatici estremi che possono alterare le capacità di sopravvivenza degli animali stessi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borrelli 5.013.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Borrelli 5.014, ne richiama il testo, sottolineando come sia cruciale affidare agli enti territoriali regionali e alle province autonome di Trento e di Bolzano la programmazione e il coordinamento di politiche di rinaturalizzazione dell'ambiente, in modo da favorire la rigenerazione degli ambienti boschivi, degli ecosistemi fluviali e lacustri nonché di ogni altra tipologia di zona umida. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Borrelli 5.014.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 757 del 3 novembre 2026:

a pagina 114, seconda colonna, settima riga, sostituire la cifra: « 2.237 » con la seguente « 3.237 »;

a pagina 116, prima colonna, diciottesima riga, sopprimere le parole da « constatata » a « si intende vi abbiano rinunciato ».

ALLEGATO 1

5-05950 Forattini: In merito ai destinatari e alle misure ammesse a finanziamenti con fondi PNRR di competenza MASAF.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, in via preliminare, desidero evidenziare il positivo stato di avanzamento degli interventi affidati al Ministero. L'attuazione delle misure di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza procede infatti regolarmente, nel rispetto delle tempistiche e dei traguardi assegnati.

È stata, in particolare, completata la rendicontazione dei sei *target* finali con scadenza a giugno 2026, relativi alla cosiddetta « X rata », conseguendo tutti i traguardi fissati in sede europea, anche grazie alla costante collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito delle rimodulazioni intervenute nel 2024 e nel 2025, le risorse PNRR assegnate alle sei misure di competenza del Ministero ammontano complessivamente a circa 8,8 miliardi di euro e sono destinate a sostenere gli investimenti nella logistica agroalimentare, nella produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, nella meccanizzazione agricola e nell'innovazione dei processi di trasformazione, conservazione e confezionamento dell'olio extravergine di oliva, nel rafforzamento delle filiere agroalimentari e nell'efficientamento dei sistemi irrigui.

Tali risorse sono state interamente assegnate al finanziamento di 43.169 progetti. In particolare, la misura M2C 1-2.1 « Logistica agroalimentare » ha attivato 82 investimenti, realizzati da imprese, mercati agroalimentari e Autorità portuali; la misura M2C 1-2.2 « Parco Agrisolare » ha finanziato 22.242 beneficiari; la misura M2C 1-2.3 « Meccanizzazione » ha ammesso a finanziamento oltre 9.828 progetti; la misura M2C4-4.3 « Agrosistema irriguo » ha finanziato 108 progetti; la misura M2C 1-3.4 Facility « Fondo Rotativo Contratti di filiera » ha finanziato 3.487 progetti; infine, la nuova Facility Agrisolare, attivata alla fine del 2025, ha consentito di finanziare 7.422 progetti.

Particolare attenzione è stata riservata all'obiettivo del riequilibrio territoriale: il 44 per cento delle risorse è stato destinato a progetti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

Quanto alla richiesta degli interroganti di conoscere nel dettaglio i soggetti ammessi a finanziamento, l'elenco dei destinatari è reso disponibile attraverso il portale « Italia Domani », che assicura la diffusione dei dati relativi alla programmazione e all'attuazione delle misure del PNRR.

In ogni caso, fornisco, su supporto informatico, l'elenco completo dei progetti finanziati, al fine di consentire una puntuale ricognizione dei beneficiari e della relativa distribuzione territoriale.

Con riferimento allo stato delle erogazioni, i pagamenti effettuati direttamente a favore dei beneficiari ammontano complessivamente a circa 2,8 miliardi di euro, pari al 75 per cento della dotazione iniziale del PNRR di competenza del Ministero.

Per la quota residua, i beneficiari stanno completando la rendicontazione finale delle spese ai fini della liquidazione, avendo concluso entro il 30 giugno gli investimenti richiesti dalla programmazione del Piano.

Nel dettaglio, per la misura Logistica agroalimentare sono stati erogati 312 milioni di euro, pari al 55 per cento della relativa dotazione; per il Parco Agrisolare, 1.421 milioni di euro, pari al 64 per cento; per la Meccanizzazione, 260 milioni di euro, pari all'88 per cento; mentre per l'Agrosistema irriguo sono stati erogati 789 milioni

di euro, comprese le risorse del Fondo opere indifferibili, pari all'85 per cento della dotazione.

A tali importi si aggiungono le risorse trasferite ai soggetti attuatori delle due Facility di più recente istituzione: 4 miliardi di euro per la Facility « Fondo Rotativo Contratti di filiera » e 789 milioni di euro per la Facility Agrisolare, corrispondenti al 100 per cento delle rispettive dotazioni, secondo il modello previsto per tali strumenti finanziari. Anche tali trasferimenti hanno concorso al conseguimento dei *target* previsti ai fini dell'erogazione delle risorse europee. Le due Facility sono ora nella fase di attuazione degli investimenti, la cui conclusione è prevista entro il 2029, conformemente alla programmazione del PNRR.

Considerando congiuntamente i pagamenti effettuati a favore dei beneficiari e i trasferimenti ai soggetti attuatori, le risorse complessivamente trasferite ammontano pertanto a circa 7,5 miliardi di euro, pari all'85 per cento della dotazione complessiva assegnata al Ministero.

I dati evidenziano, dunque, un significativo avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero, sia sotto il profilo del numero degli interventi finanziati sia sotto quello delle risorse già trasferite, confermando il rispetto degli obiettivi assunti e la capacità di destinare concretamente gli investimenti alla modernizzazione e al rafforzamento competitivo del sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

ALLEGATO 2

5-05948 Cherchi: In merito all'utilizzo improprio della denominazione « pane fresco ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il Ministero attribuisce particolare rilievo alla corretta informazione del consumatore e alla trasparenza delle modalità di presentazione e commercializzazione del pane, principi essenziali anche per assicurare condizioni di concorrenza eque tra gli operatori e tutelare le imprese artigiane che svolgono direttamente l'intero ciclo di produzione.

Come ricordato dall'interrogante, il decreto ministeriale 1° ottobre 2018, n. 131, disciplina l'utilizzo della denominazione « pane fresco », riservandola al prodotto ottenuto secondo un processo produttivo continuo, senza interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione e senza trattamenti con effetto conservante, fatte salve le tecniche dirette al solo rallentamento della lievitazione.

In tale contesto, merita di essere richiamata la proposta di legge recante « Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane », già approvata dal Senato il 28 aprile 2026 e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il provvedimento interviene anzitutto sulla definizione di « pane fresco », assicurando una netta distinzione rispetto ai prodotti ottenuti mediante congelamento o surgelazione degli impasti, da prodotti intermedi di panificazione o attraverso altri metodi di conservazione.

A questa finalità rispondono anche le specifiche disposizioni sull'etichettatura e sulla separazione dei prodotti nei punti vendita, che, consentono al consumatore di conoscere con maggiore immediatezza la natura del pane acquistato.

La proposta rafforza, al tempo stesso, la valorizzazione della qualità e dell'origine delle produzioni, disciplinando il pane ottenuto con pasta madre, introducendo la denominazione di « pane fresco tradizionale » e prevedendo l'indicazione « made in Italy 100 per cento » per il pane prodotto integralmente sul territorio nazionale con materie prime italiane.

Si consolida così un quadro normativo volto a tutelare non soltanto il consumatore, ma anche il valore economico, produttivo e culturale della panificazione italiana.

In tale quadro si inserisce l'attività di vigilanza svolta dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Nell'ambito dell'attività ordinaria e straordinaria programmata per il 2026 nel comparto agroalimentare, i controlli nel settore dei cereali e derivati hanno interessato, ad oggi, oltre 6 tonnellate di pane di diverse tipologie.

Sono stati effettuati complessivamente 84 controlli presso 69 imprese, delle quali 7 sono risultate irregolari, pari al 10 per cento. Sono stati inoltre prelevati 3 campioni di prodotto. Sul piano sanzionatorio, sono state accertate e contestate 5 violazioni amministrative, mentre per ulteriori 2 violazioni si è proceduto mediante diffida ad adempiere, trattandosi di irregolarità accertate per la prima volta e/o suscettibili di regolarizzazione.

I dati disponibili testimoniano un'attività di controllo concreta sul comparto, che il Ministero intende proseguire con particolare attenzione alla corretta identificazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti e al rispetto delle disposizioni poste a tutela del consumatore.

Più in generale, l'attività di monitoraggio del sistema agroalimentare è stata recentemente rafforzata. Con l'entrata in vigore, il 29 maggio 2026, della legge n. 75 del 2026, sono stati potenziati gli strumenti

operativi di controllo e l'ICQRF ha assunto il coordinamento delle attività rafforzate previste dal POC 2026, avviando dal 1° giugno azioni mirate sulle filiere maggiormente esposte a rischio.

Nell'ambito del Programma operativo POC 2026 – Controlli ai porti, il monitoraggio interessa anche la filiera cerealicola, attraverso una prima fase di verifica delle materie prime di provenienza estera presso i porti, con il coinvolgimento dei Punti di controllo frontalieri del Ministero della salute e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e una successiva attività di controllo presso gli utilizzatori dei cereali importati, compresi grossisti, molini e trasformatori.

A questa attività si affiancano gli strumenti rivolti a rafforzare la trasparenza della filiera cerealicola, tra i quali la banca dati « Granaio Italia », istituita con il decreto ministeriale 1° ottobre 2024, n. 5075661, e successive modificazioni, che contribuisce al monitoraggio e alla conoscenza dei flussi del comparto.

Il Ministero continuerà pertanto a garantire, attraverso l'ICQRF e nell'ambito delle rispettive competenze delle Amministrazioni interessate, un'attenta attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina, con particolare riguardo all'etichettatura e alle modalità di presentazione e vendita dei prodotti, affinché le diverse tipologie di pane siano chiaramente identificabili e non vengano presentate al consumatore in modo suscettibile di generare confusione.

L'obiettivo è chiaro: assicurare al consumatore informazioni corrette e trasparenti e, al tempo stesso, tutelare le imprese di panificazione artigianale che rispettano l'intero ciclo produttivo e investono nella qualità, contrastando comportamenti irregolari che possano determinare indebiti vantaggi concorrenziali.

ALLEGATO 3

5-05949 Cavandoli: In merito alle iniziative da adottare per contrastare le speculazioni di filiera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il Governo considera prioritaria la tutela del reddito degli agricoltori in una fase segnata da forti pressioni sui costi di produzione e da significativi squilibri nella formazione dei prezzi lungo la filiera. L'azione del Ministero è pertanto rivolta sia a fornire risposte immediate alle imprese, sia a intervenire sulle condizioni strutturali che incidono sulla loro competitività e sulla corretta remunerazione delle produzioni agricole.

Sul fronte dei costi energetici, il Governo è intervenuto con strumenti semplici e rapidamente fruibili. In particolare, l'articolo 8-*ter* del decreto-legge n. 38 del 2026 ha previsto un credito d'imposta fino al 20 per cento dei costi sostenuti dagli agricoltori per l'acquisto di carburanti agricoli nel periodo marzo-maggio 2026, con uno stanziamento di 90 milioni di euro. La relativa procedura, gestita da AGEA, si è conclusa il 30 settembre e l'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari e degli importi spettanti è stata completata.

Un ulteriore credito di imposta per il settore agricolo, dell'importo complessivo di 60 milioni di euro, è stato previsto con l'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2026, per l'importo massimo di 45 centesimi per litro di carburante acquistato nel periodo 1 giugno-15 ottobre 2026. Anche questa misura è in corso di attuazione.

La tutela, rispetto al caro carburanti, riguarda anche il comparto della pesca. Dopo il credito d'imposta del 20 per cento per l'acquisto di gasolio e benzina, già riconosciuto a 1.937 imprese, il decreto-legge n. 193 del 2026 ha previsto un ulteriore contributo a fondo perduto fino al 10 per cento delle spese sostenute dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per l'acquisto di carburante tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, nel limite di 10 milioni di euro. La piattaforma per la presentazione delle domande è attiva dal 2 novembre.

Parallelamente, il Governo è intervenuto sul rilevante incremento del costo dei fertilizzanti. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894, all'Italia sono stati assegnati 45,6 milioni di euro di risorse europee, ai quali il Governo ha aggiunto oltre 91,1 milioni di euro di risorse nazionali, portando il sostegno complessivo a circa 136,8 milioni di euro.

Con decreto ministeriale del 15 settembre 2026 sono stati individuati i beneficiari sulla base di criteri oggettivi, elaborati tenendo conto delle valutazioni tecniche di ISMEA circa l'incidenza dell'aumento dei prezzi dei fertilizzanti sulle diverse produzioni agricole.

Il sostegno è destinato alle superfici coltivate per le quali l'incremento dei costi di concimazione supera l'1,5 per cento del valore della produzione per ettaro e può coprire fino al 50 per cento dei maggiori costi sostenuti. Per consentire un'erogazione tempestiva, l'individuazione dei beneficiari e il calcolo dell'aiuto avvengono utilizzando le informazioni già presenti nel fascicolo aziendale e nelle banche dati dell'amministrazione agricola, senza imporre ulteriori oneri burocratici alle imprese.

L'impegno del Governo non si esaurisce, tuttavia, nelle misure nazionali. Nel Consiglio Agricoltura e Pesca del 26 e 27 ottobre scorso, l'Italia ha chiesto alla Commissione europea di estendere l'applicazione dell'articolo 78-*ter* introdotto dal regolamento (UE) 2026/1768, affinché il sostegno FEASR previsto per i maggiori costi dei fertilizzanti possa essere utilizzato anche per compensare l'aumento dei costi dei carburanti delle imprese agricole. Il Governo continuerà pertanto a valutare ulteriori ini-

ziative in funzione dell'evoluzione del quadro economico ed energetico e delle disponibilità finanziarie.

Quanto al tema dei prezzi e della distribuzione del valore lungo la filiera, il Ministero condivide l'esigenza di evitare che le oscillazioni dei mercati e l'aumento dei costi si traducano in una compressione ingiustificata della remunerazione riconosciuta agli agricoltori e, allo stesso tempo, in aumenti non proporzionati dei prezzi finali per i consumatori. È essenziale che il valore prodotto dalla filiera sia distribuito in modo più equilibrato, contrastando pratiche commerciali sleali e fenomeni speculativi che finirebbero per penalizzare proprio i suoi anelli più deboli.

In questa direzione, il MASAF mantiene un confronto costante con le Regioni, le organizzazioni professionali agricole e gli altri soggetti della filiera attraverso i tavoli istituzionali già attivi.

Tali sedi consentono di monitorare l'andamento dei prezzi e dei costi produttivi e di individuare, ove necessario, ulteriori strumenti di intervento. Il Ministero valuterà altresì, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, ogni ulteriore iniziativa di coordinamento utile a rafforzare il confronto tra produzione agricola, trasformazione, logistica e distribuzione, nell'obiettivo comune di garantire maggiore trasparenza e correttezza nei rapporti di filiera.

Infine, per quanto riguarda la politica agricola comune, il Governo è impegnato in sede europea affinché la PAC successiva al 2027 continui a disporre di risorse adeguate alle sfide che attendono l'agricoltura e la pesca europee e non determini un arretramento rispetto alle esigenze del settore primario.

La posizione italiana è orientata a tutelare la specificità delle politiche agricole, a semplificare concretamente gli adempimenti amministrativi e a garantire che gli obiettivi ambientali siano accompagnati da strumenti effettivamente compatibili con la sostenibilità economica delle imprese e con il rafforzamento della produttività.

La competitività dell'agricoltura europea non può infatti essere perseguita imponendo nuovi oneri alle aziende, ma richiede investimenti nell'innovazione, nella produttività e nella resilienza delle imprese, assicurando al tempo stesso un'effettiva reciprocità delle condizioni concorrenziali rispetto alle produzioni provenienti dai Paesi terzi.

È questa la linea che il Governo continuerà a sostenere: difendere il reddito degli agricoltori e dei pescatori, ridurre l'esposizione delle imprese alla volatilità dei costi, garantire rapporti più equilibrati lungo le filiere e riportare la produttività e la competitività del settore primario al centro delle politiche europee, nella consapevolezza che tutelare l'agricoltura significa tutelare la sicurezza alimentare, il presidio dei territori e la forza del Made in Italy agroalimentare.

ALLEGATO 4

5-05951 Gatta: In merito alle iniziative da adottare a tutela della filiera dell'olio italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, il comparto olivicolo-oleario rappresenta un patrimonio strategico dell'agricoltura italiana, con oltre 619 mila imprese olivicole e più di 4.200 frantoi e una posizione di assoluto rilievo sui mercati internazionali.

Proprio per tutelare questa filiera, il Governo segue con la massima attenzione le attuali pressioni di mercato, segnate dalla flessione delle quotazioni, dall'elevato livello delle giacenze, dall'aumento dei costi di produzione e dalle dinamiche internazionali.

Una situazione che, in vista della campagna 2026/2027, richiede di affiancare agli interventi immediati a sostegno della liquidità, misure strutturali capaci di rafforzare la competitività, la capacità produttiva e la redditività della filiera nazionale.

È su entrambi questi fronti che il Ministero è già intervenuto. La contrazione delle quotazioni all'origine richiede, infatti, non soltanto misure immediate, ma anche interventi sul lungo periodo.

A questi obiettivi risponde il Piano olivicolo nazionale 2026-2030, che costituisce il riferimento strategico per il rilancio produttivo e competitivo della filiera e si integra con le misure già attivate a sostegno degli investimenti e della liquidità delle imprese.

A rafforzare l'attuazione del Piano olivicolo nazionale, concorre, inoltre, il « ColtivaItalia », proprio oggi approvato al Senato, con nessun voto contrario, che stanzia 300 milioni di euro per gli interventi a favore del settore olivicolo con l'obiettivo di sostenere le imprese, contrastare le fitopatie e favorire il rilancio produttivo e la valorizzazione dell'olio italiano.

A questi interventi strutturali si affiancano misure rivolte alle esigenze più immediate delle imprese. Tra queste rientra la « Cambiale Frantoi Oleari », gestita da ISMEA e dotata di 40 milioni di euro, finalizzata a sostenere la liquidità delle imprese agricole e dei trasformatori attraverso finanziamenti a tasso zero.

Sul fronte degli investimenti, inoltre, nell'ambito del PNRR, AGEA ha erogato 131,4 milioni di euro per l'ammodernamento dei frantoi oleari e la meccanizzazione agricola, contribuendo alla riduzione dei costi e all'innalzamento dell'efficienza e degli standard qualitativi delle strutture produttive.

Il sostegno alla filiera passa anche attraverso il rafforzamento della domanda di prodotto italiano. In questa prospettiva, il 23 ottobre è stato attivato tramite AGEA un bando da 16 milioni di euro per l'acquisto di olio extravergine di oliva DOP e IGP destinato agli aiuti alimentari alle persone indigenti.

La misura consente di coniugare la finalità sociale con la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità e contribuisce, al tempo stesso, all'assorbimento del prodotto presente sul mercato.

Particolare attenzione è rivolta anche alla situazione finanziaria delle aziende e alle richieste relative alla moratoria delle esposizioni debitorie. In tal senso, AGEA ha già sottoscritto accordi con istituti di credito destinati ad agevolare l'accesso delle imprese agricole ai finanziamenti e a sviluppare strumenti maggiormente rispondenti alle caratteristiche del settore.

In questo ambito potranno essere valutate, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, soluzioni volte a sostenere le imprese maggiormente esposte alle attuali difficoltà di mercato.

È stata, inoltre, modificata la disciplina dei programmi operativi delle OP e AOP

del settore olivicolo, con un provvedimento attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei conti, che consente di rimodulare i programmi in scadenza nel 2025 e 2026, anche prorogandoli fino al 31 dicembre 2027.

La modifica consente, inoltre, alle organizzazioni che abbiano registrato un calo del valore della produzione commercializzata superiore al 35 per cento e adottato le necessarie misure preventive di utilizzare, quale base di calcolo dell'aiuto, la media del valore della produzione commercializzata nell'ultimo triennio, favorendo così un sostegno più adeguato alle imprese colpite dalla crisi.

Il Governo sta intervenendo contestualmente anche in sede europea.

In particolare, nel Consiglio Agrifish del 28 settembre il Ministro dell'agricoltura ha chiesto l'attivazione della riserva agricola dell'Unione europea, rappresentando alla Commissione le criticità derivanti dall'incremento delle giacenze e dall'indebolimento delle quotazioni. La Commissione ha evidenziato l'esaurimento delle risorse disponibili per l'anno in corso, rinviando alla stagione successiva la possibilità di una nuova valutazione.

Inoltre, non potendo consentire che l'elevato livello delle giacenze determini un'ulteriore compressione delle quotazioni e della redditività delle imprese, il Governo continuerà a rappresentare con forza questa esigenza nelle competenti sedi europee, sostenendo la valutazione del ricorso all'ammasso privato dell'olio di oliva, previsto dall'organizzazione comune dei mercati e la cui attivazione compete alla Commissione europea, quale possibile strumento per contribuire al riequilibrio del mercato.

Inoltre, sempre a fine settembre, è stata inviata una lettera al Commissario Hansen per richiamare la sua attenzione sulla situazione di crescente difficoltà del settore dell'olio d'oliva dovuta non solo al calo dei prezzi ed all'aumento delle giacenze e dei costi di produzione, ma anche al costante e crescente ricorso al regime del Traffico di perfezionamento attivo per le importazioni di olio d'oliva. È stata, pertanto, richiesta la sospensione di tale regime, ai sensi dell'articolo 195 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in modo da poter abbassare la pressione sull'offerta di prodotto.

Un ulteriore asse prioritario dell'azione del Governo riguarda la tracciabilità e il rafforzamento dei controlli, essenziali per tutelare il prodotto italiano rispetto alle importazioni e prevenire frodi e pratiche commerciali scorrette. Sono stati rafforzati i controlli sulle imprese importatrici di oli provenienti dall'Unione europea e dai Paesi terzi e le verifiche presso i frantoi, attraverso un'azione coordinata che coinvolge ICQRF, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, AGEA, Agecontrol e Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Dal 1° marzo 2026 è stato inoltre introdotto l'obbligo di identificare nel Registro telematico gli oli extra UE introdotti in regime di perfezionamento attivo, mentre l'integrazione delle banche dati AGEA e ICQRF consentirà controlli sempre più puntuali sulla coerenza tra superfici dichiarate, olive conferite e quantitativi di prodotto lavorato.

Nella stessa direzione si collocano il Documento di accompagnamento elettronico olivicolo e la previsione, contenuta nel disegno di legge « ColtivaItalia », di una Banca dati nazionale dei profili analitici di autenticità, finalizzata a rendere ancora più efficace la verifica dell'origine e della composizione dei prodotti.

Il Governo ha dunque messo in campo un insieme coordinato di interventi per sostenere la liquidità e gli investimenti, rafforzare la competitività della filiera, valorizzare le produzioni di qualità e assicurare maggiore tracciabilità e trasparenza del mercato.

Il Ministero continuerà a monitorare la campagna 2026/2027 e a mettere in campo, anche in sede europea, ogni ulteriore misura necessaria a tutela dei produttori e dell'olio italiano.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Meta, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final) 281

Audizione informale di rappresentanti di Mediaset, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final) 281

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione carta e grafica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final) 281

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 282

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 303

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 283

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 305

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 286

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 307

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 289

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 308

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet. COM(2026) 681 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 291

ALLEGATO 5 (Documento approvato) 310

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi. COM(2026) 569 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 292

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) COM(2026) 590 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 294

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi. COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze »). COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012. COM(2026) 995 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame congiunto e rinvio)* 299

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 302

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Meta, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.35.

Audizione informale di rappresentanti di Mediaset, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 9.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione carta e grafica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per l'approfondita istruttoria svolta, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 3133, di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

In via preliminare, ricorda brevemente gli interventi adottati a livello europeo nell'ambito del cosiddetto pacchetto *omnibus* ambientale. Nell'ambito del suddetto pacchetto, presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2025, segnala tra gli altri atti: in primo luogo, la proposta di regolamento volta a sveltire le valutazioni ambientali rientranti nell'ambito delle direttive quadro sulle acque, VIA, VAS, Habitat e Uccelli, sulla quale il Consiglio ha adottato il proprio mandato negoziale il 30 settembre 2026; in secondo luogo, una proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2024/1785 e la direttiva 2010/75/UE, nonché le direttive 2008/98/CE e (UE) 2015/2193, sulla quale il Consiglio ha adottato il proprio mandato il 26 giugno 2026; in terzo luogo, una proposta di sospensione, fino al 1° gennaio 2035, delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore nel regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, rispetto alla quale il Consiglio ha tuttavia deciso di interrompere i negoziati.

Rammenta altresì che la XIV Commissione ha esaminato l'intero pacchetto ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, ritenendo le proposte complessivamente conformi, ad eccezione di una proposta di direttiva che aveva ad oggetto la modifica della direttiva INSPIRE, rispetto alla quale ha adottato un parere motivato.

Passando al contenuto del provvedimento, limitatamente alle disposizioni più attinenti al perimetro di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 reca modifiche al Codice dell'ambiente volte, in particolare, ad attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC anche le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti per i quali la successiva VIA spetta alla medesima Commissione, evitando così l'esame dello stesso progetto da parte di due organi diversi. Il comma 2 autorizza inoltre una spesa di 500 mila euro per il 2027 per rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relative al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale. Dalla relazione tecnica emerge che tale esigenza è motivata anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, causa C-626/22, e delle innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2024/1785, il cui schema di decreto legislativo di recepimento è stato approvato in via definitiva ed è in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Fa presente che, secondo la sentenza citata, « gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione ». Con riferimento alla citata direttiva, osserva che la relazione illustrativa del predetto schema di decreto legislativo evidenzia che « con la direttiva (UE) 2024/

1785 gli aspetti relativi alla tutela della salute umana assumono un ruolo di maggiore rilievo nel rilascio delle autorizzazioni ».

L'articolo 4, che interviene novellando la parte quarta del Codice dell'ambiente introducendo disposizioni urgenti in materia di economia circolare, modifica la disciplina sull'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) in sostituzione dei combustibili tradizionali, individuando le condizioni in presenza delle quali tali interventi non costituiscono modifiche sostanziali degli impianti, e proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 il periodo di applicazione della deroga prevista dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, in forza della quale gli impianti di produzione di cemento, autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero di energia e soggetti a limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti a periodi inferiori all'anno, sono vincolati, in deroga agli atti autorizzativi vigenti, al solo quantitativo massimo annuo di utilizzo. La deroga viene inoltre estesa agli impianti che utilizzano CSS-combustibile. Si prevede infine, per i produttori di bottiglie per bevande, un obbligo di comunicazione annuale al Consorzio nazionale imballaggi sul quantitativo di bottiglie immesse sul mercato e sulla plastica riciclata utilizzata, con indicazione della provenienza distinta tra Stati membri e Paesi terzi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, esso reca disposizioni in materia di bonifica e per l'area denominata « Terra dei fuochi ». Si introduce, tra l'altro, un termine di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, con potere sostitutivo della regione in caso di inerzia della provincia. I commi da 3 a 7 destinano risorse per il risanamento e la bonifica della « Terra dei fuochi » a cura del Commissario unico, fino a 200 milioni di euro. Come segnalato dalla documentazione predisposta dagli Uffici, cui rinvia per gli ulteriori approfondimenti, tali disposizioni sono funzionali, come si evince dalla relazione illustrativa, a garantire l'immediata attuazione delle attività di risanamento e bonifica demandate al Commissario unico e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia, che ha evidenziato la necessità di adottare misure effettive, coordinate e tempestive per fronteggiare le conseguenze dell'inquinamento ambientale nell'area interessata.

In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 435.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Prima di illustrare il contenuto del provvedimento, richiama, sia pure sinteticamente, il quadro delle procedure di infra-

zione attualmente pendenti nei confronti dell'Italia in materia di qualità dell'aria. Risultano infatti tuttora aperte quattro distinte procedure (n. 2025/2187, n. 2020/2299, n. 2015/2043 e n. 2014/2147), relative al sistematico superamento dei valori limite di biossido di azoto, PM2,5 e PM10 in diverse aree del territorio nazionale, nonché all'inadeguatezza dei piani di risanamento adottati. Nell'ambito della procedura n. 2015/2043 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già accertato, con sentenza del 12 maggio 2022, l'inadempimento dello Stato italiano.

Evidenzia come in questo contesto, di particolare delicatezza per l'Italia sotto il profilo del rispetto degli obblighi europei, si inserisce il recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/2881, la quale sostituisce integralmente le previgenti direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE, riscrivendone e riunendone in un solo testo le disposizioni, con effetto abrogativo a decorrere dal giorno successivo al termine di recepimento, fissato all'11 dicembre 2026.

Evidenzia che la direttiva persegue l'obiettivo del conseguimento dell'inquinamento zero entro il 2050, in coerenza con gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e con gli obiettivi del *Green Deal* europeo. A tal fine essa introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2030, valori limite sensibilmente più severi rispetto a quelli attualmente vigenti – in particolare per il PM2,5, il cui valore limite annuale è dimezzato da 25 a 10 microgrammi per metro cubo – ferma restando la facoltà per gli Stati membri, in presenza di determinate condizioni, di richiedere una proroga del relativo termine di conseguimento.

Il recepimento è operato in attuazione della delega recata dagli articoli 1 e 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), il cui termine di esercizio, prorogato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, scade l'11 novembre 2026.

Passando al contenuto del provvedimento, ricorda che lo schema di decreto si compone di 29 articoli, 17 allegati e 2 appendici, ripartiti in tre titoli.

Il Titolo I (articoli 1-24) reca la disciplina della qualità dell'aria ambiente esterna (*outdoor*), in attuazione puntuale dell'articolato della direttiva. L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, riproducendo sostanzialmente gli obiettivi enunciati dall'articolo 1 della direttiva, ivi compreso il richiamo alla tutela degli ecosistemi naturali e della biodiversità, e rinvia all'Allegato I per la fissazione dei parametri di qualità dell'aria. L'articolo 2 reca le definizioni necessarie per l'applicazione uniforme del decreto, recependo l'articolo 4 della direttiva; segnala, in proposito, che talune definizioni – quali quelle di zona, di agglomerato e di unità territoriale di esposizione media, quest'ultima fatta coincidere con il territorio regionale – presentano margini di apprezzamento lasciati dalla direttiva agli Stati membri, di cui lo schema si avvale per semplificare la gestione amministrativa degli adempimenti. Quanto in particolare alla nozione di « unità territoriale di esposizione media », di cui al numero 19 del comma 1, segnala che la scelta di farla coincidere in ogni caso con il territorio regionale appare però potenzialmente restrittiva: la direttiva consente infatti un'impostazione più elastica, che potrebbe condurre, laddove le caratteristiche emissive, meteorologiche e territoriali lo rendano più appropriato, a considerare congiuntamente più regioni contigue. Ritiene pertanto opportuno non precludere tale possibilità, sempre entro i confini fissati dalla normativa europea. Osserva inoltre, in questo contesto, che la definizione della « misurazione in siti fissi », di cui al numero 22) del comma 1, fa riferimento a misurazioni effettuate « con campionamento continuo o discontinuo », laddove la corrispondente definizione della direttiva, di cui al punto 22) dell'articolo 4, fa riferimento a misurazioni effettuate « in continuo o con campionamento casuale ». In proposito, andrebbe valutato se la definizione dello schema di decreto in esame sia effettivamente rispondente a quella della direttiva da recepire.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la zonizzazione del territorio e la classificazione delle zone, in attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva, ponendo a

carico delle regioni e delle province autonome un obbligo di riesame delle zonizzazioni vigenti sulla base di soglie di valutazione più stringenti rispetto a quelle finora applicate. L'articolo 6, che recepisce gli articoli 8 e 13 della direttiva, introduce un rafforzamento significativo del ruolo delle applicazioni di modellizzazione a integrazione delle misurazioni in siti fissi, in coerenza con gli atti di esecuzione che la Commissione europea è tenuta ad adottare entro l'11 giugno 2026 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva. Analogamente, gli articoli 7, 8 e 9 recepiscono, rispettivamente, gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva in tema di programma di valutazione, punti di campionamento e supersiti di monitoraggio, questi ultimi costituendo una delle principali novità del nuovo quadro europeo, con l'istituzione di stazioni avanzate destinate alla misurazione di inquinanti di interesse scientifico non ancora oggetto di specifici valori limite.

Segnala tra le disposizioni meritevoli di particolare attenzione, per il rilievo che assumono nel sistema delineato dalla direttiva, gli articoli da 12 a 19. L'articolo 12 reca le misure da adottare in caso di superamento delle soglie di informazione e di allarme, in attuazione dell'articolo 15 della direttiva. L'articolo 13, che recepisce gli articoli 16 e 17 della direttiva, disciplina i meccanismi che consentono di non computare, ai fini della verifica del rispetto dei parametri, i superamenti imputabili a fonti naturali ovvero alla risospensione del particolato conseguente alla sabbiatura o salatura invernale delle strade.

L'articolo 14, in attuazione dell'articolo 18 della direttiva, introduce una disciplina del tutto nuova rispetto all'assetto previgente, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, prevedendo la possibilità di prorogare il termine per il conseguimento della conformità ai valori limite del 2030 – fino al 2040 ovvero, in presenza di ulteriori condizioni, fino al 2035, con possibilità di un'unica ulteriore proroga biennale – subordinatamente alla predisposizione di apposite tabelle di marcia per la qualità dell'aria e alla trasmissione delle stesse alla Commissione europea, che dispone di un termine di nove mesi per sollevare eventuali obiezioni. Considerata la severità dei nuovi valori limite, sottolinea che gli strumenti di flessibilità offerti dalla direttiva, come quelli appena richiamati in materia di superamenti non computabili e di proroga dei termini, dovranno essere sfruttati appieno in sede di attuazione. Evidenzia come occorra al riguardo evitare che la normativa nazionale, la pianificazione regionale e gli atti applicativi successivi finiscano per imporre ai territori e ai settori produttivi requisiti più gravosi di quelli strettamente richiesti dal diritto dell'Unione.

Gli articoli 16 e 17 disciplinano, in attuazione dell'articolo 19 della direttiva, l'adozione dei piani per la qualità dell'aria e delle tabelle di marcia, queste ultime quale nuovo strumento introdotto dalla direttiva al fine di anticipare l'adozione di misure nelle zone in cui, già a decorrere dal 2026, si registrino livelli di inquinanti superiori ai valori limite da raggiungere entro il 2030. L'articolo 18, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva, disciplina i piani di azione a breve termine, da adottare nelle zone in cui sussista il rischio di superamento delle soglie di allarme. Gli articoli 19, 20 e 21 recepiscono, rispettivamente, gli articoli 21, 22 e 23 della direttiva, in tema di inquinamento atmosferico transfrontaliero, informazione del pubblico – con il significativo obbligo di rendere disponibili aggiornamenti orari sui principali inquinanti – e trasmissione delle informazioni e delle relazioni alla Commissione europea, quest'ultima attività assegnata all'ISPRA in coerenza con il criterio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 91 del 2025.

Segnala, infine, quali disposizioni di particolare rilievo innovativo, gli articoli 22 e 23, che recepiscono gli articoli 27 e 28 della direttiva in materia, rispettivamente, di accesso alla giustizia – riconoscendo a chiunque vi abbia interesse la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti o l'inerzia delle autorità competenti in relazione ai punti di campionamento, ai piani e ai piani di azione a breve termine – e di risarcimento dei danni alla salute causati dalla

mancata adozione o attuazione dei medesimi strumenti, con una peculiare disciplina della decorrenza dei termini di prescrizione, che non inizia a decorrere prima della cessazione della violazione e della conoscenza del danno da parte del danneggiato.

Il Titolo II (articoli 25 e 26) introduce, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, una disciplina della qualità dell'aria interna nelle strutture sanitarie, negli edifici scolastici e negli ambienti adibiti a ufficio. Si tratta di una disciplina non imposta dalla direttiva, bensì adottata nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, della legge di delegazione europea, in coordinamento con quanto già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Titolo III (articoli 27-29) reca, infine, le abrogazioni – tra cui, in primo luogo, quella del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, integralmente sostituito dal provvedimento in esame – le disposizioni transitorie e finali, con applicazione differita al 1° gennaio 2028 della disciplina sulla qualità dell'aria *indoor*, e la clausola di invarianza finanziaria, che esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto sopra, poiché non ravvisa disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*, con alcune osservazioni riferite, per le ragioni sopra dette, alla definizione di « misurazione in siti fissi », la cui rispondenza al dettato unionale ritiene debba essere oggetto di una specifica valutazione di carattere scientifico, nonché all'esigenza che l'attuazione della direttiva si avvalga pienamente dei margini di flessibilità da essa riconosciuti, evitando l'introduzione, a livello nazionale, regionale o negli atti applicativi, di requisiti più gravosi di quelli strettamente necessari, anche con riguardo alla nozione di « unità territoriale di esposizione media », che non dovrebbe precludere la corrispondenza con più regioni contigue, ove ciò risulti più coerente con le caratteristiche emissive, meteorologiche e territoriali e nel rispetto dei limiti previsti dalla direttiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.
Atto n. 443.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea CRIPPA (LEGA), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sull'atto del Governo in esame, contenente lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.

Sottolinea che la revisione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (anche nota come direttiva Solvency II), operata dalla direttiva (UE) 2025/2, si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative dell'Unione europea volte alla realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali.

Rileva che le principali modifiche apportate alla direttiva Solvency II concernono: l'ambito soggettivo, con l'aggiorna-

mento delle soglie di riferimento utilizzate per individuare i soggetti ai quali la disciplina si applica; l'applicazione del principio di proporzionalità per l'identificazione delle imprese di piccole dimensioni e non complesse; il sistema di *governance* e di gestione del rischio, con specifico riguardo ai requisiti richiesti agli organi di vertice e all'obbligo, per le imprese, di dotarsi di politiche formalizzate in materia di gestione del rischio, controllo interno, revisione interna, remunerazione e, ove pertinente, esternalizzazione. Si prevede inoltre che le imprese di assicurazione siano tenute a predisporre e a monitorare l'attuazione di piani specifici finalizzati a individuare e fronteggiare i rischi finanziari che possono derivare, nel breve, nel medio e nel lungo termine, dai fattori di sostenibilità.

La norma di delega per l'adozione dello schema di decreto legislativo è contenuta nell'articolo 13, commi da 14 a 16, della legge 13 giugno 2025, n. 91 – legge di delegazione europea 2024. La norma di delega prevede, tra l'altro, che le disposizioni nazionali di recepimento estendano il novero dei documenti contabili delle imprese di assicurazione soggetti a revisione. Le norme di recepimento devono inoltre consentire di subordinare l'impiego del meccanismo di aggiustamento per la volatilità, che sterilizza gli effetti transitori delle fluttuazioni di mercato sui bilanci delle compagnie assicurative, a condizioni aggiuntive rispetto ai requisiti minimi fissati dal diritto dell'Unione. Devono infine disporre che le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le ricadute delle variazioni dello *spread* di credito sull'aggiustamento per la volatilità, laddove la disciplina europea lo preveda.

In attuazione di tali princìpi e criteri direttivi, lo schema di decreto legislativo in esame, articolato in 14 articoli, modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005, che reca il Codice delle assicurazioni private (CAP).

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 interviene principalmente sull'impianto definitorio del Codice delle assicurazioni private (CAP) e sui principi generali della disciplina prudenziale assicurativa, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2 alla direttiva 2009/138/CE (Solvency II). In particolare, sono introdotte e aggiornate le definizioni rilevanti ai fini della vigilanza assicurativa, della vigilanza di gruppo, della proporzionalità, della sostenibilità e delle attività transfrontaliere.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'accesso all'attività assicurativa e riassicurativa, in attuazione della direttiva (UE) 2025/2, al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità competenti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e di migliorare i meccanismi di condivisione delle informazioni a livello europeo.

L'articolo 3 prevede una serie di modifiche al Titolo III del Codice delle assicurazioni private il quale disciplina l'esercizio dell'attività assicurativa, ossia le regole prudenziali e organizzative che le imprese devono rispettare dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio. Le modifiche riguardano, in particolare, il sistema di governo societario, la gestione dei rischi, la valutazione interna del rischio e della solvibilità, l'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei profili macroprudenziali, la disciplina delle funzioni fondamentali, il calcolo delle riserve tecniche, le misure relative alle garanzie di lungo termine, i requisiti patrimoniali, l'informativa prudenziale e il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse.

L'articolo 4 dispone l'aggiornamento delle soglie dimensionali per l'accesso al regime previsto per le imprese di assicurazione locale e vengono altresì introdotte delle semplificazioni informative con riguardo alle imprese di riassicurazione e di riassicurazione *captive*, e cioè delle compagnie possedute interamente o in grande prevalenza da un gruppo industriale, finanziario o commerciale non assicurativo, aventi il compito esclusivo di assicurare o riassicurare i rischi della società madre e delle sue aziende affiliate.

L'articolo 5 inserisce delle disposizioni di coordinamento e di semplificazione nell'ambito della procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività di riassicurazione, in termini sostanzialmente analoghi a quanto

previsto dall'articolo 2 con riferimento all'attività di assicurazione. In particolare, si prevede che l'impresa richiedente debba dare indicazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa eventualmente presentata in un altro Stato membro che sia stata respinta o revocata, unitamente ai motivi di tale rifiuto o revoca. Qualora la domanda di autorizzazione formi oggetto di valutazione congiunta da parte di IVASS con altre autorità di vigilanza, si precisa che il provvedimento motivato di diniego debba essere comunicato all'impresa interessata entro 8 mesi a decorrere dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione. Si individuano inoltre le disposizioni da applicare qualora l'impresa intenda essere classificata come piccola e non complessa.

L'articolo 6 inserisce disposizioni di coordinamento e di semplificazione informativa per il nuovo regime delle imprese piccole e non complesse, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività di riassicurazione.

L'articolo 7 reca disposizioni che modificano la nozione di influenza dominante ai fini dell'individuazione dei rapporti di gruppo, nonché le informazioni che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all'IVASS nelle ipotesi di sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo o sono titolari di funzioni fondamentali.

L'articolo 8 modifica la disciplina della vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, vengono introdotte disposizioni in materia: di gestione del rischio di liquidità; di poteri di vigilanza, per porre rimedio a vulnerabilità concernenti la liquidità in circostanze eccezionali; di vigilanza, per preservare la situazione finanziaria delle imprese durante *shock* eccezionali a livello settoriale; di cooperazione tra l'IVASS e l'autorità di vigilanza dello Stato membro (ospitante o di origine) per le attività svolte in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi rilevanti (per il mercato italiano o dello Stato membro) svolte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 9 modifica la disciplina in materia di vigilanza sul gruppo, contenuta nel titolo XV del Codice delle assicurazioni private. Le modifiche riguardano: l'inclusione nell'ambito di applicazione della vigilanza sul gruppo delle imprese che siano sottoposte a direzione unitaria, secondo il giudizio dell'IVASS basato su specifici parametri; l'introduzione di disposizioni relative alle misure di proporzionalità a livello di gruppo e agli ostacoli o impedimenti all'esercizio della vigilanza di gruppo; l'area di vigilanza di gruppo e i relativi casi di esclusione da essa; l'introduzione di una disciplina sugli strumenti macroprudenziali applicabili a livello di gruppo; i requisiti richiesti alla *governance* del gruppo ai fini della vigilanza; la vigilanza in relazione al rischio e alla solvibilità del gruppo e i relativi obblighi di comunicazione all'IVASS, nonché le metodologie di calcolo della solvibilità di gruppo; taluni obblighi informativi nei confronti dell'IVASS ai fini del rispetto degli adempimenti inerenti alla vigilanza sul gruppo; la disciplina concernente i sottogruppi nazionali con società controllante di Stato membro oppure di Stato terzo; le misure correttive sul gruppo, ove siano rilevate carenze nel rispetto degli obblighi dettati dalle norme sulla vigilanza.

L'articolo 10 interviene sul Titolo XVI del Codice, che regola la salvaguardia della stabilità, la vigilanza preventiva e i provvedimenti risanatori o straordinari sulle imprese di assicurazione e riassicurazione.

L'articolo 11 apporta modifiche al Titolo XVIII del Codice, nella sezione relativa al sistema sanzionatorio (sanzioni amministrative, procedimenti e destinazione dei proventi), al fine di adeguarlo alle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2.

L'articolo 12 interviene sulle misure transitorie applicabili alle riserve tecniche, ai tassi di interesse privi di rischio, alle garanzie di lungo termine e agli obblighi di informativa.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 14 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea e ritenendo che il recepimento

della direttiva (UE) 2025/2 risponda all'esigenza di rafforzare la resilienza del settore assicurativo e di assicurare una più efficace tutela dei contraenti, un'applicazione più proporzionata delle regole e una vigilanza maggiormente integrata e convergente nel mercato unico, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega al Governo relativa al recepimento della direttiva 2024/2841/UE, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Evidenzia che la delega è posta dagli articoli 1 e 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024); l'articolo 17 pone princìpi e criteri direttivi specifici, tra cui si segnalano: l'individuazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva, del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei comuni quali autorità competenti; la validità decennale della carta e del contrassegno; l'adozione delle versioni digitali nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adotterà nell'ambito del portafoglio dell'identità digitale a livello dell'Unione; la parità di trattamento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva, dei titolari di carta e contrassegno in viaggio o in visita in Italia; la sostituzione, non oltre il 5 dicembre 2029, dei contrassegni nazionali già esistenti.

Sottolinea inoltre che la direttiva oggetto di recepimento concerne i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, mentre la direttiva 2024/2842/UE ne estende l'ambito ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; la relativa delega è posta dalla legge n. 36 del 2026 e il corrispondente schema di decreto legislativo non è ancora stato esaminato dal Consiglio dei ministri.

Passando al contenuto, lo schema si compone di 19 articoli. Gli articoli da 1 a 4 definiscono finalità, ambito di applicazione, definizioni e beneficiari, recependo gli articoli 2 e 4 della direttiva. Segnalo che l'articolo 2 estende l'applicazione del decreto legislativo anche alle condizioni di circolazione, mentre la direttiva fa riferimento alle sole condizioni e strutture di parcheggio; il comma 2 recepisce l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, estendendo la disciplina ai titolari che partecipano a programmi di mobilità dell'Unione, quali Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà; il comma 3 individua le esclusioni in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva, con rinvio, tra l'altro, ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; il comma 5 fa salvi i diritti derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare dai regolamenti sui diritti dei passeggeri con disabilità nei diversi modi di trasporto e dalla direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità. Si precisa inoltre che lo schema non si avvale della facoltà, prevista dalla direttiva, di fondere la carta con il certificato di disabilità.

Gli articoli 5 e 6 recepiscono il principio della parità di accesso: ai titolari di carta e di contrassegno rilasciati da altri Stati membri, quando sono in viaggio o in visita in Italia, sono garantite le medesime condizioni riconosciute ai titolari nazionali, estese a chi li accompagna o assiste e agli animali da assistenza. L'articolo 6 dà attuazione al principio del riconoscimento reciproco di

cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva; il nuovo modello uniforme sostituisce i contrassegni conformi alla raccomandazione 98/376/CE, secondo la tempistica dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano il rilascio e il formato della carta europea della disabilità. L'INPS è individuato quale autorità competente e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale soggetto incaricato della produzione; la carta è rilasciata gratuitamente, con validità di dieci anni in caso di disabilità permanente, in formato uniforme (Allegato I) e con codice QR, secondo gli atti delegati che la Commissione europea adotta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, della direttiva. La versione digitale è rilasciata nell'IT-Wallet e non può contenere più dati personali di quella fisica. L'INPS è titolare del trattamento dei dati personali, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679.

L'articolo 9 reca le agevolazioni connesse alla carta, anche mediante protocolli e convenzioni stipulati dal Dipartimento e un portale telematico realizzato da PagoPA.

Gli articoli 10 e 11 riguardano il contrassegno europeo di parcheggio. Il comune di residenza è l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; il procedimento si conclude in trenta giorni, a fronte del termine massimo di novanta giorni che la direttiva consente, e il contrassegno ha validità massima di dieci anni. Il comma 14 dell'articolo 10 prevede che i contrassegni conformi alla raccomandazione 98/376/CE restino efficaci fino al 5 dicembre 2029 e siano sostituiti entro tale data, in coerenza con la direttiva. L'articolo 11 disciplina il formato (Allegato II), il codice QR e la versione digitale, e attribuisce ai comuni la titolarità del trattamento dei dati, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679.

L'articolo 12, che traspone l'articolo 10 della direttiva, qualifica carta e contrassegno come carte valori per prevenirne usi fraudolenti e dispone lo scambio di informazioni sugli abusi gravi o sistematici con le autorità degli altri Stati membri.

L'articolo 13 recepisce gli articoli 11 e 12 della direttiva in materia di informazione e sensibilizzazione, enumerando le informazioni che sono rese disponibili.

Segnalo in proposito che l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva prevede che le informazioni siano rese note, oltre che in formati accessibili, anche in formati assistivi qualora richiesti dalle persone con disabilità. L'articolo 13 dello schema di decreto, invece, al comma 1, prevede che le informazioni siano rese disponibili in formati accessibili, senza stabilire circa la disponibilità in formati assistivi. Circa tale divergenza nel recepimento, la tabella di concordanza e la relazione illustrativa che corredano lo schema di decreto non forniscono chiarimenti specifici: sul punto preannuncia pertanto la propria intenzione di formulare un'osservazione.

L'articolo 14 designa il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità quale punto di contatto nazionale per il dialogo con la Commissione europea e gli altri Stati membri sul recepimento e sulla corretta attuazione della direttiva.

L'articolo 15 prevede il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, richiamando il principio di partecipazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 16 individua i mezzi di tutela. La relazione illustrativa chiarisce che non si è ritenuto necessario attuare il criterio di delega relativo al sistema sanzionatorio, richiamando le sanzioni già previste dal Codice della strada e le prerogative dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 17 pone obblighi di informazione, anche a carico degli operatori del trasporto transfrontaliero, nel rispetto della normativa dell'Unione sui diritti dei passeggeri.

L'articolo 18 reca le abrogazioni, tra cui il comma 563 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, che disciplinavano la fase sperimentale del progetto pilota « EU Disability Card », e fa salva la validità delle carte già rilasciate.

L'articolo 19 reca la copertura finanziaria degli oneri.

In conclusione, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea e ritenendo che il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 contribuisca a promuovere la libera circolazione delle persone con disabilità, garantendo la parità di accesso e il reciproco riconoscimento di carta e contrassegno in tutti gli Stati membri, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione riferita all'articolo 13 *(vedi allegato 4)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet.
COM(2026) 681 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2026.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Mantovani, formula una proposta di documento *(vedi allegato 5)*, di cui illustra i contenuti.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per i contenuti confluiti nella proposta di documento formulata dai relatori. Ringrazia gli Uffici per l'organizzazione del ciclo di audizioni, rivelatosi fondamentale ai fini dello svolgimento dell'istruttoria sulla proposta in esame, nonché la vicepresidente Madia per la preziosa disponibilità manifestata nel presiedere alcune delle sedute dedicate alle audizioni. Ricorda, quindi, in particolare, l'audizione svoltasi questa mattina con i rappresentanti di Meta, che ha costituito l'occasione per ribadire il ruolo fondamentale della famiglia nella tutela dei minori in ambiente digitale e per approfondire l'eventuale necessità di predisporre percorsi di formazione in campo digitale per i genitori, finalizzati alla sensibilizzazione sulle tematiche trattate dalla proposta.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE) si unisce ai ringraziamenti e alle parole di apprezzamento del lavoro svolto espresse dal presidente Giglio Vigna.

Maria Anna MADIA (IV-CR) ringrazia i relatori per il lavoro approfondito svolto su un tema particolarmente sentito, tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione. Ritiene che la proposta di regolamento sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e, per tale ragione, la accoglie con grande favore. Rappresenta tuttavia come l'unica difficoltà ad esprimere un voto favorevole sulla proposta di documento formulata dai relatori derivi dall'elogio all'operato del Governo italiano in essa contenuto. Sottolinea, in proposito, che si tratta di un punto politico dirimente, in quanto proprio l'azione del Governo ha determinato il blocco dell'iniziativa legislativa del Parlamento italiano, pur sostenuta anche da gruppi di maggioranza e frutto del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, avente ad oggetto le questioni connesse all'accesso dei minori ai dispositivi digitali e ai *social network*.

Ricorda, inoltre, come in altri Stati membri siano state intraprese iniziative decise e di forte valenza identitaria su questo tema e come, in particolare, in Grecia, a decorrere dal 1° gennaio 2027, sia previsto il divieto di accesso ai principali *social net-*

work per tutti i minori di 15 anni con una clausola di cedevolezza che fa salve eventuali misure decise dall'Unione europea.

Ribadisce, infine, che il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento formulata dai relatori costituisce l'espressione di una valutazione di carattere squisitamente politico, sottolineando che i cittadini sapranno giudicare l'operato del Governo su questo tema.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dai relatori.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi.
COM(2026) 569 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta in esame modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia con un obiettivo circoscritto: rinviare di un anno alcuni obblighi a carico degli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone e, per quanto riguarda l'intensità di metano, anche dei produttori dell'Unione.

Il regolamento oggetto di modifica stabilisce le norme per quantificare, monitorare, comunicare e verificare le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle e si applica anche alle emissioni che si verificano al di fuori dell'Unione, per quanto riguarda il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone immessi sul mercato dell'UE. Tali obblighi incidono su un'UE che, come ricorda lo stesso regolamento al considerando 63, dipende dalle importazioni per il 70 per cento del suo consumo di carbon fossile, per il 97 per cento del consumo di petrolio e per il 90 per cento del consumo di gas fossile.

Evidenzia che il regolamento prevede una serie di obblighi progressivi. Gli importatori a decorrere dal 1° gennaio 2027 dovrebbero dimostrare che i contratti conclusi o rinnovati il 4 agosto 2024 o successivamente a tale data riguardano solo prodotti soggetti a misure di monitoraggio, comunicazione e verifica applicate al livello del produttore che sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento. I produttori e gli importatori dell'Unione dovrebbero poi comunicare, entro il 5 agosto 2028, l'intensità di metano della produzione immessa sul mercato dell'Unione e dimostrare, entro il 5 agosto 2030, che tale intensità è inferiore ai valori massimi di intensità di metano che la Commissione europea stabilirà mediante atto delegato.

Rileva che la proposta si colloca nel contesto di crisi energetica determinato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, dal 27 febbraio 2026, che, secondo i dati dell'Agenzia internazionale per l'energia richiamati dalla Commissione, interessa circa il 20 per cento dell'approvvigionamento mondiale di gas naturale liquefatto e il 25 per cento del commercio di petrolio per via marittima. In questo quadro, riferisce la Commissione europea, gli importatori hanno indicato che potrebbero non essere in grado di ottenere una quantità sufficiente di approvvigionamenti energetici conformi al regolamento a partire dal 1° gennaio 2027.

Rinviando per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dal Servizio RUE, passa quindi a illustrare sinteticamente i contenuti della proposta, che consta di due articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 28 e 29 del regolamento.

In particolare:

l'obbligo di dimostrare l'equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica (articolo 28) non decorre più dal 1° gennaio 2027, ma diventa un obbligo da adempiere entro il 31 maggio 2029, e successivamente ogni anno, per la fornitura dell'anno civile precedente; ricorda che lo stesso termine vale per l'in-

formazione sui risultati degli sforzi compiuti per i contratti conclusi prima del 4 agosto 2024;

la comunicazione dell'intensità di metano (articolo 29, paragrafo 1) slitta dal 5 agosto 2028 al 5 agosto 2029 e, successivamente, al 31 maggio di ogni anno;

la dimostrazione del rispetto dei valori massimi di intensità di metano (articolo 29, paragrafo 2) slitta dal 5 agosto 2030 al 5 agosto 2031 e, successivamente, al 31 maggio di ogni anno, restando riferita ai contratti di fornitura conclusi o rinnovati dopo il 5 agosto 2030.

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Secondo la Commissione europea, il rinvio consentirà agli Stati membri di completare l'adozione dei regimi sanzionatori nazionali, agli organismi nazionali di accreditamento di accreditare i verificatori e alle autorità nazionali competenti di valutare e riconoscere i fornitori di soluzioni di conformità. La Commissione europea sottolinea che la modifica non altera il livello di ambizione del regolamento e ritiene indispensabile che il Parlamento europeo e il Consiglio la approvino in modo rapido e tempestivo, onde preservare la certezza e la flessibilità normative.

Per evitare che gli obblighi oggetto di rinvio inizino ad applicarsi, il regolamento modificativo dovrebbe infatti entrare in vigore prima del 1° gennaio 2027.

Ricorda altresì che con la risoluzione approvata in Assemblea il 28 maggio 2026, in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2026, la Camera ha impegnato il Governo ad adoperarsi affinché sia valutata la possibilità di sospendere l'efficacia del regolamento o, in alternativa, di permetterne un'applicazione flessibile, al fine di non compromettere le forniture energetiche, alla luce del perdurare della crisi in Medio Oriente.

In sede europea inoltre, al Consiglio Energia di giugno 2026, dodici Stati membri, tra cui l'Italia, hanno presentato un *non paper* in cui, pur sostenendo gli obiettivi del regolamento, chiedevano un rinvio di tre anni degli obblighi relativi alle importazioni e ritenevano un passo avanti positivo ma insufficiente la raccomandazione, poi presentata a luglio dalla Commissione europea, che invita gli Stati membri a non applicare le sanzioni di cui all'articolo 33 del regolamento con riferimento alle violazioni degli obblighi da parte degli importatori per il 2027, il 2028 e il 2029.

Sottolinea che resta pertanto da valutare se il rinvio di un anno previsto dalla proposta sia sufficiente a superare le difficoltà tecniche e amministrative segnalate dai dodici Stati membri firmatari del *non paper*, che hanno richiesto un differimento triennale.

Ricorda inoltre che il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre ha accolto con favore la presentazione della proposta.

Sottopone quindi all'attenzione della XIV Commissione il fatto che la proposta non risulta accompagnata da una valutazione di impatto. La Commissione europea si limita a sostenere che si tratta di una modifica mirata, che non cambia il livello di ambizione del regolamento né introduce nuove prescrizioni per gli Stati membri o i gestori. Si ripropone così il tema del rispetto dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, già sollevato più volte dalla nostra Commissione europea e, da ultimo, dall'Assemblea nella risoluzione del 28 maggio scorso, nella quale si denuncia che la mancata presentazione di valutazioni di impatto configura una violazione di tale articolo, rendendo non verificabile la scelta tra le diverse opzioni regolative.

Nel caso in esame, l'assenza di una valutazione d'impatto assume particolare rilievo anche rispetto alla possibilità di confrontare le conseguenze delle diverse ipotesi di rinvio degli obblighi.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva che la proposta è fondata sull'articolo 192, para-

grafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 in materia di politica ambientale.

Quanto al principio di sussidiarietà, la Commissione europea riferisce che la proposta è coerente con il principio di sussidiarietà poiché la modifica del regolamento (UE) 2024/1787 tesa a garantire questa flessibilità aggiuntiva non può essere realizzata dagli Stati membri.

La Commissione europea ritiene la proposta altresì coerente con il principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace sotto il profilo dei costi e offre ai gestori e agli Stati membri flessibilità in materia di conformità pur mantenendo gli obiettivi e il livello di ambizione del regolamento. Ritiene inoltre che la proposta dovrebbe assumere la stessa forma giuridica dell'atto legislativo modificato, quindi quella del regolamento.

Ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e segnala che il Parlamento europeo, con la procedura d'urgenza, ha approvato il proprio mandato negoziale il 22 ottobre 2026. Nel proprio mandato condivide la necessità del rinvio, ma chiede per la maggior parte degli obblighi un rinvio di tre anni, lo estende agli obblighi di comunicazione dei gestori stabiliti nell'Unione e prevede che le scadenze attuali continuino ad applicarsi ai prodotti provenienti da Paesi terzi soggetti a misure restrittive dell'Unione.

Sul fronte del Consiglio invece, la Presidenza irlandese ha sottoposto al Coreper del 21 ottobre 2026 un progetto di mandato negoziale che, secondo fonti informali, non modificava la proposta della Commissione europea. Secondo notizie di stampa, tuttavia, sul progetto non è stata raggiunta la maggioranza qualificata e la votazione è stata rinviata al 6 novembre, essendo gli Stati membri divisi tra chi sostiene il rinvio di un anno proposto dalla Commissione e chi lo ritiene insufficiente.

Segnala infine che l'esame della proposta risulta avviato da parte dei parlamenti di Danimarca, Germania (Bundesrat), Lituania, Romania (Senato) e Svezia e che nessuna di tali assemblee ha segnalato al momento di aver individuato aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 15 dicembre 2026, ritiene opportuno proporre lo svolgimento di un ristretto ciclo di audizioni, ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici).

COM(2026) 590 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione europea ha presentato una proposta che mira a riformare il quadro normativo europeo in materia di appalti e concessioni mediante l'unificazione delle disposizioni in un unico regolamento. Pertanto, la proposta in esame prevede l'abrogazione delle direttive del 2014 che disciplinano attualmente la ma-

teria e il consolidamento delle disposizioni sugli appalti disperse in atti settoriali.

Prima di elencare sinteticamente i principali contenuti della proposta, evidenzia le numerose criticità che si concentrano anzitutto nella forma giuridica scelta, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello più prettamente politico.

Ricorda, infatti, sin dall'avvio del ciclo istituzionale europeo 2024-2029, la XIV Commissione ha denunciato in numerose occasioni, anche con pareri motivati, la tendenza, consolidatasi nelle ultime legislature europee, a un ricorso eccessivo allo strumento del regolamento da parte della Commissione europea.

Da ultimo, anche l'Assemblea della Camera, nella risoluzione approvata il 28 maggio 2026 in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha rilevato il ricorso quasi sistematico al regolamento anche per disciplinare settori di grandissima delicatezza e caratterizzati da forti specificità nazionali.

Sottolinea che la risoluzione approvata rileva inoltre che la preferenza per il regolamento non viene giustificata dalla Commissione europea in modo circostanziato, come invece sarebbe richiesto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2, ma si fonda piuttosto su un generico richiamo a esigenze di maggiore uniformità e tempestività. Impegna pertanto il Governo ad adoperarsi affinché sia preferito il ricorso alla direttiva ove non sia dimostrata, sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi adeguati, la necessità di una disciplina uniforme a livello dell'Unione, e affinché le proposte legislative siano accompagnate da valutazioni di impatto che ponderino adeguatamente tutte le opzioni regolative.

Osserva che questa tendenza trova nella proposta all'esame odierno della XIV Commissione un'applicazione particolarmente evidente, considerato che la scelta del regolamento non trova fondamento nella valutazione di impatto che accompagna la proposta. L'opzione prescelta in materia di semplificazione e flessibilità si limita infatti a prevedere che le tre direttive vigenti siano riunite in « un unico strumento giuridico », senza specificarne la natura e senza mettere a confronto l'alternativa tra direttiva e regolamento. La Commissione europea motiva la scelta del regolamento soltanto nella relazione illustrativa, sostenendo che sia lo strumento più idoneo per superare la persistente frammentazione e l'insufficiente armonizzazione della disciplina.

Evidenzia che la lacuna della valutazione di impatto appare ancora più grave se si considera che la proposta non si limita a rivedere la disciplina vigente, ma prospetta il passaggio da tre direttive, recepite dagli Stati membri secondo le proprie tradizioni giuridiche e amministrative, a un unico regolamento direttamente applicabile. Segnala inoltre che un cambiamento di tale portata avrebbe richiesto, a maggior ragione, una valutazione comparativa dei due strumenti. La forma dell'atto incide infatti in modo determinante sulla valutazione dei profili di sussidiarietà e di proporzionalità, oltre che sui margini che resideranno per i legislatori nazionali dopo l'entrata in vigore del regolamento in questione.

Ritiene come non sorprenda, quindi, che proprio la forma giuridica sia al centro del confronto in Consiglio. Ricorda che il Governo italiano ha espresso rilievi critici sulla scelta del regolamento e ha ribadito la preferenza per la direttiva, posizione condivisa da numerose altre delegazioni, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Polonia. Il Governo ha inoltre segnalato la complessità e la durata che comporterebbe la transizione a una nuova disciplina, con il rischio di un rallentamento della spesa pubblica.

Ricorda altresì che anche il Parlamento europeo, nella risoluzione sugli appalti pubblici approvata il 9 settembre 2025, aveva sottolineato le differenze giuridiche e amministrative tra gli Stati membri e i loro sistemi di appalto, riconoscendo i vantaggi dello strumento della direttiva, che consente di tener conto di tale diversità pur garantendo coerenza giuridica e rispetto reciproco dei sistemi nazionali.

Le riserve sulla forma giuridica non riguardano, evidentemente, gli obiettivi che

la proposta intende perseguire, in larga parte condivisibili. L'intervento riguarda infatti un settore che rappresenta ogni anno circa il 15 per cento del PIL dell'Unione, pari a circa 2.500 miliardi di euro, e mira a superare le carenze delle norme vigenti, riscontrate dalla valutazione pubblicata dalla Commissione europea nel 2025, che ha messo in luce una disciplina complessa e poco flessibile.

Segnala inoltre che la tabella di marcia « Un'Europa, un mercato » prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2027 e che tale scadenza è già stata oggetto di discussione in Consiglio, dove è emerso il rischio che i negoziati si protraggano oltre il termine prefissato.

Ricorda, a tale proposito, che all'Italia spetterà la presidenza del Consiglio dell'Unione europea nel primo semestre del 2028. Un eventuale slittamento dell'adozione potrebbe dunque affidare all'Italia la delicata gestione della fase conclusiva del negoziato. Credo che questa prospettiva renda ancora più importante che la XIV Commissione si esprima con chiarezza sui profili di sussidiarietà e di proporzionalità della proposta, a cominciare dalla scelta dello strumento giuridico.

Quanto al contesto nazionale, evidenzia che la riforma interviene su una disciplina che l'Italia ha profondamente rinnovato in tempi recenti, con il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) e con il successivo correttivo (decreto legislativo n. 209 del 2024), e che è tuttora oggetto della procedura d'infrazione n. 2018/2273, che riguarda, in particolare, i limiti al subappalto e all'avvalimento, i requisiti richiesti all'impresa capogruppo nei raggruppamenti di imprese, il ricorso alla procedura negoziata senza bando, gli appalti sotto soglia di interesse transfrontaliero e le procedure di aggiudicazione nella finanza di progetto (cosiddetto *project financing*).

Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio per i Rapporti con l'Unione europea, richiama quindi sinteticamente i principali contenuti della proposta.

Essa prevede, in estrema sintesi:

un unico regolamento, che sostituisce le tre direttive vigenti e riunisce le disposizioni orizzontali sugli appalti oggi contenute in quattordici atti settoriali: il regolamento si applica agli appalti di valore pari o superiore alle soglie, che restano in larga parte invariate, mentre per gli appalti di valore inferiore gli Stati membri restano liberi di disciplinare l'aggiudicazione;

la riduzione delle procedure a quattro: accanto alla procedura aperta e alla procedura dinamica, utilizzabili per qualsiasi appalto, sono previste una procedura di innovazione, per rispondere a una sfida sociale priva di soluzioni adeguate, e una procedura speciale senza gara, ammessa soltanto nei casi tassativamente indicati, comprese le situazioni di emergenza e di crisi;

il miglior rapporto qualità/prezzo come criterio di aggiudicazione *standard*: alla qualità deve essere attribuito almeno il 30 per cento del punteggio e almeno il 50 per cento negli appalti ad alta intensità di manodopera, salvo deroghe che l'acquirente deve motivare nella sintesi pubblica di gara;

un quadro unico dei motivi di esclusione, obbligatori e facoltativi, e criteri di selezione limitati a quanto necessario e proporzionato; in materia di subappalto, è vietato subappaltare l'intero appalto ed è obbligatorio indicare già nell'offerta le parti da subappaltare e i subappaltatori proposti;

disposizioni sugli appalti pubblici verdi, socialmente responsabili e per l'innovazione; in particolare, è introdotto un obbligo generale di efficienza energetica e la Commissione europea può rendere obbligatorie, con atti delegati, determinate caratteristiche ambientali dei prodotti;

misure a tutela della sicurezza e della resilienza, tra cui l'esclusione degli operatori individuati come fornitori ad alto rischio di componenti di tecnologie dell'in-

formazione e della comunicazione (TIC) destinati alle risorse TIC chiave;

un quadro orizzontale di preferenza europea: gli operatori, i beni, i servizi e i lavori dell'Unione e quelli « contemplati », cioè originari di Paesi terzi legati all'Unione da impegni internazionali in materia di appalti, godono di parità di trattamento; nei confronti dei non contemplati, gli acquirenti pubblici possono applicare requisiti di preferenza europea, che la Commissione europea può rendere obbligatori con atti delegati;

l'inclusione nel regolamento delle disposizioni sulle concessioni, con gli adattamenti legati alla loro specificità;

un ecosistema digitale comune, basato su una rete di interoperabilità tra le piattaforme e su una piattaforma per gli appalti elettronici della Commissione europea: lo completano un servizio elettronico di verifica dell'ammissibilità, che opera secondo il principio *una tantum*, e gli spazi di dati sugli appalti pubblici, nazionali e dell'Unione, che coprono l'intero ciclo di vita dei contratti;

infine, nuovi obblighi per gli Stati membri in materia di *governance*: il monitoraggio delle prestazioni del sistema degli appalti, la designazione di un'autorità nazionale di coordinamento e l'adozione di una strategia nazionale di professionalizzazione.

Quanto agli effetti economici, la valutazione di impatto stima che la proposta determini un risparmio netto sostanziale. Questo risparmio sarebbe pari a 570 milioni di euro (circa l'8,9 per cento in media per procedura) e a 79 milioni di euro (circa il 4,4 per cento per procedura) rispettivamente per gli operatori economici e per gli acquirenti pubblici. Secondo la Commissione europea, i risparmi deriverebbero principalmente dall'istituzione dell'ecosistema digitale degli appalti e, per i soli operatori economici, dalla semplificazione delle procedure.

Ritiene tuttavia necessario approfondire, anche acquisendo il giudizio del Governo, gli impatti economici della proposta, dato che alcune disposizioni potrebbero tradursi in nuovi oneri per gli acquirenti pubblici, anche di piccole dimensioni, e per le piccole e medie imprese: si pensi all'obbligo di indicare i subappaltatori già nell'offerta, all'obbligo generale di efficienza energetica e alla trasmissione allo spazio nazionale di dati delle informazioni sui contratti di valore inferiore alle soglie.

Venendo ai margini che la proposta lascerebbe al legislatore nazionale, osserva che essa solleva diversi interrogativi in materie oggi disciplinate dal Codice dei contratti pubblici: dalle cause di esclusione previste dalla normativa antimafia al raccordo tra il servizio elettronico di verifica dell'ammissibilità e gli strumenti già operativi a livello nazionale, fino alla disciplina dei servizi sociali, sanitari ed educativi. Su ciascuno di questi profili, ritiene utile un approfondimento nel corso dell'esame.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto delle competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la proposta è fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle legislazioni per il funzionamento del mercato interno. La Commissione europea motiva questa scelta con l'obiettivo principale della proposta, cioè istituire un quadro degli appalti pubblici efficiente e armonizzato nell'Unione.

La Commissione europea riconosce che alcune disposizioni riguardano anche obiettivi propri dell'articolo 173 del TFUE, relativo alla competitività dell'industria dell'Unione, e dell'articolo 207 del TFUE, relativo alla politica commerciale comune, con particolare riguardo all'accesso degli operatori di Paesi terzi. Ritiene tuttavia che si tratti di aspetti accessori, che non giustificano il ricorso a tali articoli come basi giuridiche. A sostegno di questa impostazione richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, secondo cui un atto che persegue più finalità deve fondarsi sulla base giuridica pertinente per la finalità preponderante.

Segnala inoltre che le direttive attualmente vigenti si fondano, oltre che sull'articolo 114, sugli articoli 53 e 62 del TFUE. Nella valutazione di impatto, la Commissione europea ritiene che non sia più opportuno ricorrere a tali ulteriori basi giuridiche tenuto conto dell'evoluzione della legislazione dell'Unione e degli obiettivi della proposta. La questione non è secondaria: l'articolo 53 del TFUE, infatti, consente di adottare soltanto direttive. La scelta della base giuridica, dunque, è strettamente legata alla possibilità stessa di adottare un regolamento, e conferma una volta di più come la forma dell'atto rappresenti il vero nodo della proposta.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità dell'intervento con la persistente frammentazione delle normative nazionali. Secondo la Commissione europea, in assenza di un'azione dell'Unione, la disciplina continuerebbe a produrre risultati insufficienti sotto il profilo della sostenibilità, della resilienza delle catene di approvvigionamento e dell'autonomia strategica. Sul piano del valore aggiunto, ritiene che soltanto un approccio armonizzato possa garantire una semplificazione efficace, risultato che gli Stati membri non potrebbero conseguire singolarmente. Aggiunge che il trattamento degli operatori di Paesi terzi negli appalti pubblici rientra nella politica commerciale comune, competenza esclusiva dell'Unione, e può quindi essere disciplinato soltanto a livello europeo.

Con riferimento, invece, al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che la proposta non vada oltre quanto necessario per garantire un quadro normativo più efficiente, trasparente e coerente, consentendo agli Stati membri di adattarne l'attuazione, all'interno di parametri comuni, alle differenze di struttura amministrativa, di tradizione giuridica e di competenze regionali.

In merito a questa affermazione ritiene opportuno un attento approfondimento, alla luce dei profili richiamati in materia di ricadute sull'ordinamento nazionale e dei poteri che la proposta attribuisce alla Commissione europea, che rischiano di ridurre in modo significativo proprio il margine lasciato agli Stati membri.

Si riferisce anzitutto alla preferenza europea. La proposta la configura come una facoltà degli acquirenti pubblici, che possono decidere se applicare o meno i requisiti di preferenza nei confronti degli operatori e dei prodotti « non contemplati »; tuttavia, l'articolo 75 consente alla Commissione europea di rendere obbligatori tali requisiti con un atto delegato, sulla base del solo criterio dell'« interesse dell'Unione ». Le amministrazioni pubbliche nazionali potrebbero così trovarsi obbligate a escludere o penalizzare operatori e prodotti, con il rischio di maggiori costi.

Più in generale, la proposta conferisce alla Commissione europea numerose deleghe a tempo indeterminato, alcune delle quali sembrano riguardare elementi essenziali della disciplina. Coerentemente con l'orientamento consolidato della XIV Commissione, ritiene pertanto necessario verificare se l'ambito e la portata di queste deleghe siano compatibili con i limiti posti dall'articolo 290 del TFUE, che richiede agli atti legislativi di delimitare esplicitamente obiettivi, contenuto, portata e durata della delega.

Segnala, infine, che tutti gli atti di esecuzione previsti dalla proposta sono adottati secondo la procedura consultiva, nella quale il parere del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri non è vincolante per la Commissione europea. Anche su questo aspetto sarà utile acquisire l'orientamento del Governo.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che il suo esame risulta avviato dai Parlamenti di Danimarca, Irlanda, Lettonia, Lituania e Svezia, dal Senato ceco e dal Bundestag e dal Bundesrat tedeschi. Nessuna di tali assemblee ha tuttavia segnalato, finora, di aver individuato aspetti rilevanti o di avere informazioni importanti da scambiare.

Considerati la complessità e la rilevanza della proposta e la necessità di approfondire i profili richiamati, a cominciare dalla scelta del regolamento e dalle sue ricadute

sull'ordinamento nazionale, ritiene opportuno proporre lo svolgimento di un ciclo di audizioni e l'acquisizione dell'orientamento del Governo, di cui al momento non risulta pervenuta la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012. Ricorda, da ultimo, che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 12 gennaio 2027 e che la nostra Commissione dovrebbe pertanto esprimersi entro il 28 dicembre 2026.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi.
COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze »).
COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012.
COM(2026) 995 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, osserva che le tre proposte in esame – la prima volta alla portabilità delle qualifiche e delle competenze (COM(2026)992), la seconda sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi (COM(2026)990) e la terza sulla digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione (COM(2026)995) – fanno parte del pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori adottato dalla Commissione europea il 15 settembre 2026.

Il pacchetto comprende anche le due proposte di regolamento su ESSPASS ed ELA/EURES, già esaminate dalla nostra Commissione, che il 28 ottobre 2026 le ha ritenute conformi al principio di sussidiarietà.

Ricorda che l'obiettivo generale delle tre iniziative, distinte ma complementari, è far comprendere e riconoscere le qualifiche ovunque nell'Unione, riducendo le procedure amministrative farraginose e complesse che gravano su lavoratori e imprese.

La proposta sulla portabilità intende rendere effettiva la libera circolazione dei lavoratori attraverso attestati di qualifica digitali conservati nei portafogli europei di identità digitale. La proposta sulle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi mira a rispondere alle carenze di manodopera e di competenze con procedure di riconoscimento comuni. La proposta sulla digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi, che modifica la direttiva 2005/36/CE, intende infine migliorare il riconoscimento nelle professioni regolamentate, sostituendo la tessera professionale europea con una soluzione europea di riconoscimento digitale (EDRS).

Prima di entrare più nel dettaglio dei contenuti principali delle proposte, segnala che esse sono da inquadrarsi all'interno di un mercato del lavoro europeo sempre più mobile. Ricorda a tal riguardo che nel 2024 oltre 14 milioni di cittadini europei vivevano in un altro Stato membro, di cui oltre 10 milioni in età lavorativa, e che, negli ultimi anni, è andato aumentando il ricorso a cittadini di Paesi terzi per attenuare le carenze di manodopera e di competenza in molti settori chiave del mercato del lavoro: nel 2024 se ne contavano 20,7 milioni, pari all'8 per cento della popolazione in età lavorativa; nel 2025 ne risultavano occupati oltre 12,8 milioni.

Segnala inoltre, sul piano politico, le conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2026, con cui è stata avviata l'agenda « Un'Europa, un mercato »: esse indicano, tra le azioni da trattare con la massima

priorità, il riconoscimento reciproco delle qualifiche e la portabilità delle competenze, da perseguire anche attraverso digitalizzazione e interoperabilità.

Il pacchetto in esame richiama inoltre i rapporti Letta, sul futuro del mercato unico, e Draghi, sulla competitività dell'Unione: entrambi insistono sulla necessità di accelerare la trasformazione digitale e di eliminare gli ostacoli che impediscono il dinamismo del mercato unico.

Aggiunge, infine, che esistono già strumenti europei per rendere comparabili i titoli e le competenze acquisiti in altri Stati membri, ossia il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), la piattaforma Europass e la classificazione ESCO, il cui utilizzo è, tuttavia, facoltativo.

Sul piano delle motivazioni, la Commissione europea rileva, riguardo alla portabilità, che la libera circolazione dei lavoratori resta la meno sviluppata tra le quattro libertà, a causa dell'insufficiente informazione sul livello e sul contenuto delle qualifiche e dell'utilizzo persistente di attestati cartacei, esposti al rischio di frode. Le valutazioni formali ottenute su richiesta costano, in alcuni casi, circa 1.000 euro e richiedono più di tre mesi per il rilascio, con effetti sproporzionati su giovani e lavoratori a basso reddito.

Per le qualifiche dei cittadini di Paesi terzi, la Commissione europea osserva che essi apportano un contributo sostanziale all'Unione in settori chiave dove si riscontrano persistenti carenze di manodopera, quali la sanità, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'edilizia e l'istruzione, ma che il loro tasso di sovraqualificazione risulta quasi doppio rispetto a quello dei cittadini nazionali, segno che le competenze acquisite non si traducono pienamente in risultati sul mercato del lavoro. A ciò si aggiunga, anche in questo caso, la frammentazione e l'onerosità delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche, che durano in media 14,2 mesi e costano circa 1.500 euro per domanda e che compromettono l'attrattiva del mercato unico come destinazione per i talenti globali.

Riguardo alla digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche rilasciate al di fuori dell'Unione, la Commissione europea individua tre carenze nell'attuale direttiva 2005/36/CE su cui intervenire: informazioni non sempre complete e coerenti, procedure ancora lunghe e basate su documentazione cartacea, cooperazione non ottimale tra le autorità competenti.

Segnala in senso positivo che ciascuna proposta è accompagnata da una valutazione di impatto. Per la proposta sulla portabilità i benefici sono stimati in 164-336 milioni di euro nel periodo 2026-2040, a fronte di costi per 1,04-1,28 miliardi, in massima parte a carico degli Stati membri. Ritiene come quest'ultimo aspetto, non di poco conto, andrà certamente approfondito nel corso dell'esame della proposta.

In merito alla proposta sulle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi la Commissione europea stima risparmi amministrativi per 22,3 milioni di euro l'anno, risparmi di tempo per i richiedenti per circa 300 milioni l'anno e minori oneri per i datori di lavoro per circa 20 milioni l'anno, a fronte di costi per 28,7-50,7 milioni *una tantum* e per 3,7-6 milioni l'anno, sostenuti soprattutto a livello UE.

Sempre in senso positivo fa presente che la Commissione europea ha svolto attività consultive specifiche su tutte le proposte. Dalla consultazione sulla portabilità è emerso un ampio sostegno alla digitalizzazione degli attestati e all'uso dei portafogli europei di identità digitale: le imprese hanno segnalato la difficoltà di cogliere il valore reale delle qualifiche conseguite in un altro Stato membro e di accertarne l'autenticità; i sindacati e la società civile hanno rilevato lo svantaggio dei lavoratori mobili in termini di condizioni, retribuzione e carriera.

Sulle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi c'è un generale consenso tra i portatori di interesse sulle norme procedurali minime, ma le autorità competenti sono più caute sul riconoscimento automatico di programmi pre-approvati, e le organizzazioni del settore sanitario tengono a precisare che tempi più rapidi non devono andare a scapito dell'accuratezza e richiedono una rigorosa verifica preventiva dei percorsi formativi.

Sulla modifica della direttiva 2005/36/CE, il sostegno è più netto tra gli Stati che hanno già avviato la digitalizzazione del settore pubblico, mentre quelli con livelli di mobilità inferiori o limitata capacità amministrativa sono più cauti riguardo ai requisiti di attuazione.

In merito al contenuto, rinvia, per una trattazione nel dettaglio, alla documentazione predisposta dal Servizio RUE e si limita a richiamare i profili più rilevanti.

La proposta di regolamento sulla portabilità, composta da 17 articoli e 5 allegati, prevede che gli Stati rilascino attestati di qualifica digitali, gratuitamente per i titolari, nei portafogli europei di identità digitale. Dopo 36 mesi l'attestato diventa il formato predefinito per le qualifiche degli ultimi dieci anni, mentre per quelle più datate è rilasciato su richiesta entro due settimane. Rileva che il trattamento dei dati personali è limitato a quanto necessario per il rilascio, con conservazione non oltre 45 anni.

La proposta di direttiva sulle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi consta di 42 articoli e introduce un regime di riconoscimento automatico per professioni definite (medici, infermieri, dentisti, ostetriche, veterinari, farmacisti e architetti), basato sulla verifica dei programmi di formazione da parte di organismi di verifica affidabili; alla Commissione europea è inoltre conferito il potere di riconoscere i Paesi terzi con sistemi formativi adeguati.

La proposta di direttiva che modifica la direttiva 2005/36/CE si compone di cinque articoli ed istituisce la soluzione europea di riconoscimento digitale, introducendo un principio di esclusività digitale, termini per ciascuna fase procedurale e un risarcimento finanziario per i richiedenti in caso di ritardi eccessivi nella gestione delle domande di riconoscimento.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica della proposta sulla portabilità si fonda sull'articolo 46 del TFUE, quella della proposta sulle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi sull'articolo 79, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del TFUE, e infine quella sulla proposta sulla digitalizzazione delle qualifiche rilasciate al di fuori dell'Unione sugli articoli 46, 53, paragrafo 1, e 62 del TFUE, come la direttiva che intende modificare.

Sul piano del rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea rileva che il valore aggiunto della proposta sulla portabilità risieda nell'assicurare in tutta l'Unione informazioni digitalizzate, verificabili e interoperabili sulle qualifiche, evitando così il rischio di frammentazione. Resterebbero in ogni caso agli Stati la progettazione dei sistemi nazionali e la definizione del contenuto essenziale delle qualifiche.

Il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi consentirebbe, inoltre, un accesso comune e facilitato al riconoscimento, più comprensibile per i richiedenti e meno oneroso per le imprese, che oggi devono districarsi tra regimi nazionali divergenti. La proposta relativa alla digitalizzazione introdurrebbe un approccio coordinato a livello europeo, essenziale per rafforzare la trasparenza ed evitare iniziative nazionali isolate, duplicate e non interoperabili.

Quanto alla proporzionalità, la Commissione europea afferma che nessuna proposta intende armonizzare i contenuti dei sistemi di istruzione, le condizioni di accesso alle professioni o quali professioni siano regolamentate, e che quella relativa alle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi non incide sulle decisioni nazionali in materia di migrazione e ammissione.

In conclusione, segnala che, dai dati del sito IPEX, l'esame della proposta sulla portabilità risulta avviato da Senato ceco, Bundestag e Bundesrat tedeschi, Parlamenti lettone, lituano, svedese e Senato polacco; quello della proposta sulle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi da Senato ceco, Bundesrat tedesco e Parlamenti lettone, lituano e svedese; quello della proposta sulla direttiva 2005/36/CE da Bundestag e Bundesrat tedeschi e Parlamenti lettone, lituano e svedese. Nessuna assemblea ha segnalato aspetti rilevanti o informazioni importanti da scambiare.

Tenuto conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 15 dicembre 2026 per le proposte COM(2026)992 e COM(2026)995 e il 16 dicembre 2026 per la COM(2026)990, e che non risulta trasmessa la relazione del Governo in base all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, propone di svolgere un ciclo di audizioni dei rappresentanti del Governo, delle autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche, degli ordini e collegi professionali, delle parti sociali, nonché di esperti della materia.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

premesso che il provvedimento introduce misure urgenti in materia di valutazioni ambientali, economia circolare e bonifica dei siti inquinati;

considerato che l'articolo 1 reca modifiche al Codice dell'ambiente volte ad attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC anche le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti per i quali la successiva VIA spetta alla medesima Commissione, evitando che lo stesso progetto sia esaminato da parte di due organi diversi;

valutato che il medesimo articolo 1, al comma 2, autorizza una spesa di 500 mila euro per il 2027 per rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relative al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, causa C-626/22, e delle innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2024/1785, il cui schema di decreto legislativo di recepimento (atto del Governo n. 420) è stato approvato in via definitiva ed è in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

preso atto che l'articolo 4 modifica la disciplina sull'utilizzo del combustibile solido secondario (« CSS-combustibile ») in sostituzione dei combustibili tradizionali, individuando le condizioni in presenza delle quali tali interventi non costituiscono modifiche sostanziali degli impianti, e proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 il termine di efficacia della disciplina semplificatoria di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, estendendola agli impianti che utilizzano CSS-combustibile;

rilevato che il medesimo articolo 4 introduce, per i produttori di bottiglie per bevande, un obbligo di comunicazione annuale al Consorzio nazionale imballaggi sul quantitativo di bottiglie immesse sul mercato e sulla plastica riciclata utilizzata, con indicazione della provenienza distinta tra Stati membri e Paesi terzi;

apprezzato quanto previsto dall'articolo 5, che introduce un termine di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, con potere sostitutivo della regione in caso di inerzia della provincia, e destina risorse, fino a 200 milioni di euro, al risanamento e alla bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » a cura del Commissario unico;

considerato che tali ultime disposizioni risultano funzionali, secondo la relazione illustrativa, ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla sentenza della

Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Atto del Governo n. 435);

considerato che il provvedimento dà attuazione alla delega recata dagli articoli 1 e 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), e sostituisce integralmente le previgenti direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE, riscrivendone e riunendone in un solo testo le disposizioni, con effetto abrogativo a decorrere dal giorno successivo al termine di recepimento, fissato all'11 dicembre 2026;

tenuto conto che l'Italia risulta destinataria di quattro procedure di infrazione tuttora pendenti in materia di qualità dell'aria (n. 2025/2187, n. 2020/2299, n. 2015/2043 e n. 2014/2147), relative al sistematico superamento dei valori limite di biossido di azoto, PM2,5 e PM10, e che nell'ambito della procedura n. 2015/2043 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già accertato, con sentenza del 12 maggio 2022, l'inadempimento dello Stato italiano, sicché il tempestivo e corretto recepimento della nuova direttiva assume rilievo significativo ai fini del superamento di tali contenziosi;

rilevato che il provvedimento introduce, in coerenza con l'obiettivo del conseguimento dell'inquinamento zero entro il 2050, valori limite sensibilmente più severi a decorrere dal 1° gennaio 2030, tra cui il dimezzamento del valore limite annuale del PM2,5 da 25 a 10 microgrammi per metro cubo, ferma restando la facoltà per le regioni e le province autonome di richiedere, a determinate condizioni, una proroga del relativo termine di conseguimento;

considerato che lo schema di decreto si compone di 29 articoli, 17 allegati e 2 appendici, ripartiti in tre titoli, recanti rispettivamente la disciplina della qualità dell'aria ambiente esterna (*outdoor*) (Titolo I, articoli 1-24), la qualità dell'aria interna (*indoor*) (Titolo II, articoli 25 e 26) e le disposizioni transitorie e finali (Titolo III, articoli 27-29);

osservato che la definizione della « misurazione in siti fissi », di cui al numero 22) del comma 1 dell'articolo 2, fa riferimento a misurazioni effettuate « con campionamento continuo o discontinuo », laddove la corrispondente definizione della direttiva, di cui al punto 22) dell'articolo 4, fa riferimento a misurazioni effettuate « in continuo o con campionamento casuale »;

rilevato che l'articolo 14, in attuazione dell'articolo 18 della direttiva, introduce una disciplina del tutto nuova rispetto all'assetto previgente, recato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, volta a consentire, previa predisposizione di apposite tabelle di marcia per la qualità dell'aria e in presenza di determinate condizioni, la proroga del termine per il conseguimento della conformità ai valori limite fissati per il 2030;

tenuto conto che gli articoli 22 e 23, in attuazione degli articoli 27 e 28 della direttiva, recano disposizioni di particolare rilievo innovativo in materia, rispettivamente, di accesso alla giustizia e di risar-

cimento dei danni alla salute derivanti dalla mancata adozione o attuazione dei piani e delle tabelle di marcia per la qualità dell'aria;

rilevato che il Titolo II introduce, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, una disciplina della qualità dell'aria *indoor* nelle strutture sanitarie, negli edifici scolastici e negli ambienti adibiti a ufficio, in coordinamento con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 91 del 2025;

rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti se la definizione della « misurazione in siti fissi », di cui al numero 22 del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, che fa riferimento a misurazioni effettuate con campionamento continuo o discontinuo, sia idonea al recepimento della corrispondente definizione della direttiva, di cui al punto 22) dell'articolo 4, che fa riferimento a misurazioni effettuate in continuo o con campionamento casuale;

b) all'articolo 2, comma 1, numero 19, si valuti l'opportunità di modificare la definizione di « unità territoriale di esposizione media », attualmente fatta coincidere in ogni caso con il territorio regionale, in modo da non precludere, in conformità ai margini di apprezzamento riconosciuti agli Stati membri dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/2881, che essa possa corrispondere a più regioni contigue, ove ciò risulti più coerente con le caratteristiche emissive, meteorologiche e territoriali e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla direttiva medesima;

c) si valuti l'opportunità di assicurare che l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 si avvalga pienamente delle clausole di flessibilità da essa previste, con particolare riferimento alla non computabilità dei superamenti imputabili a fonti naturali o alla risospensione del particolato conseguente alla sabbiatura o salatura invernale delle strade, di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva e all'articolo 13 dello schema di decreto, nonché alla proroga del termine di conseguimento dei valori limite, di cui all'articolo 18 della direttiva e all'articolo 14 dello schema di decreto, evitando che la normativa nazionale, la pianificazione regionale e gli atti applicativi successivi introducano requisiti più gravosi di quelli strettamente richiesti dal diritto dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE (Atto del Governo n. 443);

rilevato che lo schema di decreto legislativo, composto da 14 articoli, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13, commi da 14 a 16, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), e interviene sul decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

considerato che le principali modifiche apportate alla direttiva 2009/138/CE (cosiddetta Solvency II) riguardano l'ambito soggettivo, con l'aggiornamento delle soglie di riferimento; l'applicazione del principio di proporzionalità e l'individuazione delle imprese di piccole dimensioni e non complesse; il sistema di *governance* e di gestione del rischio, comprese le politiche formalizzate in materia di gestione del rischio, controllo interno, revisione interna, remunerazione ed esternalizzazione; la predisposizione di piani specifici per fronteggiare i rischi finanziari derivanti dai fattori di sostenibilità; la vigilanza di gruppo e transfrontaliera;

considerato inoltre che i criteri di delega prevedono l'ampliamento dei documenti contabili delle imprese di assicurazione soggetti a revisione, la possibilità di subordinare il ricorso al meccanismo di aggiustamento per la volatilità a condizioni ulteriori rispetto ai requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e la valutazione, da parte delle imprese, degli effetti delle variazioni dello *spread* di credito sull'aggiustamento per la volatilità;

valutato che le disposizioni dello schema di decreto legislativo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 risponde all'esigenza di rafforzare la resilienza del settore assicurativo e riassicurativo e di assicurare una più efficace tutela dei contraenti, un'applicazione più proporzionata delle regole e una vigilanza maggiormente integrata e convergente nel mercato unico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Atto del Governo n. 444);

rilevato che lo schema di decreto legislativo, articolato in 19 articoli, è adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), il cui termine di esercizio scade il 5 febbraio 2027, e che sul medesimo schema la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° ottobre 2026;

considerato che la direttiva (UE) 2024/2841 concerne i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, mentre la direttiva 2024/2842/UE ne estende l'ambito ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, e che il relativo schema di decreto legislativo di recepimento non è ancora stato esaminato dal Consiglio dei ministri;

considerato inoltre che le principali disposizioni dello schema riguardano la parità di accesso ai titolari di carta e di contrassegno rilasciati da altri Stati membri, quando si trovano in viaggio o in visita in Italia, e il loro reciproco riconoscimento, estesi alle persone che li accompagnano o assistono e agli animali da assistenza; l'individuazione dell'INPS e dei comuni quali autorità competenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca, rispettivamente, della carta e del contrassegno, con l'avvalimento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; l'adozione di formati uniformi e accessibili, dotati di codice QR e di versione digitale, nel rispetto degli atti delegati e di esecuzione della Commissione europea; la validità decennale della carta e del contrassegno; la sostituzione, entro il 5 dicembre 2029, dei contrassegni conformi alla raccomandazione 98/376/CE;

osservato che l'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto prevede che le informazioni siano rese disponibili in formati accessibili, mentre l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva in recepimento prevede che le informazioni siano rese note, oltre che in formati accessibili, anche in formati assistivi qualora richiesti dalle persone con disabilità;

rilevato che lo schema reca altresì disposizioni in materia di sorveglianza e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri sugli abusi gravi o sistematici, di iniziative di informazione e sensibilizzazione, di designazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità quale punto di contatto nazionale per il dialogo con la Commissione europea, di coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e di mezzi di tutela, e fa salvo il regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali;

valutato che le disposizioni dello schema di decreto legislativo non presen-

tano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 risponde all'esigenza di promuovere la libera circolazione delle persone con disabilità, garantendo la parità di accesso e il reciproco riconoscimento della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio in tutti gli Stati membri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere che le informazioni relative alle condizioni e alle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca della CED e del contrassegno siano rese disponibili anche in formati assistivi, su richiesta delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841.

ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet. COM(2026) 681 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle audizioni svolte e dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

l'obiettivo di rafforzare la tutela dei minori nell'ambiente digitale riveste primaria importanza e richiede una responsabilità condivisa, che riconosca alle famiglie il ruolo centrale e insostituibile nell'educazione e nell'accompagnamento dei figli, garantendo loro strumenti adeguati a esercitare pienamente la propria responsabilità educativa; tale centralità deve accompagnarsi all'obbligo, in capo ai fornitori di servizi digitali, di garantire la sicurezza fin dalla progettazione, senza trasferire sulle famiglie responsabilità che spettano agli operatori;

il Governo italiano si è impegnato in tale direzione sia a livello nazionale sia a livello europeo, sostenendo l'esigenza di affiancare ai limiti di accesso ai *social media* per età una più incisiva responsabilizzazione delle famiglie e delle piattaforme digitali;

si accoglie pertanto con favore la presentazione dell'*EU Kids Act*, che mira a istituire un quadro normativo dell'Unione basato sull'introduzione di un'età minima di 15 anni per l'accesso ai *social media* e ad altri servizi digitali ad alto rischio, di obblighi e requisiti di sicurezza armonizzati, nonché di regole armonizzate in materia di accertamento dell'età;

considerata la necessità di ricevere indicazioni circostanziate dal Governo riguardo il rapporto tra la proposta in esame e le iniziative legislative nazionali in materia all'esame di Camera e Senato; ciò anche alla luce del fatto che, il 28 ottobre 2026, la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, ha constatato che un progetto di legge notificato dal Governo austriaco, volto a fissare a 14 anni l'età minima per l'accesso ai *social media*, concerne una materia oggetto della proposta di regolamento in esame, determinando il rinvio della sua adozione per dodici mesi dalla data della predetta notifica;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) poiché, sebbene la proposta incida su ambiti, quali la tutela dei minori e della salute, nei quali l'Unione dispone di una competenza concorrente, l'oggetto preminente della medesima disciplina le condizioni ambientali, operative e di accesso per i fornitori di servizi digitali che operano a livello transfrontaliero, in linea con quanto sostenuto dal Governo, e mira a garantire il funzionamento del mercato interno assicurando

un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei minori in tutta l'Unione;

tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del principio di sussidiarietà, a tutela della competenza degli Stati membri in ambito educativo familiare, anche in considerazione della specifica circostanza che la proposta in esame, atteso il relativo ambito di applicazione, non si limita a prescrivere regole meramente tecniche e, inevitabilmente, incide sui profili educativi propri delle famiglie;

considerata la proposta parzialmente conforme al principio di sussidiarietà; per un verso, infatti, sono evidenti la necessità e il valore aggiunto dell'intervento legislativo europeo alla luce, rispettivamente:

della natura intrinsecamente transfrontaliera dei servizi digitali e dei sistemi di IA e nell'operatività dei medesimi fornitori in più Stati membri, che non consentono di affrontare e risolvere in modo adeguato le problematiche relative alla sicurezza dei minori *online* mediante interventi esclusivamente nazionali;

della possibilità di evitare una frammentazione del mercato unico determinata dalla fissazione di livelli disomogenei di protezione dei minori e dall'imposizione di obblighi differenziati a carico dei fornitori tra gli Stati membri, nonché nel riconoscimento reciproco in tutta l'Unione delle soluzioni di verifica dell'età;

rilevato, per altro verso, che, per assicurare la piena conformità della proposta al principio di sussidiarietà, occorre modificarne il contenuto al fine di:

prevedere un adeguato coinvolgimento degli Stati membri, considerato che diversi profili della proposta, quali le condizioni di accesso dei minori tra i 13 e i 14 anni mediante *account* con caratteristiche limitate, previste all'articolo 6, paragrafo 2, della proposta, gli strumenti per i tutori e i limiti di utilizzo dei servizi, di cui al capo III della stessa, incidono su ambiti – le politiche familiari ed educative – che rientrano nella competenza degli Stati membri e, per quanto riguarda l'istruzione, sono oggetto di una competenza dell'Unione di mero sostegno, coordinamento e completamento ai sensi dei Trattati;

verificare che i numerosi rinvii ad atti delegati e di esecuzione non si pongano in contrasto con l'assetto regolatorio prospettato in una materia nella quale, come osservato anche dal Governo, la sussidiarietà riveste un ruolo caratterizzante;

accertare, in particolare, che le deleghe che consentono alla Commissione europea di modificare l'elenco dei fornitori esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della proposta, e le condizioni di rischio che determinano le limitazioni all'apertura di *account* da parte dei minori di 15 anni, di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della stessa, riguardino effettivamente elementi non essenziali dell'atto, come richiesto dall'articolo 290 del TFUE;

ritenuta la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità in quanto, nonostante la Commissione europea sostenga che le misure prospettate si limitino a quanto strettamente necessario stabilendo obblighi differenziati in funzione della natura dei servizi e dei sistemi, e pur apprezzando la previsione di una disciplina graduale e differenziata per fasce di età, gli obblighi di sicurezza fin dalla progettazione e la disattivazione predefinita delle funzionalità più intrusive:

l'obbligo di verifica dell'età richiede particolare attenzione, considerato che la sua applicazione generalizzata può incidere sull'intera popolazione degli utenti di *Internet*; la proposta adotta infatti un approccio orizzontale, che non si limita ai *social media*, ma comprende anche le piattaforme di condivisione video, gli *app store*, alcune categorie di videogiochi e i sistemi di IA conversazionale utilizzati dai minori; è pertanto essenziale che le misure adottate siano rigorosamente proporzionate agli obiettivi di tutela, evitando di imporre alla generalità degli utenti obblighi indiscriminati, che possano comportare limitazioni ingiustificate o rischi per la protezione dei dati personali;

in aggiunta, il rinvio operato dall'articolo 3, paragrafo 2, della proposta all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1925 (DSA) per la definizione di servizio di *social network online* sembra includere nell'ambito di applicazione del regolamento anche i servizi di semplice messaggistica: pertanto, nel caso, occorrerebbe che l'ambito fosse meglio specificato;

l'assenza di un'autonoma valutazione di impatto non consente di esaminare adeguatamente le alternative regolatorie e gli impatti, anche finanziari, delle misure prospettate, oltre a riproporre il tema del rispetto dell'articolo 5 del Protocollo n. 2, già sollevato più volte da questa Commissione e, da ultimo, dall'Assemblea della Camera nella risoluzione approvata il 28 maggio 2026 in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026;

in particolare, non è possibile valutare l'impatto delle disposizioni sulle piattaforme di dimensioni minori e sulle *startup*, con riferimento alle loro opportunità di crescita nel mercato digitale e all'ampliamento della scelta dei servizi digitali da parte degli utenti, anche considerato che la stessa Commissione europea non ritiene al momento quantificabili con certezza i costi connessi al sistema di accertamento dell'età e agli strumenti di controllo parentale in ragione del numero potenzialmente elevato di piccoli e micro fornitori, per i quali non è prevista un'esenzione;

gli strumenti di verifica dell'età, pur in presenza delle garanzie previste dagli articoli 27 e 28, volte a impedire l'identificazione, la localizzazione, il tracciamento o la profilazione degli utenti, devono assicurare un effettivo rispetto del principio di minimizzazione dei dati e della libertà di espressione e non determinare esclusioni erronee o disparità di accesso;

la definizione uniforme delle ore principali di sonno dei minori, che il considerando 27 della proposta individua in un periodo di almeno otto ore consecutive tra le 22:00 e le 8:00 ora locale, e che gli strumenti di gestione del tempo previsti dall'articolo 9, paragrafo 3, della stessa sono chiamati a proteggere, sembra eccedere quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo, non tenendo conto delle diverse realtà territoriali; il medesimo obiettivo potrebbe essere conseguito rimettendo agli Stati membri la definizione di tale periodo, come già previsto dallo stesso considerando per l'orario scolastico;

richiamata l'opportunità di approfondire, nel corso dei negoziati interistituzionali, i seguenti ulteriori aspetti, apportando le modifiche appropriate alla proposta per:

definire e porre in rilievo il ruolo centrale della funzione educativa della famiglia, in modo più puntuale nell'articolato;

chiarire se, e in quale misura, i minori di età compresa tra i 15 e i 16 anni, pur potendo creare autonomamente un *account* ai sensi dell'*EU Kids Act*, necessitino del consenso dei genitori per il trattamento dei propri dati; pur fissando a 15 anni l'età minima per la creazione di un *account*, infatti, l'articolo 6, paragrafo 5, della proposta prevede che, qualora i fornitori trattino dati personali sulla base del consenso, le relative disposizioni « dovrebbero applicarsi parallelamente » ai limiti di età di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): tale articolo subordina il trattamento dei dati personali dei minori di 16 anni, nell'ambito dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, al consenso o all'autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale, salva la facoltà degli Stati membri di stabilire per legge un'età inferiore, purché non inferiore ai 13 anni;

potenziare l'offerta e la fruibilità degli strumenti di controllo parentale, affinché sia garantito il pieno e costante accesso da parte delle famiglie;

rafforzare, nell'ambito delle strategie nazionali previste dall'articolo 33 della proposta, le iniziative di alfabetizzazione e formazione per genitori e minori, anche in materia di cibersicurezza, al fine di valorizzare la dimensione educativa;

valutare l'inserimento di un vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni, previste dall'articolo 34, a finalità connesse alla tutela dei minori nell'ambiente digitale;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:
Programmazione dei lavori 314

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente TOSATO.

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 8.30 alle 9.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi *(Svolgimento e conclusione)* . 315

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 315

AUDIZIONI

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, accompagnato da Gianluca Ignagni, Capo del Servizio Gabinetto dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Andrea QUACIVI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali rispondono Andrea QUACIVI, *Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,* e Gianluca IGNAGNI, *Capo del Servizio Gabinetto dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Quacivi e il dottor Ignagni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 316

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 317

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione GISeG – Gruppo Italiano Salute e Genere, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute *(Svolgimento e conclusione)* 317

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione GISeG – Gruppo Italiano Salute e Genere, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Fa presente, inoltre, che, ove si ritenesse, a richiesta sia delle audite, sia della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, non essendo tale modalità compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Introduce quindi l'audizione.

Maria Gabriella DE SILVIO, *vicepresidente nazionale dell'associazione GISeG – Gruppo Italiano Salute e Genere*, e Lorelay BIANCONI, *presidente regionale dell'asso-*

ciazione GISeG Regione Emilia Romagna – Gruppo Italiano Salute e Genere, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*.

Maria Gabriella DE SILVIO, *vicepresidente nazionale dell'associazione GISeG – Gruppo Italiano Salute e Genere*, e Lorelay BIANCONI, *presidente regionale dell'associazione GISeG Regione Emilia Romagna – Gruppo Italiano Salute e Genere*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 319
Audizione, in videoconferenza, di Paola Pantalone, avvocato *(Svolgimento e conclusione)* 319
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 320
AVVERTENZA 320

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Elisa MONTEMAGNI.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elisa MONTEMAGNI, *presidente,* avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Paola Pantalone, avvocato.

(Svolgimento e conclusione).

Elisa MONTEMAGNI, *presidente*, introduce l'audizione di Paola Pantalone, avvocato. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audita dovesse ritenere opportuno di essere ascoltata in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Intervengono per formulare quesiti Elisa MONTEMAGNI, *presidente,* le deputate Stefania ASCARI (M5S), e Beatriz COLOMBO (FDI).

Paola PANTALONE, *avvocato*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Elisa MONTEMAGNI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026. – Presidenza del vicepresidente Elisa MONTEMAGNI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 321
Audizione, in videoconferenza, di Lorenza Zamboni *(Svolgimento e conclusione)* 321
Audizione, in videoconferenza, di Anna Rita Bernardi *(Svolgimento e conclusione)* 321
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
Sulla pubblicità dei lavori 322
Comunicazioni del Presidente 322
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 322

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Lorenza Zamboni.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, di Lorenza Zamboni, tecnico presso l'Ufficio territoriale Sicurezza territoriale bacino idrografico Reno della Regione Emilia-Romagna.

Ricorda altresì che l'audito ha depositato una relazione che è stata inoltrata ai componenti della Commissione.

Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimenti, Antonino IARIA (M5S), e Barbara POLO (FDI), a cui risponde Lorenza ZAMBONI.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Anna Rita Bernardi.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, della dottoressa Anna Rita Bernardi, Ufficio territoriale sicurezza territoriale bacini idrografici Lamone-Senio-Santerno della Regione Emilia-Romagna.

Ricorda altresì che l'audita ha depositato una relazione che è stata inoltrata ai componenti della Commissione.

Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimenti, Barbara POLO (FDI) e a più riprese Antonino IARIA (M5S), nonché Pino BICCHIELLI, *presidente*, a cui risponde Anna Rita BERNARDI.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa la seduta di audizioni.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 4 novembre 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, comunica che nella riunione dell'8 ottobre scorso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione è stato deliberato l'affidamento dell'incarico di consulenza a tempo parziale e non retribuito a Beatrice RINALDI.

Comunica altresì che nella medesima riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione del militare del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, Maresciallo Aiutante Fulvio CICALESE, che sarà addetto prevalentemente alla gestione e alla tenuta dell'archivio.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta di comunicazioni.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile (C. 3159 Governo) (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali (C. 3068 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione II) *(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)* 6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03 10

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA:

Seguito dell'esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano *(Seguito dell'esame e rinvio)* 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3ª Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Coordinatore della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, Fabrizio Saggio, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026, trasmessa ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 (Doc. CCXXXIII, n. 3) 15

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con l'Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud 16

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

SEDE REFERENTE:

DL 167/2026: Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ». C. 3119 Governo *(Seguito dell'esame e conclusione)* 17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Emendamenti C. 3106-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 22

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 23

Attribuzione alla regione Liguria di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 3161 Governo.

Attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 3162 Governo.

Attribuzione alla regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 3163 Governo.

Attribuzione alla regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 3164 Governo *(Esame congiunto e rinvio)* 23

Sui lavori della Commissione 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 36

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense. Atto n. 450 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 36

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 42

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico) 46

SEDE REFERENTE:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 38

ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione) 54

ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate) 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 40

5-05925 Ascari e altri: Chiarimenti sulla morte di Roberto Gonzales a seguito della sua scarcerazione e iniziative per garantire ai detenuti il reinserimento sociale e lavorativo dal momento della loro uscita dall'istituto di pena 40

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 58

5-05926 Enrico Costa e Bellomo: Elementi in ordine al numero di provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e per errori giudiziari liquidati nel 2025, nonché in ordine alle relative spese sostenute dallo Stato e alla percentuale di domande rigettate in rapporto al totale di quelle presentate 40

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 60

5-05927 Dori: Chiarimento in relazione alle vicende giudiziarie inerenti al caso di Monica Busetto ed eventuali iniziative 41

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 62

5-05928 Gianassi: Intendimenti del Governo in ordine all'adozione di una legge che istituisca il codice dei crimini internazionali 41

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 63

AVVERTENZA 41

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 66

Sui lavori della Commissione 80

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. C. 2830, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 80

Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue. C. 2708 CNEL (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 82

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il 2026, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario e il fabbisogno *standard* complessivo per le province e le città metropolitane delle predette regioni. Atto n. 449 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 82

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445 (Rilievi alla X Commissione)

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 85

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174 Governo *(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione)* 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Emendamenti C. 3106-A Governo 94

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 94

Schema di decreto legislativo recante interventi di coordinamento e correttivi di disposizioni emanate in attuazione della delega fiscale. Atto n. 451 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 94

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 96

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 96

5-05941 Sottanelli: Modalità applicative della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni 96

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 101

5-05942 Merola: Iniziative volte a ridurre l'offerta di gioco d'azzardo 96

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 103

5-05943 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni di monete e delle relative confezioni aventi interesse collezionistico o numismatico 97

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 104

5-05944 Alifano: Criticità per gli enti locali derivanti dall'obbligo di affidare ad AMCO S.p.A. la riscossione coatta delle entrate 97

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 106

5-05945 Congedo: Effetti dell'uso di dispositivi non omologati per i pagamenti elettronici sulla tracciabilità dei pagamenti digitali 97

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 107

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 109

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 147 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 247

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 249

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 250

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 253

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 254

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal MoVimento 5 Stelle) 257

RISOLUZIONI:

7-00422 Andreuzza: Iniziative per sostenere in sede europea proposte normative sulla soppressione dei cambi stagionali dell'ora *(Seguito della discussione e rinvio)* 251

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 251

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confimprese, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria nautica, di rappresentanti di Assopetroli-Assoenergia, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi, in videoconferenza, e di rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP) e di rappresentanti della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3120, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 251

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 252

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di FederAgenti Cisal, FIARC Confesercenti, Agenti FNAARC e USARCI, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli

iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, e 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione 261

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 261

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) e, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione unitaria psicologi italiani (AUPI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative » 262

Audizione informale, in videoconferenza, di Giulia Bovassi, ricercatrice presso la Fondazione Machiavelli e presso la cattedra UNESCO di bioetica e diritti umani, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative » 262

Audizione informale, in videoconferenza, di Giorgia Brambilla, consulente di etica clinica, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative » 263

Audizione informale, in videoconferenza, di Loretta Lombardelli, avvocato, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2659 Marchetti, recante « Istituzione e disciplina della figura professionale dell'assistente spirituale nell'ambito della rete per le cure palliative » 263

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 263

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 266

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 267

5-05950 Forattini: In merito ai destinatari e alle misure ammesse a finanziamenti con fondi PNRR di competenza MASAF 267

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 272

5-05948 Cherchi: In merito all'utilizzo improprio della denominazione « pane fresco » 268

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 274

5-05949 Cavandoli: In merito alle iniziative da adottare per contrastare le speculazioni di filiera 268

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 276

5-05951 Gatta: In merito alle iniziative da adottare a tutela della filiera dell'olio italiano ... 268

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 278

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 269

ERRATA CORRIGE 271

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Meta, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final) 281

Audizione informale di rappresentanti di Mediaset, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final) 281

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione carta e grafica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final) 281

SEDE CONSULTIVA:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 282

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 303

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 283

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 305

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 286

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 307

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 289

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 308

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet. COM(2026) 681 final (Ai fini della verifica

della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 291

ALLEGATO 5 (Documento approvato) 310

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi. COM(2026) 569 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 292

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) COM(2026) 590 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 294

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi. COM(2026) 990 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze »). COM(2026) 992 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012. COM(2026) 995 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame congiunto e rinvio)* 299

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 302

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori 314

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi *(Svolgimento e conclusione)* . 315

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 315

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 316

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 317

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione GISeG – Gruppo Italiano Salute e Genere, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute *(Svolgimento e conclusione)* 317

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 319

Audizione, in videoconferenza, di Paola Pantalone, avvocato *(Svolgimento e conclusione)* 319

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 320

AVVERTENZA 320

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 321

Audizione, in videoconferenza, di Lorenza Zamboni *(Svolgimento e conclusione)* 321

Audizione, in videoconferenza, di Anna Rita Bernardi *(Svolgimento e conclusione)* 321

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 322

Comunicazioni del Presidente 322

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 322

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige *pubblicati nei Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 759 del 5 novembre 2026, n. 762 del 10 novembre 2026 e n. 763 dell'11 novembre 2026*

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Mercoledì 4 novembre 2026 – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, informa che il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Pere Joan Pons Sampietro, ha rassegnato, lo scorso 27 ottobre 2026, le sue dimissioni avendo assunto una nuova posizione incompatibile con l'appartenenza al Senato spagnolo.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, del Regolamento dell'Assemblea parlamentare OSCE, il parlamentare ucraino, Mykyta Poturaiev, in quanto vicepresidente con la maggiore anzianità di servizio, ha assunto le funzioni di presidente dell'Assemblea sino alla prossima sessione annuale, prevista per l'estate 2027. Avverte che è in distribuzione una lettera del Presidente Poturaiev nella quale sono delineate le priorità questi che intende perseguire.

Dopo aver formulato i migliori auguri al collega per lo svolgimento del mandato, formula l'auspicio che il Presidente Poturaiev possa guidare l'Assemblea con una visione a « trecentosessanta gradi » e non « ucrainocentrica », che tenga quindi in eguale considerazione tutte le priorità politiche, nonché la varietà geografica dell'intera area OSCE. È importante infatti che i lavori dell'Assemblea non si limitino al solo conflitto russo-ucraino, verso il quale l'attenzione di tutta l'Assemblea deve comunque restare alta.

A tal proposito, si augura che, nello spirito di Helsinki, si possa tornare ad avere un confronto franco e diretto con tutti gli Stati membri dell'OSCE, inclusa la Federazione Russa, anche al fine di esprimere dissenso o riprovazione. La pace attraverso il dialogo deve essere sempre l'obiettivo ultimo da perseguire e a tal fine anche la diplomazia parlamentare può dare il proprio importante contributo.

Svolte queste considerazioni, informa che la riunione è stata anche convocata per fare il punto sui prossimi impegni della Delegazione.

Il primo appuntamento sarà la 3ª Conferenza di Ashgabat sul Ruolo dei Parlamenti nel promuovere il diritto internazionale a favore del dialogo, della fiducia e della sicurezza nell'area dell'OSCE, che si svolgerà nella capitale del Turkmenistan il 17 e 18 novembre 2026.

In qualità di Vice Presidente dell'Assemblea, prenderà poi parte alla riunione dell'Ufficio di Presidenza che si terrà a Lugano il prossimo 2 dicembre 2026, immediatamente prima della 33ma Riunione del Consiglio ministeriale OSCE, in programma il 3 e 4 dicembre 2026. Al riguardo, informa che ancora non è stato sciolto il nodo della presidenza dell'OSCE per il 2027.

Per ciò che concerne la Sessione invernale dell'Assemblea, che avrà luogo a Vienna il 18 e 19 febbraio 2027, a seguito delle riduzioni di bilancio dell'OSCE, comunica che la disponibilità degli spazi del Centro Congressi Hofburg di Vienna è attualmente limitata alla sala Ratsaal, con una capienza

di 189 posti, insufficiente rispetto ai 323 componenti dell'Assemblea parlamentare.

Nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi ad Andorra il 7 ottobre 2026, si è stabilito di optare per una soluzione che consentirà comunque a tutti i componenti di partecipare ai lavori delle rispettive Commissioni. In qualità di vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE si farà carico di segnalare al Segretariato, che ringrazia unitamente agli Uffici della Camera per il lavoro svolto, l'esigenza di garantire locali idonei anche per le riunioni dei Gruppi politici.

Ricorda, inoltre, che la 34ma Sessione annuale dell'Assemblea si terrà in Serbia, a Belgrado, tra la fine giugno e gli inizi di luglio 2027, mentre la riunione autunnale 2027 sarà ospitata dall'Albania.

Infine, comunica che è pervenuto un appello del collega olandese, Boris Dittrich, Relatore speciale dell'Assemblea OSCE per il rilascio dei tre funzionari ucraini dell'OSCE illegalmente detenuti in Russia: Dmytro Shabanov, Maksym Petrov e Vadym Golda. L'appello è disponibile sul sito dell'Assemblea OSCE. Le delegazioni nazionali sono invitate a firmarlo. Il collega Dittrich incoraggia anche a sollevare la questione direttamente con i Governi, esortandoli a impegnarsi attivamente negli sforzi volti a garantire il rilascio dei tre detenuti.

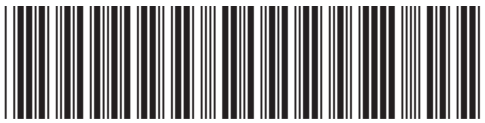
Gianluca CANTALAMESSA (Lega), nell'associarsi agli auguri testé formulati dalla presidenza al collega Poturaiev, condivide quanto espresso dal Presidente Zoffili. Il conflitto ucraino, che pure merita la massima solidarietà umana e politica, rappresenta un importante elemento di discussione che deve collocarsi all'interno di un più ampio perimetro tracciato dai princìpi ispiratori dell'OSCE e della sua Assemblea parlamentare. Nel solco della tradizione sinora seguita, gli argomenti oggetto di dibattito in seno all'Assemblea devono quindi continuare a rispecchiare la ricchezza geografica, politica e culturale dell'OSCE, senza che uno di essi prevalga sugli altri, finendo per sovrastarli e metterli in secondo piano. Diplomazia, sport e cultura devono favorire un confronto che miri alla pace quale obiettivo comune verso cui tendere ogni sforzo.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, dopo aver formulato un particolare ringraziamento a tutti i membri della Delegazione italiana che hanno preso parte alle recenti missioni di osservazione elettorale in Kazakistan, Bosnia-Erzegovina e Serbia, ringrazia i colleghi presenti per il loro contributo e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 14.40.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0221734